



Corte di Appello di Bologna

*Il Presidente*

**RELAZIONE DELL'ANNO 2024  
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
NEL DISTRETTO DELLA  
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

\*\*\*\*\*

*honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere*



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<i>pag. 6</i>
---------------------------	---------------

## **PARTE PRIMA**

Radiografia della giurisdizione nel Distretto:

- la giustizia civile ..... *pag. 10*
- la giustizia penale ..... *pag. 48*
- la giustizia minorile ..... *pag. 96*
- la giustizia di sorveglianza ..... *pag. 114*

## **PARTE SECONDA, approfondimento tematico**

<b>Capitolo 1</b> .....	<i>pag. 120</i>
-------------------------	-----------------

La nuova normativa sulla crisi di impresa

<b>Capitolo 2</b> .....	<i>pag. 128</i>
-------------------------	-----------------

Il programma per le attività annuali ex art. 4 D.Lgs. n. 240/2006

<b>Capitolo 3</b> .....	<i>pag. 156</i>
-------------------------	-----------------

L'azione di contrasto e di aggressione patrimoniale della Direzione  
Investigativa Antimafia: i riscontri della giurisprudenza bolognese

<b>Capitolo 4</b> .....	<i>pag. 180</i>
-------------------------	-----------------

L'attività di tutela agroalimentare svolta dal Reparto Carabinieri  
di Parma nella Regione Emilia Romagna

<b>Capitolo 5</b> .....	<i>pag. 192</i>
-------------------------	-----------------

Trasferimento illecito di valori: indagini della Guardia di Finanza  
ed utilizzo di dati informatici nel processo penale

## **TABELLE STATISTICHE**

<b>Grafici pianta organica</b> .....	<i>pag. 210</i>
--------------------------------------	-----------------

<b>Grafici civili</b> .....	<i>pag. 212</i>
-----------------------------	-----------------

<b>Grafici penali</b> .....	<i>pag. 220</i>
-----------------------------	-----------------

<b>Grafici amministrativi</b> .....	<i>pag. 228</i>
-------------------------------------	-----------------



# Introduzione



Rivolgo il mio rispettoso saluto alle Autorità civili, militari e religiose, ai Parlamentari, alle rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, ai rappresentanti istituzionali della Avvocatura, ai Presidenti ed ai Procuratori della Repubblica dei Tribunali del Distretto, ai colleghi ed ai componenti del Foro che hanno voluto accettare l'invito a partecipare a questa cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario 2024.

Voglio indirizzare, *in primis*, un particolare saluto e ringraziamento al Presidente della Corte Costituzionale professor Augusto Barbera, che ci onora anche quest'anno della Sua presenza, vieppiù nella sua nuova veste presidenziale: prezioso richiamo affinché il quotidiano esercizio del nostro *juris dicere* sia sempre conforme ed ispirato con lungimiranza ai valori della Costituzione.

Le relazioni presentate dai Presidenti delle Corti di Appello in occasione delle cerimonie di apertura dell'Anno Giudiziario sono sempre caratterizzate da un'intrinseca logica statistica, quasi "*inventariale*", proprio perché riflettono la necessità di fornire (a maggior ragione in tempi di PNRR) un quadro riassuntivo dell'attività svolta dagli uffici giudiziari del Distretto e di prefigurare le iniziative e le scelte organizzative che si vorrebbe attuare nel corrispondente arco di tempo successivo.

Non posso ovviamente sottrarmi a questa logica espositiva, ma lascio traccia "radiografica" dei dati numerici e delle principali problematiche ad essi sottese nel corpo del testo scritto, riservandomi (come ho sempre fatto in passato) di svolgere qualche più snella considerazione d'insieme nell'ambito del mio intervento orale. Nella ribadita consapevolezza che la Giustizia non è – e non può e non deve essere – realtà di soli numeri e quantità, ma deve sempre poter esprimere, rispettare, tutelare la dimensione umana dei suoi destinatari.

La *quantità* della Giurisdizione non deve soffocare la *qualità*, perché altrimenti essa perderebbe la sua *umanità*: in tempi in cui diventa così forte il richiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischieremmo inevitabilmente di realizzare una *Giurisdizione artificiale*. Cioè una "non-Giustizia"...





# Parte prima

## SETTORE CIVILE

Il periodo in esame, caratterizzato dalla completa ripresa delle attività economiche e sociali dopo il periodo pandemico, è stato segnato da importanti interventi legislativi e soprattutto dall'entrata in vigore delle varie norme della riforma cd. Cartabia.

E' inoltre proseguita a pieno regime l'attività rivolta al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Con specifico riferimento ai singoli settori rilevanti per una compiuta disamina della realtà giurisdizionale del Distretto dell'Emilia Romagna emersa nel corso dell'Anno Giudiziario in esame si rileva quanto segue.

10

### La famiglia

In relazione al settore famiglia si rileva che dal 28/02/2023 sono entrate in vigore numerose norme della cd. Riforma Cartabia di sicuro rilevante impatto sui procedimenti e sull'organizzazione degli uffici, impatto non ancora pienamente quantificabile considerato che la celebrazione delle prime udienze si è avuta a distanza di tre/quattro mesi dalla predetta entrata in vigore.

In linea generale, in tutti gli uffici di primo grado del distretto si è registrata una flessione delle iscrizioni nei primi mesi dell'entrata in vigore della riforma (da marzo a giugno), verosimilmente in linea con la generale diminuzione delle sopravvenienze riscontrata a livello nazionale, ma sicuramente attribuibile anche, nello specifico, alla naturale ritrosia della classe forense nell'utilizzo del nuovo rito processuale per i molteplici dubbi interpretativi connessi alle novità introdotte.

Si segnala inoltre l'impatto sui procedimenti in materia di famiglia (separazioni e regolamentazione di famiglie di fatto; ordini di protezione contro gli abusi familiari) dell'aumento dei reati cd. da codice rosso con emissione di misure cautelari personali.

A livello di gestione informatica del lavoro i Tribunali del distretto hanno poi segnalato difficoltà di iscrizione e di rilievo dei dati statistici, perché tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie sono ora soggetti ad un unico rito e tutti iscritti al Registro Generale contenzioso, con conseguente modifica dei codici oggetto ed introduzione di codici nuovi.

Passando alla valutazione dell'impatto processuale delle norme introdotte, va preliminarmente rilevato che in detta materia la riforma ha previsto l'accelerazione dell'*iter* processuale (con eliminazione dell'udienza presidenziale e rafforzamento degli incombenti di prima udienza), la concentrazione delle fasi del processo e la possibilità dell'innesto di sub-procedimenti con carattere di urgenza, fattori tutti che inducono a ritenere probabile un immediato aggravamento del carico di lavoro in capo ai giudici attualmente addetti al settore famiglia secondo le tabelle vigenti, aggravamento che per i prossimi progetti tabellari impone sicuramente una rimediazione del riparto delle competenze all'interno dei vari uffici, sia per destinare unità sufficienti al settore famiglia sia per ridisegnare le attribuzioni proprie dei Presidenti, al netto dei relativi sgravi, per l'attività giudiziaria riservata.

Il potenziale aggravamento del carico di lavoro dei giudici tabellarmente competenti in materia di famiglia deriva sia dal coinvolgimento del giudice c.d. delegato o istruttore sin dall'inizio del procedimento, con l'abolizione dell'udienza presidenziale, sia dalla scelta processuale di concentrare lo svolgimento del processo, stabilendo che, prima dell'udienza ex art. 473-bis.21, le parti provvedano a depositare ulteriori memorie ai sensi dell'art. 473-bis.17, con la conseguenza che la prima udienza sarà deputata allo svolgimento del tentativo di conciliazione, all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.1 c.p.c. ora rimessi al giudice istruttore, all'ammissione delle prove e, in ipotesi, ove la causa appaia matura per la decisione, anche all'immediata discussione.

La riforma Cartabia, all'art. 473-bis.15 c.p.c. ha inoltre previsto la possibilità, in caso di pregiudizio imminente o irreparabile o qualora la convocazione delle parti rischi di pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, che il Presidente o il giudice delegato adottino provvedimenti necessari nell'interesse dei figli *inaudita altera parte* con decreto provvisoriamente esecutivo, fissando entro 15 giorni apposita udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti assunti, previsione che consente di supporre che, quantomeno all'inizio, in assenza di una più rigorosa delimitazione giurisprudenziale, possa registrarsi un ricorso copioso a detto strumento per consentire un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria nella soluzione del conflitto familiare considerata l'amplificazione della fase prodromica al primo contatto con il giudice.

Né si coglie la reale portata innovativa per la riduzione dei tempi di risoluzione della controversia della norma introduttiva dell'anticipazione ex art. 473 bis 38 delle memorie

conclusionali rispetto all'udienza di rimessione della causa in decisione - con una formula utilizzata anche per gli altri procedimenti rimessi alla decisione collegiale - se non per una riduzione dei termini a disposizione della difesa, fermo anche il rischio concreto che le note di udienza possano diventare sede per una "terza" inammissibile memoria di replica.

Riguardo poi alla fase di appello nei procedimenti di famiglia, la possibilità di impugnare i provvedimenti temporanei ex art. 473-bis 24 assunti non solo in prima udienza ma anche nel corso del procedimento, qualora limitanti la responsabilità genitoriale o relativi a modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori con eventuale affidamento a soggetti diversi, suscita non poche perplessità per il fatto che con dette impugnazioni inevitabilmente:

- 1) aumenta il carico di lavoro delle Corti d'Appello già oberate (con una situazione particolarmente difficile presso la Corte d'Appello di Bologna ove la prima sezione addetta alla materia della famiglia ha anche ulteriori molteplici materie di competenza fra le quali si segnalano, senza esaustività, successioni, diritti reali, comunioni e condominio, parte della protezione internazionale, alcuni contratti, lodi arbitrali, espropriazioni, riconoscimento sentenze straniere, opposizioni all'esecuzione);
- 2) aumenta il rischio di creare istruttorie parallele a quelle contemporaneamente svolte in primo grado, lì dove il giudice di appello può anche assumere sommarie informazioni;
- 3) si moltiplicano i provvedimenti adottati nella controversia, appesantendo inevitabilmente i tempi e i riferimenti della decisione in primo grado;
- 4) si moltiplicano i costi a carico delle parti - e spesso a carico dell'Erario nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio molto frequenti in materia - lì dove il giudice di appello deve sempre provvedere sulle spese senza rinvio alla soluzione finale all'esito della valutazione complessiva della soccombenza.

Quanto alla **giustizia minorile** – di cui si andrà a trattare in separato paragrafo dedicato appunto all'attività del Tribunale per i Minorenni - l'intero settore è stato segnato da riforme di notevole impatto a livello organizzativo in prospettiva della prossima istituzione del Tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia che, composto da una sezione distrettuale e più sezioni circondariali, vedrà una diversa attribuzione delle competenze civili e penali oggi frammentate fra il Tribunale per i minorenni ed i Tribunali ordinari. Le più importanti modifiche nel periodo di riferimento, di impatto immediato sull'operatività degli uffici

minorili di primo grado, particolarmente oberati in questo distretto, possono essere riassunti nei seguenti termini:

- entrata in vigore il 22.6.2022 del riparto di competenza fra Giudice ordinario e giudice minorile di cui all'art. 38 disp att.c.c., con conseguente necessità di raccordo tra il Tribunale minorile e i vari Tribunali del distretto per la trasmissione di atti relativi alle nuove competenze, con tutte le difficoltà connesse all'incompatibilità dei relativi registri informatici ( SIGMA per l'Ufficio minorile e SICID per Corte d'appello e Tribunali ordinari, lì dove il PCT è stata avviato presso l'ufficio minorile solo dal 1.7.2023 con attività di implementazioni ancora in corso);
- modifica della disciplina dell'art 403 c.c. (Intervento di pubblica utilità a favore dei minori) che prevede un procedimento di "convalida" degli interventi di urgenza di allontanamento da uno o entrambi i genitori dell'Autorità amministrativa, con termini perentori previsti a pena di inefficacia, con conseguente necessità di organizzazione urgente delle assegnazioni mediante turni di reperibilità e necessario raccordo con gli uffici della Procura (il Tribunale dei Minori di Bologna riferisce nell'anno di riferimento n. 38 ricorsi del PM ai sensi dell'art.403 c.c., quasi tutti contestuali a richieste di apertura di procedimenti per il controllo della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c. di cui n. 9 sono successivi all'entrata in vigore del rito unico Cartabia);
- previsione della necessità di nomina del curatore speciale con la modifica dell'art 78 e 80 c.p.c. in numerosi procedimenti, con le difficoltà connesse all'individuazione di soggetti in grado di garantire esperienza e competenza ma anche una rotazione nelle nomine;
- introduzione del rito unico, entrato in vigore in data 1° marzo 2023, per superare le difficoltà derivanti dall'applicazione di riti diversificati per materie analoghe, con l'inserimento del titolo IV bis, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" nel Libro II del Codice di procedura civile all'interno del processo di cognizione, con immediati effetti positivi discendenti dall'art.473 bis. comma 1 c.p.c. sull'accelerazione dei procedimenti, posto che il giudice togato delegato, oltre a condurre l'istruzione della causa, ferma restando la collegialità della decisione finale, fin dalla prima udienza può verificare la regolarità del contraddittorio nonché assumere i provvedimenti provvisori, senza la necessità di attendere la decisione collegiale, ferma restando la necessità nell'immediato di

una radicale trasformazione del lavoro dei magistrati, sia per l'ampliamento dei poteri del giudice monocratico, sia per la riduzione dell'apporto fornito dai Giudici Onorari ai quali non è più possibile delegare l'intera istruzione della causa (ferme le proroghe già previste dal legislatore per l'ascolto dei minori);

· entrata in vigore a partire dal 30 giugno 2023 del processo civile telematico per gli Uffici Giudiziari minorili, che sta comportando un rilevante impegno degli addetti ai lavori per la totale migrazione dei procedimenti da SIGMA a SICID, con un'attività di bonifica ed inserimento manuale di dati di particolare impegno.

### **La crisi di impresa**

In linea generale, nella materia concorsuale e della crisi d'impresa nel periodo di riferimento è ancora difficile stimare l'impatto sul lavoro giudiziario dell'entrata in vigore del codice della crisi, salvo già poter evidenziare uno stabile aumento delle procedure di liquidazione giudiziale, sia delle imprese maggiori sia in sede di sovraindebitamento con riguardo alle imprese minori ed al debitore persona fisica, mentre si registra tendenzialmente la diminuzione delle sopravvenienze in sede esecutiva.

Risulta invece limitato il ricorso a soluzioni negoziali della crisi di impresa, che risultano allo stato di più complessa realizzazione.

Si confermano inoltre le criticità nella gestione delle nuove procedure con i sistemi ministeriali e i registri di cancelleria (Consolle del Magistrato – SIECIC) per mancanza nella Consolle del Magistrato di filtri applicativi e degli eventi appropriati.

L'entrata in vigore delle nuove misure di soluzione della crisi di impresa e di nuove regole processuali ha comportato inoltre un più intenso impegno giudiziale dei magistrati addetti al settore, reso indispensabile dalle molteplici problematiche interpretative poste dal complesso normativo.

Si segnala a riguardo l'introduzione di termini "perentori" nella disciplina di conferma delle misure protettive, tanto nella composizione negoziata della crisi, quanto negli strumenti di regolazione della crisi (fissazione dell'udienza di conferma o revoca delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI; provvedimento di conferma/revoca delle misure protettive ex art. 55 c. 3 CCI) che gravano sul giudice monocratico, la cui inosservanza produce automatiche decadenze per la parte ricorrente, con il rischio di serio pregiudizio anche per le aspettative di risanamento.

Di rilievo anche l'introduzione del nuovo istituto cautelare, segnato da termini brevi o brevissimi di carattere perentorio, che richiede una disamina tecnica (es. ragionevole prospettiva di risanamento) del tutto nuova e innovativa se raffrontata ai paradigmi classici del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

### L'immigrazione e la protezione internazionale

Il Tribunale di Bologna ha segnalato il gravosissimo impatto delle riforme normative in materia - sia sul carico di lavoro sia sull'organizzazione della Sezione Immigrazione e Protezione internazionale - costituite dai recenti interventi "demolitori" in materia di immigrazione (d.l. 20/2023, convertito nella l. 50), cui si aggiunge la già attuata riforma della competenza decentrata sulle cause di accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* (art. 1 c. 36 l. 201/2022).

L'ufficio osserva come per effetto del D.L. 20/2023, in vigore dall'11 marzo 2023, sia stata disposta l'abrogazione della terza e della quarta parte del comma 1.1. dell'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 in materia di protezione speciale, che dunque non reca più l'espressa indicazione del divieto di espulsione in caso di rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e rileva che "Tale intervento ha una ricaduta anche in termini organizzativi, poiché il progetto di smaltimento dell'enorme arretrato maturato in sezione (si consideri che nel solo anno 2019 si registrò il dato abnorme di 6.950 iscrizioni) è fondato sull'offerta di una celere valutazione dei presupposti delle norme abrogate. Tale programma, che aveva consentito di raggiungere buoni risultati rispetto al carico del 2019, rischia di essere messo in discussione per il futuro dal momento che, per quanto l'abrogazione della protezione speciale non abbia efficacia retroattiva, non appare irrealistico ritenere che l'incertezza per il futuro del contenuto, della rinnovabilità e della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione sociale per radicamento della vita privata e familiare possa condurre ad una minore appetibilità di tale misura, finendo per incidere sul detto programma". Anche le incertezze sul diritto intertemporale da applicare sarebbe all'origine dell'incremento delle richieste cautelari ex art. 700 c.p.c. (e degli eventuali reclami) che impongono di affrontare con urgenza nuove e complesse questioni di diritto.

Infine, l'estensione dell'elenco dei c.d. paesi di origine "sicuri" ha comportato un incremento dei procedimenti cautelari in corso di causa diretti alla sospensione del rigetto della richiesta di asilo da parte delle Commissioni Territoriali.

## **Il settore Lavoro**

Con riferimento al settore Lavoro, dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali si rileva che i ricorsi aventi ad oggetto l'impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegrazione ex art. 441 bis cpc sono stati fissati con carattere prioritario e che, in molti casi, si è addivenuti ad una conciliazione.

E' stato inoltre segnalato che il contenzioso assoggettato al c.d. rito Fornero è in fase di progressivo decremento.

Gli uffici non hanno tuttavia ancora fornito dati sufficienti per formulare giudizi utili in termini di concreto impatto delle riforme introdotte nella materia del lavoro. Il settore lavoro non è stato interessato in Corte d'Appello dal dualismo giudice istruttore/collegio.

Quanto all'ulteriore effetto della recente riforma processuale relativa all'introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di merito alla Corte di Cassazione non è stato ancora segnalato l'utilizzo di detto strumento, ma è prevedibile l'utilità del rinvio, anche in chiave deflattiva, di particolare importanza soprattutto in detta materia.

## **Le definizioni conciliative**

Allo stato non si è in grado di rilevare con precisione l'impatto delle riforme sulla deflazione dei procedimenti mediante il ricorso alle procedure alternative della mediazione e negoziazione anche nei procedimenti ai quali risultano estese a seguito della riforma. L'impatto sarà prevedibilmente importante soprattutto per la materia del lavoro e dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

I risultati concreti potranno però essere colti dopo il tempo necessario anche per la costituzione degli organismi di mediazione presso i competenti organi come previsto dalla riforma.

Presso la sezione famiglia del Tribunale di Bologna è stato istituito l'Albo dei Mediatori familiari, in attuazione degli artt. 12-bis e ss. d.a. c.p.c. e l'elenco dei curatori speciali processuali dei minori (art. 473-bis.8 c.p.c).

## **Il rinvio pregiudiziale**

L'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione ai sensi del nuovo art. 363 bis c.p.c., conferendo al giudice la possibilità di sottoporre direttamente una questione alla Suprema



Corte per la soluzione di un quesito fondante la decisione, costituisce sicuramente un prezioso strumento deflattivo e di contenimento della durata dei processi, e la sua introduzione appare quantomai opportuna nel contesto di una riforma della procedura di ampia portata come quella introdotta con il d. lgs 149/2022.

In tutti gli uffici del distretto l'attenzione per l'istituto è alta, ma le concrete applicazioni ancora modeste.

Si segnala in particolare presso la sezione Immigrazione del Tribunale di Bologna una delle prime applicazioni dell'istituto del rinvio pregiudiziale circa la questione della ammissibilità del rinvio per cause *lato sensu* cautelari e comunque per procedimenti e decisioni che non siano ricorribili in Corte di cassazione, per delineare la stessa latitudine applicativa dell'istituto. La Prima Presidente, ritenuta ammissibile la questione, l'ha assegnata alle Sezioni Unite con udienza fissata al 30 gennaio 2024.

Resta tuttavia perplessità la sospensione automatica del processo, che induce a ritenere opportuno che l'applicazione dell'istituto, rimessa per legge al singolo magistrato, sia comunque preceduta da uno scambio di informazioni all'interno della sezione sulle esperienze giurisprudenziali ai fini di un opportuno raccordo fra i giudici, sempre nell'ottica del più sollecito e leale svolgimento del processo.

### **Informatizzazione e processo telematico**

Nell'intero distretto riguardo al settore civile gli strumenti informatici in dotazione ai magistrati e al personale amministrativo risultano nel complesso adeguati, fermi i problemi connessi all'assistenza *in loco* da parte del personale competente di numero assolutamente esiguo rispetto alle dimensioni dei vari uffici.

Presso tutti gli uffici del distretto sono in uso i sistemi SICID e SIECIC e, per gli adempimenti amministrativi, il SIAMM.

In tutti gli uffici del distretto i magistrati del settore civile risultano dotati di strumentazione informatica e dell'accesso alla *consolle* del magistrato.

Per le cause più risalenti nel tempo come anno di iscrizione a ruolo il processo civile si presenta invece ancora cartaceo o misto, soprattutto per la Corte d'Appello, mentre per i procedimenti iscritti nel periodo oggetto della rilevazione i fascicoli sono quasi esclusivamente telematici. I fascicoli di primo grado nativi digitali di tutti gli uffici del distretto sono ormai regolarmente acquisiti in modalità telematica dalle cancellerie.

L'emergenza epidemiologica ha certamente accelerato e ampliato l'utilizzazione del processo civile telematico (pur già capillarmente diffuso negli uffici giudiziari del distretto), soprattutto in considerazione dell'introduzione dell'obbligo del deposito telematico di qualsiasi atto processuale.

Di particolare interesse per l'annualità di riferimento l'avvio del processo civile telematico presso il Tribunale dei Minori, ragion per cui, se fino al 30 giugno 2023 era operativo il solo sistema SIGMA, dal 1° luglio 2023, pur restando consultabile il SIGMA, è operativo il SICID, che costituisce la base tecnica per il PCT minorile.

All'avvio del pct presso il Tribunale dei Minori hanno fatto seguito varie forniture, anche in considerazione della prevista digitalizzazione dell'intero processo penale e la riduzione dei tempi della giustizia, da attuare attraverso l'introduzione di molteplici novità, quali l'ampliamento delle fono e videoregistrazioni.

### **Ufficio per il processo**

L'Ufficio del Processo previsto *“al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso la rinnovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”* (art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha introdotto l'art. 16-octies nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) nel periodo in esame ha avuto nuovo impulso e massima attenzione da parte di tutto gli operatori in virtù delle previsioni di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n. 113 e del suo inserimento all'interno del PNRR.

In linea generale, le aree di impatto dell'Ufficio del Processo sono i tempi della giurisdizione (al quale partecipano con lo studio dei fascicoli, l'organizzazione di ruoli e udienze, il supporto all'attività istruttoria, la partecipazione all'attività decisoria), i tempi amministrativi (ai quali partecipano con attività di raccordo con le cancellerie, gestione dei fascicoli e controllo dei registri, gestione dei transiti dei fascicoli, controllo sulle spese di giustizia) e la qualità della risposta (tramite raccolta di indirizzo giurisprudenziale e formazione di banche dati; informazione e trasparenza).

A questi obiettivi di carattere generale, si aggiungono quelli che più propriamente organizzativi relativi alla creazione di uno *staff* di supporto e di assistenza al magistrato nelle attività preparatorie e strumentali alla redazione dei provvedimenti giudiziari; alla

schematizzazione delle questioni ricorrenti, con elaborazione di modelli predefiniti utili per la redazione dei provvedimenti; alla catalogazione delle questioni più rilevanti; alla collaborazione con la cancelleria nella preparazione dei ruoli d'udienza, nella assistenza in udienza e nella lavorazione dei provvedimenti.

Sicuramente il supporto alla giurisdizione e all'amministrazione ha registrato di fatto il maggior contributo, anche con un notevole impulso all'informatizzazione degli uffici.

Con specifico riferimento al settore civile del nostro distretto, l'ufficio per il processo è stato costituito presso le sezioni civili dei Tribunali e della Corte d'Appello nell'ottica del miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, con particolare riguardo, per il settore civile, al mantenimento di un indice di ricambio sempre positivo, all'aumento dell'indice di smaltimento con riduzione della pendenza, alla definizione in via prioritaria dei procedimenti ultratriennali, tramite strutture organizzative poste a servizio dell'intero ufficio per le attività di innovazione, di monitoraggio statistico e organizzativo e di supporto alla creazione di buone prassi.

Gli Uffici per il processo sono stati realizzati in tutti gli uffici in strutture organizzative operanti per aree omogenee, per ognuna delle quali sono state precisate, per ogni settore e per ogni singolo ufficio, le risorse destinate ai singoli Uffici ed il numero e la tipologia di giudici onorari, con conferimento di deleghe in alcuni casi a singoli magistrati per il coordinamento tra i diversi settori.

Allo stato può dirsi quindi che il modello dell'Ufficio per il Processo costituisca la stabile, imprescindibile articolazione organizzativa dei singoli tribunali.

Ed anche sulla Corte d'Appello l'impatto dell'attività svolta dagli addetti è stato nel suo complesso positivo, pur nei limiti dell'attuale periodo di osservazione, per l'ausilio che è stato offerto sia ai servizi di cancelleria (specie in presenza di più accentuate carenze di organico) sia al lavoro dei singoli magistrati (mediante l'affiancamento di ogni funzionario a uno o più magistrati).

Restano le criticità connesse all'attuale inquadramento a tempo determinato degli addetti e alle incertezze che gravano sul futuro del personale finalizzato agli obiettivi PNRR, che inducono molti a preferire altre amministrazioni o impieghi a tempo indeterminato anche nel privato.

Da ultimo, non va sottaciuto che la riforma del concorso in magistratura disposta dalla l. 71/2022 che ha reintrodotto l'accesso diretto al concorso ha fortemente disincentivato l'accesso ai tirocini formativi ex art. 73, preziosa risorsa per gli uffici.

Negli obiettivi del Ministero della Giustizia vi è la proroga al 30.6.2026 dell'efficacia dei contatti a tempo determinato degli AUPP in servizio al 30.6.2023, al fine di mantenere in servizio i componenti dell'ufficio già formati con notevole sforzo dei magistrati, ridurre il rischio di ulteriori esodi verso altre amministrazioni, evitare la dispersione per l'amministrazione del bagaglio professionale ormai acquisito.

### **Andamento del lavoro**

20

Preliminarmente, prima di riportare i dati statistici dei singoli uffici del distretto come risultano dalle relazioni trasmesse dai Presidenti dei Tribunali e dai dati trasmessi dal funzionario addetto presso la Corte d'Appello, si ritiene opportuno evidenziare la difficile situazione del distretto di Bologna per le criticità degli organici degli uffici, problema di assoluto imprescindibile rilievo per la valutazione dei risultati conseguiti nel passato e previsti per il futuro.

Se è vero infatti che i finanziamenti europei creano nuove prospettive per l'amministrazione della giustizia e pongono i presupposti per un miglioramento dell'intero sistema in termini di efficienza e di produttività, non si può certo ritenere che il solo ufficio del processo – sul quale sono attualmente concentrati gran parte degli obiettivi di miglioramento – possa di per sé radicalmente ridimensionare i tempi del processo e ridurre i rilevanti arretrati, senza la copertura/ampliamento degli organici per magistrati e funzionari amministrativi particolarmente negli uffici maggiormente in sofferenza (si segnalano, in particolare, per il distretto di Bologna la situazione della Corte d'Appello, dell'Ufficio minorile di primo grado e della Sezione Immigrazione presso il Tribunale).

Ed anche la tendenza riformatrice che mira a ridurre i tempi della giustizia tramite una concentrazione massima delle udienze andrebbe rimeditata. Il quadro normativo che risulta dal decreto legislativo n. 149/2022 tende infatti a delineare come momento centrale del nuovo processo civile ordinario un rito tendenzialmente caratterizzato da un'unica udienza. In astratto, si tratta di scelta senz'altro condivisibile, in quanto volta a consentire, ove non sia necessario procedere ad attività istruttoria, di decidere il procedimento già in prima udienza. In concreto, occorre però riflettere, al di là della congruità dei tempi assegnati alle difese in vista dell'udienza, sull'incidenza effettiva di una tale prospettiva sulla qualità del servizio giustizia, lì dove il principale problema della giustizia non è quello di ridurre il numero di udienze necessarie per giungere alla fase decisoria, ma

quello di creare un giusto rapporto tra numero dei giudici e quantità delle cause affidate ad ognuno al fine di non penalizzare la qualità del servizio, garantendo comunque tempi congrui di definizione. In tale prospettiva vanno sicuramente viste positivamente le ultime determinazioni consiliari in materia di carichi esigibili (delibera del plenum CSM del 25.10.2023), da intendere non come onere di produttività del magistrato ma come indice di credibilità del programma di gestione.

In tale ottica assai positivamente va valutata l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti.

Nel Distretto di Bologna la situazione della carenza e delle **scoperture di organico** è sicuramente grave presso la Corte d'Appello, presso il Tribunale dei Minori e presso l'Ufficio Immigrazione del Tribunale.

Per quanto riguarda la **Corte d'Appello di Bologna**, come risulta dai dati di interesse sulle condizioni critiche di rendimento pubblicati al 21 marzo 2023 sul sito istituzionale del CSM come previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.M. 27 dicembre 2021, si rileva una situazione di particolare criticità rispetto alle altre Corti d'Appello italiane lì dove:

- il numero delle pendenze penali è il quarto in ordine decrescente;
- il totale delle pendenze civili e penali è il terzo in ordine decrescente dopo Napoli e Roma;
- il numero delle pendenze pro- capite è all'ottavo posto in ordine decrescente;
- l'incidenza dell'arretrato civile sulle pendenze finali civili della Corte d'Appello di Bologna risulta più alto della media dell'incidenza nazionale rispetto alle altre Corti d'Appello.

Anche per il settore dell'**Immigrazione presso il Tribunale di Bologna** la situazione risulta molto critica.

Come riferito dal Presidente Vicario, soltanto nell'anno in corso si è registrata l'iscrizione di 3.569 cause (contro le 1.886 del periodo precedente, con un incremento dell'89,23%), oltre a 1.313 procedimenti cautelari. Conseguentemente, le cause pendenti a fine periodo ammontano a 7.518, con una media per ciascun giudice pari a circa 1.250. A tale dato deve aggiungersi quello relativo alle cause di accertamento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" che dal giugno 2022 vengono decise dalla sezione Protezione Internazionale del distretto in cui si trova il comune di nascita dell'avo italiano. Risultano ancora pendenti

668 procedimento il cui smaltimento ha formato oggetto di un progetto che vede il fattivo apporto dei GOP.

La sezione soffre poi di una gravissima scopertura di organico giacché, a seguito del pensionamento del Presidente, opera con il numero di 5 giudici, salvo applicazioni extra e infradistrettuali, destinato ad incidere pesantemente sullo smaltimento dell'arretrato, sulla realizzazione dei programmi di gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

In Corte d'Appello le sopravvenienze in materia di protezione internazionale risultano invece sostanzialmente azzerate.

Dalle statistiche trasmesse dal funzionario addetto risulta quanto segue.

*Tavola 1.9 Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2022/2023. Ricorsi in materia di protezione internazionale (Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008). Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Corte di Appello e Tribunale di Bologna.*

Materia	A.G.2022/2023			A.G.2021/2022			VARIAZIONI 2022/2023 - 2021/2022		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Variazione Sopravvenuti	Variazione Definiti	Variazione Pendenti
Corte di Appello di Bologna	0	56	157	0	289	156		-81%	1%
Tribunale di Bologna	3.310	4.281	6.085	1.853	3.239	6.641	79%	32%	-8%

Ed anche le criticità dell'**edilizia giudiziaria** sono divenute un problema ineludibile che affligge molti uffici del distretto e incide sulla stessa funzionalità dell'attività giudiziaria e dei connessi servizi amministrativi.

Detti interventi appaiono urgenti al fine di fornire concreto apporto all'incremento del benessere organizzativo negli uffici, condizione imprescindibile per il proficuo svolgimento del lavoro e per la realizzazione di qualsiasi obiettivo.

L'urgenza si pone inoltre, con particolare riferimento agli uffici della Corte e ad alcuni Tribunali del distretto, per il potenziamento delle coperture di rete necessarie, considerata la tendenziale stabilizzazione per opera della riforma delle innovazioni telematiche introdotte durante la pandemia, per assicurare il regolare svolgimento del processo civile telematico, ormai esteso a tutti gli ambiti, per garantire la visibilità immediata degli eventi scaricati, per

consentire lo svolgimento di udienza da remoto, per garantire accesso immediato a fascicoli e banche dati anche nel corso delle udienze per la soluzione di singole questioni.

§§§§§

Fatte queste necessarie premesse, l'andamento del lavoro del **settore civile** nel distretto di Bologna nell'ultima annualità di riferimento sulla base delle relazioni dei capi degli uffici del distretto e dei dati riferiti può essere riassunto nei seguenti termini.

23

Il funzionario statistico ha trasmesso le seguenti tabelle di raffronto per materia tra tutti i Tribunali del distretto.

Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Bologna	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			VARIAZIONI 2021/2022 VS 2020/2021		
	Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Variazione % Sopravvenuti	Variazione % Definiti
Controversie in materia di lavoro, prev., Assist. Obblig.	9.434	8.827	6.507	7.985	8.170	5.854	18,1%	8,0%	11,2%
Generale degli affari civili contenziosi	24.757	27.514	31.851	24.178	28.884	34.381	2,4%	-4,7%	-7,4%
Generale degli affari di volontaria giurisdizione	17.779	18.354	3.141	21.529	21.527	4.109	-17,4%	-14,7%	-23,6%
Procedimenti speciali sommari	27.576	27.591	3.321	26.572	26.632	3.427	3,8%	3,6%	-3,1%
Esecuzioni immobiliari	2.395	1.953	5.690	2.636	3.822	7.021	-9,1%	-48,9%	-19,0%
Esecuzioni mobiliari	17.344	17.054	5.296	17.632	18.282	5.307	-1,6%	-6,7%	-0,2%
Procedure concorsuali	2.189	2.429	4.418	1.856	2.390	4.548	17,9%	1,6%	-2,9%
Totale:	101.474	103.722	60.224	102.388	109.707	64.647	-0,9%	-5,5%	-6,8%

Il Presidente Vicario del **Tribunale di Bologna** riferisce che i dati di flusso del periodo 1.7.2022-30.6.2023 evidenziano la definizione di un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, nonostante una variazione in aumento delle sopravvenienze del contenzioso civile ordinario SICID (comprensivo delle cause attribuite alla Sezione Immigrazione e



Protezione Internazionale) che passano da 14.819 del periodo precedente a 16.479 (con un incremento dell'11,20).

L'incremento delle sopravvenienze è particolarmente evidente nel settore lavoro e protezione internazionale. Nel primo si registra un incremento pari al 9,32 (da 2.380 a 2.602).

Pur a fronte di questo incremento delle sopravvenienze del contenzioso civile ordinario SICID si registrano 17.197 definizioni, ancora superiori alle sopravvenienze ma inferiori (-3,62%) alla capacità definitoria rilevata nel periodo precedente.

L'indice di ricambio complessivo si attesta all'1,04, l'indice di smaltimento allo 0,55.

Le pendenze di fine periodo risultano 14.030 contro le 14.748 del periodo precedente, con una variazione in negativo del 4,9%. Particolarmente allarmante il dato relativo alle pendenze della Sezione Immigrazione e Protezione internazionale le cui pendenze a fine periodo ammontano a 7.518 (di cui 3.569 iscritte nel 2023), con la conseguenza che dell'arretrato complessivo in area SICID del Tribunale (14.030) ben il 53,59% è costituito da pendenze della Protezione Internazionale (percentuale in aumento rispetto al periodo precedente nella quale si attestava al 47%).

Tendenzialmente stabili le esecuzioni immobiliari (435 a fronte di 440), mentre quelle mobiliari segnalano un incremento passando da 2.778 a 3.252 (+17,6 %). L'elevata capacità definitoria del settore ha concorso però alla riduzione delle pendenze che si sono ridotte rispettivamente del 13 e del 7%.

Sostanzialmente stabile il settore lavoro, nel quale, a fronte di un incremento delle sopravvenienze - da 2.380 del periodo precedente a 2.602 (+9,32%) - si registra un incremento anche delle definizioni (6,32%), dato questo che costituisce il tangibile risultato della copertura di un posto in sezione.

Il Presidente del **Tribunale di Ferrara** riferisce che, a fronte di 6.543 sopravvenienze e di 6.584 definizioni, le pendenze finali sono diminuite da 4.372 a 4.331 unità, con una variazione di -0,9% a fronte della media distrettuale di -1,7%.

Nello specifico, si sono riscontrati una significativa riduzione delle pendenze nella macroarea del Contenzioso (da 1.075 a 942 unità, pari -12,4%) ed un aumento in quelle del Lavoro (da 204 a 205, pari allo 0,5%) e della volontaria giurisdizione (da 3.093 a 3.184 unità, pari al 2,9%).

Nelle tre macroaree indicate sono stati conseguiti un indice complessivo di ricambio dell'1,01 e un indice di estinzione (o di smaltimento) pari allo 0,60, entrambi perfettamente corrispondenti alla media distrettuale. In particolare, la macroarea del contenzioso civile ha registrato elevati



indici di ricambio di 1,05 e di estinzione 0,76 (quest'ultimo risultato migliore di tutto il distretto) che hanno "compensato" le meno brillanti performance della Volontaria Giurisdizione ove sono stati raggiunti un indice di ricambio pari allo 0,97 e di estinzione pari allo 0,48. Quanto alle tempistiche processuali, notevoli sono stati i risultati conseguiti nelle macroaree Contenzioso e Lavoro, dati che rilevano al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR. In particolare, il settore Contenzioso e quello Lavoro hanno registrato una durata media di giorni 149,8 e di giorni 136,7 con il migliore risultato di tutto il distretto la cui durata media stata pari rispettivamente a giorni 317 e giorni 264.

Il *disposition time*, sempre che nel prossimo anno venga mantenuto un numero di definizioni eguale a quello dell'anno appena trascorso, può essere determinato nei termini seguenti:

- controversie in materia di lavoro e previdenza giorni 120,8 (pendenti finali n. 205: definiti n. 619 x 365);
- contenzioso civile giorni 113 (pendenti finali n. 942: definiti n. 3.045 x 365).

Altrettanto notevoli sono i risultati raggiunti ai fini della legge Pinto e del correlato obiettivo di riduzione dell'arretrato posto dal PNRR, ove si consideri che le cause ultratriennali della macroarea del Contenzioso sono pari all'0,3% delle pendenze, percentuale di gran lunga minore di tutto il distretto la cui media è pari all'8,8%. Nella macroarea Lavoro non è stata censita alcuna causa iscritta oltre il triennio a fronte di una media distrettuale del 3,8% mentre le ultratriennali della Volontaria Giurisdizione (nelle quali lo statistico distrettuale ha ritenuto di comprendere anche la macroarea del Tutelare) sono di poco inferiori alla media distrettuale.

Nei procedimenti iscritti nel registro SIECIC (Fallimenti, Esecuzioni mobiliari e Esecuzioni Immobiliari) si è verificato un calo delle pendenze da 1.152 a 1.032 unità, pari a -10,4% a fronte della media distrettuale di -6,8%. Si è in particolare registrato un aumento delle pendenze nella macroarea del Fallimento (da 254 a 301 unità pari al 18,5%), cui hanno fatto da contraltare le riduzioni registrate nel settore delle esecuzioni mobiliari (da 349 a 292, pari a -16,3%) e in quello delle esecuzioni immobiliari (da 549 a 439 unità, pari a -20%).

Nelle tre macroaree sono stati conseguiti un indice complessivo di ricambio dell'1,08 e un indice di estinzione (migliore di tutto il distretto) pari allo 0,62 a fronte di una media dell'1,06 e dello 0,55. In particolare, il settore Fallimento ha registrato un indice di ricambio dello 0,84 e di estinzione dello 0,44, che sono stati controbilanciati dai brillanti conseguiti nelle macroaree delle esecuzioni mobiliari (1,05 e 0,79) ed immobiliari (1,61 e 0,40) nelle quali l'indice di estinzione è stato il migliore di tutto il distretto.

Quanto alle tempistiche processuali, in ognuna delle tre macroaree si è conseguita la minore durata di tutto il distretto: nel Fallimento giorni 365,7 a fronte di un dato medio di giorni 926,4; nelle esecuzioni mobiliari di giorni 127,5 a fronte di un dato medio di giorni 160,9; nelle esecuzioni immobiliari di giorni 784,6 a fronte del dato medio di giorni 1.459,8.

Quanto alle ultratriennialità ex lege Pinto, si è ottenuto il migliore risultato del distretto nella macroarea del Fallimento (pari al 33,2% delle pendenze a fronte del dato medio del 44,4%) e in quella delle esecuzioni mobiliari (pari al 4,8% a fronte del dato medio del 14,1%) nonché il secondo posto in quella delle esecuzioni immobiliari, avendo il Tribunale di Ferrara una percentuale di procedimenti iscritti da più di tre anni (pari al 42,1%) superiore solo a quella del Tribunale di Reggio Emilia (34,7%).

Il Presidente Vicario del **Tribunale di Forlì** riferisce che in relazione all'area Sicid risulta sostanzialmente stabile il contenzioso in materia di famiglia.

Segnala inoltre per il periodo di riferimento la riduzione del 29% (rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente) dell'ultratriennale del contenzioso civile (dalle 482 pendenze ultratriennali al 30/06/2022, corrispondente al 13% del totale delle pendenze, si passa a 340 pendenze ultratriennali al 30.6.2023 corrispondente al 12,3%, con conseguente riduzione del Disposition Time dai 536 giorni della baseline 2020 ai 386 giorni alla data del 30/6/2022).

Positivi sono i dati relativi alle procedure di esecuzione immobiliare e mobiliare: con riferimento al settore delle Esecuzioni Immobiliari va segnalato, a fronte di una sostanziale stabilità delle sopravvenienze, la riduzione delle pendenze da 876 a 732; Quanto alle Esecuzioni Mobiliari le pendenze sono particolarmente diminuite, passando da 573 a 345, con una diminuzione, rispetto al 30.6.2022, pari a - 31,1%. con un indice di estinzione pari a 1,21%

Con riferimento all'andamento delle procedure concorsuali, incardinate anteriormente all'entrata in vigore del codice della crisi, è proseguita la diminuzione della pendenza dei fallimenti, passati dai 327 al 31/12/2021 ai 284 al 31/12/2022.

Nel settore lavoro vi è stato un progressivo aumento delle iscrizioni per il periodo di interesse (641 procedimenti iscritti nell'arco temporale 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 contro 659 iscritti nell'arco temporale 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023, con più marcato aumento nell'ultimo semestre di riferimento, 1 gennaio – 30 giugno 2023). A seguito dell'introduzione dell'art. art. 441 bis c.p.c. sono stati iscritti 27 nuovi procedimenti. Il contenzioso assoggettato al c.d. rito Fornero è in fase di progressivo decremento a seguito dell'entrata a regime del c.d. Jobs Act.

Il Presidente del **Tribunale di Modena** riferisce che, quanto al civile, nel raffronto tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2023, la Prima Sezione Civile (famiglia e diritti reali) registra n. 1200 iscrizioni di contenzioso nel I semestre 2022 contro le n. 1.092 del primo semestre 2023, oltre n. 3547 iscrizioni di volontaria giurisdizione nel I semestre 2022 contro le n. 2750 del I semestre 2023; la Seconda Sezione Civile (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) registra n. 2817 iscrizioni di contenzioso nel I semestre 2022 contro le n. 2886 del I semestre 2023; la Terza Sezione Civile (con sottosezioni di Lavoro e delle Procedure concorsuali ed Esecuzioni) registra n. 142 iscrizioni nel I semestre 2022 contro le n. 105 del I semestre 2023.

In particolare, la terza sezione, con riferimento al settore delle procedure concorsuali ed esecuzioni, registra un aumento delle sopravvenienze per le prime ed una riduzione delle procedure esecutive mobiliari promosse. Risultano pendenti 656 procedimenti a fronte di procedure pendenti a giugno 2022 pari a 758, indice questo di una accentuata propensione alla chiusura registrata dall'ufficio. In merito all'entrata in vigore del codice della crisi ed alle conseguenze in merito alle relative sopravvenienze si è registrato un aumento in tema di procedure di sovraindebitamento passate da 32 dell'anno precedente a 42 nel periodo di riferimento. La differenza registrata è la seguente: esecuzioni immobiliari -57 sopravvenuti e -314 pendenze finali; esecuzioni mobiliari -10 sopravvenuti e - 40 pendenze finali.

Nel settore lavoro e previdenza i pendenti iniziali sono passati da 1238 nel I semestre 2022 a 1007 nel I semestre 2023, i sopravvenuti da 552 a 852, i definiti da 737 a 765, le pendenze finali da 1053 a 1213 con un aumento finale delle pendenze di 160 procedimenti.

La definizione sentenziale è aumentata nel periodo di riferimento rispetto allo stesso periodo del precedente anno in tutti i settori del civile.

Il Presidente del **Tribunale di Parma** riferisce che nel periodo 1/7/22 – 30/6/23 il dato aggregato dei procedimenti di cui al registro SICID (ossia contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione) ha registrato una ulteriore diminuzione delle pendenze (8.118 fascicoli a fronte degli 8.576 del periodo antecedente con una variazione della pendenza in diminuzione del 5,5%).

Passando poi alla disamina dei flussi relativi ai singoli settori, ha riferito una riduzione delle pendenze di 359 unità (nel periodo oggi in esame sono 3.559, l'anno antecedente 3918) settore degli affari civili contenziosi che ha portato a una riduzione dell'arretrato, in termini

percentuali, del 9,2%, e alla riduzione del D.T. Anche il dato relativo al contenzioso del lavoro fornisce un indice di ricambio positivo (1,08), frutto di 1171 definizioni a fronte di 1091 sopravvenienze. Le cause di lavoro pendenti sono ora 988 (l'anno prima 1072) con una diminuzione delle pendenze del 7,8%.

Quanto, infine, alla volontaria giurisdizione, il settore si mantiene stabile, con 9.565 sopravvenienze e 9.590 definizioni.

In relazione ad alcuni dati significativi in relazione alle materie di cui ai registri SIECIC (procedure concorsuali ed esecuzioni) si osserva:

- una situazione di sostanziale stabilità delle procedure fallimentari (pendenti 824 quest'anno e 809 l'anno scorso) pur a fronte di un notevole aumento delle sopravvenienze (261 nel periodo 2021/22 e ben 349 nel periodo 2022/23);
- un notevole aumento delle definizioni rispetto alle sopravvenienze (347 contro 167) nelle esecuzioni immobiliari, che fanno ridurre le pendenze del 22%, passate da 820 a 3.640 procedimenti;
- un aumento delle pendenze nelle esecuzioni mobiliari, essendo sopravvenuti 1569 procedimenti ed essendone stati definiti 1421, il che fa aumentare le pendenze da 553 a 701 procedimenti.

Va segnalata la costante diminuzione dei procedimenti ultratriennali che passano da 1.586 (al 30/6/21) ai 1.108 (al 30/6/22) a 806 (al 30.6.2023, di cui 673 nel contenzioso civile e 133 in quello di lavoro).

Il Presidente del **Tribunale di Piacenza** riferisce che nel settore affari giurisdizionali civili si è registrata una riduzione complessiva delle pendenze, giacché i procedimenti complessivamente pendenti alla data del 30/6/2023 sono risultati essere pari a n. 5.979 a fronte dei n. 6.028 procedimenti pendenti al 30/6/2022, nonostante un leggero aumento delle sopravvenienze complessive che sono risultate essere pari a n. 6.165 a fronte di n. 6.053 sopravvenienze dell'anno precedente (le maggiori sopravvenienze si sono avute nel settore del lavoro e delle esecuzioni).

Sostanzialmente stabili le sopravvenienze e le pendenze nel contenzioso famiglia.

L'indice di ricambio dell'intero Settore Contenzioso è risultato essere pari a 1,06 (media distrettuale pari a n. 1,05) con una variazione delle pendenze finali a pari a -8,9% (media distrettuale pari a -6,9%), mentre l'indice di estinzione è risultato essere pari a n. 0,63 (media distrettuale pari a 0,61).

Una riduzione si è registrata anche in relazione ai procedimenti pendenti di durata ultratriennale che sono risultati essere pari a n. 224 procedimenti (di cui n. 197 ultratriennali e n. 27 ultraquinquennali di cui n. 4 ultradecennali) a fronte di n.410 (di cui n. 54 ultraquinquennali) al 30/6/2022.

Solo nel ruolo del lavoro si è registrato un aumento delle pendenze finali (n. 734 al 30/6/2023, a fronte di n. 565 al 30/6/2022) causato essenzialmente da un aumento delle sopravvenienze (n. 502 procedimenti a fronte dei 399 procedimenti pervenuti nell'anno precedente) e all'assenza per un lungo periodo del magistrato di settore.

Il Presidente Vicario del **Tribunale di Ravenna** segnala che nell'area SICID si è registrato un aumento dei fascicoli sopravvenuti (8.975 nel periodo di riferimento rispetto agli 8.929 del periodo precedente), una riduzione dei fascicoli definiti (si passa dai 10.031 dell'anno scorso agli 8.856 dell'anno corrente) ed un aumento dei fascicoli pendenti (6.066 per il 2021/2022 contro 6.185 per il 2022/2023). L'aumento delle pendenze è pertanto individuabile nella misura del 2%. Nel contenzioso l'indice di ricambio è di 0,99, sotto media rispetto al distretto (1,01), la variazione delle pendenze è + 0,7%. Nel settore contenzioso sono presenti 132 fascicoli ultratriennali, il 5,1% dell'intero settore, al di sotto della media distrettuale (8,8%).

Nel settore lavoro si è registrata una leggera riduzione delle definizioni (da 826 definiti nel periodo precedente a 813 nel periodo di riferimento) e un aumento dei fascicoli pendenti (da 404 nel periodo 2021/2022 a 468 del periodo 2022/2023). La variazione delle pendenze è del + 15,8%. Nel settore lavoro sono presenti 3 fascicoli ultratriennali, lo 0,6% dell'intero settore, al di sotto della media distrettuale (3,8%).

Nella volontaria giurisdizione si è registrato un aumento dei fascicoli sopravvenuti (da 4.484 a 4.549), una riduzione delle definizioni (da 5.855 del 2021/2022 a 4.513 del 2022/2023), un aumento delle pendenze finali (da 3.113 del 2021/2022 a 3.149 del 2022/2023) pari a +1,2%. Nel settore volontaria giurisdizione sono presenti 1.835 fascicoli ultratriennali, il 58,3% dell'intero settore, al di sotto della media distrettuale (62,0%).

Nell'area SIECIC si è avuto un leggero aumento delle sopravvenienze (1.708 nel periodo precedente, 1.724 nel periodo di riferimento), una riduzione delle definizioni (1.536 nel periodo di riferimento contro le 1.698 dell'anno precedente) ed un conseguente aumento delle pendenze (da 1.517 del 2021/2022 a 1.693 del 2022/2023) con un aumento dell'11,6%. Il tasso di ricambio è sotto media (0,89 contro 1,06 di media del distretto) ed altrettanto può dirsi del tasso di estinzione (0,47 contro 0,55 di media del distretto).

Il settore più in affanno è quello dei fallimenti e procedure concorsuali soprattutto in relazione all'anno precedente, con un aumento delle sopravvenienze di circa il 50% (da 170 sopravvenuti nell'anno 2021/2022 a 316 per il periodo di riferimento), una riduzione nelle definizioni (da 201 dell'anno 2021/2022 ai 187 del periodo di riferimento) e un aumento dei fascicoli pendenti (da 422 a 539). La variazione delle pendenze, in questo settore, registra un + 27,7%.

Nel settore fallimenti sono presenti 207 fascicoli ultra triennali, il 38,4% dell'intero settore, al di sotto della media distrettuale (44,4%).

Nelle esecuzioni mobiliari, nonostante una riduzione dei fascicoli sopravvenuti (1.351 nell'anno 2021/2022 contro 1.242 nel periodo di riferimento), si assiste ad una riduzione delle definizioni (1.213 nel periodo precedente e 1.061 nel periodo di riferimento) e al conseguente aumento delle pendenze, che passano dalle 378 del 2021/2022 alle 559 del 2022/2023. La variazione delle pendenze registra un + 47,9%, con un indice di ricambio dello 0,65 e un tasso di estinzione che si attesta a 0,85.

Nel settore esecuzioni mobiliari sono presenti 140 fascicoli ultra triennali, il 19,0% dell'intero settore, dato al di sopra della media distrettuale (14,1%).

Solo nelle esecuzioni immobiliari si registra una riduzione delle pendenze del -17%, correlata ad una leggera riduzione delle sopravvenienze (dai 187 del periodo precedente ai 166 del periodo di riferimento), un aumento delle definizioni (da 284 a 288). L'indice di ricambio è di 1,73. Nel settore esecuzioni immobiliari sono presenti 363 fascicoli ultra triennali, il 47,4% dell'intero settore, al di sopra della media distrettuale (45,9%).

Il Presidente del **Tribunale di Reggio Emilia** riferisce che nel settore contenzioso si è registrata una sensibile riduzione delle pendenze, nella percentuale del 6,5%, con un indice di ricambio positivo (1,03) ma soprattutto un indice di estinzione tra i più alti del distretto (0,72) a riprova di un concreto abbattimento dell'arretrato civile.

Stesso trend si registra nel settore minori e famiglia, ove si registra un calo delle iscrizioni nel registro contenzioso, correlato verosimilmente alle incertezze interpretative della riforma. Nel settore del lavoro e della volontaria giurisdizione, invece, si registra un aumento delle pendenze.

Il Presidente del **Tribunale di Rimini** riferisce che nel settore civile area SICID si è avuta una parziale riduzione delle sopravvenienze del 3,6%, con un leggero aumento delle definizioni

(n 4390 definizioni nell'AG 2022/23, contro le 4274 dell'AG precedente, pari al 2,65% in più) e una riduzione del 10% delle pendenze finali.

Le pendenze ultratriennali si sono ridotte passando dal 15,2% dello scorso AG al 13,5% dell'AG 2022-23 (in numeri assoluti si è passati da n. 651 procedimenti ultratriennali al 30-6-2022 a n. 446 al 30-6-2023).

Nel settore lavoro le sopravvenienze complessive sono aumentate del 12,6% circa ed anche le definizioni (del 12% circa). La pendenza complessiva del settore lavoro è diminuita dell'11,5%. Non vi è arretrato ultratriennale.

Nel settore procedure concorsuali le pendenze finali risultano leggermente aumentate (n 419, contro le n 392 dell'anno precedente, con una variazione del + 7%). In particolare, sono aumentate le istanze di liquidazione giudiziale (da 88 a 132); diminuite rispetto all'anno precedente il numero delle procedure concordatarie; diminuiti gli accordi di ristrutturazione ex art 182 bis LF; aumentata la sopravvenienza delle procedure di sovraindebitamento previste dal nuovo Codice della Crisi, in tutte le forme, nonché le procedure di esdebitazione, post liquidazione e dell'incapiente.

Appaiono invece decisamente in diminuzione le iscrizioni per le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari. Le pendenze finali del settore sono diminuite del 7% per le esecuzioni immobiliari ed aumentate del 30% per le esecuzioni mobiliari.

In definitiva presso il Tribunale di Rimini nel Settore Civile l'Ufficio ha mantenuto un indice di ricambio positivo (1,09 nel settore contenzioso, 1,04 nel settore Lavoro; 1,34 nelle esecuzioni immobiliari), con la sola eccezione del settore esecuzioni mobiliari (0,83) e fallimenti (0,84); la pendenza complessiva del contenzioso ordinario e del lavoro si è ridotta; l'arretrato ultratriennale civile del contenzioso non è stato, invece, ridotto in misura significativa (n 446 procedimenti, pari al 13,5% della pendenza complessiva), pur essendo diminuito in numeri assoluti.

Il Presidente del **Tribunale dei Minori**, settore che maggiormente ha risentito dell'ultime riforme della Cartabia, segnala che per i procedimenti di adottabilità (ex art.8 e ss. L. 184/83 per la dichiarazione dello stato di abbandono) si è registrata una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti: 48 rispetto ai 62 dell'anno precedente, ed un costante numero di definizioni, 68 rispetto ai precedenti 71.

Continua ad essere elevato il numero delle iscrizioni ex art.11 L.184/83 di procedimenti nell'interesse di minori non riconosciuti alla nascita. Nell'anno di riferimento risultano n. 19 iscrizioni.



Le domande di adozione nazionale sono significativamente diminuite, passando da 659 a 449, così come quelle di adozione internazionale, passate da 189 a 148, e ciò per i costi delle stesse e per le evidenti difficoltà nel recarsi all'estero a causa degli eventi bellici.

Costante il tasso di definizione dei procedimenti per l'idoneità all'adozione internazionale pari a 127 procedimenti rispetto ai 137 dell'anno precedente, con una progressiva diminuzione della pendenza passata da 95 a 91.

Il numero complessivo dei procedimenti iscritti nell'area della volontaria giurisdizione è sempre molto elevato: sono state registrate n. 3091 iscrizioni rispetto alle 3761 precedenti e la definizione si attesta a 2394 rispetto ai 2634 dell'anno precedente.

Si registra l'imponente flusso dei procedimenti relativi alla accoglienza di Minori stranieri non accompagnati, di portata ormai esponenziale, ammontando ad una sopravvenienza nell'anno di riferimento pari a 1467 a fronte dei quali solo 417 definiti nell'anno. Significativo inoltre è il numero dei ricorsi volti all'autorizzazione alla permanenza di genitore regolamentata dall'art.31 D.lgs. 286/98 (TU immigrazione) che ammontano a n. 521, con un numero di definiti nell'anno di riferimento n. 617. L'attuale pendenza è dunque nettamente in flessione essendo passata da 1301 a 1145 e questo nonostante l'inesorabile flusso delle nuove iscrizioni.

Appare estremamente positivo però come a fronte di una sopravvenienza di circa 923 procedimenti sulla responsabilità genitoriale e rapporti con gli ascendenti le definizioni nell'anno di riferimento assommano a 1192.

Quanto ai procedimenti c.d. amministrativi ossia quelli riguardanti le richieste del PMM di applicazione di misure rieducative per le condotte irregolari ai sensi dell'art.25 e 25 bis del RD 1404/34 si rileva un costante aumento nel numero dei sopravvenuti 80(rispetto ai 60 dell'anno precedente) ed una lieve aumento del numero dei definiti n 47 (rispetto a 41).

§§§§§§§§

Passando all'analisi dell'andamento del lavoro presso la **Corte d'Appello di Bologna** – che per il settore civile si articola in tre sezioni, oltre la sezione lavoro - per meglio comprendere i dati del contenzioso e della volontaria, va preliminarmente ricordato che le tre sezioni comprendono al loro interno anche sezioni specializzate ( la prima comprende anche i minori; la seconda comprende anche agraria; la terza comprende anche la sezione industriale).



Dalla relazione del funzionario statistico e sulla base dei dati trasmessi relativi al periodo 1.7.2022- 30.6.2023 risulta che:

- le sopravvenienze hanno registrato una riduzione rispetto all'anno precedente ammontando a 4.268 rispetto a 4.399 (-131 procedimenti sopravvenuti) e tale risultato è una combinazione di una riduzione di contenzioso (-125), volontaria (-24), minori (-23) e lavoro (+41).
- le definizioni sono a loro volta diminuite rispetto all'anno precedente, 5.189 rispetto a 6.117, di cui 3.155 cause di contenzioso civile (-599), 1084 cause di volontaria giurisdizione e affari camerali (-14), 808 cause di lavoro e previdenza (-298) e 142 cause presso la sezione minori (-17), per un totale di 5.189 cause definite (-928 rispetto l'anno precedente).
- la pendenza complessiva è diminuita passando da 8.118 fascicoli a 7.197 (-11%), registrandosi lo stesso trend in riduzione in tutte le sezioni . Nel precedente AG 2021/2022 la riduzione della pendenza fu ancora più consistente (da 9.836 a 8.118 pari a -17%) e ciò ben depone per il raggiungimento obiettivi PNRR. I procedimenti pendenti al 30/6/2023 sono 5.967 di contenzioso civile (-935 procedimenti, pari a -14%), 415 di volontaria giurisdizione e affari camerali (+10 cause pendenti, +2%), 601 presso la sezione lavoro (-49 procedimenti, pari a -8%) e 214 presso la sezione per i minorenni (+53 cause pendenti, +33%), per un totale di 7.197 cause pendenti al 30/6/2023 (-921 cause nel complesso rispetto l'anno precedente, pari a -11%).

Il rapporto tra definiti e sopravvenuti (ricambio) risulta pari a 125 per le sezioni civili e 106 per il lavoro, vale a dire 122 complessivo (indice pari a 1,55 nel contenzioso e 1,23 nel lavoro). In tutte le sezioni i procedimenti definiti sono stati maggiori rispetto ai sopravvenuti (3509 sopravvenuti e 4381 definiti per contenzioso/volontaria; 759 sopravvenuti e 808 definiti per lavoro/previdenza).

La percentuale di smaltimento del carico, misurata dal numero di procedimenti esauriti ogni 100 procedimenti in carico (pendenti iniziali più sopravvenuti) è diminuito da 43 a 42 cause smaltite ogni 100 in carico. Il dato è una media tra il 40 del contenzioso e il 57 della sezione lavoro.


L'indicatore DT della durata tendenziale (pendenti finali/definiti) è ulteriormente sceso nell'ultimo anno a 1 anni e 6 mesi per il contenzioso civile mentre é 9 mesi per la sezione lavoro. Nel complesso si è attestato a 1 anno e 4 mesi. Valore in aumento rispetto l'anno precedente, con valori sostanzialmente positivi in relazione agli obiettivi del PNRR.

L'anzianità media dei procedimenti pendenti continua a scendere: 728 gg. per gli Affari Contenziosi (esattamente 2 anni), 295gg per le cause di lavoro (10 mesi), 214gg per le cause di Volontaria Giurisdizione (7 mesi).


In relazione alle pendenze ultratriennali si rileva che:

- le pendenze ultratriennali (oltre 1.095 giorni) continuano nella loro diminuzione; al 30/6/2023 sono il 22% delle cause civili pendenti (1.332) di cui il dato più basso è l'1,3% presso la sezione lavoro;
- la quota delle pendenze ultratriennali della volontaria giurisdizione vede il dato nullo per la 1°, 1 su 8 per la 2° (12,5%) e 1 su 56 per la 3° (28,4% per la 1° sezione, del 24,5% per la 2°, 14,4% per la 3°).


**Anche lo sviluppo dei dati verso l'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato prosegue positivamente.**




**Andamento annuale delle definizioni per ruolo - Corte di appello di Bologna - aa. gg. 2004- 2023**




**Andamento annuale delle pendenze finali per ruolo - Corte di appello di Bologna - aa. gg. 2004- 2023**




### Indice di smaltimento: definiti/(sopravvenuti + pendenti iniziali) %




### Indice di ricambio: definiti/sopravvenuti %



### Durata tendenziale: pendenti finali/definiti



### Movimento dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza - Corte di Appello di Bologna - aa.gg. 2001 - 2023



**Durata media dei procedimenti contenziosi definiti con sentenza presso la Corte d'Appello di Bologna negli ultimi tre anni giudiziari.**

	1/7/2020 - 30/06/2021		1/7/2021 - 30/06/2022		1/7/2022 - 30/06/2023	
	Durata media in anni	Numero definiti con sentenza	Durata media in anni	Numero definiti con sentenza	Durata media in anni	Numero definiti con sentenza
Procedimenti speciali	4	3	2	1	0,9	0
Altri istituti e leggi speciali	4	167	3,6	250	3,2	282
Stato della persona e diritti della personalità	1,8	1.387	2,8	316	3,9	93
Famiglia	1,4	103	1,5	134	1,7	95
Cause in materia minorile	1,6	2	1	1	1,5	3
Successioni	4,6	34	5	41	3,7	60
Diritti reali - possesso - trascrizioni	4,7	194	4	120	2,7	66
Contratti e obbligazioni varie	4,9	905	4,3	1.168	3,7	1.163
Contratti bancari	4,1	102	3,3	259	3,2	103
Locazione e comodato di imm urbano affitto di azienda	1,7	67	2,1	83	1,8	79
Responsabilità extracontrattuale	6,7	273	4,9	458	4,4	435
Persone giuridiche e diritto societario	3,2	35	2,6	47	4,1	6
Diritto industriale	3,5	12	3,1	14	3,9	8
Fallimento e procedure concorsuali	1	83	0,9	94	0,8	54
Controversie di diritto amministrativo	3,3	63	2,8	40	2,8	42
Agraria	1,8	9	1,1	7	0,8	13
<b>Totale</b>	<b>3,4</b>	<b>3.439</b>	<b>3,8</b>	<b>3.033</b>	<b>2,6</b>	<b>2.502</b>

## Procedimenti iscritti<sup>1</sup> presso la Corte di Appello per materia aa. gg. 2016 – 2021

	1/7/2020 - 30/6/2021		1/7/2021 - 30/6/2022		1/7/2022- 30/06/2023	
	Numero	% colonna	Numero	% colonna	Numero	% colonna
Procedimenti speciali sommari	8	0%	0	0%	0	0%
Altri istituti e leggi speciali	252	7%	318	9%	228	7%
Stato della persona e diritti della personalità	246	7%	74	2%	40	1%
Famiglia	182	5%	165	5%	160	5%
Cause in materia minorile	1	0%	3	0%	1	0%
Successioni	42	1%	57	2%	42	1%
Diritti reali - possesso - trascrizioni	110	3%	121	3%	95	3%
Contratti e obbligazioni varie	854	25%	917	26%	895	28%
Contratti bancari	101	3%	85	2%	68	2%
Locazione e comodato di imm urbano affitto di azienda	76	2%	110	3%	77	2%
Responsabilità extracontrattuale	259	8%	245	7%	241	7%
Persone giuridiche e diritto societario	37	1%	39	1%	8	0%
Diritto industriale	14	0%	6	0%	8	0%
Fallimento e procedure concorsuali	93	3%	92	3%	62	2%
Controversie di diritto amministrativo	67	2%	55	2%	56	2%
Agraria	8	0%	12	0%	4	0%
Volontaria Giurisdizione e Affari Camerali	1.058	31%	1.250	35%	1.269	39%
<b>Totale</b>	<b>3.408</b>	<b>100%</b>	<b>3.549</b>	<b>100%</b>	<b>3.254</b>	<b>100%</b>

1 Si intendono solo le cause di nuova iscrizione, non le cause riassunte.

Sulla base dell'analisi svolta dal funzionario statistico, analizzando le materie delle iscrizioni presso le sezioni civili della Corte di Appello nel corso dell'ultimo anno giudiziario, il 35% delle iscrizioni concerne le cause iscritte nel Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio (1.269, +19 rispetto l'anno giudiziario precedente), seguono i 'Contratti e obbligazioni varie' (895, 28%, -22 rispetto l'anno precedente), vi è poi il 9% di 'Altri istituti e leggi speciali' (228,-90) e di 'Responsabilità extracontrattuale' (241, 4 sopravvenienze in meno rispetto l'anno precedente), in ripresa la 'Famiglia' (160, -5) i Diritti reali (95, -26), le 'Locazioni' (77, -33) e le cause in materia di 'Fallimento e procedure concorsuali' (62, -30), i contratti bancari (68, -17) lo 'Stato della persona e i diritti della personalità' (40, -34 rispetto l'anno giudiziario precedente) e le successioni (42, -15). In aumento le controversie di diritto amministrativo (56, +1).

Analizzando invece la durata dei procedimenti, generalmente in calo, con riferimento alle singole materie si registra superiore alla media per la responsabilità extracontrattuale (4 anni e 8 mesi), i contratti e le obbligazioni varie (3 anni e 8 mesi), i diritti reali e anche le successioni (3 anni e 10 mesi), i contratti bancari (3 anni e 8 mesi). La durata più contenuta si è registrata per le cause in materia di famiglia (1 anno e 9 mesi), per le locazioni (1 anno e 10 mesi), per l'agraria (9 mesi), fallimento e procedure concorsuali (1 anno), cautelari (3 mesi).

Passando poi alle singole materie, con particolare attenzione a quelle di maggior rilievo nei limiti della presente analisi, sulla base delle relazioni trasmesse dai presidenti delle singole sezioni presso la Corte d'Appello e dei dati e delle analisi comparative svolte dal funzionario statistico si rileva quanto segue.

Nella materia del **lavoro** nel periodo di riferimento presso la Corte di Appello di Bologna sono stati definiti dalla sezione n. 808 procedimenti (- 298 rispetto all'anno precedente, flessione attribuibile secondo quanto riferito dal Presidente alla scopertura dell'intero periodo di un posto di un consigliere, dall'assenza di un altro consigliere per l'intero semestre e dallo sgravio del 10% per altro formatore, fermo il raggiungimento del carico esigibile da parte di tutti i componenti al sezione); le sopravvenienze sono diminuite per la materia previdenza ed assistenza e viceversa aumentate per la materia di lavoro, con una flessione generale di n. 759 rispetto a n. 782 dell'anno precedente; la pendenza, è diminuita nel complesso di n. 49 procedimenti da n. 650 a n. 601.



Entrambi positivi, altresì, l'indice di ricambio (rapporto definiti / sopravvenuti: 808 / 759), che si è attestato al 106 % (126 % l'anno precedente), e l'indice di smaltimento (rapporto fra pendenti iniziali + sopravvenuti / definiti: 1409 / 808), che si è attestato al 57,3 % (80 % l'anno precedente).

Il funzionario statistico riferisce inoltre che: sul totale dei procedimenti pendenti al 30/6/2023, il 68% riguarda cause di lavoro (in aumento di 8 punti percentuali rispetto l'anno precedente) e il 32% cause di previdenza; l'anzianità media delle cause pendenti al 30/6/2023 è di 295 giorni, pari a circa 9 mesi; le cause in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 2 anni (oltre 730 giorni) al 30/6/2023 sono bruscamente diminuite, 9 procedimenti pari all'1% (al 30/6/2020 le cause pendenti da oltre 730 giorni erano 101 pari al 8% delle cause pendenti). Con questi valori il Presidente di sezione segnala che la sezione lavoro ha raggiunto sia il target A con la definizione nei 18 mesi del 90,1% delle cause pendenti sia il target B così come definito dalla CEPEJ ovvero almeno il 90% di cause pendenti da meno di 24 mesi (nel caso della sezione lavoro tale percentuale è del 96%).

Per la materia della **famiglia**, secondo quanto riferito dal funzionario statistico, presso la Corte di Bologna le sopravvenienze nell'ultimo anno di riferimento sono state 354, rispetto alle 341 dell'anno precedente (160 contenzioso e 194 volontaria). Le cause in materia di separazione e divorzio sono calate rispetto all'anno precedente: 173 sopravvenuti, 7 in meno rispetto l'anno precedente, il 72% delle sopravvenienze è stato iscritto sul ruolo Contenzioso (a fronte del 64% dell'anno precedente).

Nell'ultimo anno giudiziario in materia di separazione e divorzio, sono stati esauriti 111 procedimenti sul ruolo contenzioso (27 in meno rispetto all'anno precedente), di cui 51 separazioni e 60 divorzi. La durata media delle cause di separazione definite con sentenza è stata di 530 giorni (pari a 1 anno e 5 mesi) e la durata delle cause in materia di divorzio definite con sentenza è stata di 525 giorni (1 anno e 4 mesi), in aumento di circa 1 mese per i divorzi mentre stazionaria per le separazioni.

Sul ruolo della Volontaria Giurisdizione e degli Affari Camerali, sono stati esauriti nell'ultimo anno giudiziario 56 procedimenti (di cui 33 in materia di divorzio e 23 in materia di separazione), 8 in meno dell'anno precedente. La durata media è stata di 530 giorni per le separazioni definite con sentenza, 525 giorni per i divorzi pure definiti con sentenza, 404 per le modifiche delle condizioni di divorzio e 359 giorni per le modifiche delle condizioni di separazione. I procedimenti in materia di **giustizia minorile** civile esauriti presso la sezione per i minorenni

della Corte di Appello di Bologna, sul Ruolo degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio sono stati 119 (+42 rispetto l'anno precedente), di cui 9 con sentenza, 82 con decreto e 28 altrimenti definiti. La durata media è stata di 438 gg (1 anno e 2 mesi), in aumento di 2 mesi rispetto l'anno precedente. Vi sono stati 49 accoglimenti (41%), 35 rigetti dell'appello (29%) e nei rimanenti casi si è trattata di altra definizione (inammissibilità, estinzione, riunione).

Di natura contenziosa sono stati esauriti 23 procedimenti in materia minorile, 10 con sentenza e 13 con ordinanza. La durata media è stata di 417 giorni (1 anno e 5 mesi).

I procedimenti iscritti presso la sezione nell'ultimo anno sono stati 182 (in aumento di 4 procedimenti rispetto all'anno precedente), di cui 8 di natura contenziosa e 174 di natura camerale. Per quanto riguarda gli oggetti, si tratta in 121 casi di 'Ricongiungimento familiare (art. 30), in 16 casi si tratta di 'Affidamento di minori', 6 casi di 'Altri istituti di diritto di famiglia' e 2 sopravvenuti in materia di 'Idoneità all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n. 184/1983). Alla fine del periodo rimangono pendenti 17 procedimenti di natura contenziosa e 197 procedimenti di natura non contenziosa (-11 rispetto l'anno precedente nel complesso).

In materia di **equa riparazione**, secondo quanto riferito dal funzionario statistico, le iscrizioni di procedimenti sono diminuite rispetto al valore massimo dell'anno precedente: le sopravvenienze sono state 680 (-42 rispetto all'anno precedente), di cui 38 opposizioni (+14); le definizioni sono state 689 (43 in meno rispetto all'anno precedente): gli accolti sono stati 645 pari al 93% (92% all'anno precedente), i rigetti sono stati 26 (4%) e 18 cause sono state definite con altra modalità di definizione (archiviazione, inammissibilità); la pendenza finale è di 38 procedimenti (-14 rispetto all'anno precedente).

Le cause in materia di **espropriazione** sopravvenute nell'ultimo anno giudiziario presso questa Corte sono state 10 (1 in meno rispetto l'anno precedente), ne sono state definite 27 (+18) e ne rimangono pendenti alla fine del periodo 33 (26 in meno dell'anno precedente).

Anche nella materia **responsabilità da incidente stradale** si segnalano 104 iscritti (-14) e 491 definiti (+122).

Le sopravvenienze in materia di **condominio** sono state 24 (-4 rispetto l'anno precedente). Le definizioni sono state 61 (+3) e i procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 98 (19 in meno dell'anno precedente).

In materia di **immigrazione**, secondo quanto riferito dal funzionario statistico, i sopravvenuti nell'ultimo anno di riferimento in materia di 'Impugnazione ex art. 35 D.lgs. 25/2008' si sono azzerati; sono rimasti 106 definiti e 157 pendenti (rispetto ai 330 dello scorso anno); la durata media dei definiti con sentenza è stata di 1767 giorni (quasi 5 anni, in aumento di oltre 9 mesi rispetto allo scorso anno); sul ruolo della Volontaria Giurisdizione i procedimenti in materia di ricongiungimento familiare iscritti sono stati 121 (+58 rispetto l'anno precedente), i definiti 58 (18). I pendenti al 30/6/2023 sono 131 (+68).

In materia di **fallimenti e procedure concorsuali** – alla quale peraltro viene riservato un successivo specifico paragrafo - nel periodo oggetto di esame, sempre secondo i dati trasmessi dal funzionario statistico, sono stati definiti n. 63 procedimenti (51 in meno rispetto all'anno precedente), di cui 54 con sentenza e 9 altrimenti definiti; la durata dei procedimenti definiti con sentenza è stata di 364 gg. (1 anno), di poco inferiore rispetto all'anno precedente (370); per quanto riguarda gli oggetti dei procedimenti definiti, 35 definizioni hanno riguardato l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art.18) e 18 hanno riguardato l'azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.), mentre gli altri oggetti hanno registrato numeri pari o inferiori a 10. Le pendenze al 30/06/2023 sono 79 (pari all'anno precedente) su 6.117 cause di contenzioso (pari all'1,3%); le sopravvenienze registrate nell'ultimo anno sono state 62, 30 in meno rispetto l'anno precedente.

I procedimenti di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento definiti con sentenza sono stati 33 (33 in meno dell'anno precedente) e la durata media nell'ultimo anno è stata di 127 giorni (4 mesi), 1 mese in più rispetto ai 3 dell'anno precedente.

I procedimenti in materia di fallimento e procedure concorsuali del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio esauriti nell'anno giudiziario oggetto di studio sono stati 21 (14 in meno rispetto l'anno precedente). La loro durata media è stata di 82 giorni (+14 giorni, pari a poco più di 2 mesi). Le sopravvenienze dell'ultimo anno sono state 23, in diminuzione di 13 rispetto l'anno precedente. I procedimenti in materia di fallimento e procedure concorsuali del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio pendenti al 30/06/2023 sono 6 (+2).

In materia di **impresa** per quanto riguarda le sopravvenienze, nell'ultimo anno si sono registrati dati in ripresa dopo l'anno precedente, nel complesso 67 in meno: 156 iscrizioni complessive rispetto alle 223 dell'anno precedente. I definiti sono stati 235 della durata di

(manca un confronto con anno precedente) della durata complessiva di 1376 giorni (3 anni e 9 mesi). Alla fine del periodo rimangono pendenti complessivamente 521 procedimenti.

Le **sentenze a verbale** definitive nell'ultimo anno sono state 169 su 3.350 (pari al 5% delle sentenze civili pubblicate): 91 presso la sezione lavoro, 6 della 1^ sezione (+5), 56 della 2^ sezione (+3) e 16 della 3^ sezione e impresa (-14). Nell'anno precedente vi erano state 145 sentenze a verbale su 3.065 sentenze civili pubblicate (pari al 4,7%).

44

Per l'analisi dell'andamento complessivo dei dati nei singoli settori presso la Corte d'Appello il funzionario statistico ha elaborato le seguenti tabelle.

Corte di Appello di Bologna	A.G.2022/2023			A.G.2021/2022			VARIAZIONI 2022/2023 - 2021/2022		
	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine	Variazione Sopravvenuti	Variazione Definiti	Variazione Pendenti
Controversie in materia di lavoro, prev., Assist. Obblig.	660	808	759	784	1.106	652	-15,8%	-26,9%	16,4%
Generale degli affari civili contenziosi	2078	3086	5.984	2.392	3.798	6.929	-13,1%	-18,7%	-13,6%
Generale degli affari di volontaria giurisdizione	1271	1185	617	1.250	1.249	548	1,7%	-5,1%	12,6%
<b>Totale:</b>	<b>4.009</b>	<b>5.079</b>	<b>7.360</b>	<b>4.426</b>	<b>6.153</b>	<b>8.129</b>	<b>9,4%</b>	<b>-17,5%</b>	<b>-9,5%</b>

**MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI Corte d'Appello di Bologna- DATI**  
**DISAGGREGATI PER SEZIONE – SETTORE CIVILE – periodo 1/7/2022 – 30/6/2023**

Movimento dei procedimenti - Riepilogo per sezione - 1/7/2022 - 30/6/2023															
		Pendenti al 1/7/2022	Iscritti		Totale sopravvenuti	Sentenze pubblicate			Totale definiti	cambio sezione	Pendenti al 30/6/2023	Variazione pendenza (valore assoluto)	Variazione pendenza % (1)	definiti / sopravvenuti % (2)	pendenti finali / definiti (3)
				Riassunti			con ordinanza definitiva/ decreto/ verbale di conciliazione	altrimenti definiti							
1^sez	Contenzioso civile	1.915	558	159	717	601	7	276	884	23	1.771				
	Volontaria giurisdizione	334	317	4	321	17	175	111	303	-1	351				
	Sez. minori	161	182	3	185	23	83	36	142	10	214				
<b>Totale 1^ sezione</b>		<b>2.410</b>	<b>1.057</b>	<b>166</b>	<b>1.223</b>	<b>641</b>	<b>265</b>	<b>423</b>	<b>1.329</b>	<b>32</b>	<b>2.336</b>	<b>-74</b>	<b>-3%</b>	<b>109%</b>	<b>641,6</b>
2^sez	Contenzioso civile	2.934	742	17	759	1.271	5	185	1.461	-23	2.209				
	Volontaria giurisdizione	9	21	1	22		17	4	21	-2	8				
	Agraria	12	5		5	13			13	-1	3				
<b>Totale 2^ sezione</b>		<b>2.955</b>	<b>768</b>	<b>18</b>	<b>786</b>	<b>1.284</b>	<b>22</b>	<b>189</b>	<b>1.495</b>	<b>-26</b>	<b>2.220</b>	<b>-735</b>	<b>-25%</b>	<b>190%</b>	<b>542,0</b>
3^sez	Contenzioso civile	1.948	671	32	703	644	5	112	761	-14	1.876				
	Volontaria giurisdizione	62	754		754	1	724	35	760		56				
	Sezione Industriale	92	40	1	41	21		8	29		104				
<b>Totale 3^ sezione</b>		<b>2.102</b>	<b>1.465</b>	<b>33</b>	<b>1.498</b>	<b>666</b>	<b>729</b>	<b>155</b>	<b>1.550</b>	<b>-14</b>	<b>2.036</b>	<b>-66</b>	<b>-3%</b>	<b>103%</b>	<b>479,4</b>
N.A	Contenzioso civile	1	2		2		1	6	7	8	4				
	Volontaria giurisdizione	0			0				0		0				
<b>Totale non assegnati</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>				
<b>Totale sezioni civili</b>		<b>7.468</b>	<b>3.292</b>	<b>217</b>	<b>3.509</b>	<b>2.591</b>	<b>1.017</b>	<b>767</b>	<b>4.381</b>	<b>0</b>	<b>6.596</b>	<b>-872</b>	<b>-12%</b>	<b>125%</b>	<b>549,5</b>
<b>Sezione lavoro</b>		<b>650</b>	<b>748</b>	<b>11</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>808</b>		<b>601</b>	<b>-49</b>	<b>-8%</b>	<b>106%</b>	<b>271,5</b>
<b>Totale AG 2022/2023</b>		<b>8.118</b>	<b>4.040</b>	<b>228</b>	<b>4.268</b>	<b>3.350</b>	<b>1.066</b>	<b>767</b>	<b>5.189</b>	<b>0</b>	<b>7.197</b>	<b>-921</b>	<b>-11%</b>	<b>122%</b>	<b>506,2</b>
<b>Totale AG 2021/2022</b>		<b>9.836</b>	<b>4.308</b>	<b>91</b>	<b>4.399</b>	<b>4.076</b>	<b>877</b>	<b>1.164</b>	<b>6.117</b>		<b>8.118</b>				

## Pendenze al 30/6/2023 presso la Corte d'Appello di Bologna per sezione e per anno di iscrizione delle cause

46

REGISTRO	SEZIONE	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	FINO AL 2014	TOTALE	OLTRE 3 ANNI	%
Contenzioso	01.PRIMA	306	503	357	200	175	133	47	26	13	28	1.788	508	28,4%
Contenzioso	02.SECONDA	367	617	503	332	220	108	33	19	10	3	2.212	542	24,5%
Contenzioso	03.TERZA	381	577	557	284	138	28	7	4	1	3	1.980	282	14,2%
<b>TOTALE CONTENZIOSO</b>		<b>1.054</b>	<b>1.697</b>	<b>1.417</b>	<b>816</b>	<b>533</b>	<b>269</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>5.980</b>	<b>1.332</b>	<b>22,3%</b>
<b>TOTALE LAVORO</b>		<b>328</b>	<b>242</b>	<b>21</b>	<b>2</b>						<b>8</b>	<b>601</b>	<b>8</b>	<b>1,3%</b>
Volontaria	01.PRIMA	277	239	29	3							548	0	0,0%
Volontaria	02.SECONDA	4	1	2		1						8	1	12,5%
Volontaria	03.TERZA	53	2				1					56	1	1,8%
<b>TOTALE VOLONTARIA</b>		<b>334</b>	<b>242</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>2</b>	<b>0,3%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.716</b>	<b>2.181</b>	<b>1.469</b>	<b>821</b>	<b>534</b>	<b>270</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>7.193</b>	<b>1.342</b>	<b>18,7%</b>

§§§§§

Per il raffronto tra la Corte d'Appello di Bologna e altre Corti d'Appello nazionali l'ufficio statistico ha inoltre trasmesso le seguenti tabelle.

TABELLA 1




TABELLA 2

### Procedimenti pendenti presso le Corti di Appello al 31/12/2022 - Sezioni civili e lavoro

Corte di Appello	Pendenze finali civili	Pendenze finali lavoro	Pendenze finali totale	% pendenti lavoro sul totale pendenti	% della pendenza nazionale
Roma	30453	8561	39014	22%	21%
Napoli	21609	9085	30694	30%	16%
Palermo	8651	2462	11113	22%	6%
Catanzaro	6594	3144	9738	32%	5%
Bari	4935	3802	8737	44%	5%
Firenze	6758	1051	7809	13%	4%
Bologna	7066	592	7658	8%	4%
Catania	4540	2971	7511	40%	4%
Venezia	4277	2641	6918	38%	4%
Reggio Calabria	4330	1816	6146	30%	3%
Milano	4972	752	5724	13%	3%
Messina	3640	1329	4969	27%	3%
Lecce	3148	1784	4932	36%	3%
Ancona	4204	421	4625	9%	2%
Salerno	2826	1217	4043	30%	2%
L'Aquila	2999	576	3575	16%	2%
Brescia	3290	263	3553	7%	2%
Potenza	2684	530	3214	16%	2%
Genova	2776	324	3100	10%	2%
Taranto	956	2040	2996	68%	2%
Torino	2481	248	2729	9%	1%
Perugia	1993	112	2105	5%	1%
Cagliari	1333	691	2024	34%	1%
Caltanissetta	1765	176	1941	9%	1%
Campobasso	1435	106	1541	7%	1%
Sassari	1049	475	1524	31%	1%
Trieste	822	204	1026	20%	1%
Bolzano	382	56	438	13%	0%
Trento	209	85	294	29%	0%
<b>Totale nazionale</b>	<b>142177</b>	<b>47514</b>	<b>189691</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

## SETTORE PENALE

### 1. Settore penale Distretto di Bologna per i primi gradi

#### I. PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DEL DISTRETTO

48

1. Le notizie di reato iscritte complessivamente nel periodo **1 luglio 2022 – 30 giugno 2023** nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto sono state complessivamente 99.891 di cui: 69.552 Sezione ordinaria Mod. 21 (+3,4%), 67 Sezione DDA (+21,8%), 8.897 Sezioni Giudici di Pace MOD 21 bis (-0,9%); Tribunale Minorenni (Mod.52) 3.195 (+3,7%) 14.047 Registro Ignoti e 4.133 Mod 45 (fatti non costituenti reato).

2. Le notizie di reato complessivamente definite sono state 75.723, di cui 64.080 Sezione ordinaria Mod. 21 (+2,0%), 61 Sezione DDA (-6,2%), 8.359 Sezioni Giudici di Pace MOD 21 bis (0,0%), 3.223 Registro noti Mod. 52 (+4,6%).

Quanto alle notizie di reato definite come Sezione ordinaria Mod 21 (le uniche per le quali sia disponibile il dato), 42.218 procedimenti risultano essere stati definiti entro sei mesi, 8.347 tra sei mesi e un anno, 7.298 tra uno e due anni e 6.278 procedimenti oltre i due anni [totale complessivo 64.141].

Le pendenze al 31.12.2022, sono le seguenti:

- Registro noti: 47.932 procedimenti;
- Modelli 21 bis Giudice di Pace: 12.397;
- Modello 44: 22.094;
- Modello 45: 5.700;
- Procura Minori Mod. 52: 8 procedimenti;
- Procura Minori Mod. 44: 88 procedimenti;
- Procura Minori Mod. 45: 1.170 procedimenti

#### II. ANALISI DEI FLUSSI e MOVIMENTO UFFICI GIP/GUP PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI DEL DISTRETTO (Pendenza- Indice di ricambio- Indice di estinzione)

1. I procedimenti iscritti presso la Sezione GIP/GUP Noti dei Tribunali del Distretto sono 48.292 (+0,3% rispetto al periodo precedente), definiti 63.484 (+28,4%), pendenti alla data di riferimento 17.769 (-46,0%).



2. Per l'analisi dei flussi 2022/2023 si richiama la tavola A1) inerente i dati statistici settore penale distretti primo grado elaborata dall'Ufficio Statistico della Corte di Appello di Bologna con le seguenti suddivisioni:

### **A1. REGISTRO NOTI**

#### **A2. REGISTRO IGNOTI**

### **A1. REGISTRO NOTI**

Il Registro Noti risulta in fase positiva in quanto la pendenza al 30/06/2023 si è ridotta del 46,0% rispetto al 30/06/2022 passando da **32.899** a 17.431 procedimenti.

La riduzione è stata particolarmente forte a Bologna (-54,8%), Forlì (-76,9%) e Parma (48,0%) mentre l'unico dato in controtendenza è Ferrara (+24,2%) ma con un dato che era il più basso del distretto.

L'indice di ricambio dato dal rapporto tra esauriti e sopravvenuti risulta dell'1,31 e combinato di 48.292 sopravvenuti e 63.760 definiti.

I valori più elevati a Reggio Emilia (1,09), Bologna e Ravenna dove risulta dell'1,4-1,5% ed inferiore ad 1 solo a Ferrara (0,95) e prossimo ad 1 a Rimini (1,03).

L'indice di estinzione che tiene conto del pregresso e dato dal rapporto invece tra esauriti e sopravvenuti +pendenti iniziali è dello 0,79 (cioè 79 esauriti ogni 100 fascicoli tra iscritti e sopravvenuti).

**I migliori risultati sono a Forlì (0,94), Parma (0,83) e Reggio Emilia (0,84) mentre i valori più bassi sono a Modena (0,66) e Piacenza (0,73).**

#### **A2. REGISTRO IGNOTI**

Il Registro Ignoti risulta in sofferenza in quanto la pendenza al 30/06/2023 è aumentata del 18,3% rispetto al 30/06/2022 passando da 23.162 procedimenti a 27.402.

L'aumento è stato molto forte a Ferrara (+450,8%) e Modena (+285,8%) e Rimini (+217,2%) mentre sono in controtendenza Bologna (-5,6%) e Piacenza (-33,4%).

L'indice di ricambio dato dal rapporto tra esauriti e sopravvenuti risulta dello 0,94 e combinato di 71.957 iscritti e 67.717 definiti.

Solo Bologna e Piacenza superano quota 1 (1,01 e 1,04) mentre le stesse sedi di Parma e Ravenna hanno i valori più bassi (0,59 e 0,65). L'indice di estinzione che tiene conto del

pregresso e dato dal rapporto invece tra esauriti e sopravvenuti +pendenti iniziali è dello 0,71 (cioè 71 esauriti ogni 100 fascicoli tra iscritti e sopravvenuti).

**I migliori risultati sono a Forlì (0,97), Piacenza (0,92) e Rimini (0,95) mentre i valori più bassi sono a Parma (0,35), Ravenna (0,21) e Reggio Emilia (0,53).**

### III. ANALISI DELLE RICHIESTE DEFINITORIE PROCURE E UFFICI GIP/ GUP DEL DISTRETTO

50

L'Ufficio GIP/GUP è il primo ad essere direttamente in contatto con l'Ufficio del Pubblico Ministero che può formulare determinate richieste o esercitare direttamente l'azione penale. La base dati SICP consente con opportuni raggruppamenti e semplificazioni la riduzione a 7 gruppi che sono i seguenti e si riferiscono agli iscritti:

- A) Archiviazione
- B) Rinvio a Giudizio
- C) Giudizio Immediato
- D) Giudizio Abbreviato
- E) Applicazione pena su richiesta delle parti
- F) Decreto di condanna
- G) Sentenza Non luogo a procedere (NLP) / Non doversi procedere (NDP).

All'interno di alcuni dei gruppi si possono compiere ulteriori disaggregazioni. Ad esempio, l'archiviazione può essere per irrilevanza o prescrizione oppure il giudizio immediato che dev'essere disposto immediatamente o a seguito di opposizione a decreto. O ancora, le sentenze NDP/NLP possono essere per prescrizione, morte dell'imputato o altre cause.

Una disaggregazione ulteriore risulta più utile nella fase successiva quando si considererà la fase definitoria che deve mettere in luce alcuni aspetti utili ai presenti fini (ad es. l'incidenza del fenomeno delle prescrizioni oppure l'archiviazione per irrilevanza del fatto)

Verranno qui esaminate le richieste definitorie e non interlocutorie (ad es. la convalida dell'arresto o la proroga dei termini sulle indagini su cui infra).

Quanto alla classificazione A) - G) si deve premettere un'ulteriore distinzione:

1. le richieste che presuppongono una definizione interna al Gip (archiviazione, decreto di condanna, sentenza di patteggiamento, di rito abbreviato o di NLP/NDP da parte del Gip o del Gup):

2. le richieste che di fatto spostano al Dibattimento la sentenza di merito: la richiesta di rito ordinario o di giudizio immediato sia diretta che a seguito di opposizione al Decreto penale. Ciò premesso, l'analisi va concentrata sulle richieste definitive nel distretto.

### Le definizioni e loro incidenza statistica

Su 48.292 richieste definitive, il gruppo più importante è quello delle archiviazioni (**31.000 procedimenti pari al 60%**), poi i rinvii a giudizio (circa 5.000 pari al 9,6%), i decreti di condanna (3.758 pari al 7,3%), le sentenze di non luogo a procedere / non doversi procedere (2.658 pari al 5,1%), le sentenze di giudizio abbreviato (2.533 pari al 4,9%), i decreti che dispongono il giudizio immediato (2.509 pari al 4,8%), le ordinanze di restituzione / riunione (2.419 pari al 4,7%) e infine le sentenze di applicazione pena (1.937 pari al 3,7%).

Ne sono stati codificati 51.818 su 63.422 (oltre l'80%) e questo non stravolge l'analisi<sup>1</sup>.

Quanto alle modalità ed ai tempi di definizione, vi sono tempi diversi sia per l'archiviazione (meno di tre mesi), per i decreti di condanna (7 mesi), per il rinvio a giudizio (un anno e mezzo) o per le sentenze di NDP/NLP (oltre 3 anni)<sup>2</sup>.

Vale evidenziare che le archiviazioni possono riguardare diverse motivazioni: gli autori ignoti, l'oblazione, l'infondatezza della notizia, la tenuità del fatto, la prescrizione ecc., mentre le sentenze di NLP/NDP analogamente possono coinvolgere diversi aspetti (dalla prescrizione, alla morte del reo, alla mancanza di querela, alla condotta riparatoria e risarcitoria, ecc.). In ragione dell'importanza centrale dell'argomento sui tempi di definizione, vale osservare che - in gran parte - le definizioni sono:

- archiviazioni (31.000 pari al 60%);
- rinvii a giudizio (circa 5.000 pari al 9,6%);
- decreti penali di condanna (3.758 pari al 7,3%);
- sentenze di nlp/ndp (2.658 pari al 5,1%);
- sentenze di giudizio abbreviato (2.533 pari al 4,9%);
- decreti che dispongono il giudizio immediato (2.509 pari al 4,8%);
- ordinanze di restituzione / riunione (2.419 pari al 4,7%);
- sentenze di applicazione pena (1.937 pari al 3,7%).

1 Cfr. sul punto tavola A3 statistico – Modalità di definizione

2 Cfr. sul punto tavola A4 tempi medi per modalità e ranghi

Ne sono stati codificati 51.818 su 63.422 (oltre l'80%) e questo non inficia l'analisi.

Le sentenze sono complessivamente risultate **7.128** su 63.422 (appena l'11% con un peso molto più marginale rispetto al dibattimento).

**1.** Il peso delle archiviazioni (60%) raggiunge il massimo a Ferrara (72%) e il minimo a Modena (51,5%);

**2.** Il peso dei rinvii a giudizio (9,6%) è ben del 13,6% a Ferrara e appena del 5% a Ravenna;

**3.** Il peso dei decreti che dispongono di giudizio immediato (4,8%) varia moltissimo dall'8,7% di Bologna ad appena lo 0,7% di Forlì;

**4.** Il peso delle sentenze di giudizio abbreviato (4,9%) varia dal 6,5% di Parma ad appena il 2,3% di Ferrara;

**E.** Il peso delle sentenze di applicazione pena (3,7%) varia poco dal 4,8% di Parma al 3% di Modena;

**F.** Il peso dei decreti di condanna (7,3%) è del 12% a Rimini e appena sopra il 4% a Bologna e Reggio Emilia;

**G.** Il peso delle sentenze di NLP / NDP (5,1%) sfiora il 10% a Modena fino ad appena il 2,3% di Forlì;

**H.** Il peso delle ordinanze di restituzione al PM / riunione (4,7%) oscilla dall'8,3% di Parma al 2,2% di Piacenza.

Riguardo alla seconda distinzione tra definizioni entro il Gip e verso il Dibattimento, i gruppi B-C pesano sul totale solo per l'11% e variano dal 4,5% di Forlì fino ad oltre il 13% di Piacenza e Reggio Emilia.

Sostanzialmente, analizzando la tabella A2) si può notare che le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio immediato [gruppi B) e C)] si fermano negli Uffici GIP / GUP con una percentuale pari all'89% [con punte del 95,6% per Forlì e 90,1% per Ravenna] .

### **Analisi tempistica e ranghi da 1 a 9.**

Analizzando la tavola A4<sup>3</sup> vengono in rilievo i tempi medi e poi i ranghi di definizione.

**Complessivamente la durata media di un procedimento presso l'Ufficio Gip è pari a 246gg. (8 mesi) che parte dai 90 gg di Forlì (appena 3 mesi) poi Ferrara (103), Parma (132), Rimini (140) e Piacenza (168) come sedi sotto media.**

Sopra media invece vi è Ravenna (266), Reggio Emilia (288), Bologna (326) fino al massimo di Modena (giorni 436 pari a 1 anno e 2 mesi).

Avuto riguardo alle singole modalità, un dato che può apparire scontato è relativo alle archiviazioni (solo 74 gg. di tempo) seguite dai decreti di condanna (214gg. pari a 7 mesi), le ordinanze di riunione/restituzione (227), i patteggiamenti (241), i giudizi abbreviati (461), i rinvii a giudizio (597) fino ai giudizi immediati ma condizionati al fatto che possono essere chiesti a seguito di opposizione a decreto (606 pari a 1 anno e 8 mesi).

La durata delle archiviazioni (74 gg.) raggiunge il massimo a Ravenna (232gg) e il minimo a Forlì (appena 4 gg.) ma il dato di Ravenna è anomalo considerato che la seconda sede per durata è Bologna (84 gg.).

La durata dei rinvii a giudizio (598 gg.) oscilla dai 324 di Rimini e 390 di Forlì fino ai 658 di Ferrara e agli 803 di Bologna senza valori anomali.

La durata dei decreti che dispongono il giudizio immediato (606) è appena di 146 gg a Piacenza e di 206 a Forlì fino a quasi 800 di Bologna ed agli 87 di Reggio Emilia, appena sopra il 4% a Bologna e Reggio Emilia, ma il dato risente del diverso peso delle opposizioni a decreto penale di condanna.

La durata delle sentenze di giudizio abbreviato (461) è sotto ai 300 giorni a Ferrara e Forlì (appena 256) e sfiora i 600 a Piacenza (giorni 575) e Ravenna (598) fino al massimo di Reggio Emilia (686).

La durata delle sentenze di applicazione pena (241) varia dai 132 giorni di Ferrara ed i 165 giorni di Parma fino ai 465 giorni di Reggio Emilia (dato anomalo in quanto è seguita da Forlì con 339) mentre le restanti sedi sono tra 200 e 300.

La durata dei decreti penali di condanna disposti dal Gip (214) è solo di 65 giorni a Rimini, poco sopra il 100 a Forlì (111) e Ravenna (120) fino agli 806 giorni di Reggio Emilia (anche questo anomalo in quanto seguita da Modena con 349 e le altre sedi tra 200 e 300).

La durata delle sentenze di NLP/NDP (1108) variano parecchio da poco meno di 1 anno a Forlì (314), Parma (326) e Ravenna (340) a sedi tra 400 e 500 (Rimini con 423 e Ferrara con 458) poi Piacenza e Reggio con 5-600 fino al massimo di Modena (2586 dato anomalo).

La durata delle ordinanze di restituzione al PM/riunione (228) varia da poco più di 2 mesi a Ferrara (66) e Parma (78) fino ai 319 di Bologna e i 346 di Ravenna.

Avuto riguardo **alla tabella dei ranghi da 1 a 9<sup>a</sup>** (con 1 abbiamo la sede più rapida che è Forlì e con 9 la sede più critica che è Modena), si può notare che -sostanzialmente- le sedi più

rapide complessivamente lo sono anche nelle singole modalità pur con le dovute eccezioni. Ad esempio, la sede di Ferrara è 2<sup>a</sup> nelle archiviazioni ma è 8<sup>a</sup> per il rinvio a giudizio oppure per le applicazioni pena.

All'opposto si colloca Modena che è la sede con durata maggiore (9) ma 4<sup>a</sup> per le archiviazioni e 5<sup>a</sup> per i giudizi abbreviati e i patteggiamenti.

Oppure Bologna che è 8<sup>a</sup> ma 4<sup>a</sup> per i giudizi abbreviati e 5<sup>a</sup> per i decreti penali di condanna.

54

### **Le archiviazioni<sup>5</sup> (60% sulle definizioni) e sentenze di NLP/ NDP (5% sulle definizioni) e loro analisi.**

La maggior parte delle richieste di archiviazione riguarda:

- l'infondatezza della notizia di reato (44%);
- la mancanza di condizioni (36%);
- la tenuità del fatto (10,6%);
- la prescrizione (3%);
- l'oblazione (3%);
- l'irrilevanza penale (1,5%);
- per essere il fatto non previsto dalla legge come reato (1,1%);
- per essere ignoti gli autori del fatto (0,1%).

Va detto che per gli autori ignoti sono in gran parte registrati sul registro Ignoti mentre nella categoria residuale altro motivo (10,6%) richiederebbero ulteriori analisi (i relativi dati non sono stati allegati).

Se si osservano dati e/o percentuali anomale sul distretto i gruppi che oscillano di più sono:

1. le archiviazioni per infondatezza (44%) sono del 61% a Parma, 63% a Ravenna e 64% a Piacenza ma appena del 19% a Forlì e 21% a Ferrara;
2. le archiviazioni per mancanza di condizioni (36,5%) arrivano quasi al 73% a Forlì e del 62% a Ferrara ma sono appena del 14% a Piacenza e del 18% a Parma;
3. le archiviazioni per altro motivo (18,7%) sono solo del 6,5% a Forlì ma ben il 37% a Ferrara e addirittura il 59% a Piacenza (sul punto appaiono necessari approfondimenti in proposito in quanto la tavola A5 sulle archiviazioni che pesano per il 60% sulle definizioni merita una loro disaggregazione).

La tavola A6 sulle sentenze NDP/NLP che pesano per appena il 5% sulle definizioni merita ugualmente una disaggregazione per il fatto che comunque sono un punto di arresto dell'azione penale soprattutto il riferimento alle prescrizioni.

I codificati sono 1976 su 2658 (74%) e può essere un buon risultato considerata una base dati difficoltosa da analizzare come quella dell'Ufficio Gip.

La maggior parte delle sentenze NLP/NDP riguarda le prescrizioni (645 su 1976 pari a un terzo cioè al 32,6%), poi la mancanza di querela (330 pari al 16,7%), oblazione (199 pari al 10%), condotta riparatoria (148 pari al 7,5%), morte dei reo (90 pari al 4,6%), fatto non costituisce reato e/o depenalizzazione (65 pari al 3,3%), l'azione penale non doveva essere iniziata (0,3%).

La categoria residuale di altro motivo (493 pari al 24,7%) può essere disaggregata in gran parte (NLP perché il fatto non sussiste e cioè 184), poi NLP per depenalizzazione (61) e NLP per non aver commesso il fatto (57).

Le altre sono del tutto trascurabili.

Se si osservano dati e/o percentuali sul distretto i gruppi che oscillano di più sono 2:

1. provvedimenti di prescrizione (32,6%) sono del 68% a Modena (dato anomalo in quanto seguito da Reggio col 34%, Bologna col 27% e tutte le altre sedi sotto il 10% fino a Modena col 6,4%);
2. provvedimenti per mancanza di querela (16,7%) sono il 39% a Ravenna (anomalo) ma appena il 6% a Modena.

**Con riferimento ai provvedimenti di prescrizione sono 645 sul totale pari al 9% in linea con i precedenti anni giudiziari.**

**In molti uffici il dato è poco sopra l'1% (Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna e Rimini) e Ferrara appena sopra il 2% come dire che solo 3 pesano significativamente sul totale: Bologna (8,6%), Reggio Emilia (10,5%) e Modena (32,5%).**

**Le pendenze per anno fascicolo e sospensioni. I procedimenti ultratriennali.**

Un ultimo dato da analizzare sono le pendenze finali in relazione all'anno di iscrizione e alla giacenza. Nell'obiettivo del PNRR è già previsto come obiettivo l'abbattimento dell'arretrato in quanto dovrebbero esserci pochi procedimenti che hanno pendenza oltre 3 anni dalla data dell'iscrizione. Inoltre c'è la questione della sospensione.

I casi di sospensione previsti da SICP sono i seguenti:



1. sospensione per messa alla prova;
2. sospensione per accertamenti sulla capacità dell'imputato;
3. sospensione per valutazione condotte riparatorie;
4. sospensione per questioni pregiudiziali;
5. sospensioni per questioni d'illegittimità costituzionale;
6. sospensione ex art.420 quater cpp;
7. sospensione ex art. 545 cpp.;

In teoria sono casi previsti dalle nuove versioni SICP.

Nella pratica è da poco tempo che tutti gli uffici registrano regolarmente tali sospensioni. Per queste ragioni l'analisi della sospensione andrà semplificata e andrà misurata con riferimento ad una sospensione in udienza di un procedimento pendente alla data di riferimento (in tal caso 30/06/2023) e senza le specifiche previste di cui ai punti 1-7. di cui sopra.

La tavola A7<sup>6</sup> riassume le pendenze per anno d'iscrizione del fascicolo.

Le informazioni essenziali fornite dalla tabella - al di là di un confronto puntuale tra le sedi che risulterebbe difficoltoso - sono le seguenti:

1. quasi l'80% sono fascicoli iscritti tra l' 1/1/2022 e il 30/06/2023 mentre solo il 2,5% è costituito da fascicoli che pendono almeno dall' 1/1/2015;
2. i pendenti iscritti prima del 01/07/2020- quindi ultra-triennali- sono 1901 su 17.431 pari al 10,8%. Tale percentuale oscilla tra lo zero di Ferrara e il 27,9% di Reggio Emilia;
3. i procedimenti sospesi a vario titolo e per quanto informatizzato correttamente sui registri SICP dai cancellieri sono 1.014 pari al 4,3% con un massimo a Forlì del 16,7% ed un minimo a Reggio (solo lo 0,2%).

### **Le richieste interlocutorie dal Pubblico Ministero al GIP.**

Appare utile considerare le richieste interlocutorie dal Pubblico Ministero al GIP, parte importante del lavoro degli Uffici Giudiziari che non viene adeguatamente valorizzata nelle statistiche ministeriali ufficiali.

Per semplificare si considera solo il Registro Noti e le 8 (otto) tipologie principali che sono emerse dall'analisi della base dati e cioè:



- richiesta di proroga dei termini indagini preliminari;
- richiesta di misura cautelare;
- richiesta di convalida arresto o fermo;
- richiesta di incidente probatorio;
- richiesta di archiviazione parziale;
- richiesta di riapertura indagini;
- richiesta di ammissione all'oblazione;
- richiesta di misura patrimoniale.

Anche in riferimento agli esiti vanno considerati:

1. accoglimento;
2. rigetto;
3. altro.

Dalle tavole<sup>7</sup> si può notare l'incidenza principale dei 7 gruppi tra le richieste iscritte e definite:

**A.** le richieste di proroga dei termini hanno visto 10.743 istanze iscritte (67% su totale iscritti) e 8.789 istanze definite (64% sul totale definiti);

**B.** le richieste di misura cautelare hanno visto 3.228 istanze iscritte (20% su totale iscritti) e 2.962 istanze definite (22% sul totale definiti);

**C.** le richieste di convalida arresto e fermo hanno visto 1.196 istanze iscritte (7,5 % su totale iscritti) e 1.118 istanze definite (8% sul totale definiti);

**D.** le richieste di incidente probatorio hanno visto 457 istanze iscritte (3% su totale iscritti) e 380 istanze definite (3% sul totale definiti);

**E.** le richieste di archiviazione parziale hanno visto 218 istanze iscritte (1% su totale iscritti) e 142 istanze definite (1% sul totale definiti);

**F.** le richieste di riapertura indagini hanno visto 145 istanze iscritte (1% su totale iscritti) e 142 istanze definite (1% sul totale definiti);

**G.** le richieste di ammissione all'oblazione hanno visto 45 istanze iscritte (0,2% su totale iscritti) e 42 istanze definite (0,3% sul totale definiti);

**H.** le richieste di misura patrimoniale hanno visto 10 istanze iscritte (0,06% su totale iscritti) e 4 istanze definite (0,04% sul totale definiti).

Quanto all'indice di ricambio (rapporto tra esauriti e sopravvenuti), si può affermare che:

---

7 *Appendice 1 e Appendice 2.*

- vi è una lieve prevalenza degli iscritti sui sopravvenuti (con 16.000 iscritti e 14.000 definiti circa, l'indice risulta pari allo 0,9 ma comunque prossimo ad 1);
- l'indice varia da un minimo di 0,5 per le misure patrimoniali passando per lo 0,8 nelle richieste di proroga termine e di incidente probatorio, poi 0,9 per richieste di misura cautelare, convalida fermo/arresto e di oblazione fino a 1 per richieste di riapertura indagini ed 1,1 per richieste di archiviazione parziale;
- quanto alle sedi, solo Ferrara, Parma e Rimini hanno un indice superiore ad 1 (1,5 di Ferrara ed 1 di Parma e Rimini). Poi Piacenza e Reggio hanno perfetto equilibrio (indice pari ad 1) mentre con lo 0,8 troviamo Modena, con lo 0,7 troviamo Bologna e Forlì fino al minimo di Ravenna (0,4).

#### **IV. DIBATTIMENTO MONOCRATICO; DIBATTIMENTO COLLEGIALE; DIBATTIMENTO APPELLI GDP; CORTE DI ASSISE. ANALISI DEI FLUSSI e MOVIMENTO**

I processi pervenuti al dibattimento davanti al Tribunale Collegiale sono stati 1042 (+ 2,5%), quelli definiti 1.159 (+24,8 %) e quelli pendenti 1.471 (-7,4%).

I processi pervenuti al dibattimento davanti al Tribunale Monocratico sono stati 17.339 (6,9%), quelli definiti 25.297 (+19,6%) e quelli pendenti 21.018 (-27,5%).

I processi pervenuti davanti al giudice monocratico, quale giudice di appello sulle sentenze dei giudici di pace, sono stati 266 (-5,0%), quelli definiti 318 (+ 45,2%) e quelli pendenti 180 (-22,4%).

I processi pervenuti davanti alle Corti di Assise del distretto sono stati 22 (+15,8%), quelli definiti 17 (-22,7%) e quelli pendenti 26 (+ 23,8%).

Per l'analisi dei flussi 2022/2023 va evidenziato:

**Dibattimento Monocratico** - Il dibattimento monocratico è in fase positiva in quanto la pendenza al 30/06/2023 si è ridotta del 27,4% rispetto al 30/06/2022 passando da 28.986 procedimenti a 21.054.

La riduzione è stata particolarmente forte a Forlì (-41,5%), Rimini (- 33%) Ferrara (- 31%), Parma, Reggio Emilia (- 29%) e Piacenza (- 22,9%), mentre i dati con una variazione meno sensibile si sono registrati a Ravenna (-16,4%) e a Modena (-18,2%). L'indice di ricambio dato dal rapporto tra esauriti e sopravvenuti risulta dell'1,46 e combinato di 17.339 sopravvenuti

e 25.271 definiti. I valori più elevati a Forlì (1,71) poi Piacenza e Rimini (1,68) mentre il più basso è a Ravenna (1,20).

L'indice di estinzione (che tiene conto del pregresso e dato dal rapporto invece tra esauriti e sopravvenuti +pendenti iniziali) è dello 0,55 (cioè 55 esauriti ogni 100 fascicoli tra iscritti e sopravvenuti).

Avuto riguardo all'indice di estinzione, i migliori risultati sono a Ferrara (0,62) e Forlì (0,63) mentre i valori più bassi sono a Piacenza (0,42) e Modena (0,51).

**Dibattimento Collegiale** - Il dibattito collegiale è in fase positiva in quanto la pendenza al 30/06/2023 si è ridotta del 7,1% rispetto al 30/06/2022 passando da 1.588 procedimenti a 1.471.

La riduzione è stata particolarmente forte a Forlì (-44,8%) e Ferrara (-38,1%) seguita da Rimini (- 21,9%) mentre è in controtendenza Bologna (20,4%) e Piacenza con un +6,5%.

L'indice di ricambio dato dal rapporto tra esauriti e sopravvenuti risulta dell'1,11 e combinato di 1.042 sopravvenuti e 1.159 definiti.

Il valore più elevato a Forlì con il 2,04% mentre il minimo a Bologna (0,79%) e Forlì (0,91%).

L'indice di estinzione che tiene conto del pregresso e dato dal rapporto invece tra esauriti e sopravvenuti+ pendenti iniziali è dello 0,44 (cioè 44 esauriti ogni 100 fascicoli tra iscritti e sopravvenuti).

I migliori risultati sono a Ferrara (0,68), a Forlì (0,61) e Rimini (0,50%) mentre i valori più bassi sono a Bologna (0,39%), Piacenza (0,37) e Modena (0,39%).

**Appelli del Giudice di Pace** - Anche gli appelli gdp sono in fase positiva in quanto la pendenza al 30/06/2023 si è ridotta del 22,4% rispetto al 30/06/2022 passando da 232 procedimenti a 180.

La riduzione è stata particolarmente forte a Forlì (-63,6%) mentre è in controtendenza Parma con un +16,7%.

L'indice di ricambio dato dal rapporto tra esauriti e sopravvenuti risulta dell'1,20 e combinato di 266 sopravvenuti e 318 definiti.

Il valore più elevato a Forlì con 1,70 mentre il minimo a Parma con 0,95.

L'indice di estinzione che tiene conto del pregresso e dato dal rapporto invece tra esauriti 28 e sopravvenuti +pendenti iniziali è dello 0,64 (cioè 64 esauriti ogni 100 fascicoli tra iscritti e sopravvenuti).

A parte il valore anomalo di Forlì (0,81) e anche di Parma (0,73) le altre sedi oscillano tutte tra lo 0,60 o lo 0,65.

**Corti di Assise** - In considerazione dei valori molto bassi e soggetti ad oscillazione, per le Corti di Assise i dati vanno letti con particolare attenzione.

Le pendenze sono aumentate da 21 a 26 con un incremento del 23,8% ed aumenti a Modena, Ravenna e Rimini e riduzioni a Ferrara, Parma e Reggio Emilia.

60

Il risultato è combinato di 22 iscritti e 17 definiti.

Per le pendenze finali in assoluto si segnalano **i 7 di Bologna, i 5 di Modena e Rimini, i 3 di Reggio Emilia, i 2 di Forlì e Ravenna, l'1 di Ferrara e Piacenza e lo 0 di Parma.**

### **Analisi delle richieste definitorie e Tribunali Monocratici e Collegiali del distretto.**

Il Dibattimento è il secondo ufficio dopo il Gip ad essere direttamente in contatto con l'Ufficio del Pubblico Ministero che può formulare la richiesta di rinvio a giudizio o procedere a citazione diretta esercitando direttamente l'azione penale.

Può essere sia la prosecuzione dell'azione penale in caso di rinvio a giudizio o di decreto che dispone il giudizio immediato che il primo ufficio quando il PM esercita direttamente l'azione penale

La base dati SICP consente con opportuni raggruppamenti e semplificazioni la riduzione a 7 gruppi che sono i seguenti e si riferiscono ai procedimenti iscritti (n. 18.381):

- A. citazione diretta a giudizio
- B. giudizio ordinario
- C. giudizio direttissimo
- D. giudizio Immediato
- E. giudizio abbreviato;
- F. applicazione pena su richiesta delle parti
- G. sentenza di NDP.

All'interno di alcuni dei gruppi si possono compiere ulteriori disaggregazioni (D,E,F,G).

Ad esempio, il giudizio immediato può essere diretto o a seguito di opposizione a decreto oppure il patteggiamento può essere chiesto come alternativa a qualsiasi altro rito mentre le sentenze di non doversi procedere (NDP) possono essere per prescrizione, morte dell'imputato o amnistia.

Ma una disaggregazione ulteriore risulta più utile nella fase successiva quando si considererà la fase definitiva (ad es. l'incidenza del fenomeno delle prescrizioni).

In questa prima fase vale evidenziare che le richieste sono diverse rispetto a quelle della fase precedente del Gip. (cfr. infra)

Quanto alla classificazione sopra riportata [da A) a G)] si può notare un'ulteriore distinzione importante:

1. le richieste che presuppongono i cd. riti ordinari che si svolgono a seguito di rinvio a giudizio da parte del GUP;
2. le richieste che accelerano il processo (direttissimo o immediato) e che rendono superflua l'udienza preliminare;
3. i riti premiali (applicazione pena ed abbreviato) e le residuali ipotesi di non doversi procedere.

In questa sede si possono trascurare gli appelli del Giudice di Pace e le Corti di Assise in ragione dell'esiguo numero (a soli fini statistici).

Analizzando la tavola B2)<sup>8</sup> vale evidenziare che delle 18.381 richieste definitive, il gruppo più importante è quello delle citazioni dirette a giudizio (57%), seguito dai giudizi ordinari (17%), quindi le richieste di giudizio immediato (14%) poi giudizio direttissimo (6,4%), giudizio abbreviato (3%), patteggiamento (2%) e sentenze di non doversi procedere, ad indice trascurabile (intorno allo 0,1%).

Le citazioni dirette -che pesano per il 57%- variano dal 45-46% di Bologna e Rimini al 71% di Ferrara e Forlì;

I giudizi ordinari che pesano per il 17% variano dal 10-11 % di Forlì e Parma fino al 24% di Piacenza.

I giudizi immediati che pesano per il 14% variano dal 3% di Forlì fino al 24% di Bologna.

I giudizi direttissimi che pesano per il 6,5% oscillano tra il 4,7% di Ferrara al 10,3% di Rimini.

I giudizi abbreviati pesano per il 3% ma sono appena lo 0,2% a Piacenza e il 5 a Rimini.

I patteggiamenti che pesano per il 2% variano tra lo 0,6% di Piacenza e il 5% di Ferrara;

Le sentenze di nlp/ndp sono presenti con percentuali dello 0,1-0,2 solo a Bologna, Forlì, Parma e Reggio Emilia. Avuto riguardo alla seconda distinzione tra riti ordinari, accelerati e premiali, vale evidenziare che se gli ordinari sono pari al 74% e quindi ancora pesano per 3 su 4, sono oltre l'80% a Modena e Piacenza mentre sono 2 su 3 (66-67) a Bologna e Rimini.

---

8 Cfr. sul punto pag.30 iscritti per richieste definitive dibattimento monocratico e collegiale (pag. 30)

I riti accelerati-direttissimo e immediato- sono 1 su 5 (20 per cento) ma sono appena 1 su 10 a Ferrara e Forlì (9-10 per cento) ed 1 su 4 a Rimini (25 per cento).

Infine, i riti abbreviati e i patteggiamenti sono solo il 5,5% ma vista la loro scarsa numerosità possono oscillare molto tra meno dell'1 (0,8%) a Piacenza e circa l'8% a Ferrara.

### **Analisi delle modalità definitive.**

Quanto alle modalità di definizione [tavola B3)]<sup>9</sup> va osservato che in gran parte le definizioni sono:

- citazioni dirette a giudizio del Pubblico Ministero (11.129 pari al 47,6%);
- sentenze di non doversi procedere (3.162 pari al 13,5%);
- sentenze di giudizio ordinario a seguito di udienza preliminare del Gup (2.813 pari al 12%);
- sentenze di giudizio immediato (2.183 pari al 9,3%);
- sentenze di giudizio abbreviato (1.609 pari al 7% circa);
- ordinanze di restituzione / riunione (1.127 pari al 4,8%);
- sentenze di patteggiamento (1.042 pari al 4,5%);
- sentenze di giudizio direttissimo (332 pari all'1,4%).

Ne sono stati codificati 23.392 su 26.430 (quasi il 90%) e questo non stravolge l'analisi.

Le sentenze sono complessivamente risultate **22.270** su 26.430 (oltre l'84% quanto già sopra osservato per le distinzioni tra i vari riti che sono presenti solo in parte al Gip come patteggiamento, abbreviato e nip / ndp).

Il peso delle citazioni (48%) raggiunge il massimo a Ferrara (59%) e il minimo a Rimini (34%);

Il peso delle sentenze di giudizi ordinari (12%) varia dal massimo del 16 di Forlì e Rimini fino all'8% di Piacenza;

Il peso dei giudizi direttissimi (1,4%) varia molto nei Tribunali del Distretto: dal 5,2% di Piacenza allo 0,8-0,9 di Bologna, Ferrara e Parma. Ma quello piacentino è un dato anomalo seguito dal 2% di Ravenna.

Il peso dei giudizi immediati (9,3%) varia dal 10,5 di Rimini al 2% di Piacenza;

Il peso dei giudizi abbreviati (6,9%) varia poco dal 4,8% di Parma al 3% di Modena;

Il peso dei patteggiamenti (4,5%) varia dall'8% di Ferrara e Ravenna al 2,4% di Piacenza;

Il peso delle sentenze di NLP/NDP (13,5%) oscilla dal massimo di quasi il 19% a Reggio Emilia a solo il 9,5% di Ferrara;

Il peso delle ordinanze di restituzione al GIP/PM/riunione (4,8%) oscilla dal 6% circa di Modena al 3% circa di Parma.

### **Analisi della tempistica e ranghi da 1 a 9.**

Analizzando la tabella B4)<sup>10</sup> vale evidenziare che, complessivamente, la durata media di un procedimento presso il Dibattimento è pari a 643gg. (1 anno e 9 mesi) che parte dai 495 gg di Ravenna (1 anno e 4 mesi) poi Ferrara (507), Parma (532), Forlì (595) come sedi sotto media. Bologna è nella media (657) mentre sopra media invece troviamo Rimini (670), Modena (672), Reggio (752) fino al massimo di Piacenza (894 pari a 2 anni e mezzo). Scendendo nelle singole modalità, un dato che può apparire scontato è relativo alle sentenze di patteggiamento (solo 105 gg. di tempo) seguite dalle ordinanze di restituzione (140), le sentenze di giudizio abbreviato (232), i direttissimi (378), i giudizi immediati (530), le citazioni dirette a giudizio (735), le sentenze di NDP (824) e infine le sentenze ordinarie (831).

Sembra un sistema perfettamente coerente con la dicotomia tra riti abbreviati e i riti ordinari e la ratio di premiare chi sceglie i primi che però faticano a decollare (infatti gli ordinari e le citazioni dirette pesano per quasi il 63% sul totale delle sentenze).

La durata delle citazioni (735 gg.) raggiunge il massimo a Piacenza (953gg) e il minimo a Ferrara (555) senza particolari anomalie;

La durata dei giudizi ordinari (832) oscilla dai 611 di Ferrara ai 1038 di Modena senza valori anomali;

La durata dei giudizi direttissimi (378) oscilla dai 150 di Forlì ai 726 di Reggio Emilia (dato anomalo probabilmente influenzato dall'opposizione al decreto).

Dopo Reggio Emilia è staccatissima Piacenza con 440 giorni.

La durata dei giudizi immediati (530) varia dai 155 di Forlì agli 880 di Piacenza (dato anomalo essendo seguita dai 260 di Modena).

La durata dei giudizi abbreviati (232) varia dai meno di 200 a Ferrara (132) e Parma (165) fino ai 465 di Reggio (dato anomalo in quanto è seguita da Forlì con 339) mentre le restanti sedi sono tra 200 e 300.

---

10 Cfr. dati statistici pag. 35

La durata dei patteggiamenti (105) è solo di 63 a Forlì fino ai 215 di Piacenza senza valori anomali; la durata delle sentenze di NLP/NDP (824) variano dai 520 di Ravenna fino ai 1141 di Piacenza (dato anomalo in quanto seguita da Modena con 965).

La durata delle ordinanze di restituzione al PM/riunione (140) varia da poco meno di 3 mesi a Ferrara (85) e Ravenna (87) fino ai 247 di Piacenza (dato anomalo essendo seguita da Rimini con 168).

Se subito sotto osserviamo i ranghi da 1 a 9 (**con 1 abbiamo la sede più rapida che è Ravenna e con 9 la sede più critica che è Piacenza**) si può notare che sostanzialmente le sedi più rapide complessivamente lo sono anche nelle singole modalità pur con le dovute eccezioni. Ad esempio, la sede di Ravenna è appena 7° per giudizi abbreviati oppure quella di Ferrara che è 2° è solo 7° per le sentenze di NDP.

All'opposto abbiamo Reggio Emilia che è 8<sup>^</sup> ma 3<sup>^</sup> per giudizi abbreviati e patteggiamenti. **Piacenza è in difficoltà su tutti i riti (è sempre 8° o 9°).**

#### **Analisi incidenza sentenze di condanna su quelle di merito.**

La tavola B5)<sup>11</sup> considera le sentenze di merito ossia quelle per le quali si può parlare di condanna/assoluzione (per semplicità consideriamo come condanna il caso promiscuo).

Le sentenze di condanna sul totale sono il 58% con due massimi del 68-69% a Modena e Parma ed un minimo del 42% a Reggio Emilia (dato anomalo essendo seguita dal 50% di Piacenza).

Le condanne sono massime nei giudizi abbreviati (82%) e direttissimi (81%) poi nelle citazioni dirette (57%), nei giudizi ordinari (51%) ed infine negli immediati (46%).

Se si osservano dati e/o percentuali anomale sul distretto i gruppi che oscillano di più sono tre:

1. le citazioni dirette a giudizio (57%) sono del 67-69% a Modena e Parma, 63% fino ai 45% di Piacenza e appena il 39% di Reggio Emilia;
2. i giudizi ordinari (51%) sono due su tre a Parma (67%) ma appena uno su 3 a Reggio Emilia (33%);
3. i giudizi immediati (46%) variano dal 71-73% di Forlì e Modena al 38-40% di Bologna e Reggio Emilia.



## **Sentenze NLP/NDP con particolare riferimento alle prescrizioni.**

La tavola B6) analizza le sentenze NDP/NLP che pesano per appena il 12,5% sulle definizioni ed il 14% sulle sole sentenze, merita ugualmente una disaggregazione per il fatto che comunque sono un punto di arresto dell'azione penale soprattutto il riferimento alle prescrizioni. I codificati sono 3156 su 3162 e si può dire la quasi totalità.

La classificazione per uniformità è identica a quella del Gip (prescrizione; morte del reo; fatto non previsto dalla legge come reato; mancanza di querela; l'azione non doveva essere iniziata; condotta riparatoria; oblazione; altro).

La maggior parte delle sentenze NLP/NDP riguarda le prescrizioni (1525 su 3162 pari al 48% poi la condotta riparatoria (186 pari al 5,9%), la mancanza di querela (178 pari al 5,6%), morte del reo (pari al 0,9%), oblazione (6 pari allo 0,2%), il fatto non è previsto dalla legge come reato e/o depenalizzazione e l'azione penale non doveva essere iniziata (1 ciascuno).

La categoria residuale di altro motivo (1232 pari al 39%) può essere disaggregata e sono in gran parte (NLP per tenuità del fatto cioè 724), poi nlp per esito positivo della MAP (177) altre (174), incompetenza e giurisdizione (78), predibattimentali (77) e condotta riparatoria (2).

Analizzando dati e/o percentuali anomale sul distretto i gruppi che oscillano di più sono due:

1. le sentenze di prescrizione (48,3%) sono del 71% a Reggio Emilia (dato anomalo in quanto seguito da Piacenza col 53% e le altre fino a Ferrara col 30%;

2. le sentenze per mancanza altro (39%) sono il 57% a Ravenna (anomalo) ma appena il 26% a Reggio.

Con riferimento alle sentenze di prescrizione sono 1525 sul totale delle sentenze sono 22.270 pari al 7% in linea con i precedenti anni giudiziari.

**L'ufficio con maggiore incidenza è Reggio Emilia (14%), seguito da Piacenza (9%), poi Bologna, Modena e Parma (7% ciascuno). Forlì e Rimini (sotto il 6%), Ferrara (3%) e Ravenna (2%).**

## **Le pendenze per anno fascicolo e sospensioni. I procedimenti ultratriennali.**

Un ultimo dato da analizzare sono le pendenze finali in relazione all'anno di iscrizione e alla giacenza. Nell'obiettivo del PNRR è già previsto come obiettivo l'abbattimento dell'arretrato in quanto dovrebbero esserci pochi procedimenti che hanno pendenza oltre 3 anni dalla data dell'iscrizione. Inoltre c'è la questione della sospensione.

I casi di sospensione previsti da SICP sono i seguenti:

1. sospensione per messa alla prova;
2. sospensione per accertamenti sulla capacità dell'imputato;
3. sospensione per valutazione condotte riparatorie;
4. sospensione per questioni pregiudiziali;
5. sospensioni per questioni d'illegittimità costituzionale;
6. sospensione ex art.420 quater cpp.;
7. sospensione ex art. 545 cpp.

In teoria sono casi previsti dalle nuove versioni SICP.

Nella pratica è da poco tempo che tutti gli uffici registrino regolarmente tali sospensioni. Per queste ragioni l'analisi della sospensione andrà semplificata e andrà misurata con riferimento ad una sospensione in udienza di un procedimento pendente alla data di riferimento (in tal caso 30/06/2023) e senza le specifiche previste di cui ai punti 1-7. di cui sopra. La tabella 7B)<sup>12</sup> riassume le pendenze per anno d'iscrizione del fascicolo.

Le informazioni essenziali fornite dalla tabella-al di là di un confronto puntuale tra le sedi sono tre:

1. quasi un terzo sono fascicoli iscritti nell'ultimo anno e mezzo tra 1/1/2022 e 30/06/2023 mentre solo lo 0,8% sono fascicoli che pendono almeno dal 1/1/2015;
2. i pendenti iscritti prima del 01/07/2020- quindi ultra-triennali- sono 3.215 su 22.971 pari al 14%. Tale percentuale oscilla tra il 6% di Ferrara e il 19% di Modena;
3. i procedimenti sospesi a vario titolo e per quanto informatizzato correttamente sui registri SICP dai cancellieri sono 1.014 pari al 4,4% con un massimo a Forlì del 16,7% ed un minimo a Reggio Emilia (solo lo 0,2%).

## **V. TRIBUNALE DEL RIESAME e DELL'APPELLO CAUTELARE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI**

I procedimenti pervenuti sono stati complessivamente 1.128 (-4,5% rispetto al periodo precedente).

I procedimenti definiti sono stati complessivamente 1.123 (2,8%. rispetto al periodo precedente).

I procedimenti inerenti istanze riesame (art. 309 c.p.p.) su misure cautelari personali sono stati complessivamente 469 (-6,0 %) e quelli definiti sono stati 442 (-11,6%).

I procedimenti pervenuti inerenti istanze di appello del Pubblico Ministero su misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.) sono stati 99 (-5,7%) e quelli definiti sono stati 100 (-2,9%).

Le istanze di appello di parte avverso misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.) pervenuti sono state 560 (-2,9%) e quelle definite 581 (+10,9%).

I procedimenti pendenti sono complessivamente 180 (+2,8% rispetto al periodo precedente).

## VI. TRIBUNALE DEL RIESAME e DELL'APPELLO CAUTELARE IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI REALI

I procedimenti sopravvenuti complessivamente sono **626** per le sedi del Distretto [Bologna (255) Ferrara (25), Forlì (35), Modena 107), Parma (54) Piacenza (23), Ravenna (65), Reggio Emilia (16), Rimini (46)], mentre nell'anno 2021/2022 erano **672**.

I procedimenti definiti sono stati 609 (mentre erano 672 nel periodo precedente).

I procedimenti pendenti sono 87 (70 quelli rispetto al periodo precedente).

## VII. TRIBUNALE PER I MINORENNI - Settore Penale

Le notizie di reato iscritte dalla Procura della Repubblica Minorenni contro noti sono 3.195 (3,7% rispetto al periodo precedente), definite 3.223 (+4,6%), pendenti 1.098 (-2,1%).

La giustizia penale minorile del distretto ha visto, come già e più ancora dell'anno precedente, un consistente aumento di iscrizioni di notizie di reato presso la Procura della Repubblica tanto che al 1° trimestre 2023 i pendenti si attestavano per l'Ufficio GIP a n. 8585 procedimenti con una sopravvenienza pari a 588 procedimenti ed una pendenza -alla fine del periodo- di 8710 procedimenti.

Quanto al Tribunale per i Minorenni viene segnalato il dato sul numero di minori infra quattordicenni che si rendono responsabili di azioni delittuose come anche la gravità dei reati commessi da minori imputabili e si riaccendono dibattiti sulla soglia dell'imputabilità dei minorenni, sull'adeguatezza delle risposte processuali, sulle risorse da mettere in campo per prevenire prima ancora che contrastare questa devianza minorile che, nel suo insorgere violento, allarma come una inaspettata minaccia alla sicurezza della comunità. Espressione della recente opzione del legislatore è la normativa emergenziale contenuta nel DL 15

settembre 2023 n.123 “ Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” ( c.d. Decreto Caivano) che, muovendosi sul duplice binario della prevenzione e della rieducazione, ha introdotto alcune importanti modifiche processuali sulla disciplina delle misure cautelari per i minorenni (abbassamento del limite di pena per l’applicazione delle misure e in particolare per la custodia cautelare in carcere; aumento dei termini di durata per effetto della modifica della quota di diminuzione prevista per la minore età ecc...); ha allargato la possibilità del ricorso alla Messa alla prova nella fase delle indagini preliminari; ha ampliato la gamma degli interventi preventivi di natura amministrativa rendendoli applicabili anche nei confronti anche di minori non imputabili ponendo problemi interpretativi ed applicativi di non poca rilevanza. Nel primo semestre del 2023 ha preso maggiore consistenza un processo riformatore che prelude alla istituzione di un nuovo soggetto ordinamentale: il Tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia quale autorità giudiziaria distrettuale che, composto da una sezione distrettuale e più sezioni circondariali, vedrà una diversa attribuzione delle competenze civili e penali oggi frammentate fra il Tribunale per i minorenni ed i Tribunali ordinari. Questo progetto di riforma ordinamentale, che avrà la sua piena attuazione nell’anno 2030, è già stato avviato attraverso le riforme processuali entrate in vigore nel 2023, ma ha evidenziato una assoluta inadeguatezza delle risorse dei Tribunali per i Minorenni, in capo al quale sono attualmente concentrate alcune delle competenze che saranno trasferite alle future sezioni circondariali.

Il carico penale rimane molto importante con un flusso di affari in costante aumento.

Si è registrata una sopravvenienza al GIP di 2264 procedimenti pressoché costante rispetto ai 2347 e un aumento delle sopravvenienze al GUP passati a 795 procedimenti rispetto ai 548 dell’anno precedente; anche al dibattimento si è avuto un sensibile aumento della sopravvenienza passata da 101 a 168 nuove iscrizioni.

Rimane particolarmente gravato l’Ufficio GIP in ragione dei procedimenti instaurati su richiesta del PMM.

Da quanto registrato dalle statistiche, nel periodo di osservazione risultano pervenuti n. 2264 procedimenti GIP che, sebbene di poco inferiore ai 2347 dell’anno precedente, rimane pur sempre un dato molto elevato se rapportato alle risorse umane presenti in ufficio. Risultano conclusi 1366 procedimenti GIP tenendosi conto che al dato statistico di 1250 definizioni cui vanno aggiunti i definiti con decreto che dispone il giudizio abbreviato a seguito di immediato che non risultano contabilizzati dal sistema.

Il dato in flessione rispetto all'anno precedente deve essere interpretato alla luce della tipologia dei procedimenti esauriti.

Infatti, constatato un gravissimo arretrato nella fissazione delle numerose richieste di giudizio immediato non connotate da particolare urgenza, in attuazione del programma di gestione ex art 37 DL n.98/11, redatto per la prima volta in questo anno anche per il settore penale, è stata data preferenza allo smaltimento dell'arretrato GIP afferente alle richieste di giudizio immediato anche per evitare di mantenere a lungo la relativa pendenza penale a carico di soggetti minorenni all'epoca del fatto, ma ormai divenuti ampiamente maggiorenni. Si rileva infatti che nel periodo di osservazione sono stati esauriti ben 250 procedimenti con richiesta di giudizio immediato, dato più che triplicato rispetto al numero di procedimenti analoghi smaltiti nell'anno precedente.

Il programma previsto dal piano di gestione (azzeramento dell'arretrato sino al 2014) risulta rispettato poiché al 30 giugno 2023 è stato smaltito tutto l'arretrato del 2013.

Anche questa attività di smaltimento è stata significativamente condizionata dalla riforma Cartabia che, introducendo nuove regole in tema di notifiche all'imputato, a garanzia dell'effettiva conoscenza del processo, ha comportato per i procedimenti pendenti un notevole aggravio per la cancelleria a causa delle attività da svolgere e del tempo necessario a perfezionare correttamente la notifica dell'avviso di fissazione della data del giudizio. Si evidenzia che una cospicua fetta di procedimenti pendenti riguarda Minori stranieri non accompagnati inseriti nei circuiti di accoglienza che sovente mutano domicilio e talvolta si rendono irreperibili.

Il gravoso impegno della cancelleria ha inevitabilmente portato a dover ridurre le definizioni di altri procedimenti GIP (archiviazioni, sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità). Inoltre, la scelta della locale Procura minorile di procedere nella maggior parte dei casi con richieste di giudizio immediato, fa registrare una frequente richiesta di giudizio abbreviato, che nei casi di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari diventa quasi totale, comporta, a fronte di una minore pressione sul dibattimento, un notevole incremento dei procedimenti dinanzi al GIP in composizione collegiale.

Nel 2022 si è registrato un forte incremento del numero di procedimenti sopravvenuti annuali al GUP che nel primo semestre 2023 sono stati 795 ben al di sopra dei 548 dell'anno scorso.

I procedimenti definiti dal GUP o dal GIP in composizione collegiale nel periodo di osservazione sono stati 262, numero superiore rispetto ai 184 dell'anno precedente e ciò

compensa in parte il minor numero di definizione dei procedimenti GIP registrato nel periodo di osservazione.

Il dato dei procedimenti pendenti GUP è leggermente cresciuto arrivando a 2759 rispetto ai 2620 dell'anno precedente. Nel periodo di osservazione risultano 96 procedimenti GIP con misura cautelare. Questo dato, seppure inferiore ai 133 dell'anno precedente, è comunque rilevante se confrontato con i dati degli anni ancora precedenti e indica altresì un netto aumento della gravità dei reati commessi dai minorenni e della pericolosità degli autori.

È stato trattato altro procedimento per omicidio in fase cautelare a carico di due indagati che ha comportato, tra l'altro, l'emissione di mandato di arresto europeo e numerose attività di intercettazione per la cattura dei latitanti (solo a conclusione delle indagini è stata accertata la maggiore età degli indagati).

Si è rilevato un aumento notevole di reati, per lo più rapine con armi da taglio, reati di violenza contro la persona, spaccio di stupefacenti, che vedono come autori minori stranieri non accompagnati, sempre più presenti nella regione.

Con riferimento al settore dibattimentale nell'anno di riferimento si sono registrate n. 286 iscrizioni (circa il doppio delle 101 dell'anno precedente) e sono stati definiti 168 procedimenti con una attuale pendenza di 336 procedimenti.

L'aumento della pendenza pari al 40%, a fronte dell'aumento del 100% delle sopravvenienze, costituisce un dato ricollegabile oltre che all'afflusso raddoppiato delle sopravvenienze anche al rallentamento dovuto alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Va però evidenziato che la ripresa delle fissazioni dei giudizi immediati ha comportato un aumento delle iscrizioni dibattimentali ed un aggravio delle udienze di smistamento, utilizzate per la raccolta delle eventuali richieste di MAP (che ammontano a 69 nell'anno di riferimento) e per la distribuzione dei processi fra le varie udienze in ragione dei criteri di priorità e dell'impegno richiesto dall'istruzione probatoria.

Resta importante l'impatto dell'istituto della Messa alla prova prevista dal processo penale minorile ai sensi dell'art. 28 DPR448/88, istituto profondamente diverso dalla Messa alla prova ex art 464 bis e ss. c.p.p. successivamente introdotta nel rito ordinario, essendo connotato da spiccata valenza educativa prima ancora che riparativa.

Dinanzi al GUP o GIP in composizione collegiale si sono definiti n. 92 procedimenti per esito positivo della prova; nella fase dibattimentale se ne sono definiti 59.

Va evidenziato che anche alcune norme sostanziali contenute nel D. Lgs. 150/22 nella prima fase applicativa hanno comportato un rallentamento dell'attività di definizione.

Ed invero, il mutamento della condizione di procedibilità per un notevole numero di reati e la correlata norma transitoria di cui all'art 85, come modificata dal D L. 162/22 convertito in legge 30.12.2022 n.199, ha imposto l'attesa della scadenza dei termini per la eventuale proposizione della querela da parte delle persone offese dal reato.

Sostanzialmente la possibilità di definizione è stata inevitabilmente differita ad epoca successiva al 10 aprile 2023 ed ha comportato un importante slittamento delle udienze tenendosi conto dei ruoli già carichi.

Quanto all'impatto relativo al mutamento della condizione di procedibilità si osserva che nel settore dibattimentale sono stati definiti nel secondo semestre 2023 n. 8 procedimenti per estinzione del reato per difetto di querela.

Il GIP ha definito n. 182 procedimenti per difetto di querela (tutti nel primo semestre 2023); il GUP ha definito n. 13 procedimenti con la medesima formula.

## VIII. TRIBUNALE E UFFICI DI SORVEGLIANZA

Quanto a tali uffici, dai dati statistici, con riferimento ai provvedimenti più significativi, emerge quanto segue:

Nel periodo 1 luglio 2022/30 giugno 2023 risultano globalmente iscritti i seguenti procedimenti:

- Tribunale di Sorveglianza di Bologna: sopravvenuti 4.570 procedimenti (+ pendenze iniziali: 19.490);
- Ufficio di Sorveglianza di Bologna: sopravvenuti 13.833 procedimenti (+ pendenze iniziali: 9.735);
- Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia: sopravvenuti: 11.408 procedimenti (+ pendenze iniziali: 6.121);
- Ufficio di sorveglianza di Modena: sopravvenuti 4.561 procedimenti (+ pendenze iniziali: 6.153).

E' stato definito il seguente numero di procedimenti:

- Tribunale di Sorveglianza di Bologna: 6.566 provvedimenti;
- Ufficio di Sorveglianza di Bologna: 11.049 provvedimenti;
- Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia: 10.738 provvedimenti;
- Ufficio di Sorveglianza di Modena: 4.639 provvedimenti.

Dalle statistiche allegate emerge con chiarezza il rilevante numero di iscrizioni sia al Tribunale che all'Ufficio di Sorveglianza.



Per quanto riguarda il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, infatti, a fronte di una pendenza inizio periodo di 19.490 le sopravvenienze sono state pari a 4.570 fascicoli (n. complessivo 24.060 procedimenti di cui 2.103 istanze afferenti a soggetti cd "liberi" vale a dire con sospensione dell'ordine di esecuzione pena ex legge Simeone-Saraceni e 2377 istanze afferenti a soggetti detenuti).

Sempre con riferimento al Tribunale, nel periodo in esame, si evidenzia come il maggior numero di istanze relative alle misure alternative sia costituito dalle istanze di affidamento in prova al servizio sociale (eventualmente in casi particolari per soggetti con problemi di dipendenza), rispetto alle istanze di detenzione domiciliare.

Nello specifico:

**- istanze di affidamento in prova al servizio sociale:**

- pendenti iniziali 8.372;
- sopravvenuti nel periodo 1.230;
- definiti nel periodo 1.917 (di cui 673 accolte, 642 rigettate, 210 inammissibili, 385 n.l.p. e 7 incompetenza);
- pendenti finali 7.613.

**- istanze detenzione domiciliare:**

- pendenti iniziali 6.312;
- sopravvenuti nel periodo 768;
- definiti 1.355 (di cui 257 accolte, 311 respinte, 223 inammissibili, 553 n.l.p e 11 incompetenza);
- pendenti finali 5.687.

**- istanze semilibertà:**

- pendenti iniziali 1.503;
- sopravvenuti nel periodo 281;
- definiti 447 (di cui 34 accolte, 154 rigettate, 46 inammissibili, 212 n.l.p. e 1 incompetenza);
- pendenti finali 1.320.

Va evidenziato, inoltre, il non indifferente numero di procedimenti di differimento pena per incompatibilità con la detenzione, pervenuti globalmente in n. di 360 (pendenti iniziali 216, definiti 317 di cui 38 accolti, 205 rigettati, 4 inammissibilità e 70 n.l.p con pendenze finali di 236).

Il distretto penitenziario o dell'Emilia-Romagna è sede di SAI Servizio Assistenza Intensificata, ex centro clinico, sezione per paraplegici, sezioni per detenuti alta Sicurezza presso l'istituto di Parma.



Quanto, poi alle eventuali problematiche afferenti particolari materie quali le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47 quater L. 354/75) non ve ne sono da segnalare: trattasi, infatti, di istanze e relativi provvedimenti di concessione in numero assolutamente non significativo.

Per quanto concerne l'Ufficio di sorveglianza di **Bologna** comprensivo dei circondari di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a fronte di una pendenza inizio periodo di **9.735** procedimenti, le sopravvenienze sono state pari a **13.833 procedimenti** (7.177 istanze afferenti a soggetti sul territorio e **6.615** istanze a soggetti detenuti) di cui **11.049** definiti (accolti 7.712, rigettati 1.325, inammissibili 292, n.l.p. 1.578 e incompetenza 142), **9.673** pendenti.

In tale contesto si evidenziano le rilevanti scoperture di organico del personale amministrativo alcuni servizi di cancelleria funzionano al minimo, dovendo gli operatori amministrativi fare fronte a plurimi incumbenti estranei al loro servizio. Attualmente uno dei servizi maggiormente in sofferenza è quello relativo alle conversioni delle pene pecuniarie.

Per quanto riguarda l'Ufficio di sorveglianza di **Reggio Emilia** comprensivo dei circondari di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, a fronte di una pendenza inizio periodo di 6.121 procedimenti, le sopravvenienze sono state pari a **11.408** fascicoli di cui definiti **10.738**, pendenti **5.990**.

Per quanto riguarda l'Ufficio di sorveglianza di **Modena**, a fronte di una pendenza iniziale di **1.592** fascicoli, le sopravvenienze sono state pari a fascicoli **4.561** di cui **4.639** definiti. Come è possibile desumere dai dati sopra riportati l'Ufficio di Sorveglianza di Modena, disponendo di sufficiente personale amministrativo, è quello con minore arretrato.

Con riferimento al carico degli Uffici di sorveglianza occorre segnalare l'aggravio derivato dai provvedimenti legislativi finalizzati a lenire il sovraffollamento carcerario (D.L. 23.12.2013 n. 146). Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria- conv. con modificazioni in L. 21.2.2014 n. 10 e di Liberazione anticipata speciale- e del D.L. 26.6.2014 n. 92 ( Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile) convertito con modificazioni in L. 1.8.2014

n. 117, che ha introdotto nell'Ordinamento Penitenziario l'art. 35-ter che hanno notevolmente aumentato anche il contenzioso avanti al Tribunale sempre più diventato "giudice di secondo grado" in quanto chiamato a decidere i numerosi reclami avverso i provvedimenti dell'ufficio monocratico.

In altre parole, l'impegno richiesto all'organo collegiale si rivela nettamente superiore rispetto al passato anche sotto il profilo dello studio e dell'istruzione del fascicolo (spesso molto lunga e complessa), tanto da richiedere interventi urgenti quanto al reperimento di nuove risorse umane e materiali.

In tema di rimedi risarcitori sono pervenute presso gli uffici di sorveglianza del distretto le seguenti istanze:

- ufficio di Sorveglianza di Bologna: **52** (pendenze iniziali: **197**);
- ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia: **92** (pendenze iniziali: **356**);
- ufficio di Sorveglianza di Modena: **39** (pendenze iniziali: **67**).

Da segnalare che tale nuova forma di tutela, considerata la complessità dell'istruttoria -che interessa tutti gli istituti del territorio nazionale in ragione della provenienza geografica dei soggetti ristretti negli istituti del distretto-, ha enormemente incrementato sia il lavoro dei magistrati di sorveglianza che del Tribunale quale organo di appello.

In tutti i casi si registra un rilevante numero di sopravvenienze particolarmente significativo sia per il Tribunale di Sorveglianza che per l'organo monocratico.

Dai dati statistici relativi ai procedimenti definiti si rileva nel periododi riferimento gli uffici hanno avuto evidenti difficoltà nel definire le sopravvenienze dovuta alla grave scopertura di organico sia giudiziario che amministrativo che ha finito per incidere anche sul lavoro del Tribunale. L'aumento delle pendenze finali per il Tribunale va rapportato al costante flusso di sopravvenienze, al rallentamento nella trattazione dei procedimenti relativi ai liberi sospesi durante il periodo di pandemia e in maniera assolutamente preponderane alle scoperture di organico amministrativo.

Le istanze di applicazione provvisoria della Simeone-Saraceni sono state a Bologna **746** (297 affidamenti, 153 affidamenti in casi particolari, 67 semilibertà e 229 detenzioni domiciliari), a Reggio Emilia **362**, a Modena **191**.

Le **istanze ex** Legge 199/2010 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi) pervenute nel periodo in esame sono state complessivamente così suddivise: a Bologna 170, a Reggio Emilia 85 a Modena 30. Quanto alle istanze di esecuzione della pena presso il domicilio/detenzione domiciliare

espressamente previste dalla normativa speciale dettata per fare fronte alla pandemia (Art. 30 D.L. n. 137/2020) si segnala che l'applicativo SIUS non le prevede come voci autonome. Le relative istanze vengono pertanto iscritte come istanze generiche.

Nel periodo in esame sono state complessivamente: **89** a Bologna, **18** a Reggio Emilia, **5** a Modena.

Si riporta di seguito lo specchio delle istanze di permesso premio e di permesso per gravi motivi:

### **Permessi premio**

Ufficio sorveglianza Bologna: istanze pervenute **870** (accolte 343, rigettate 189)

Ufficio sorveglianza Reggio Emilia: istanze pervenute **358** (accolte 145, respinte 125)

Ufficio sorveglianza Modena: istanze pervenute **356** (accolte 143, respinte 142)

### **Permessi di necessità**

Ufficio sorveglianza Bologna: istanze pervenute **246** (accolte 101, rigettate 903)

Ufficio sorveglianza Reggio Emilia: istanze pervenute **125** (accolte 37, rigettate 63)

Ufficio sorveglianza Modena: istanze pervenute **35** (accolte 18, rigettate 16)

### **Licenze**

Ufficio sorveglianza Bologna: istanze pervenute **161**, definite 157

Ufficio Sorveglianza Reggio Emilia: istanze pervenute, **103** definite 81

Ufficio Sorveglianza Modena: istanze pervenute **239**, definite 208.

Dai dati sopra esposti il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza (Tribunale e Uffici di Sorveglianza) è sempre elevatissimo e negli ultimi anni notevolmente cresciuto per effetto di riforme legislative che, finalizzate a lenire il sovraffollamento nelle carceri, ne hanno sempre più aumentato le competenze e i compiti.

## **2. Settore penale distretto di Bologna per Corte di Appello**

**CORTE APPELLO SEZIONI PENALI [5 Sezioni]**

**CORTE APPELLO SEZIONE MINORI [3<sup>a</sup> Sezione Ordinaria e Sezione Minori];**

**CORTE APPELLO MISURE PREVENZIONI [1<sup>a</sup> Sezione Ordinaria e Collegio Misure Prevenzione]**

**CORTE ASSISE APPELLO [5<sup>a</sup> Sezione Ordinario e Sezione specializzata].**

## **Analisi movimento dei procedimenti nell'anno giudiziario 2022/2023 con opportuni indicatori.**

Avuto riguardo alla tavola 1)<sup>13</sup> sul movimento dei procedimenti della Corte di appello di Bologna, continua il calo dei pendenti anche se più contenuto: da **15837** procedimenti ad inizio periodo fino a **15514 a fine periodo con un calo di 422 procedimenti pari a -2,7%**.

Il calo è così ripartito:

76

Osservando la tavola 1 sottostante sul movimento dei procedimenti, continua il calo dei **A)** per le 5 sezioni penali risultano 433 procedimenti in meno pari a - 2,7%.

Se la 2° e la 5° sezione sono in deciso calo (-1070 e -186 procedimenti), la 1° è in lieve aumento (+59), più deciso per la 3° (+140) e soprattutto per la 4° (+624) ma su questo hanno pesato le riassegnazioni.

Mentre il peso delle sentenze/ordinanze è pressoché uguale per le Sezioni, ben diverso è il discorso sulle prescrizioni.

Il loro peso è leggermente calato (da 50 a 33% sul totale) ma si tratta di ben il 59% per la 2° sezione, circa un terzo per la 1°, sotto al 30% per la 3° e appena il 12-13% per la 4° e 5° sezione. Il dato influenza anche l'indice di ricambio che è superiore a 100 per le sezioni 2° e 5°. La durata prognostica che è data dal rapporto tra pendenti e definiti- nell'ipotesi di non avere nuovi iscritti- è pari a 608 giorni, circa 1 anno e 8 mesi. Tale indice varia da appena 453 per la 2° sezione fino a 876 per la 4°.

**B)** Le due sezioni dell'Assise vedono un lieve calo da 18 a 14 procedimenti (24 iscritti e 18 definiti) pari al 22%;

**C)** La Sezione minori al contrario vede un raddoppio delle pendenze da 15 a 30 fascicoli con 63 iscritti e 48 definiti. Ma il calo degli anni passati era anomalo e quindi la pendenza è tornata su livelli di qualche anno fa.

La tendenza pare in linea con il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

### **Analisi procedimenti pervenuti per provenienza, sede e iter dal 1° grado.**

Considerando la complessità degli appelli può essere utile semplificare il quadro e considerare tre aspetti in relazione alla provenienza:

---

13 Cfr. sul punto Dati statistici – Settore penale per distretto Corte di Appello.

**A. provenienza per autorità:** infatti i fascicoli in Corte possono provenire da: a) gip/gup ed esclusivamente per sentenze di rito abbreviato; b) tribunale collegiale o monocratico per sentenze di ordinario, direttissimo, immediato e abbreviato ma non patteggiamenti o ndp; c) rinviati da Cassazione per annullamento con rinvio; d) dalla Corte d'appello di Trieste per revisione;

**B. provenienza per sede.** Va considerato che pochi fascicoli provengono da Trieste o Roma e la maggioranza proviene dalle 9 sedi di Tribunale. Può essere quindi interessante sapere come si ripartisce la provenienza delle sedi da Piacenza a Rimini;

**C. provenienza per percorso/iter.** Infatti se è vero che vengono appellate le sentenze, queste possono essere le sentenze di giudizio ordinario con iter di rinvio a giudizio il cui fascicolo è transitato da Gip e Dibattimento. Altri che invece hanno visto la citazione a giudizio e hanno quindi saltato il Gip ed altri ancora che invece hanno visto il giudizio abbreviato del Gip/Gup saltando il Dibattimento.

Tali aspetti sono degni di menzione e si omette un quarto aspetto che può essere interessante ma oneroso: sapendo che dal dibattimento possono provenire le sentenze di rito ordinario, immediato, direttissimo e abbreviato, una ripartizione congiunta per tipo di sentenza appellata e sede paga il prezzo del fatto che le sentenze di primo grado sono state pronunciate in anni molto diversi e quindi l'incrocio con la base dati della Corte richiede tempi lunghi.

**Tavola 2a-** provenienza per autorità. Si può notare che i fascicoli provengono per il 18% dal GUP, dall'80% dal Tribunale (74 monocratico e 6 collegiale). Sempre trascurabile la quota dei rinvii da Cassazione (circa 1,8%) e le revisioni (stabili allo 0,1%).

**Tavola 2b-** se si considera l'iter si nota che quasi la metà sono appelli provenienti da citazioni dirette a giudizio (4.225 su 8.785) poi i rinvii a giudizio (2.759 pari al 31%), quindi i riti abbreviati dal Gip/Gup (solo il 19%), i rinvii da Cassazione (149 pari all'1,7%), le revisioni (13 pari allo 0,1%).

Se quindi dagli 8.785 procedimenti si sottraggono  $160+13=173$  si ottiene  $8.785-173=8.612$  che sono gli iscritti con provenienza dal 1° grado.

Di questi 8.612, solo 1.580 (il 18%) proviene dal Gip/Gup mentre il restante 7.032 (82%) proviene dal dibattimento sia monocratico e collegiale.

**Tavola 2c-** Per il contributo relativo è sempre Bologna – sede del capoluogo - a trasmettere il 31% dei fascicoli (era il 39% nell'anno passato), seguita da Rimini (1.560 fascicoli pari al 18,1%) quindi Modena (1.048 pari al 12,2%), Parma (905 pari al 10,5%), Reggio Emilia (645 pari al 7,5%), Forlì (602 pari al 7%), Ravenna (498 pari al 5%), Ferrara (428 pari al 5%) e in ultima Piacenza (276 con il 3,2%).

Da un anno all'altro il peso di una singola sede può cambiare ma è abbastanza proporzionale all'ampiezza del circondario: maggiore per quelli grandi (Bologna, Modena, Rimini) poi intermedio per gli intermedi (Forlì, Parma, Ravenna, Reggio) minimo per quelli piccoli (Ferrara e Piacenza).

### Tempi medi di definizione e modalità.

78

Avuto riguardo alle udienze ed ai processi celebrati in Corte di Appello [sub Tavola 3a-], complessivamente sono stati celebrati 9.337 processi spalmati su 508 giornate:

I^ Sezione 122 giornate;

II^ Sezione 104 giornate;

III^ Sezione 101 giornate;

IV^ Sezione 101 giornate;

V^ Sezione 80 giornate.

I rinvii sono stati 1.735 su 9.337 pari al 18,6% (con un minimo del 13% nella 2^ sezione e un massimo del 25% per la 1^).

Trascurabile il numero delle sospensioni (appena 7).

Per quanto concerne il tempo medio dei procedimenti [sub Tavola 3b] lo stesso è pari a **837gg.** di media in deciso calo rispetto agli anni precedenti e tenuto conto della nuova istituzione della IV^ e V^ Sezione.

Nello specifico:

I^ Sezione 970 giorni [a fronte dei 1264 dell'anno 2021/2022 e 1020 del 2020/2021];

II^ Sezione 1082 giorni [a fronte dei 1.439 dell'anno 2021/2022 e 1056 del 2020/2021];

III^ Sezione 890 giorni [a fronte dei 941 dell'anno 2021/2022 e 988 del 2020/2021];

IV^ Sezione 480 giorni [a fronte dei 413 dell'anno 2021/2022];

V^ Sezione 529 giorni [a fronte dei 493 dell'anno 2021/2022];

Corte Assise Appello: 192 giorni [a fronte dei 196 dell'anno 2021/2022 e 266 dell'anno 2020/2021];

Corte Sezione Minori: 158 giorni [a fronte dei 166 dell'anno 2021/2022 e 244 del 2020/2021].

\*\*\*\*\*

Si può rilevare, quindi, che tranne la 4^ e la 5^ sezione tutte hanno diminuito la durata della trattazione dei procedimenti e comunque, per via delle prescrizioni, è sempre la

2<sup>a</sup> ad avere il tempo maggiore (1.082), mentre le sezioni di recente istituzione hanno la durata minore (4-500 giorni) e -comprensibilmente- in controtendenza, visto che sono nate per riequilibrare il carico delle prime tre sezioni a partire dal 1/7/2021. Tali dati vanno peraltro considerati sotto il solo profilo temporale, in quanto rispetto ad essi sono andate ad incidere situazioni e condizioni specifiche e non certo valutabili in termini meramente cronologici (ad esempio la consistenza dell'organico sezionale, la tipologia degli affari trattati, il numero degli imputati a giudizio per ciascun processo, la eventuale presenza di parti civili...).

La durata dell'Assise d'Appello è stabile (da 196 a 192 gg.) mentre quella dei minori è in lieve calo (da 166 a 158).

### **Analisi sui provvedimenti di merito (riforma- conferma e nlp).**

Quanto al parametro inerente le sentenze di merito [Tavola 3c] sono state analizzate quattro combinazioni da cui risulta che la conferma/condanna è il binomio più presente (circa il 70% che varia da un minimo del 61% presso la 2<sup>o</sup> sezione e il massimo del 77,5% presso la 5<sup>o</sup>).

La riforma/condanna segue con un 22,6% (massimo del 32,6% per la 2<sup>o</sup> e minimo del 19% presso la 3<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup>).

Più scarse le assoluzioni (3,8% come conferma e circa il 3% come riforma).

### **Analisi sui provvedimenti di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.**

Le sentenze di non doversi procedere per intervenuta prescrizione [Tavola 3d-] sono sempre state molto elevate presso la Corte di Appello di Bologna e sono tornate nell'ultimo anno ad una quota di circa un terzo dopo il picco del precedente anno (50%).

Mentre fino al 2021 le prescrizioni provenivano soprattutto dalla 3<sup>o</sup> sezione e precedentemente erano state della 1<sup>o</sup>, nell'ultimo biennio è stata la 2<sup>o</sup> sezione a fornire il maggior contributo.

Le prescrizioni sono state 3.102 su 9.218 sentenze (il 33,7%).

Delle 3.102 prescrizioni solo 663 (il 21%) sono state decise in udienza, con una quota che è minima per la 2<sup>a</sup> sezione (appena il 13%), per passare al 23% della 3<sup>a</sup> sezione, il 25% della 4<sup>a</sup>, il 31% della 5<sup>a</sup> e il 40% della 1<sup>a</sup>. [questi ultimi dati sulla quota delle prescrizioni in udienza non sono stati riportati nella tavola per non appesantirne la lettura].



*Non sono state considerate le sentenze di annullamento o altrimenti non ben specificate: il numero non è rilevante (50 sentenze di annullamento e 86 non bene identificate).*

Per quanto concerne le 400 sentenze che si riferiscono a NDP per altra causa [Tavola 3e], non vanno trascurate le 400 sentenze che si riferiscono a sentenze di non doversi procedere per altra causa differente dalla prescrizione e che costituiscono il 4,3% sul totale dei definiti.

Di queste 400 sentenze, ben 181 (il 45% sono dovute a remissione di querela), 80 (il 20% per morte del reo, 38 (il 9,5) per fatto non previsto dalla legge come reato, 29 (il 7,3%) per azione che non doveva essere iniziata e/o proseguita, 23 (il 5,8%) per non aver commesso il fatto e/o il fatto non sussiste, 8 (il 2%) per depenalizzazione, 6 (il 1,5%) per tenuità del fatto e 35 (il 9%) per altre cause non specificate dal sistema SICP.

Le sentenze per tenuità del fatto (ex art.131 c.p.) sono state richieste in questi ultimi anni ma almeno in Corte il loro numero è ancora molto basso rispetto ai primi gradi.

### **Pendenza per anno d'iscrizione con riferimento alla sospensione.**

Un rilevante problema da considerare sono le pendenze finali in relazione all'anno di iscrizione e alla giacenza.

Nell'obiettivo del PNRR è già previsto come obiettivo l'abbattimento dell'arretrato in quanto dovrebbero esserci pochi processi che hanno pendenza oltre 3 anni dalla data dell'iscrizione.

Inoltre c'è la questione della sospensione. I casi di sospensione previsti dalla sospensione previsti da SICP sono i seguenti:

1. sospensione per messa alla prova;
2. sospensione per accertamenti sulla capacità dell'imputato;
3. sospensione per valutazione condotte riparatorie;
4. sospensione per questioni pregiudiziali;
5. sospensioni per questioni d'illegittimità costituzionale;
6. sospensione ex art. 420 quater cpp.;
7. sospensione ex art. 545 cpp.

In teoria sono casi previsti dalle nuove versioni SICP ma, nella pratica, non tutti gli uffici registrano tali sospensioni e, per tale ragione, l'analisi è stata omessa per la Corte, dovendo essere misurata in un futuro quando i punti 1-7 saranno sistematicamente registrati.



## Stratigrafia al 30 giugno 2023 ( Pendenze per Sezione ed anno del fascicolo).

Per quanto concerne le pendenze per Sezione ed anno del fascicolo, la **tavola 4<sup>14</sup>** riassume le pendenze per anno d'iscrizione del fascicolo.

Le informazioni essenziali fornite dalla tavola-al di là di un confronto puntuale tra le sedi che risulterebbe difficoltoso- sono le seguenti:

1. più della metà sono fascicoli iscritti nell'ultimo anno e mezzo tra 1/1/2022 e 30/06/2023 (8.049 su 15.371 pari al 52%) mentre solo l'1% (155) sono fascicoli che pendono almeno dal 1/1/2015 (155);

2. i pendenti iscritti prima del 01/07/2020 quindi ultratriennali sono **3.772** su 15.371 pari al 24,5%.

Tale percentuale è massima per la 2<sup>a</sup> Sezione (1.330 procedimenti) e la 3<sup>a</sup> sezione (1.443) con percentuali pari rispettivamente al 37,9% e 40% per scendere al 18,5% della 5<sup>a</sup> (278 procedimenti), al 13% della 1<sup>a</sup> (377 procedimenti) e appena il 9% della 4<sup>a</sup> Sezione (344 procedimenti).

## Vicende riguardanti Cassazione e giudicato (fascicoli inviati in Corte e rientrati dalla Cassazione e tempo medio).

Una volta che la sentenza è stata pubblicata, il procedimento può assumere due esiti:

**A)** può essere impugnato in Corte di Cassazione che può decidere con vario esito (inammissibilità, conferma, annullamento con rinvio o senza rinvio): se si annulla con rinvio il fascicolo ritorna in Corte d' Appello e viene iscritto presso un'altra sezione;

**B)** se scadono i termini il fascicolo passa in giudicato e successivamente vengono restituiti gli atti al 1° grado.

In ragione di tale esito, il riferimento non è quello afferente i 9.218 procedimenti definiti ma le sentenze che sono divenute irrevocabili in tempi diversi e appartenenti a diversi anni giudiziari. Avuto riguardo ai fascicoli inviati e rientrati dalla Cassazione [**Tavola 5<sup>o</sup>**]<sup>15</sup>, i fascicoli inviati sono risultati **2414** senza grosse differenze tra le sezioni (il minimo 410 per la 1<sup>a</sup> e il massimo per 588 dalla 4<sup>a</sup>).

---

14 Cfr. sul punto pag. 17 Dati statistici Corte di Appello.

15 Cfr. pag. 20 Dati statistici Corte di Appello.

Il tempo medio intercorso tra la data della proposizione del ricorso in Cassazione e la data invio risulta di 112 giorni (poco meno di 4 mesi) con un minimo di 103-104 giorni per la 2<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> e un massimo di 122 per la 1<sup>a</sup>.

I fascicoli rientrati dalla Cassazione sono risultati 2.037 quindi 383 in meno di quelli inviati. Qui le differenze sono maggiori in quanto i fascicoli rientrati sono oltre 500 per la 1<sup>a</sup> Sezione e la 2<sup>a</sup> sezione, poco più di 400 per la 3<sup>a</sup>, meno di 300 per la 4<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup>.

La tempistica media tra la data d'invio del fascicolo e la data rientro è pari a 219 giorni (7 mesi). Sembra che la tempistica sia direttamente proporzionale all'ammontare dei rientri. Infatti la tempistica è massima per le prime due sezioni (248 e 235, 200gg. per la 3<sup>a</sup> appena 186 giorni per la 4<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup>).

I provvedimenti della Cassazione per esito e sezione [Tavola 5b] sono stati 2.314. Gran parte sono stati provvedimenti di inammissibilità (1841 pari all'80% che vuol dire 73% per la 1<sup>a</sup> sezione e 85% per la 4<sup>a</sup>).

Seguono i rigetti (150 pari al 6,5% che significa 7% per le prime due sezioni, 6,5% per la 4<sup>a</sup> e 5,7% per la 3<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup>).

Gli annullamenti totali con e senza rinvio sono complessivamente 118 e 122 che sommati danno il 10%.

Gli annullamenti con rinvio hanno il massimo nella 1<sup>a</sup> sezione (9%) e il minimo nella 4<sup>a</sup> (3%) mentre quelli senza rinvio hanno il massimo nella 5<sup>a</sup> (6,6%) e il minimo nella 4<sup>a</sup> (3,7%).

Gli annullamenti parziali con e senza rinvio sono il 3% (0,7% con rinvio e 2,3% senza rinvio). Quelli con rinvio sono significativi nella 1<sup>a</sup> (1,1%) e 3<sup>a</sup> (1,3%) e trascurabili o nulli nelle altre.

Anche quelli senza rinvio (3% nella 1<sup>a</sup> e 4,1 % nella 5<sup>a</sup> Sezione mentre sono sotto il 2% nelle altre Sezioni).

Infine, gli altrimenti definiti come categoria residuale sono 13 (lo 0,6%).

Per quanto concerne le irrevocabilità apposte (anche dopo la data) [Tavola 5c] sono risultate 4.447 di cui buona parte sentenze de plano ex art.129 (2.790 su 4.447 pari al 63%) mentre le ordinarie sono state 1.579 (il 35%) e le nullità 78 pari a circa il 2%.

Le irrevocabilità relative a sentenze ex art.129 c.p.p. o de plano sono appena il 37% per la 5<sup>a</sup> sezione e ben l'83% per la 2<sup>a</sup>.

La tempistica media tra data deposito e irrevocabilità apposta è stata pari a 42 gg. con un minimo nella 2<sup>a</sup> (31 giorni essendo de plano) e il massimo nella 1<sup>a</sup> (60 gg.).

## Vicende riguardanti altri registri collegati alla Corte di Appello di Bologna.

La Corte d'appello si avvale di una serie di altri registri per attività di supporto ai processi (quali incidenti di esecuzione, ingiuste detenzioni, patrocinio, estradizioni, rogatorie) il cui movimento è comunque degno di rilievo e non va del tutto trascurato [Tavola 6]<sup>16</sup>.

La suddivisione della tavola 6 non è casuale e raggruppa per funzionalità e per tipo di informatizzazione. Mentre infatti le sezioni penali e l'assise appello sono informatizzate con SICP, per gli altri registri si possono avere diversi protocolli (SIGE, SIPPI, AGI) o informatizzazioni ad uso ufficio (ingiuste detenzioni) o registri cartacei.

I gruppi sono i seguenti:

**A. INCIDENTI DI ESECUZIONE-** informatizzazione SIGE per sezioni penali e assise appello ma ancora cartaceo per minori: i sopravvenuti sono risultati 984 e gli esauriti 850 per cui la pendenza è aumentata da 251 a 360 fascicoli (+43,4%).

L'assise appello e i minori vedono invece un flusso pressoché costante: 6 pendenti iniziali, 15 sopravvenuti ed altrettanti esauriti e quindi 6 finali per assise appello, 0 iniziali, 5 sopravvenuti, 4 esauriti ed 1 finale per la sezione minori;

**B. MISURE DI PREVENZIONE-** informatizzazione SIPPI per le sezioni. Il flusso ha visto una consistente riduzione di pendenza da 34 iniziali, 22 iscritti, 40 esauriti e 16 finali (calo di 18 pari al 52,9%). I 16 pendenti finali sono 7 di tipo personale, 4 patrimoniale e 5 miste. Di queste ultime ben 3 fanno riferimento alla DDA antimafia;

**C. INGIUSTE DETENZIONI-** informatizzazione ad uso ufficio e quindi con la doppia registrazione anche cartacea. Anche in tal caso c'è stata una riduzione di pendenza: a fronte di 29 pendenti iniziali vi sono state 41 iscrizioni e 51 definizioni e come risultato 19 pendenti finali (-10 pari a -34,5%). Si registrano 18 accoglimenti, 19 rigetti e 14 altrimenti definiti;

**D. ROGATORIE, ESTRADIZIONI E MAE-** informatizzazione AGI legata a SICP. Le rogatorie vedono un flusso modesto con 2 pendenti iniziali, 1 sopravvenuto, 1 esaurito e 2 finali. Le estradizioni e MAE insieme vedono invece un aumento di pendenza: 25 iniziali, 92 sopravvenuti, 82 definiti e 35 finali (+10 pari a +40%). I sopravvenuti vedono 29 estradizioni e 63 MAE. I definiti sono ripartiti tra 22 estradizioni e 60 MAE mentre i pendenti finali sono 21 estradizioni e 14 MAE (le estradizioni procedono più lentamente come flusso). Tra i paesi richiedenti (quindi con riferimento ai 92 iscritti) guida la Romania con 28, seguita dalla

---

16 Cfr. sul punto tavola 6 pa. 26 Movimento relativo ad altri Registri penali.

Germania con 16, l'Albania con 6, la Francia con 5, la Russia con 4, la Grecia e la Spagna con 3 ed un gruppo di altri paesi con 1 o 2 richieste passive;

**E. RICONOSCIMENTO SENTENZE PENALI STRANIERE**- registro cartaceo. Il flusso è abbondante ma i tempi di definizione abbastanza celeri: 66 pendenti iniziali, 177 iscritti, 173 definiti e 70 pendenti finali (+4 pari a +6,1%);

**F. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE**- registro cartaceo. Nessuna variazione 0 pendenti iniziali, 0 sopravvenuti, 0 definiti;

**G. ERRORE GIUDIZARIO**- registro cartaceo. Nessuna variazione 0 pendenti iniziali, 0 sopravvenuti, 0 definiti;

**H. PATROCINIO PENALE**- registro cartaceo sia pure nelle 3 diramazioni (sezioni penali, assise appello, sez. minori). Il patrocinio ha numeri trascurabili o nulli per minori (0pendenti iniziali, 1 sopravvenuto, 1 esaurito e 0 finali) così anche per assise appello (0 iniziali, 3 sopravvenuti, 2 esauriti e 1 finale) mentre per le sezioni penali il numero è abbastanza elevato con carichi crescenti (83 iniziali, 393 sopravvenuti, 369 definiti e 107 finali con +24 pari a +29%).

Complessivamente, i registri considerati hanno visto un aumento di pendenza dai 496 iniziali dovuti a 1734 sopravvenuti e 1613 definiti che ha prodotto 121 pendenti in più pari al +24,4%.

### **Analisi misure cautelari personali procedimenti sopravvenuti [art. 281- 287c.p.p.]**

Dalla tavola inerente le misure cautelari nei processi sopravvenuti nel periodo 2022/2023, su 3.492 fascicoli con misura (pari al 40% sugli 8.785 iscritti) emerge:

- **281 DIVIETO di ESPATRIO**- i fascicoli che contengono questa misura sono appena 7 pari allo 0,2%;
- **282 OBBLIGO PRESENTAZIONE AUTORITA' PG**- uno dei gruppi più numerosi con 596 fascicoli pari al 17% con un massimo del 21% nella 3<sup>a</sup> sezione e un minimo del 13,5% nella 2<sup>a</sup>;
- **282 BIS ALLONTANAMENTO dalla CASA FAMILIARE**- i fascicoli sono 111 pari al 3,2% molto concentrati nella 2<sup>a</sup> sezione (7,7%) e di contro solo lo 0,3 nella 3<sup>a</sup>;
- **282 TER DIVIETO di AVVICINAMENTO ai LUOGHI FREQUENTATI dalla P.O.**- i fascicoli sono 310 pari al 9% ma sfiorano il 15% nella 2<sup>a</sup> e sono appena l'1% nella 3<sup>a</sup>;

- **283 DIVIETO/OBBLIGO DI DIMORA-** sono 615 pari al 17,6%. La 3<sup>a</sup> sezione ne ha la maggiore quota (21%) mentre la 2<sup>a</sup> ne ha la minima (14%);
- **284 ARRESTI DOMICILIARI CON O SENZA BRACCIALETTO-** sono 781 pari al 22,4% ma variano di poco: dal 21% circa della 2<sup>a</sup> sezione al 24% della 4<sup>a</sup>;
- **285 CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE-** sono il gruppo più numeroso (1037 pari a quasi il 30%): oscillano dal 27% della 2<sup>a</sup> sezione al 35,5% della 5<sup>a</sup>;
- **286 CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGHI DI CURA-** si tratta di appena 5 fascicoli pari allo 0,1%
- **287 DIVIETO DI ESERCIZIO PROFESSIONE/ SOSPENSIONE UFFICIO SERVIZIO-** sono 30 fascicoli pari a circa l'1 per cento concentrati della 1<sup>a</sup> sezione (2,6%) e nella 2<sup>a</sup> (1,0%).

### **Confronto Corte Appello di Bologna con altre sedi di Corte di Appello (smaltimento, CR e DT).**

La tavola sub 7<sup>17</sup> confronta la Corte d'Appello di Bologna con le altre 28 sedi nazionali con riferimento all'anno solare 2022.

La sede di Bologna ha **15.371** pendenti su 249.566 pari al 6% a livello nazionale e molto al di sotto di Napoli e Roma che con 45000 fascicoli e 49000 fascicoli sono le sedi che pesano maggiormente.

Risulta tuttavia 4<sup>a</sup> a livello nazionale preceduta anche da Catania, ben davanti a Milano e Torino e circa allineata con Firenze (15.654).

*Il valore dell'anno 2022 non è difforme dal 2023: per la sede bolognese la pendenza è calata dell'11,8% (dato nazionale -5,7%), lo smaltimento o estinzione è pari a 38 su 100 (dato nazionale 32) mentre il ricambio a 129 fascicoli su 100 (113 dato nazionale).*

La graduatoria rispetto agli indicatori SMALTIMENTO, CR E DT mostra che:

**A. Lo smaltimento ((esauriti)/ (pendenti iniziali+ iscritti))** vede Bologna solo 15<sup>a</sup> su 29 nonostante il dato sia lievemente superiore a quello nazionale (0,38 rispetto a 0,32) ma le sedi più virtuose come Bolzano e Taranto hanno valori circa pari a 0,70-0,75...i dati peggiori si registrano a Genova con 0,26 e Roma con appena 0,22.

**B. Il ricambio CR (esauriti/iscritti)** è pari a 1,29 migliore di quello nazionale (1,13) che

colloca Bologna al 5° posto. Dopo Napoli (che ha 1,88) poi nell'ordine Bari, Torino e Catania. In fondo troviamo Catanzaro e Firenze con 0,29 e 0,28.

**C. La durata DT ((pendenti/definiti)\*365)** è pari a 607 giorni rispetto ai 755 nazionali vede Bologna al 15° posto lievemente sotto la media ma le sedi più virtuose come Bolzano e Taranto hanno dati di appena 120 e 164 gg. All'altro lato troviamo Catania e Roma con valori elevatissimi (1260 e 1300 gg.).

**Si può quindi concludere sulla base dei dati statistici che la Corte di Appello di Bologna è ben assestata in quanto a ricambio perché i definiti da anni superano gli iscritti anche più che in altre sedi. Rimane il problema del pregresso in quanto 15000 pendenti sono ancora molti specie se confrontata con sedi metropolitane ben più grandi ma con meno pendenze come Milano e Torino.**

### 3. Conclusioni

Questi essendo i dati statistici, un primo rilievo può riguardare il numero delle notizie di reato complessivamente iscritte presso le varie Procure della Repubblica del distretto.

Limitandoci qui alle notizie di reato a MOD. 21 (le notizie di reato contro noti di competenza dei Tribunali, che da un punto di vista statistico e pratico sono le più rilevanti, sia per il numero – largamente maggiore rispetto alle notizie di reato MOD 21 bis per reati di competenza dei Giudice di Pace - sia perché, diversamente rispetto alle notizie di reato MOD 44 contro ignoti, danno poi luogo ad effettivi procedimenti, con coinvolgimento di svariati uffici giudiziari) deve segnalarsi che esse, nel corso degli anni, sulla base dei dati statistici a disposizione, stanno tendenzialmente aumentando raggiungendo il trend degli anni passati (si è passati dalle 75.840 notizie di reato del periodo 2016/2017 alle 73.255 dell'anno 2017/2018, alle 71.731 dell'anno 2018/2019, alle 68.638 dell'anno 2019/2020, alle 66.996 dell'anno 2020/2021, alle 67.266 del periodo 2021/2022) fino a pervenire alle 69.552 notizie di reato Sezione ordinaria Mod. 21 (+3,4%), 67 Sezione DDA (+21, 8%), e 3.195 notizie di reato Tribunale Minorenni (Mod.52).

Sembra da escludersi che la riduzione delle notizie di reato contro noti (registrata negli anni 2020-2022) sia il prodotto di interventi legislativi di depenalizzazione, che in questi anni sono sì intervenuti (v. depenalizzazione mediante DD. Lg.vi nn. 7 e 8 del 15 gennaio

2016), ma in maniera oggettivamente esigua e forse troppo timida rispetto a quelli che erano gli effettivi margini di possibile intervento.

Un dato senza dubbio incoraggiante è che nel periodo di tempo innanzi indicato (2016/2022) è consistentemente diminuito, in uno con quelle pervenute, il numero delle notizie di reato contro noti pendenti presso le Procure della Repubblica del distretto, passato dalle 84.906 pendenze del periodo 2016/2017 alle circa 71.000,00 pendenze dell'ultimo anno.

Il dato, naturalmente, sarebbe concretamente e definitivamente confortante se trovasse riscontro in una migliorata situazione degli Uffici giudiziari posti a valle delle Procure della Repubblica.

A tale riguardo, il dato non è sempre univoco e comunque, nel suo complesso, non appare particolarmente positivo, come invece il temporaneo ridotto numero di notizie di reato contro noti avrebbe potuto far sperare.

Di fronte agli uffici GIP/GUP il numero dei procedimenti via via pervenuti è andato in effetti significativamente riducendosi (dai 62.220 procedimenti pervenuti nel periodo 2016/2017 ai 48.169 del periodo 2021/2022) con lieve aumento del 0,3% iscritti presso la Sezione GIP/GUP Noti dei Tribunali del Distretto e con una maggiore definizione di 63.484 (+28,4%), con una pendenza - alla data di riferimento- di 17.769 (-46,0%).

Questo dato, di per sé solo, non dice però ancora nulla di veramente significativo.

Interessante è piuttosto sottolineare che la percentuale dei procedimenti pervenuti al GIP/GUP e definiti con decreto di archiviazione è andata consistentemente diminuendo, passando dal 73% del periodo 2016/2017 al 58,8% del periodo 2021/2022, fino al 59,9% per l'anno 2022/2023.

Ciò, evidentemente, sta a dire che se è vero che il numero delle notizie di reato contro noti pervenuti alle Procure della Repubblica, nel corso degli anni, è significativamente diminuito (e conseguentemente è diminuito il numero dei procedimenti pervenuti ai GIP/GUP), si è però altrettanto significativamente ridotto il "filtro" costituito dai procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione.

Il che vale quanto dire che il minor numero dei procedimenti iniziati presso gli Uffici requirenti non ha giovato molto al numero dei procedimenti che sono poi continuati, pervenendo ad uno sbocco processuale.

I numeri confermano questa conclusione. Invero, il numero dei processi pervenuti davanti ai Tribunali in composizione collegiale è passato dagli 832 del periodo 2016/2017 ai 1069 del periodo 2021/2022, ai 1042 iscritti nel 2022/2023.



Pur a fronte di un numero di processi definiti che nel periodo 2022/2023 si attesta a 1.159, il numero delle pendenze è leggermente diminuito a 1.471 (a fronte dei 1.588 procedimenti dell'anno 2021/2022) e la durata media dei processi innanzi al giudice collegiale è rimasta sostanzialmente la stessa, passando dai 640 giorni del periodo 2016/2017 ai 628 giorni del periodo 2021/2022 fino ai 643 giorni (1 anno e 9 mesi) che parte dai 495 gg di Ravenna (1 anno e 4 mesi) poi Ferrara (507), Parma (532), Forlì (595) come sedi sotto media. Bologna è nella media (657) mentre sopra media invece troviamo Rimini (670), Modena (672), Reggio (752) fino al massimo di Piacenza (894 pari a 2 anni e mezzo).

Quanto al numero dei procedimenti pervenuti davanti ai Giudici monocratici dei Tribunali, esso si è invece ridotto, in quanto la pendenza al 30/06/2023 si è ridotta del 27,4% rispetto al 30/06/2022 passando da 28.986 procedimenti a 21.054.

La riduzione è stata particolarmente forte a Forlì (-41,5%), Rimini (- 33%) Ferrara (- 31%), Parma, Reggio Emilia (-29%) e Piacenza (-22,9%) mentre i dati con una variazione meno sensibile si sono registrati a Ravenna (-16,4%) e a Modena (-18,2%). Nel complesso si può dire che gli uffici giudicanti (giudice collegiale e giudice monocratico) non hanno tratto un grande beneficio dal minor numero di notizie di reato pervenute alle sorgenti (le Procure della Repubblica) del fiume giustizia.

Una delle cause di ciò si può intravedere in un altro dato interessante che le statistiche indicano: il numero dei procedimenti definiti con sentenze di patteggiamento o abbreviato innanzi agli uffici GIP/GUP non è mai, nel corso degli anni, decollato: in termini percentuali, detti riti alternativi sono stati utilizzati nell' 8,5% dei procedimenti nel periodo 2016/2017 fino al 3% per i giudizi abbreviati ed il 3% per i patteggiamenti nel periodo 2022/2023 troppo poco, all' evidenza, per ridurre il numero dei processi che ricadono poi sui giudici collegiali e monocratici.

Altrimenti e più sinteticamente detto: meno notizie di reato, ma anche meno procedimenti definiti con decreti di archiviazione rispetto agli anni precedenti; troppo esiguo ancora il numero di riti alternativi innanzi ai GIP/GUP; risultato di tutto ciò è che non si è mai verificato un vero effetto deflattivo sul numero dei dibattimenti, che era il vero auspicio del legislatore del codice di procedura penale del 1989.

Per esaurire il discorso che si sta qui sviluppando, chi si chiedesse quale influsso (positivo) possa aver comunque avuto il numero di riti alternativi davanti ai giudici monocratici (che su richiesta di parte a tali riti possono fare ricorso, non essendo i loro processi passati dall' udienza preliminare), la risposta che ne deriverebbe sarebbe oltremodo deludente: si è



infatti passati da una percentuale del 22,1% di processi definiti con tali riti innanzi ai giudici monocratici nel periodo 2016/2017 ad una percentuale del 3,1% per il giudizio abbreviato e del 2,3% per il patteggiamento.

Date tali premesse, era fin troppo prevedibile che nulla di particolarmente incoraggiante ci si poteva attendere dai dati attinenti alla Corte di Appello felsinea.

Il numero dei processi pervenuti è andato via via crescendo nel corso degli anni: si è passati (dato riferito alle Sezioni penali ordinarie, al netto degli appelli di assise e attinenti minorenni, i cui numeri assoluti sono, statisticamente, di limitato rilievo) dai 6628 processi del periodo 2016/2017 ai 7585 dell'ultimo periodo 2021/2022, con un calo delle pendenze da 15837 procedimenti ad inizio periodo fino a **15514 a fine periodo (-2,7%.)**.

Soltanto nel precedente periodo 2020/2021 il numero si era ridotto (5.918), ma si è trattato di una riduzione del tutto anomala, spiegabile con l'incidenza del COVID, che, rallentando il lavoro a monte del "ciclo produttivo", ha comportato un flusso temporaneamente ridotto di processi pervenuti, a valle, al giudice di appello.

Peraltro, grazie ad un numero particolarmente elevato di procedimenti definiti negli ultimi due periodi 2020/2021 e 2021/2022 (rispettivamente, 7.673 e addirittura 8.938), il numero delle pendenze si è ridotto (erano 18.262 nel 2016/2017, hanno toccato un massimo di 19.100 nel 2018/2019, e sono oggi "soltanto" **15.514**).

Ma anche in questo caso sarebbe imprudente trarre favorevoli auspici per il futuro.

Le cinque Sezioni della Corte di Appello stanno compiendo un grandissimo sforzo per abbattere l'arretrato e particolare attenzione è stata in ogni caso prestata alla definizione dei cosiddetti "reati nuovi" (commessi dal 1° gennaio 2020) non più soggetti ai termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma ha sottoposti al rischio di "improcedibilità" del giudizio per il mancato rispetto dei termini di durata massima del giudizio d'appello ex art 344 bis cpp; nella fissazione dei ruoli di udienza una quota dei processi è stata pertanto *riservata* ai procedimenti per "reati nuovi", in modo da assicurarne la definizione entro i termini di improcedibilità previsti dall'attuale disciplina transitoria. Ad oggi non è stata pronunciata alcuna sentenza per decorrenza dei termini di durata massima del giudizio di appello.

La riduzione delle pendenze, infatti, è stata in gran parte frutto della decisione di eliminare i procedimenti pendenti fin dal 2014, con particolare attenzione agli ultra-triennali, definendo un altissimo numero di procedimenti pendenti, ma sostanzialmente oramai solamente virtuali per essere i relativi reati da tempo estinti per intervenuta prescrizione.

Comunque sia, la durata media dei processi innanzi alla Corte di Appello (dato relativo ai processi trattati dalle cinque sezioni penali ordinarie) è passata dagli 830 giorni del periodo 2016/2017 ai 1.027 giorni del periodo 2021/2022, per arrivare a 837 giorni di media in deciso calo rispetto agli anni precedenti.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti alla disciplina dell'improcedibilità, sin dal momento dell'entrata in vigore del nuovo regime di cui all'art. 344 bis cp, sono state svolte da tutte le Sezioni Penali capillari di monitoraggio e categorizzazione delle nuove iscrizioni. Tramite la collaborazione del personale A.U.P.P. assegnato alle singole Sezioni, i processi soggetti al regime di improcedibilità sono stati selezionati e separati dai processi soggetti al regime della prescrizione, in modo da garantirne la fissazione in tempi brevi e scongiurare il decorrere del termine entro il quale celebrare il procedimento.

Va evidenziato, al riguardo, che, come evidenziato dall'ultimo report della Direzione Generale di Statistiche e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia (inoltrato con prot. 6156/23) al calcolo del tempo massimo utile per la celebrazione del giudizio di appello concorrono anche eventi che precedono l'iscrizione del fascicolo in Corte, quali eventuali ritardi nel deposito della sentenza da parte del Giudice di primo grado e i tempi di primo grado e i tempi di attraversamento del fascicolo.

A fronte di tutto quanto precede, gli istituti di recente introduzione, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 ter cp), ovvero la causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131 bis cp) appaiono del tutto minimali.

Si tratta di istituti che fin da subito hanno avuto successo (la tenuità del fatto), ovvero iniziano significativamente ad averlo (la messa alla prova).

Né si può trascurare che tali istituti verranno vieppiù rafforzati dalla riforma Cartabia, che ha altresì implementato in maniera consistente la possibilità di ricorrere a pene sostitutive, alcune di nuovissimo conio (semilibertà sostitutiva e semidetenzione sostitutiva), altre già esistenti, ma in precedenza limitate a un numero ridotto di fattispecie penali e ora invece allargate ad una loro ben più ampia platea (i lavori di pubblica utilità sostitutivi e la pena pecuniaria sostitutiva) ma – allo stato – tali istituti non hanno portata dirompente alla luce della gravosità dei ruoli e delle imputazioni.

Un benefico (ma limitato) effetto sul sistema complessivo deriva indubbiamente dall'aver incisivamente esteso il numero di reati procedibili a querela.

Tuttavia, dopo il primo periodo di rodaggio (complicato sotto il profilo della gestione organizzativa e, a volte, della stessa interpretazione delle norme, specie di disciplina

transitoria) tale riforma non ha portato sollievo ad un sistema della giurisdizione penale da troppo tempo in palese affanno.

Ed invero, le nuove norme in materia di procedibilità a querela dovrebbero contribuire alla riduzione delle impugnazioni unitamente agli altri istituti sostanziali deflattivi che operano in primo grado ma tale dato non è ancora apprezzabile; sono stati definiti in appello giudizi pendenti in gran parte per reati contro il patrimonio per mancanza di querela;

- le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pene alternative o delle sentenze di condanna a pena sostituita con lavoro di pubblica utilità) sono largamente insufficienti; spesso sono appellate sia le sentenze con le quali l'imputato non è stato ammesso alla prova con sospensione del procedimento di primo grado ex art. 168 bis cp, che quelle di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cp (al fine di ottenere una formula più favorevole).

- la Corte di Appello di Bologna rimane gravata da innumerevoli procedimenti d'appello per reati già estinti per prescrizione, dovendo essere decisa in contraddittorio l'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ex art 578 cpp;

- non sono ancora apprezzabili in questa sede gli effetti deflattivi della rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e giudizio per decreto;

- innumerevoli sono le problematiche relative all'applicazione delle pene sostitutive in appello ai sensi articolo 545 bis cpp, mediante apposita udienza da fissare non oltre 60 giorni con avviso alle parti e all'UEPE competente; con successiva eventuale necessità di integrare il dispositivo, e necessità di differire nuovamente l'udienza qualora non pervenga la documentazione necessaria; l'aspetto più critico riguarda la necessità di programmare le udienze in modo da ricostituire il medesimo collegio (vincolato).

E' noto, da sempre, che la principale causa del maggior male della giustizia (la sua lentezza) dipende in gran parte dai tempi morti nella fissazione dei processi (tempi estremamente lunghi in considerazione dei troppi processi che debbono celebrarsi e della scarsità del personale amministrativo).

A tale male dovrebbe (forse meglio dire, vorrebbe) porre rimedio l'istituto della improcedibilità, disciplinato dall' art. 344 bis cpp, introdotto con L. 134/2021.

Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 (per i quali – riforma Bonafede del 2019

- il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo

grado, sia essa di condanna o di proscioglimento), la nuova disciplina prevede che la mancata definizione del giudizio di appello (e, nel grado successivo, di cassazione) entro un termine determinato (per il giudizio di appello, a regime e per la stragrande maggioranza dei reati, due anni che decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sua sentenza) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. Di fatto, i Consiglieri della Corte lavorano oggi sulla base di una sorta di doppio orologio: fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, le lancette di quell'orologio scandiscono il tempo della estinzione del reato per prescrizione; dopo la pronuncia di quella sentenza, l'orologio cui fare attenzione diventa quello del tempo del processo, che nei successivi gradi dell'appello e del ricorso per cassazione scandisce tempistiche rigorose.

Come che sia, è evidente che l'istituto della improcedibilità non risolve i problemi di organizzazione e funzionamento della macchina giudiziaria, ma anzi implica che essi siano, se non risolti, almeno grandemente mitigati. Soltanto così si potrà evitare il concreto pericolo di una giustizia a macchia di leopardo, con Corti di Appello attualmente oberate di gran numero di processi che, in presenza di termini assai rigorosi e severi, potrebbero vedere elevatissimo il numero di pronunce di improcedibilità, con ciò vanificando, almeno sotto l'aspetto della applicazione delle sanzioni penali, il lavoro delle indagini e dei giudici di primo grado. Poco o nulla, fino a qua, si è detto dei Giudici di Pace. Essi meritano invece una citazione, un encomio e un ringraziamento, perché i loro dati statistici confermano l'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria, oramai insostituibile nel panorama complessivo dell'amministrazione della giustizia (ai Giudici di pace dovendosi aggiungere, in questa sede, i Giudici onorari di Tribunale, c.d. GOT, e, quanto alle Procure della Repubblica, i vice Pubblici Ministeri onorari, c.d. VPO).

\*\*

Qualche ulteriore considerazione in ordine al merito dei procedimenti trattati dalle Sezioni Penali della Corte di Appello di Bologna.

Quanto alla **I<sup>a</sup> Sezione**, vi sono stati processi di complessa trattazione che hanno richiesto plurime udienze vincolando i rispettivi collegi:

- n. 2241/22 RGA Elorchi + 13 (Stupefacenti);
- n. Proc. n. 4808/2021 RGA Contini Ciro +6 (416 bis e reati fine);
- n. 1392/21 RGA Giglio + 4 cd "Aemilia bis" (art. 512 bis aggravato dall'art. 7 L.203/91);

- n. 20243/22 RGA QOSHKU + 9 (Stupefacenti);
- n. 1043/21 GHIRARDI + 10 cd "Parma Calcio" (216- 223 LF -non definito per la complessità delle disposte perizie);
- n. 1117/22 RGA CAPPELLANO + 4 (cd "Caserma Levante Piacenza");
- n. 700/21 RGA GIGLIOTTI + 5 (reati associativi e finanziari);
- n.. 4832/19 RGA MANUZZI Formigoni (terremoto appennino);
- n. 2043/22 RGA DEDA + 10 (stupefacenti);
- n. 4147/22 RGA CENNI + 3 c.d. "Mercatone Uno" (216-223 LF).

Quanto alle misure di prevenzione personali, patrimoniali e antimafia, attribuite quale materia specialistica alla Prima Sezione, vale evidenziare che i procedimenti di prevenzione pendenti al 1 luglio 2022 erano n. 34; nel corso dell'anno sono stati iscritti n. 22 nuovi procedimenti. Tenuto conto di quelli definiti in corso d'anno (n. 40) i pendenti al 30 giugno 2023 sono stati ridotti a n. 16 (-52,9%).

Rispetto all'anno precedente (quando erano aumentati dell'88,9%) vi è stato un trend positivo: fra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022 erano sopravvenuti n. 32 nuovi procedimenti di prevenzione; nel corso dello stesso anno erano stati definiti n. 30 procedimenti; dal gennaio 2023 la Sezione ha operato ad organico pieno con n. 6 consiglieri rispetto al precedente organico ridotto (un Presidente e cinque consiglieri), e ciò ha contribuito a ridurre la pendenza. Consistentemente aumentato, in questi ultimi due anni rispetto a quelli precedenti, il numero di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, tanto personali che reali: si tratta, evidentemente, di un effetto delle indagini attinenti alla presenza di sodalizi criminosi (specie di matrice 'ndranghetista) sul territorio regionale.

Va ricordato che l'articolo 34 ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs 06.09.2011 n. 159 cit), come modificato dalla legge n. 161 del 2017, in vigore dal 19 novembre 2017, prevede che sia assicurata la *priorità assoluta* della trattazione dei procedimenti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Decreto legislativo, e cioè quelli che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Particolare menzione merita il lavoro svolto dalla II<sup>^</sup> Sezione Penale, alla quale sono assegnati, sulla base dei criteri di specializzazione, i reati contro la moralità pubblica (artt. 527 e 528 cp), delitti contro la famiglia (artt. 556/574 ter cp) delitti di pedo pornografia (artt. da 600 ter a 600 octies cp) delitti contro la libertà sessuale (artt. da 609 bis a 609 undecies cp), delitti per la più gran parte, c.d. da "codice rosso" che debbono essere trattati con priorità rispetto agli altri.

Trattasi inoltre di reati che, in percentuale assai alta, vedono l'imputato sottoposto a misure cautelari, spesso detentive (ed infatti la II<sup>a</sup> Sezione nel periodo giugno 2022 / giugno 2023 ha visto assegnati il maggior numero di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari: 999). La Sezione è inoltre assegnataria, al pari delle altre, di un cospicuo numero di affari ordinari. I processi per c.d. "codice rosso" sono gli unici che registrano un incremento significativo a livello nazionale e locale; nel quadriennio 2019/2022 sono stati registrati i seguenti aumenti in percentuale (i dati sono tratti dal Dossier 123 del 5/9/2023, Relazione del Servizio Studi Dipartimento Giustizia presso la Camera dei Deputati; nella relazione è evidenziato che vi è stato un tendenziale incremento per tutte le fattispecie indicate fino all'anno 2021, una flessione per gli atti persecutori ed i maltrattamenti nell'anno 2022 a fronte di un ulteriore aumento per le violenze sessuali perpetrate nello stesso anno e che per le violenze sessuali l'incidenza maggiore si registra in Emilia Romagna e Liguria):

- art. 612 bis cp + 7 % (di competenza della IV<sup>a</sup> sezione);
- art. 572 cp +11% (di competenza della II<sup>a</sup> sezione);
- artt. 609 bis e ss cp + 23 % (di competenza della II<sup>a</sup> sezione).

Tale dato trova esatto riscontro nei dati statistici della Corte: il confronto tra le annualità 1° giugno 2021/30 giugno 2022 e 1° giugno 2022/30 giugno 2023 quanto ai procedimenti iscritti (si veda la tabella "CAP iscritti" redatta dal funzionario statistico) si rileva un più significativo (in termini numerici) dei procedimenti per tipologia di reati riguarda proprio quelli di competenza della II<sup>a</sup> Sezione:

- art. 570 bis c.p.: 27 procedimenti in più rispetto all'annualità precedente (pari all'aumento del 139,7%);
- art. 572 bis c.p.: 118 procedimenti in più rispetto all'annualità precedente (pari all'aumento del 27,7%);
- 609 bis c.p.: 40 procedimenti in più rispetto all'annualità precedente (pari al 21,4%).

Quanto alla III<sup>a</sup> Sezione, va evidenziato la gravosità e la delicatezza dei ruoli avuto riguardo alla specializzazione in reati contro la Pubblica Amministrazione e nel numero delle pendenze della III<sup>a</sup> Sezione vi sono i procedimenti minorili di grande gravosità e sono compresi processi sospesi per ammissione alla "messa alla prova", istituto che ha significativo riscontro anche in appello nello spirito che caratterizza la normativa penale minorile. Per quanto concerne la IV<sup>a</sup> Sezione, i processi relativi a reati assegnati alla competenza specialistica della Sezione - ad eccezione di quelli per omicidi colposi e per sequestro di persona, che hanno registrato una flessione rispettivamente del 39,5% e del



37,8% passando i primi da 38 a 23 e i secondi da 37 a 23, e quelli per gli omicidi stradali che sono rimasti stabili (da 32 a 31) – hanno subito un aumento significativo.

Invero, quelli per lesioni colpose sono passati da 59 a 71 (+ 20,3%), quelli per lesioni stradali gravi o gravissime da 89 a 117 (+ 31,5), quelli per abbandono di persone minori o incapaci da 4 a 14 (+ 250%), quelli per diffamazione da 57 a 66 (+ 15,8%), quelli per violenza privata da 150 a 174 (+ 16,0), quelli per minacce da 268 a 358 (+ 25%), quelli per atti persecutori da 238 a 266 (+ 11,8%).

Stante l'adozione di misure sempre più stringenti per contrastare i delitti da c.d. codice rosso, è prevedibile l'aumento del numero dei processi aventi ad oggetto tali reati.

In ordine all'attività della **V<sup>a</sup> Sezione**, vale evidenziare che nell'annualità luglio 2022\ giugno 2023 il Presidente e tre Consiglieri della Sezione hanno celebrato un processo di grande complessità e rilevanza.

In particolare nel settembre 2022 è stata depositata la motivazione del c.d. processo convenzionalmente denominato Grimilde, in tema di associazione mafiosa e reati satelliti, con 40 imputati, di cui 10 cautelati, che ha visto prevalentemente dedicati alla celebrazione di questo processo per circa 9 mesi tre unità della Sezione.

Il 2023 è invece stato caratterizzato dalla celebrazione del processo di Assise d'Appello avente ad oggetto un'altra importantissima vicenda giudiziaria nei confronti di Cavallini Gilberto (condannato con sentenza di primo grado).

Ci si intende qui riferire ad un processo avente ad oggetto anche e soprattutto il contesto in cui è maturata la mai dimenticata strage della stazione di Bologna.

Tale processo ha tenuto impegnata la Corte di Assise a decorrere dall'aprile 2023 e fino a tutto il settembre 2023, dopodiché dovrà procedersi alla stesura della motivazione, necessariamente assai complessa ed articolata. Nella pendenza dello stesso è pervenuto altro troncone del processo della strage di Bologna (quello relativo a Bellini Paolo + 2), con sentenza emessa in primo grado nell'aprile del 2022 e depositata il 5 aprile 2023, ed **il cui giudizio di appello avrà inizio all'udienza del 31 gennaio p.v.**

La citata sentenza è pervenuta alla condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti dell'imputato Paolo Bellini, individuato quale quinto co-autore materiale della strage.

Pur tuttavia, nel periodo in esame sono stati definiti dalla 5<sup>a</sup> sezione n. 1404 processi, di cui n. 1208 con sentenza dibattimentale, n. 173 *de plano* e n. 23 con ordinanza; tenuto conto che la sopravvenienza è stata pari a n. 1153 fascicoli, la pendenza [che era di n. 1693 fascicoli al 1.07.2022], è stata portata a n. 1507 al 30.6.2023 con significativo abbattimento dell'arretrato.

## LA GIUSTIZIA MINORILE

96

Nell'anno giudiziario appena trascorso si è confermato il notevole impegno del Tribunale per i Minorenni nel far fronte alle ricadute giudiziarie di importanti fenomeni sociali quali la crisi delle famiglie, la povertà educativa, l'abbandono e la dispersione scolastica, che costringono molti bambini e ragazzi in dinamiche poco attente ai loro fondamentali bisogni e diritti di protezione, cura ed adeguato sviluppo psicosociale, ma soprattutto il disagio e la devianza giovanile. Preoccupante rimane il dato sul numero di minori infraquattordicenni che si rendono responsabili di azioni delittuose come anche la gravità dei reati commessi da minori imputabili.

Funzionale a fronteggiare tale situazione allarmante è la normativa emergenziale contenuta nel DL 15 settembre 2023 n.123 " Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (c.d. Decreto Caivano) che, muovendosi sul duplice binario della prevenzione e della rieducazione, ha introdotto alcune importanti modifiche processuali sulla disciplina delle misure cautelari per i minorenni (abbassamento del limite di pena per l'applicazione delle misure e in particolare per la custodia cautelare in carcere; aumento dei termini di durata per effetto della modifica della quota di diminuzione prevista per la minore età); ha allargato la possibilità del ricorso alla messa alla prova nella fase delle indagini preliminari; ha ampliato la gamma degli interventi preventivi di natura amministrativa rendendoli applicabili anche nei confronti di minori non imputabili.

Proprio nell'anno in esame ha preso maggiore consistenza un processo riformatore che prelude alla istituzione del Tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia quale autorità giudiziaria distrettuale che, composto da una sezione distrettuale e più sezioni circondariali, vedrà una diversa attribuzione delle competenze civili e penali oggi frammentate fra il Tribunale per i minorenni ed i Tribunali ordinari.

### **1.GLI EFFETTI DELLE RIFORME SUL LAVORO DEI MAGISTRATI E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO MINORILE.**

#### **1.a Settore civile**

Il percorso legislativo di questi ultimi anni ha visto nella promulgazione della Legge



26 novembre 2021 n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” un significativo ed ormai irreversibile passo verso l’unificazione delle competenze in materia di famiglia e minori. Prima tappa di questo percorso è stata, lo scorso 22 giugno 2022, l’entrata in vigore delle norme di immediata precettività relative al riparto di competenze fra Giudice ordinario e giudice minorile di cui all’art. 38 disp att.c.c., alla modifica della disciplina dell’art 403 c.c. (Intervento di pubblica utilità a favore dei minori) -che ha disciplinato un procedimento di “convalida” degli interventi di urgenza di allontanamento da uno o entrambi i genitori da parte dell’Autorità amministrativa, la cui scansione temporale è sottoposta a termini perentori previsti a pena di inefficacia-, la disciplina sulla nomina del curatore speciale con la modifica dell’art 78 e 80 c.p.c. e la modifica della competenza sull’art 709 ter c.p.c..

Deve osservarsi che l’impatto sul lavoro dell’Ufficio di tali novità legislative ad un anno dalla loro entrata in vigore consente di osservarne la significativa ricaduta numerica giacché nell’anno di riferimento si conta un numero di 38 ricorsi del PM ai sensi dell’art.403 cod.civ., quasi tutti contestuali a richieste di apertura di procedimenti per il controllo della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 e ss. cod.civ.

L’impatto vero e proprio della riforma è però avvenuto con l’introduzione del rito unico per le persone i minorenni e le famiglie oggetto del D. lgs. 149/22 entrato in vigore in data 28 febbraio 2023 (da adottare per tutti i procedimenti salvo che, per quanto di interesse per il Tribunale per i Minorenni, per i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e i procedimenti di adozione di minore di età – che grazie alle modifiche apportate dalla Legge n.149/2001 garantiscono già la piena tutela del diritto di difesa delle parti coinvolte – nonché i procedimenti per l’adozione di misure amministrative ex art. 25 RD 1404/34 e quelli in materia di immigrazione e protezione internazionale). Tale rito, oltre ad una ovvia ed evidente semplificazione, consente di superare gli inevitabili rallentamenti nell’istruttoria e trattazione dei procedimenti in precedenza dovuto alla prevista decisione collegiale anche per l’adozione di provvedimenti temporanei e provvisori o di natura istruttoria (l’art.473 bis. comma 1 c.p.c., infatti, pur prevedendo che il Tribunale giudichi in composizione collegiale nell’assunzione di provvedimenti definitivi, salvo che la legge disponga diversamente, ha introdotto la possibilità che la

trattazione e l'istruzione siano delegate ad uno dei componenti del Collegio, il quale, oltre a condurre l'istruzione della causa, può assumere anche i provvedimenti provvisori). Deve osservarsi come il processo riformatore sia tuttora in corso precludendo all'istituzione di un nuovo soggetto ordinamentale: il Tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia quale autorità giudiziaria distrettuale che, composto da una sezione distrettuale e più sezioni circondariali, vedrà una diversa attribuzione delle competenze civili e penali oggi frammentate fra il Tribunale per i minorenni ed i Tribunali ordinari.

Questo progetto di riforma ordinamentale, che avrà la sua piena attuazione nell'anno 2030, è già stato avviato, come si vedrà, attraverso le riforme processuali entrate in vigore proprio nell'anno in esame, ma ha evidenziato una assoluta inadeguatezza delle risorse dei Tribunali per i minorenni, in capo al quale sono attualmente concentrate alcune delle competenze che saranno trasferite alle future sezioni circondariali.

**Gli aspetti positivi e certamente condivisibili della riforma si scontrano, però, con l'esiguo numero di giudici togati previsto nella pianta organica e con la cronica carenza di personale amministrativo, fattori negativi che penalizzano e rischiano di pregiudicare il concreto raggiungimento degli obiettivi della novella legislativa.**

Con riferimento al primo profilo, preme evidenziare che il d.lgs.n.149/2022 ha espressamente previsto che, davanti al Tribunale per i Minorenni, nei procedimenti iscritti a partire dal 30 giugno 2023 (termine anticipato al 28.2.2023 ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 10/10/2022, n. 149, come rivisto dalla riforma contenuta nell'art. 1, comma 380, L. 29/12/2022, n. 197), non possano più essere delegati ai giudici onorari le udienze di comparizione delle parti, di ascolto del minore, di rimessione della causa in decisione e, comunque, le udienze all'esito delle quali debbano essere emessi provvedimenti anche provvisori. Pertanto, la trattazione delle udienze civili, per le sopravvenienze del nuovo contenzioso, è stata attribuita **esclusivamente ai soli 5 giudici togati in servizio nell'anno di riferimento**. L'esiguo numero di giudici, peraltro impegnati in funzioni promiscue, il notevole flusso in ingresso, gli impegni di notificazione e comunicazione in capo alla Cancelleria, pesantemente depauperata di risorse, rischiano di non consentire al Tribunale una risposta celere, efficace e coerente con le esigenze di protezione dei minori nel rispetto dei termini previsti dal Legislatore.

All'evidente aggravio del lavoro per i magistrati togati si è aggiunta la circostanza che il nuovo processo civile minorile è stato avviato senza l'ausilio del Processo civile telematico; peraltro la difformità fra i registri informatici (SIGMA per l'Ufficio minorile

e SICID per Corte d'Appello e Tribunali ordinari) ha reso oltremodo faticosa la gestione del processo ed ha ostacolato la comunicazione con gli uffici di primo e secondo grado del distretto con riferimento alla trasmissione degli atti.

Evidente il nocumento per la Cancelleria, che – per come si preciserà in seguito – versa già da tempo in una gravissima condizione per la scopertura di diritto e di fatto della pianta organica del personale amministrativo, peraltro già di per sé insufficiente essendo previsti solo 25 unità a fronte di n. 9 magistrati.

**Il superamento di questo “svantaggio telematico” è stato avviato solo alla fine del periodo di riferimento, a partire dal 30 giugno 2023,** con l'entrata in vigore del processo civile telematico per gli Uffici Giudiziari minorili. I tempi di assorbimento e regolarizzazione di questo nuovo sistema sono certamente lunghi e gravoso è l'impegno per il personale, atteso che, come si vedrà nella parte relativa alle risorse dell'Ufficio, vi è stata la totale migrazione dei procedimenti da SIGMA a SICID ma si sta rendendo necessario un'attività di bonifica ed inserimento dati manuale di particolare impegno per la cancelleria, con inevitabile rallentamento dei depositi di atti e provvedimenti.

Altra questione che impatta significativamente sulle competenze civili del TM concerne i procedimenti iscritti per **la tutela ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati** come disciplinati dal D. Lgs. 142/15 e dalla L.47/17 (c.d. Legge Zampa).

Sul punto deve rilevarsi una vera e propria emergenza. Tali procedimenti, come ricavabile dalle statistiche, costituiscono circa un quarto delle iscrizioni e delle pendenze civili: su 8123 procedimenti civili, esclusa adottabilità e adozione, vi sono 2789 procedimenti per la tutela ed accoglienza dei MSNA.

Continua ad essere particolarmente impegnativo per il Tribunale l'assolvimento delle funzioni di Giudice tutelare attribuite al TM e svolte in funzione monocratica. L'esiguità del personale amministrativo e l'impossibilità di destinare a tempo pieno risorse a questo settore sta rendendo particolarmente faticosa la trattazione di questi procedimenti.

Ovviamente, l'imponente flusso dei procedimenti relativi alla accoglienza di **Minori stranieri non accompagnati** si ripercuote anche sul campo delle tutele, poiché per ogni minore deve aprirsi una tutela, che resta aperto fino al compimento della maggiore età (anche tale aspetto spiega l'elevato numero di pendenze registrabili presso questo Tribunale).

Il numero complessivo dei procedimenti iscritti nell'area della **volontaria giurisdizione** è sempre molto elevato: sono state registrate n. 3091 iscrizioni rispetto alle 3761 precedenti e la definizione si attesta a 2394 rispetto ai 2634 dell'anno precedente.

Significativo inoltre – e sempre connesso al fenomeno migratorio, che incide pesantemente sul carico di questo Tribunale – è il numero dei ricorsi volti **all'autorizzazione alla permanenza di genitore regolamentata dall'art. 31 D.lgs. 286/98 (TU immigrazione)** ammontano a n. 521, con un numero di definiti nell'anno di riferimento n. 617. L'attuale pendenza è comunque nettamente in flessione, essendo passata da 1301 a 1145 e questo nonostante l'inesorabile flusso delle nuove iscrizioni.

Appare estremamente positivo il dato in base al quale, **a fronte di una sopravvenienza di circa 923 procedimenti sulla responsabilità genitoriale e rapporti con gli ascendenti, le definizioni nell'anno di riferimento assommano a 1192.**

Occorre precisare che nel settore civile non è afflitto da significativo arretrato essendo il numero dei procedimenti ultratriennali al 30 giugno 2023 limitato al settore della Volontaria Giurisdizione (con circa 2500 procedimenti su 8176); va osservato che all'interno di tali procedimenti si annoverano le tutele per i minori stranieri non accompagnati che impongono il mantenimento del procedimento fino alla maggiore età dei tutelati. Quanto alla delicata materia degli interventi sulla responsabilità genitoriale la durata dei procedimenti è sovente correlata alla necessità di interventi di monitoraggio e sostegno dei nuclei familiari necessari a favorire il recupero della genitorialità all'interno degli assetti familiari e, scongiurare, ove possibile, provvedimenti di separazione, anche temporaneo, dei minori dalle figure genitoriali. I procedimenti di adottabilità, invece, al 30 giugno 2023 assommano a soli 91 e risultano per il 90% pendenti da meno di tre anni.

La delicatezza degli interessi coinvolti e soprattutto la valutazione del peso specifico che ha il fattore tempo nella vita di un bambino induce comunque il Tribunale a conferire a questi procedimenti carattere di assoluta priorità ed urgenza nel rispetto del contraddittorio fra le parti e nella piena tutela anche processuale del minore. Allo scopo con recenti interventi di variazione tabellare è stata introdotta un'udienza ad hoc, presieduta dal Presidente del Tribunale per la discussione finale delle cause di adottabilità ai sensi dell'art 15 L. 184/83.

### **1.b Settore penale**

Quanto **all'ambito penale** il secondo semestre dell'anno di riferimento è stato interessato da una serie di riforme di diritto sostanziale e processuale che hanno notevolmente inciso sul Tribunale che già versava in una situazione di particolare sofferenza soprattutto per

alcuni settori. Il carico penale rimane molto importante con un flusso di affari in costante aumento. Si è dunque registrata una sopravvenienza al GIP di 2264 pressoché costante rispetto ai 2347 e un aumento delle sopravvenienze al GUP passati a 795 procedimenti rispetto ai 548 dell'anno precedente; anche al dibattimento si è avuto un sensibile aumento della sopravvenienza passata da 101 a 168 nuove iscrizioni.

Rimane particolarmente gravato l'Ufficio GIP in ragione dei numerosi procedimenti instaurati su richiesta del PMM. Da quanto registrato dalle statistiche nel periodo di osservazione risultano pervenuti n. 2264 procedimenti GIP che, sebbene di poco inferiore ai 2347 dell'anno precedente, rimane pur sempre un dato molto elevato se rapportato alle risorse umane presenti in ufficio. Risultano **conclusi 1366 procedimenti GIP tenendosi conto che al dato statistico di 1250 definizioni cui vanno aggiunti i definiti con decreto che dispone il giudizio abbreviato.**

Il dato in flessione rispetto all'anno precedente deve essere interpretato alla luce della tipologia dei procedimenti esauriti. Infatti, constatato un gravissimo arretrato nella fissazione delle numerosissime richieste di giudizio immediato non connotate da particolare urgenza, in attuazione del programma di gestione ex art 37 DL n.98/11, redatto per la prima volta in questo anno anche per il settore penale, è stata data preferenza allo smaltimento dell'arretrato GIP afferente alle **richieste di giudizio immediato** anche per evitare di mantenere a lungo la relativa pendenza penale a carico di soggetti minorenni all'epoca del fatto, ma ormai divenuti ampiamente maggiorenni.

**Si rileva infatti che nel periodo di osservazione sono stati esauriti ben 250 procedimenti con richiesta di giudizio immediato, dato più che triplicato rispetto al numero di procedimenti analoghi smaltiti nell'anno precedente.**

Il programma previsto dal piano di gestione (azzeramento dell'arretrato sino al 2014) risulta rispettato poiché al 30 giugno 2023 è stato smaltito tutto l'arretrato del 2013 e nel secondo semestre dell'anno 2023 si prevede di smaltire anche tutto il 2014.

Anche questa attività di smaltimento è stata significativamente condizionata dalla riforma Cartabia che, introducendo nuove regole in tema di notifiche all'imputato, a garanzia dell'effettiva conoscenza del processo, ha comportato per i procedimenti pendenti un notevole aggravio per la cancelleria a causa delle attività da svolgere e del tempo necessario a perfezionare correttamente la notifica dell'avviso di fissazione della data del giudizio. Si evidenzia che una cospicua fetta di procedimenti pendenti riguarda Minori stranieri non accompagnati inseriti nei circuiti di accoglienza che sovente mutano domicilio e talvolta

si rendono irreperibili. Il gravoso impegno della cancelleria ha inevitabilmente portato a dover ridurre le definizioni di altri procedimenti GIP (archiviazioni, sentenze di non luogo a procedere per difetto di imputabilità).

Inoltre, la scelta della locale Procura minorile di procedere nella maggior parte dei casi con richieste di giudizio immediato, oltre a mortificare una fase centrale del processo minorile, quella dell'Udienza preliminare in cui meglio possono esperirsi gli interventi rieducativi in ragione della prossimità al fatto e della piena conoscenza del Giudice della vicenda processuale, fa registrare una frequente richiesta di giudizio abbreviato, che nei casi di procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari diventa quasi totale, comporta, a fronte di una minore pressione sul dibattimento, un notevole incremento dei procedimenti dinanzi al GIP in composizione collegiale.

Nell'anno trascorso si è registrato un forte incremento del numero di procedimenti **sopravvenuti annuali** al **GUP** che quest'anno sono stati **795** ben al di sopra dei 548 dell'anno scorso. I procedimenti definiti dal **GUP o dal GIP in composizione collegiale** nel periodo di osservazione sono stati **262**, numero superiore rispetto ai 184 dell'anno precedente e ciò compensa in parte il minor numero di definizione dei procedimenti GIP registrato nel periodo di osservazione.

Il dato dei **procedimenti pendenti GUP** è leggermente cresciuto arrivando a **2759** rispetto ai 2620 dell'anno precedente.

Nel periodo di osservazione risultano **96** procedimenti GIP con **misura cautelare**. Questo dato, è comunque rilevante se confrontato con i dati degli anni ancora precedenti, indica un netto aumento della gravità dei reati commessi dai minorenni e della pericolosità degli autori ed è comunque destinato ad accrescersi per via dell'entrata in vigore del DL 15 settembre 2023 n. 123 " *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" (c.d. Decreto Caivano) che sta già producendo una vera e propria crescita esponenziale delle richieste di misura cautelare impegnando l'ufficio GIP nelle attività di convalida e di applicazione di misure cautelari e nella gestione dei procedimenti divenuti di particolare urgenza proprio per il necessario rispetto dei termini di custodia.

Sul punto si rileva che nel periodo di osservazione l'ufficio ha definito in rito abbreviato due importanti processi per omicidio, entrambi particolarmente efferati (uno ai danni di una giovane di appena 15 anni, l'altro ai danni di un giovane appena maggiorenne) che hanno richiesto la celebrazione di più udienze. Sono stati definiti con rito abbreviato



ben cinque processi per reato di tentato omicidio. È stato trattato altro procedimento per omicidio in fase cautelare a carico di due indagati che ha comportato, tra l'altro, l'emissione di mandato di arresto europeo e numerose attività di intercettazione per la cattura dei latitanti (solo a conclusione delle indagini è stata accertata la maggiore età degli indagati).

Si rileva altresì un aumento notevole di reati, per lo più rapine con armi da taglio, reati di violenza contro la persona, spaccio di stupefacenti, che vedono come autori minori stranieri non accompagnati, sempre più presenti nella regione.

Con riferimento al **settore dibattimentale** nell'anno di riferimento si sono registrate n. 286 iscrizioni (quasi il triplo delle 101 dell'anno precedente) e sono stati definiti 168 con una attuale pendenza di 336 procedimenti.

Resta importante l'impatto **dell'istituto della "messa alla prova"** prevista dal processo penale minorile ai sensi dell'art. 28 DPR 448/88, istituto profondamente diverso dalla messa alla prova ex art 464 bis e ss. c.p.p. successivamente introdotta nel rito ordinario, essendo connotato da una spiccata valenza educativa prima ancora che riparativa.

Dinanzi al GUP o GIP in composizione collegiale si sono definiti n. 92 procedimenti per esito positivo della prova; nella fase dibattimentale se ne sono definiti 59.

Questo dato appare molto confortante e consente di ritenere che ove fosse maggiormente valorizzata la fase dell'udienza preliminare certamente vi sarebbero spazi di valutazione ancora più adeguati per coinvolgere i minori, in epoca più vicina al fatto, in percorsi rieducativi che certamente offrono maggiore garanzia di effettiva resipiscenza e di prevenzione dal rischio di recidiva rispetto a pronunce di condanna che solo nella fase esecutiva possono vedere l'attivazione di interventi rieducativi. È intuitivo che la rieducazione dell'autore, l'attivazione di percorsi di mediazione e giustizia riparativa, che pure sono disponibili sul territorio, risulta poco praticabile a distanza di anni dal fatto, quando ormai i processi evolutivi si sono ormai compiuti.

Va evidenziato che anche alcune norme sostanziali contenute nel D. Lgs. 150/22 nella prima fase applicativa hanno comportato un evidente rallentamento dell'attività di definizione. Ed invero, il mutamento della condizione di procedibilità per un notevole numero di reati e la correlata norma transitoria di cui all'art 85, come modificata dal D L. 162/22 convertito in legge 30.12.2022 n.199, ha imposto l'attesa della scadenza dei termini per la eventuale proposizione della querela da parte delle persone offese dal reato.

Sostanzialmente la possibilità di definizione è stata inevitabilmente differita ad epoca successiva al 1° aprile 2023 ed ha comportato un importante slittamento delle udienze tenendosi conto dei ruoli già carichi.

Concludendo sul dato qualitativo del flusso penale, deve richiamarsi la problematica dei minori che manifestano psicopatologie per le quali vanno espletati i necessari accertamenti sulla capacità di intendere e volere e comunque sulla maturità al fine di definirne l'imputabilità ai sensi dell'art.98 c.p.

Tali procedimenti si sono aggiunti naturalmente a quelli che da tempo caratterizzano la devianza minorile della nostra regione. In evidenza anche gli episodi di sopraffazione, rapine aggressioni, agite da gruppi di giovani, anche ma non solo immigrati di seconda generazione, di solito in danno di altri ragazzi; fenomeno peraltro noto da tempo in ambito sociologico e criminologico. Costante l'utilizzo e lo sfruttamento da parte di connazionali maggiorenni di giovani stranieri che si dichiarano minorenni e che usufruiscono delle garanzie loro assicurate dallo status di MSNA, dediti al piccolo spaccio di Sostanze stupefacenti. Quanto ai reati a sfondo sessuale, spesso perpetrati anche attraverso l'utilizzo della rete internet e dei social network, le norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno del Cyberbullismo sembrano cominciare a sortire buoni risultati. In preoccupante aumento i minorenni che commettono reati sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicofarmaci. Gli effetti sono devastanti perché l'abbinamento di droghe e di un farmaco denominato "Rivotril", il cui uso è molto diffuso tra i giovanissimi, rende il soggetto particolarmente aggressivo e violento ed incapace di ricordare. Inoltre, le sostanze producono effetti devastanti sul piano neurologico, tanto da causare vere e proprie psicopatologie con la conseguente difficoltà nell'attuare trattamenti rieducativi e riabilitativi efficaci.

In evidenza anche le violenze intrafamiliari sia subite che agite dai minori, talvolta imputati del reato di cui all'art 572 c.p. Emerge infatti che i minori che vivono in contesti familiari violenti e gravemente inadeguati, una volta adolescenti, replicano gli atteggiamenti aggressivi e violenti vissuti.

A fronte di questo quadro preoccupante e nella consapevolezza della necessità di una sinergia istituzionale in chiave preventiva e rieducativa si apprezza come proficua la collaborazione con gli Uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità e in particolare con l'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) in sede con il quale si è avviato un proficuo confronto volto a ridefinire le modalità



di comunicazione reciproca nell'ottica del miglior intervento rieducativo dei minori. Altrettanto costruttivo risulta il dialogo fra la Presidenza ed il Centro Giustizia Minorile (CGM) per l'Emilia-Romagna e le Marche, nella persona del suo Dirigente, con la Direzione dell'IPM e con il comando della Polizia Penitenziaria presso il locale Istituto Penale per i Minorenni (IPM).

### **1.c Valutazioni**

Il percorso di riforma, pur condiviso nei suoi aspetti sostanziali e nella compiuta disciplina, ha impattato violentemente sul Tribunale privo di adeguate risorse umane e materiali. La leggera flessione della produttività che si registra nell'anno in corso è ascrivibile al profondo mutamento delle attività dei giudici togati che costituiscono uno sparuto numero a fronte di un flusso di affari proveniente da un territorio vastissimo e popolatissimo. Se fino all'entrata in vigore della riforma i Giudici togati potevano dedicarsi in maniera più efficace allo svolgimento delle funzioni penali oggi i pochi magistrati in servizio devono dividersi fra numerose udienze civili, con ruoli estremamente carichi e nelle attività di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.

Anche l'applicazione dell'art. 403 cc disciplinato analogamente ad un arresto in flagranza di reato, ha costretto i magistrati alla imprevedibile calendarizzazione delle attività urgenti di convalida, della successiva attività di fissazione di udienza per la comparizione delle parti ed infine della tempestiva decisione della fase cautelare, nel rispetto dei tempi stringenti posti dal legislatore a pena di perdita di efficacia dei provvedimenti.

## **2. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA E ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI**

**Particolare attenzione merita la situazione penitenziaria minorile nel distretto ove ha sede un Istituto penale per i minorenni che accoglie sia detenuti definitivi sia sottoposti alla più grave misura carceraria.**

Il settore della Sorveglianza è stato assegnato, nell'anno di riferimento, in prevalenza da un solo giudice a partire che ha svolto anche altre funzioni penali dibattimentali. Solo con variazione tabellare formulata ai sensi dell'art 40 Circolare sulle tabelle per gli uffici giudicanti si è operata la scelta di assegnare un magistrato al settore, pur mantenendo la promiscuità con le competenze civili.

L'ambito in considerazione subisce tuttora i negativi effetti, in termini di aggravio di incombenze dell'Ufficio dedicato ma soprattutto in termini di qualità delle condizioni di detenzione dei minorenni interessati, derivanti dall'intervenuta apertura, in data 1/10/21, del secondo piano detentivo dell'Istituto Penale Minorile.

Tale ampliamento ha portato all'aumento della capienza, salito dagli storici 22 posti al numero di 36, largamente superato già nel 2022 e giunto, anche nell'anno 2023, ad una media di circa 40 detenuti anche in ragione di problemi organizzativi e logistici di istituti limitrofi, con punte che hanno raggiunto nell'ultimo anno i 49 detenuti; complessivamente l'Istituto versa quindi in un permanente stato di sovraffollamento.

Il personale di polizia penitenziaria presente ha rappresentato difficoltà nel garantire la sicurezza dell'istituto e il regolare svolgimento di tutte le attività trattamentali previste e programmate. Si sono verificati nel dicembre 2022 tre episodi consecutivi di tensione e disordine nei reparti minorenni e maggiorenni, con innesco di danneggiamenti incendiari di modeste proporzioni e comportamenti violenti verso il personale penitenziario e il Direttore; i fatti hanno comportato il trasferimento di tre detenuti maggiorenni in Istituto per adulti, atto quest'ultimo sempre circoscritto a situazioni eccezionali. Parte dei locali sono risultati inagibili per alcune settimane.

Ogni sforzo viene giornalmente compiuto dalla Direzione, dagli educatori, dall'USSM e dal personale di polizia penitenziaria, per consentire comunque la prosecuzione degli interventi educativi e di sostegno necessari alla preparazione alla vita libera e al reingresso nella collettività; permane tuttavia il problema degli spazi per lo svolgimento di attività che possano contemporaneamente coinvolgere un così alto numero di detenuti e la carenza di personale di polizia penitenziaria di fatto insufficiente a garantire traduzioni, accompagnamenti, regolare svolgimento di attività.

Rispetto all'estate scorsa il Comandante ha segnalato la presenza di 10 unità in meno, e lo stesso attuale Comandante è assegnato al nostro IPM per soli 3 giorni a settimana.

**Al 30 giugno 2023 erano presenti 41 detenuti di cui 16 definitivi; 15 maggiorenni; 31 stranieri: di essi 5 rispondevano di omicidio, 2 di tentato omicidio, 2 di reati sessuali, 20 di rapina, 5 di reati connessi allo spaccio, altri di reati minori.**

Numerose sono le iniziative di pregio volte alla rieducazione ed a percorsi di risocializzazione, vanno segnalate le Attività scolastiche di ogni ordine e grado, finanche universitario con due studenti iscritti presso Università degli studi di Bologna; la Formazione Professionale, le Attività ricreative e sportive- in particolare; attività

espressive, video e arteterapia, informatica, educazione alla cittadinanza; le attività teatrali - realizzate dalla cooperativa Teatro del Pratello- e cinematografica interna legata a Biografilm Festival di Bologna; nel mese di agosto 2023, dopo alcuni anni di sospensione, si è realizzato un cantiere scout all'interno dell'IPM.

Di particolare interesse sono le attività di Giustizia riparativa. Infatti, a fine 2022 sono stati realizzati alcuni incontri laboratoriali rivolti ai giovani detenuti; tali attività di gruppo si svolgono sulla base di finanziamenti annuali del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. Il servizio di mediazione culturale continua a essere assicurato sulla base di un accordo tra CGM e Comune di Bologna e con interventi a chiamata, mentre sono previsti un mediatore di lingua araba per circa 30 ore mensili e un secondo recentemente selezionato la cui collaborazione durerà sei mesi.

### 3. LE RISORSE UMANE

Deve osservarsi che nell'anno di riferimento sono stati in servizio cinque magistrati sugli otto previsti in organico. Ed invero, in data 30 giugno 2022 prendevano possesso dell'Ufficio i due giudici trasferiti per coprire i posti in aumento di organico previsti dal DM 15 settembre 2020 e coperti con delibera di tramutamento del CSM in data 9 marzo 2022. **In realtà, fino al 30 giugno 2023 il Tribunale ha operato senza l'apporto di tre magistrati previsti sul ruolo (e quindi con l'apporto di 5 Giudici, più il Presidente, a fronte di una Procura della Repubblica composta da 5 Magistrati).** Deve evidenziarsi la assoluta inadeguatezza della pianta organica, palesemente sproporzionata rispetto al numero dei magistrati della locale Procura, dato al quale si è aggiunta la scopertura di fatto del 30% per tutto l'anno di riferimento.

Quanto alla situazione dei Giudici onorari previsti in organico in numero di 36, deve rilevarsi che in data 10 gennaio 2023 con delibera del 7 dicembre 2023 venivano confermati e nominati i Giudici nominati per il triennio 2023-25. Al netto di dimissioni e rinunce, alla data del 30 giugno 2023 ed all'esito della attività di tirocinio i giudici effettivamente in servizio erano n. 35 su 36 effettivamente presenti, di cui 13 uomini e 22 donne.

Il loro apporto nello svolgimento delle funzioni civili ha patito però un importante ridimensionamento, essendo ormai prevista (per quanto detto) la loro utilizzazione solo nei procedimenti di adottabilità, per le misure amministrative e per i MSNA.

Nonostante le successive deroghe a questa ridotta utilizzabilità, previste - la prima - dall'art. 8 comma 9 *bis* della legge 24 febbraio 2023 n.14 (che differiva al 30 giugno 2023, l'applicazione del divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze), e successivamente dal D.L. 105 del 10.8.2023, i ristretti limiti, non solo temporali, di tali interventi derogatori hanno indotto il Tribunale a non modificare l'assetto organizzativo inizialmente prescelto cosicché la trattazione delle udienze civili, per le sopravvenienze del nuovo contenzioso, è stata dunque attribuita esclusivamente ai soli 5 giudici togati in servizio nell'anno di riferimento. Deve comunque osservarsi che il percorso riformatore è tuttora in corso essendo previsto, per il mese di ottobre 2024, l'avvio della fase procedimentale con il trasferimento di alcune competenze civili attualmente assegnate al Tribunale per i minorenni alle sezioni circondariali.

Quanto alla situazione del personale amministrativo, si segnala la insufficienza della **dotazione organica** di personale amministrativo del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna di **25 unità** più il Dirigente amministrativo.

Sussiste infatti uno sperequato rapporto fra personale di magistratura (in tutto 9 giudici togati e 36 GG00), e personale di cancelleria.

L'auspicata revisione delle dotazioni organiche dovrebbe quindi tenere conto di un'esigenza di aumento della dotazione del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, al fine di riequilibrare il rapporto tra personale di Magistratura e personale amministrativo.

L'inadeguatezza della pianta organica del personale amministrativo risulta, peraltro, chiaramente evidente se si considera l'imponente flusso di affari registrato dalle statistiche ministeriali e coerente con l'amplissimo bacino di utenza della regione Emilia-Romagna di oltre 4.500.000 abitanti.

Deve inoltre considerarsi l'incidenza percentuale delle **scoperture** nell'organico amministrativo, che nella specie sono pari al **40% alla data del 30 giugno 2023 (arrivata al 52% a fine 2023)** (si tiene qui conto di comandi e distacchi, sia in entrata che in uscita, trattandosi di provvedimenti a lungo termine, mentre non si è tenuto conto delle applicazioni, provvedimenti di efficacia solo semestrale, e che peraltro hanno lo scopo specifico di compensare in via provvisoria proprio le scoperture), il che è da ritenersi gravemente insufficiente ad assicurare un'assistenza adeguata alla giurisdizione, un pronto e preciso adempimento di tutti gli incombeni di Cancelleria, un livello accettabile di servizio al pubblico dei professionisti, delle istituzioni e dei cittadini che si rivolgono

all'Ufficio Giudiziario, nonché una gestione accurata dei procedimenti amministrativi che vengono pure espletati in un Tribunale.

Peraltro, dopo la data del 30 giugno 2023 si è verificata la totale scoperta giuridica della figura del Cancelliere esperto, è ormai commisurabile nel 100% la scoperta di fatto in relazione alla figura del Direttore amministrativo e la scoperta della pianta organica amministrativa ormai supera il 50%.

Sarebbe quindi necessario addivenire, quantomeno, all'integrale copertura dell'attuale organico, per assicurare un servizio accettabile. Alla scoperta dell'organico si sono aggiunte, anche per il periodo in esame, talune **ulteriori fonti di criticità**, quali la percentuale (il 26,6% dei soli posti coperti) di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale; la fruizione da parte di **3 persone** dei benefici di cui alla Legge 104/92 in materia di assistenza alle persone con disabilità, le ripetute assenze dal lavoro per malattia di lunga durata, l'assenza prolungata per congedo straordinario di uno dei Direttori amministrativi ed il distacco dell'altro presso gli Archivi Notarili di Napoli.

Appare evidente che tali distacchi di lungo periodo falsano per difetto il dato della scoperta, poiché la persona risulta ancora formalmente assegnata all'ufficio cedente, mentre di fatto, evidentemente, si tratta di un posto scoperto.

A fronte di tale grave situazione prosegue l'acquisizione di risorse umane integrative, seppur in posizione lavorativa provvisoria, attraverso i tirocini, anche per il lavoro di Cancelleria. Sono attivi accordi *ad hoc* con l'Università di Bologna e di Ferrara, per accogliere nelle Cancellerie del Tribunale tirocinanti curricolari sia del corso triennale (cd laurea breve) che di quello quinquennale (laurea magistrale), nonché le convenzioni con la Scuola di specializzazione per le professioni legali. L'ufficio accoglie, inoltre, 3 persone inviate dall'AUSL – Centro Salute Mentale, per il reinserimento lavorativo. Si tratta comunque di personale avventizio che può al più supportare il personale dell'ufficio ma che non può certamente sostituirlo.

Preoccupante la drastica riduzione di richieste di ammissione al tirocinio formativo ex art 73 DL che aveva consentito di avvalersi, per periodi di diciotto mesi, della collaborazione di giovani laureati i quali, pur necessitando di un investimento formativo iniziale, offrivano un supporto qualificato in termini di collaborazione e di attività di studio soprattutto ai magistrati sopperendo anche ad alcune carenze della cancelleria.

Peraltro, gli **Uffici minorili sono stati esclusi dalla destinazione degli addetti dell'Ufficio del Processo con riferimento alle innovazioni previste dal D.L. 80 del**

**2021 convertito in Legge n. 113 del 2021.** La gravissima situazione delle risorse umane costituisce chiave interpretativa del dato statistico e complessivamente dell'attività giudiziaria espletata nel corso dell'ultimo anno dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.

#### 4. LE RISORSE MATERIALI E TECNOLOGICHE

110

**Quanto alle risorse materiali si osserva che anche l'anno trascorso è stato caratterizzato da una** situazione di generale insufficienza ed inadeguatezza dei locali di Cancelleria, e di grave carenza di aule d'udienza.

È in fase di completamento un nuovo ampio ingresso che sarà dotato di *metal detector* e *scanner* bagagli, e di percorsi separati per l'entrata e l'uscita. È parimenti in fase di completamento la ristrutturazione dei locali in sede da adibire a nuovo archivio.

È stata invece portata a termine, nell'anno corrente, la realizzazione di due aule d'udienza in ampio locale prima in uso al CGM, dotate di rispettive camere di consiglio, di una sala d'aspetto, di servizi igienici separati per pubblico e per utenza.

Per il pieno utilizzo delle nuove aule manca solo il collegamento, già richiesto tramite il CISIA di Bologna, alla RUG.

Sull'attività del Tribunale impatterà, entro l'anno corrente, il previsto trasloco temporaneo, per due anni, in altra sede, necessario per dare finalmente avvio alla ristrutturazione integrale dei piani superiori della sede. Resterà comunque utilizzabile, anche durante tale periodo di lavori, parte del piano terra non interessato da ulteriori lavori, dove sono collocate le nuove aule d'udienza. **Desti particolare preoccupazione la circostanza che fronte dell'avvio dei lavori previsto per il mese di luglio 2023 non risulta ancora reperita la sede temporanea per gli uffici minorili.**

**Quanto alle risorse tecnologiche ed ai sistemi informativi si riferisce che nell'Area penale** sono operativi il SIGMA ed il SNT. È in uso il sistema informativo SIUS per la sorveglianza ed il TIAP per le intercettazioni.

Con Ordine di Servizio della Presidente del Tribunale, adottato il 25 gennaio 2023, è stato istituito un Gruppo di lavoro per la cura forme e contenuti del **sito Web**, composto dal Magrif, dal Dirigente, da un Giudice Onorario, da un Funzionario Giudiziario della Segreteria Amministrativa e da un Operatore Giudiziario che ne cura l'aggiornamento. Il sito dovrebbe contribuire a ridurre l'accesso fisico alla sede del Tribunale, e l'accesso

telefonico, che impegna le Cancellerie e le Segreteria Amministrativa nella gestione di richieste di informazioni di identico tenore.

Il **processo civile telematico** è finalmente stato avviato dal 30 giugno 2023 anche per gli Uffici Giudiziari minorili, con il conseguente obbligo del deposito degli atti e provvedimenti processuali dei difensori e dei magistrati, giudici e pubblici ministeri innanzi a tutti gli Uffici dei Tribunali per i Minorenni e delle rispettive Procure della Repubblica. Presso i suddetti Uffici è stata resa disponibile una soluzione applicativa, basata sui sistemi di Cancelleria SICID/SICID UAC e le Consolle destinate ai Magistrati, per consentire il deposito telematico degli atti processuali, sia da parte dei soggetti abilitati interni che di quelli esterni.

Tutti i magistrati in servizio sono stati dotati di smart card; la consolle è stata installata su tutti i computer fissi in uso ai magistrati in servizio e anche sul PC portatile per chi lo abbia richiesto, dotati altresì del lettore di smart card.

Positiva ed efficace è stata l'assistenza del CISIA distrettuale e dei tecnici dello SPOC Giustizia, che hanno assicurato personale in presenza oltre che assistenza da remoto.

L'Ufficio ha altresì avviato una proficua interlocuzione con l'avvocatura e con i Servizi sociali e sanitari del territorio Distrettuale al fine di monitorare l'implementazione della funzionalità PTC e, in attesa della piena operatività è stata autorizzata la precedente modalità di deposito via PEC.

Unicamente per completezza si evidenzia che le scoperture di organico del personale amministrativo degli Uffici minorili, peraltro come già sottolineato esclusi dall'apporto di personale degli addetti all'UPP, costituisce elemento di ulteriore aggravio in questa delicata fase di transizione affidata ad un numero davvero esiguo di funzionari e cancellieri.

Per il nostro Tribunale sono stati individuati 10.000 procedimenti migrati da bonificare e, tenuto conto della ripartizione sul territorio nazionale, **sono state assegnate due unità di personale Data Entry per la durata di tre mesi a partire dall'inizio del mese di settembre. Si auspica una proroga di tale assegnazione essendo evidente la sproporzione della dotazione rispetto al gravoso incumbente.**

Si segnala, infine, che si è proceduto ad un aggiornamento costante del sito del Tribunale al fine di fornire tempestivamente informazioni aggiornate e dettagliate per l'utenza in ordine delle nuove modalità di deposito, consultazione e accesso alla cancelleria civile dopo l'avvento del Processo Civile Telematico.

La Presidenza, nello spirito della massima collaborazione con l'Avvocatura, ha fornito



e continua a fornire ogni informazione utile in merito all'implementazione del processo telematico trasferendo ai Consigli degli Ordini forensi qualunque dato di conoscenza fornito dalla DGSIA e offrendo anche opportunità di confronto con il locale CISIA.

Infine, allo scopo di consentire un rafforzamento dell'attività di *back office*, è stata necessaria la limitazione degli accessi fisici dell'Avvocatura alla cancelleria civile. È comunque previsto un sistema di prenotazione, accessibile sia telefonicamente sia telematicamente, dallo scorso 1° dicembre.

### **VALUTAZIONI:**

A sintesi della presente disamina deve affermarsi che, pur a fronte di oggettive e sempre più gravi difficoltà, il Tribunale per i Minorenni sta proseguendo nel sempre più gravoso compito istituzionale di offrire un servizio efficace ed efficiente a vantaggio delle giovani generazioni del territorio.

La gravissima situazione evidenziata non consente di intravedere scenari di miglioramento per l'anno 2024 dovendosi escludere che nella attuale situazione del personale possa prefigurarsi un aumento del supporto al lavoro dei giudici. Se da un lato si auspica che il Tribunale possa raggiungere, nel 2024, la copertura effettiva dell'organico dei magistrati deve amaramente constatarsi che il progressivo aumento dei giudici rischia di produrre un effetto collassante per le cancellerie che non riescono ad oggi a fronteggiare la elevata produttività dei giudici restando pesantemente in affanno nelle attività di deposito degli atti e dei provvedimenti e negli adempimenti successivi.

È evidente che, in assenza di adeguati supporti e soprattutto di adeguate risorse umane e materiali, qualunque sforzo di miglioramento rischia di essere del tutto vanificato e qualunque percorso riformatore viene di fatto mortificato producendo, contrariamente ai risultati sperati, frustrazione negli operatori e negli addetti ai lavori nonché una pericolosa perdita di fiducia nell'istituzione da parte dei cittadini.



Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2022/2023 per materia.  
Tribunale per i Minorenni

Materia	A.G. 2022/2023			A.G. 2021/2022			Variazione percentuale A.G. 2022/2023 vs. A.G. 2021/2022		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Totale	3.952	1.637	10.791	12.412	3.941	8.476	-68%	-58%	27%
di cui adozione nazionale	620	193	2.176	1.964	215	1.749	-68%	-10%	24%
di cui adozione internazionale	193	119	185	596	486	111	-68%	-75%	67%
di cui contenziosi	144	85	182	292	169	123	-51%	-50%	48%
di cui volontaria giurisdizione	2.915	1.212	8.182	9.404	2.925	6.479	-69%	-59%	26%
di cui misure amministrative	80	28	66	156	146	14	-49%	-81%	371%

Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2022/2023

	Esito	Numero
Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 7 L. 64/94)	accoglimento	100
	rigetto	6
	revoca	1
	archiviazione	0

## LA GIUSTIZIA DI SORVEGLIANZA

Tale specifico argomento, al di là delle separate indicazioni statistiche che lo accompagnano, impone di volgere un pur rapido sguardo all'anno trascorso e agli aspetti maggiormente rilevanti in materia di esecuzione penale sotto il profilo normativo e giurisprudenziale.

114

Una prima riflessione non può che volgersi a considerare con viva preoccupazione l'incessante e progressivo incremento del numero dei detenuti nelle carceri, costituente una forte inversione della tendenza in atto negli ultimi anni, in cui i numeri delle presenze in carcere erano rimasti abbastanza stabili e soprattutto inferiori alla preoccupante soglia delle 60.000 presenze, che nel recente passato ha già portato alle condanne dell'Italia in sede europea per le condizioni di detenzione degradante ed inadeguata in relazione al sovraffollamento, alla mancanza di spazi vitali e di un tempo di detenzione funzionale ad un effettivo percorso di risocializzazione e reinserimento.

La detenzione costituisce una fase necessaria per talune condanne e taluni reati (anche nell'ottica della deterrenza delle più gravi forme di criminalità, organizzata e non), eppure il sistema attuale appare ancora fortemente e prevalentemente "carcerocentrico" e non riesce a superare e rivalutare l'idea ancora prevalente di identificare, con estrema semplificazione, pena e carcere, nonostante timidi tentativi operati con la "riforma Cartabia", che ha introdotto le pene sostitutive, senza tuttavia armonizzare in maniera compiuta il sistema, così che oggi il più ampio apparato sanzionatorio mostra da subito forti complessità e pone immediate difficoltà interpretative (si pensi a quale debba essere l'ordine temporale di esecuzione delle diverse pene ora previste, anche rispetto alle misure alternative, alla loro reciproca compatibilità, alla redazione dei provvedimenti di cumulo, etc.).

Il carcere, anche per gran parte dell'opinione pubblica, rappresenta ancora la principale conseguenza possibile dell'illecito penale e si pretende spesso che la pena debba essere scontata in carcere per tutta la durata prevista, con il dogma della "certezza della pena", che sempre di più suona come "certezza della pena carceraria". Del resto, a fronte delle varie emergenze che via via sconcertano e pur comprensibilmente allarmano la

collettività, si rappresenta sempre, come primo e in sostanza unico intervento, quello dell'aumento delle pene, come se ciò bastasse di per sé solo a prevenire la commissione dei reati, con un approccio che risulta in realtà "di corto respiro" in quanto non offre efficaci e più attuali strumenti di prevenzione e perfino di repressione, oltre al carcere e alla mera restrizione della libertà personale.

Si tratta di argomenti che necessiterebbero di ben più approfondita analisi e sviluppo, tuttavia di essenziale sollecitazione per la riflessione che ci coinvolge.

Sempre in tema di esecuzione penale, nell'anno trascorso si segnala l'importante modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), intervenuta con decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito in legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

La riforma discende dall'ampio dibattito, conseguente soprattutto agli impulsi derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea – in particolare sentenza Viola c. Italia del 13.06.2019 – e della nostra Corte Costituzionale – in particolare sentenza n. 253/2019 del 22.10.2019, sui permessi premio per detenuti per reati di criminalità organizzata o di tipo mafioso.

La nuova norma ha superato l'ormai datato principio secondo cui per dette condanne solo attraverso la collaborazione si possa dimostrare la rescissione dei legami criminosi ed anche escludere in maniera ragionevolmente certa che questi possano essere ripristinati, riconoscendo cioè alla magistratura di sorveglianza uno spazio maggiore di discrezionalità nella valutazione del singolo caso.

La novella ha così tenuto puntualmente conto della pronuncia della Corte Costituzionale, ma tuttavia ha reso decisamente complesso il procedimento giurisdizionale ed anche irto di difficoltà il processo interpretativo e valutativo.

E' stato fissato un forte onere di allegazione a carico del richiedente e prevista una istruttoria rafforzata da parte della magistratura di sorveglianza, con acquisizione di pareri, informazioni e accertamenti molto specifici e dettagliati, con un coinvolgimento obbligatorio e diretto delle Direzioni Nazionali Antimafia e della Direzione Nazionale, anche raddoppiando i contributi delle due Autorità, dando spazio ad un complesso movimento istruttorio, con accertamenti patrimoniali e non solo, estesi in un'area vastissima. La norma fa infatti riferimento anche ai familiari, alle "persone ad esso (il

detenuto) collegate”, a collegamenti “indiretti o tramite terzi”, al “contesto” in cui il reato è stato commesso, adottando termini che inducono una forte genericità del dettato normativo e conseguenti possibili contrasti di definizione e interpretazione, fiaccando le necessarie caratteristiche di tassatività del testo normativo.

Seppure formalmente l’accesso ai “benefici” penitenziari per i reati di criminalità organizzata non sia più dipendente unicamente dalla collaborazione, tuttavia è tale la complessità e la sovrabbondanza di requisiti, variamente posti e definiti, che appare difficile immaginare che la nuova normativa possa consentire a un numero significativo di tali condannati di essere ammesso all’esterno prima della scadenza della pena, ciò anche a prescindere e perfino prima che si possa valutare il reale percorso evolutivo e di cambiamento possibile.

Aspetti critici del nuovo assetto normativo sono rappresentati anche dal livellamento dei requisiti e dell’istruttoria, previsti senza distinzione per tutte le pur differenti tipologie di beneficio: da un permesso premio di poche ore all’accesso all’esterno in maniera definitiva e continuativa con semilibertà o perfino affidamento in prova al servizio sociale, senza quindi porre differenze tra i diversi e non omogenei istituti in relazione ai presupposti ora fissati.

L’anno trascorso ha visto inoltre la prima previsione della disciplina organica della giustizia riparativa, introdotta ampiamente nella fase del processo di cognizione, ma inserita anche nella fase dell’esecuzione, sebbene - in esso - senza una procedimentalizzazione né specificità di esiti e conseguenze.

Si tratta di un importante ed epocale intervento del legislatore, che ha dato sostanza a istanze diffuse, legate in definitiva alla profonda insoddisfazione rispetto alla realtà della pena, concettualmente e funzionalmente intesa quale conseguenza principale dell’illecito, anche qualora irrogata nella massima dose ed eseguita nella maniera più severa.

Superando la visione di una giustizia meramente “retributiva”, il legislatore offre ora un diverso approccio di giustizia di riparazione, di ricucitura della ferita provocata alla persona offesa e alla società dal reato, volgendo uno sguardo articolato e organico verso la vittima, ma anche ponendosi diversamente nei confronti dell’autore, che può scegliere,

autonomamente e senza condizionamenti, di affrontare un percorso di riflessione e approfondimento concreto e fattivo.

Si tratta di muovere i primi passi su sentieri ancora inesplorati e fundamentalmente sconosciuti ai più, ma collaterali ad una più complessa e attualizzata analisi anche sulla pena e sulle differenti possibilità di affrontare il *“dopo-reato”*, di nuovo ampliando la visione e modernizzando l’approccio anche rispetto alla qualità e natura della pena e alle più adeguate ed efficaci modalità della sua esecuzione.



# Parte seconda

## Approfondimento tematico

# CAPITOLO 1

## LA NUOVA NORMATIVA SULLA CRISI DI IMPRESA

120

I dati statistici posti alla base dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario non rispecchiano completamente le emergenze dovute all'entrata in vigore di riforme, quali il Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (CCII), che ha comportato per la Corte d'Appello - ed in particolare per la Sezione specializzata in materia fallimentare, la 3<sup>a</sup>, - l'esame di questioni di diritto e problemi in fatto del tutto nuovi. Oltre a ciò, va considerato che non tutti i provvedimenti definitivi di tali procedimenti sono sentenze, ma il nuovo CCII talvolta prevede la definizione mediante decreti e ordinanze, quindi provvedimenti meno significativi dal punto di vista statistico, che comportano comunque la disamina di voluminosi fascicoli e di questioni di elevata complessità.

Va premesso che la procedura del fallimento è stata ormai definitivamente sostituita dalla liquidazione giudiziale che, sia pure con le dovute modifiche volte ad equiparare il nostro ordinamento alle indicazioni dell'Unione Europea, è abbastanza simile al "vecchio" fallimento. Il nuovo codice ha però previsto degli innovativi e ulteriori istituti quali la **liquidazione controllata**, la nuova **esdebitazione**, la **soluzione della crisi del debitore sovraindebitato** (consumatore e non), il **concordato minore**, che affiancano gli istituti già esistenti. Anche questi ultimi sono stati interessati da modifiche di non poco conto (cfr. il concordato in continuità, in contrapposizione a quello liquidatorio) che involgono il modo in cui deve essere effettuato il controllo dei giudicanti ed hanno sollevato non pochi problemi. In relazione a tutte queste procedure, pendono in Corte d'Appello numerosi ricorsi dovuti alla previsione della facoltà di reclamo dinanzi alla stessa corte, prevista praticamente in tutti i nuovi istituti. Per citarne alcuni, si vedano gli articoli 50 e seguenti, che riguardano soprattutto la liquidazione giudiziale; gli articoli 70 e seguenti, ultimo comma che riguardano la procedura di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e richiamano, nelle varie fattispecie, il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di cui all'articolo 50; l'articolo 80, comma 7 (omologazione del concordato minore) e l'articolo 82, comma 3 (revoca dell'omologazione); l'articolo 124 che prevede la reclamabilità dei decreti del giudice delegato del tribunale nel termine di 10 giorni.

Un'altra novità del CCII è quella della **regolazione della crisi o insolvenza dei gruppi di imprese**, che può essere affrontata attraverso il concordato di gruppo, gli accordi di



ristrutturazione e il piano attestato di gruppo. Un istituto che è stato profondamente innovato dal nuovo CCII è quello della **esdebitazione** (articolo 279), che in passato veniva concessa secondo regole molto più restrittive dato che bisognava attendere la chiusura del fallimento; ora la si può chiedere, una volta verificato il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 280, in tempi decisamente più brevi ossia decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o anche al momento della chiusura della stessa, se antecedente. Anche in questo caso, i provvedimenti del Tribunale sono reclamabili dinnanzi alla Corte d'Appello nel termine di 30 giorni. La maggiore apertura ha comportato un utilizzo massiccio dell'istituto i cui benefici sono tangibili, con aumento dei reclami dinanzi alla corte d'appello.

Lo spirito della riforma, in adesione alle direttive europee, è infatti quello di consentire al debitore il cosiddetto "*fresh start*", ossia la possibilità di ricominciare da capo l'attività di impresa senza riportare all'infinito i debiti accumulati, sia pure con le garanzie e nell'alveo delle condizioni previste dalla legge, a tutto beneficio della dinamicità dell'economia. E' evidente che l'altro lato della medaglia è quello della mancata soddisfazione dei crediti che si ripercuote a sua volta sulla salute di altrettante imprese.

Le questioni principali oggetto di esame nell'ultimo anno e mezzo sono rilevanti soprattutto in diritto e riguardano particolarmente la **ristrutturazione dei debiti del consumatore, le procedure familiari e il concordato minore**. Si tratta di istituti altamente innovativi perché consentono di gestire debiti non strettamente attinenti all'attività di impresa, originati addirittura nell'ambito di un nucleo familiare (si vedano gli articoli 65 e seguenti contenuti nel Capo II che riguarda la composizione delle crisi da sovraindebitamento).

Soprattutto con riguardo alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, è stato quindi necessario risolvere i contrasti derivanti dall'adozione di opposti orientamenti interpretativi sull'ammissibilità del debitore alla speciale procedura e, prima ancora, sulla definizione stessa del "consumatore" dettata dall'articolo 2 lettera e) CCII: è definito >>consumatore<< la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se tramite una delle società di persone sempre individuate nel suddetto articolo.

La genericità della norma ha reso necessario affrontare il problema della ammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore a favore del sovraindebitato con debito "misto", ossia in parte personale e in parte derivante dalla cessazione dell'attività di imprenditore o di professionista.

Alcune pronunce dei tribunali di merito hanno stabilito che possa essere definito consumatore ammesso alla procedura di cui all'art 67 CCI e ss. il soggetto che: a) abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; b) regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, determinando in questo modo una insolvenza qualificata; c) non abbia la qualità di imprenditore o professionista, e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Sulla scia di tale interpretazione, alcune Corti di merito, argomentando dalla legge n.3/2012 e dalla direttiva “*insolvency*” 2019/1023/UE, hanno adottato la tesi più favorevole sulla individuazione della qualità dei debiti da ristrutturare dando rilievo al profilo soggettivo piuttosto che a quello oggettivo, essendo sufficiente che il consumatore sia tale al momento della domanda, consentendo l'accesso del debitore con un debito c.d. “misto” alla procedura più favorevole del consumatore (nella quale, cosa non di poco conto, i creditori non hanno diritto di voto).

Sin dai suoi primissimi precedenti in materia, la Corte d'Appello di Bologna, in linea con il Tribunale di Bologna, ha invece ritenuto che l'articolo 2, primo comma, lettera e) del codice della crisi debba essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia composto da debiti consumeristici e non (c.d. “passivo promiscuo”), i creditori devono essere necessariamente tutelati attraverso l'esercizio del diritto di voto previsto nelle procedure diverse dalla ristrutturazione del debito del consumatore (cfr. concordato minore o liquidazione giudiziale), a prescindere dalla circostanza che il ricorrente al momento della presentazione dell'istanza abbia cessato la propria attività imprenditoriale o professionale (cfr. App. Bologna Decreto del 16/06/2023, rg. n. 288/2023; Sent. n. 1351/2023 pubbl. il 21/06/2023; Sent. n. 1410/2023 pubbl. il 27/06/2023).

Il tenore della legge, confermato dalla relazione di accompagnamento, non consente di avvalorare la tesi dell'estensione dell'articolo 67 CCII al caso dei debiti extraconsumeristici: lo stesso articolo 66, dedicato alle procedure familiari, prevede che quando uno dei debitori non è un consumatore al progetto si applicano le disposizioni della sezione III del capo II e si possa quindi dare corso solo al concordato minore. D'altro canto, laddove il legislatore ha ritenuto di estendere la tutela del consumatore anche al socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi di società di persone, lo ha espressamente previsto come nell'art. 2.

Una simile interpretazione non è in contrasto con la possibilità del *fresh start* anche per il consumatore, che avviene dopo un certo periodo di tempo; quello che non è possibile, secondo l'orientamento della corte d'appello di Bologna, è inserire nella ristrutturazione del debito del consumatore le obbligazioni frutto di un tipico rischio di impresa, facilmente e necessariamente risolvibile nella procedura del concordato minore.

Data l'estrema diversità degli orientamenti in giurisprudenza, è stato necessario indagare di volta in volta sulla natura del debito dedotto nel piano che la parte afferma essere ricompresa nella qualifica di consumatore.

In altri casi esaminati (che verranno come fin qui descritti in maniera generica sia per il rispetto del principio della privacy che per il fatto che si tratta di casi ancora *sub judice*), da una attenta analisi dei debiti menzionati nel ricorso e nella relazione OCC, questa corte ha ritenuto che lo squilibrio patrimoniale ed economico in cui versava allo stato il soggetto reclamante fosse da attribuirsi prevalentemente all'assunzione di obbligazioni che trovano la loro ragione nella attività professionale, o comunque non consumeristica, esercitata. E pertanto, non poteva certo riconoscersi una "insolvenza qualificata" riconducibile a debiti sorti per realizzare interessi di natura personale o familiare.

La suddetta conclusione è stata elaborata sulla scorta non solo della giurisprudenza nazionale ma anche unionale (Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21 e CGUE, sentenza 19 novembre 2005 in causa C-74/15 Tarcau, Cassazione n. 1666/2020, Cassazione n. 32225/2018, pronunce queste che, sebbene rese in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, forniscono importanti indicazioni riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica), dovendosi escludere la qualifica di consumatore, se, sulla base degli elementi del caso concreto, è dato scorgere un nesso funzionale che dimostri che l'obbligazione è sorta per fini imprenditoriali o professionali. Tali ipotesi può verificarsi allorquando il soggetto abbia agito nell'ambito della sua attività professionale, o sussistano collegamenti che lo legano a una determinata società, quali l'amministrazione di quest'ultima, o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.

In altre fattispecie affrontate, la questione in diritto riguardava il fatto che il debitore fosse unico socio accomandatario, nonché amministratore, di una società in accomandita semplice e che l'unica fonte di reddito fosse costituita dai proventi dell'attività della Società e dall'esercizio di attività di consulente svolta proprio nell'interesse della società medesima, al punto che le vicende economico finanziarie del debitore che chiedeva di essere ammesso

alla ristrutturazione del debito del consumatore erano strettamente connesse con quelle della Società che, come indicava il ricorrente, aveva presentato istanza per l'accesso alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e segg. CCII. Tale stretto collegamento era altresì dimostrato dal fatto che, per l'esecuzione del piano della società, l'erogazione di finanza esterna era subordinata all'omologa del piano del consumatore, anch'esso destinato a beneficiare di finanza esterna.

Si è quindi deciso che il debito erariale dedotto nel piano non fosse maturato per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dal debitore, trovando invece ragione proprio in essa; di talché, doveva escludersi la natura consumeristica del debito, sussistendo un collegamento tra debito e attività imprenditoriale e professionale esercitata dal ricorrente. Si è ritenuto che non deponesse in senso contrario alle conclusioni appena raggiunte il fatto che, ai fini IRPEF, il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce un reddito proprio del contribuente.

Il c.d. *"principio di trasparenza"* su cui si fondano numerose pronunce della *Suprema Corte* in ambito societario, lungi dal costituire una cesura dei rapporti tra società e soci, testimonia, invero, l'esistenza di uno stretto collegamento tra il debito d'imposta e l'attività d'impresa. Infatti, come ha avuto modo di osservare la Corte costituzionale con sentenza n. 201/2020, l'art. 5 TUIR è volto a realizzare - attraverso l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla sua effettiva percezione - la immedesimazione tra società partecipata e socio. I giudici della Consulta, partendo dalla peculiarità della tassazione per trasparenza, mettono in evidenza che i soci sono assoggettati a tassazione IRPEF *"in relazione ad un incremento patrimoniale realizzato per effetto dell'attività sociale, rispetto alla quale hanno un onere e un potere di controllo"*.

Da tali considerazioni la Corte è, dunque, giunta ad affermare che nelle società di persone, la nozione di possesso di reddito, quale presupposto dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 TUIR, è rappresentato dall'incremento patrimoniale realizzato proprio a seguito dello svolgimento dell'attività sociale.

La stretta correlazione tra il reddito prodotto dall'esercizio dell'attività imprenditoriale in forma associata, da un lato, e il conseguente debito tributario, dall'altro, si ricava altresì dal dato normativo, laddove l'art. 6, D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) *"precisa che "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi"*.

La natura non consumeristica risultante dagli indici normativi e fattuali sopra considerati ha comportato, nel caso di specie, l'accoglimento del reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate e la conferma della inammissibilità del piano del presunto consumatore.

Un'altra questione, strettamente connessa a quelle sopra indicate, è quella dell'esame della **meritevolezza**, un concetto già esistente della vecchia legge fallimentare, la cui verifica ricorre in numerosi istituti previsti dal nuovo CCII.

In un caso successivamente pervenuto alla Corte d'appello di Bologna, un Tribunale aveva rigettato la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da un soggetto, da un lato, per avere quest'ultimo sottaciuto ad una società finanziaria, al momento della concessione del finanziamento, la propria condizione di difficoltà economica e finanziaria (rendendo espressa dichiarazione in senso opposto) e, quindi, avendo quanto meno concorso a determinare in maniera gravemente colpevole la situazione di sovraindebitamento; dall'altro, in quanto nell'arco di durata della liquidazione controllata (anni 3), l'alternativa liquidatoria si sarebbe rivelata più conveniente per i creditori.

Va a questo punto evidenziato che l'esame dei vari reclami del CCII comporta non solo lo studio delle principali questioni in diritto, ma anche la disamina delle connesse questioni di fatto derivanti dall'analisi del piano proposto dal debitore che prevede la messa a disposizione dei creditori di tutto o parte del patrimonio e, talvolta, l'apporto di finanza esterna messa a disposizione da familiari o altri soggetti e in ogni caso la destinazione ai creditori delle fonti di reddito del debitore stesso (stipendio), una volta tolta la parte destinata al suo mantenimento. Vi è una grossa fetta di reclami con cui i debitori si lamentano della quota di mantenimento perché troppo bassa e i creditori perché eccessiva.

In tutti i casi, si rende necessario il confronto tra la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il sovraindebitamento regolato in base ad una delle procedure diverse, più classiche, non dovendo in nessun caso il trattamento dei creditori essere più sfavorevole: si rammenta che, ai fini della valutazione di convenienza della proposta e dell'omologazione della stessa, il comma 9 dell'art. 70 CCI dispone che il giudice debba indagare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Questo controllo è previsto dal CCII per controbilanciare il maggior favore riservato alla ristrutturazione del debito del consumatore rispetto, ad esempio, al concordato minore e alla liquidazione giudiziale. Rilevano quindi tutte le condotte del debitore di un ricorso spregiudicato al credito e al micro finanziamento, tanto più in presenza di informazioni non veritiere o addirittura false.

La frequenza, senza alcuna valutazione di sostenibilità anche nel futuro, e la spregiudicatezza con la quale il debitore, in un caso esaminato, era solito far ricorso al credito al consumo, unitamente al contegno omissivo tenuto in occasione della stipula dell'ultimo finanziamento (con la società reclamata), sono state considerate alla stregua di un atteggiamento gravemente negligente nell'assunzione delle proprie obbligazioni, in contrasto con le disposizioni dell'art. 69 CII, con il conseguente rigetto del reclamo proposto dal debitore.

Un'altra questione, non semplice, da affrontare è quella della lamentata negligenza delle banche e delle società finanziarie, tutte le volte in cui le stesse non si siano premurate di consultare alcuna banca dati e/o non abbiano proceduto ad ulteriori indagini, in violazione dei principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che, secondo quanto disposto dalla norma appena citata, inserita nel T.U.B a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/48/CE, la consultazione di specifiche banche dati costituisce una mera eventualità non sempre obbligatoria. Ed infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza sez. VI, 10/06/2021, n. 303 in ordine all'art. 8 della direttiva 48/2008) ha affermato che dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, obbligo che può, eventualmente, includere la consultazione delle banche dati pertinenti.

L'assenza nel sistema di un obbligo, sia di derivazione comunitaria sia nazionale, di accedere sempre e comunque alle banche dati porta a considerare di regola sufficiente, ai fini della verifica del merito creditizio, la disamina di informazioni adeguate anche soltanto in relazione a quanto fornito dal consumatore stesso. Ciò ha comportato, in un caso esaminato, l'accertamento della mancata violazione dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. che impediscono al soggetto finanziatore, ai sensi dell'art. 69 CCI, di contestare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, profilo sul quale era fondato un ulteriore motivo gravame.

Le questioni sin qui esaminate consentono di comprendere l'ampiezza delle problematiche sollevate dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità e in presenza di orientamenti tutt'altro che conformi della giurisprudenza di merito. Non va taciuto a questo punto l'elevato e importante contributo, nella risoluzione delle varie questioni di diritto, degli addetti all'ufficio del processo, che hanno effettuato ed effettuano le varie ricerche presso le banche dati di

merito e contribuito alla stesura di molti provvedimenti. Un modo per affrontare i contrasti giurisprudenziali è l'utilizzo dell'istituto del **rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione introdotto dalla riforma Cartabia**, sul quale il Primo Presidente della Cassazione ha richiesto un'adeguata riflessione nell'ambito della predisposizione delle relazioni ex art. 37 da parte dei capi degli uffici.

L'utilizzo dell'istituto avrebbe potuto essere rilevante nell'ambito della nozione di "consumatore" con particolare riferimento alla distinzione tra debiti consumeristici veri e propri e i debiti di impresa e al problema dell'accesso alla procedura facilitata del consumatore per il debitore sovraindebitato che abbia un debito "misto".

Fino ad ora, la III sezione non ha ritenuto di utilizzare il rinvio pregiudiziale, avendo risolto i dubbi interpretativi in base alla elevata specializzazione dei consiglieri che ne fanno parte e agli studi e approfondimenti espletati in numerose camere di consiglio. Ciò non toglie che in futuro sia non solo auspicabile ma anche opportuno ricorrere a tale facoltà prevista dalla riforma che è in grado di evitare i problemi conseguenti alle difformità di orientamenti della giurisprudenza di merito.

Un ultimo filone di problemi originati dal CCII è quello del regime delle comunicazioni/ notificazioni introdotto dalle nuove norme modificando le regole della vecchia legge fallimentare, basate soprattutto sull'onere una volta considerato pacificamente gravante sul reclamante/istante, che ha sollevato non poche difficoltà di applicazione da parte delle cancellerie. Sempre a titolo esemplificativo, si consideri che il regime impugnatorio di cui all'articolo 50 e seguenti, che è quello più utilizzato, prevede la notifica a cura della cancelleria "o in via telematica" del ricorso alla reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti. La formulazione decisamente oscura della norma non consente di capire se sia rimasto un residuo spazio per la notifica a cura dei ricorrenti, oltre a comportare rilevanti problemi di natura pratica per l'individuazione da parte della cancelleria delle "altre parti" diverse dall'OCC (organismo di composizione della crisi). Si consideri inoltre che appare difficile, sulla base del fascicolo telematico, anche la corretta e completa individuazione dei creditori che siano parti della procedura originaria e siano interessati dal reclamo.

Si deve ancora una volta ritenere che la Corte d'Appello, nonostante le gravissime carenze di organico, venga ad essere sempre maggiormente colpita - rispetto ai Tribunali - dall'impatto delle varie riforme, non avendo neppure un personale di cancelleria adeguato a farvi fronte. Si rammenta che le incombenze tipiche della cancelleria non possono essere direttamente affidate agli addetti all'ufficio per il processo.

## CAPITOLO 2

### IL PROGRAMMA PER LE ATTIVITÀ ANNUALI EX ART. 4 D.LGS. N. 240/2006

#### Premessa

Per offrire all'attenzione dell'assemblea un ulteriore strumento per la comprensione della attività svolta dalla Corte d'Appello di Bologna nell'anno 2023 e delle prospettive e degli obiettivi che l'Ufficio si propone di perseguire nell'anno 2024, il Presidente e la Dirigente amministrativa hanno anticipato la stesura del documento di programmazione annuale, che viene pertanto allegato alla Relazione quale specifico approfondimento tematico.

L'anno 2023 ha visto il pieno superamento del periodo emergenziale e l'attestarsi dell'operatività della Corte d'Appello sui livelli di servizio precedenti alla pandemia, con una rilevante diminuzione delle pendenze in tutti i settori (-13,3% nel settore penale; -11,8% nel civile) e il raggiungimento degli obiettivi intermedi del PNRR.

Tuttavia, l'attività è stata grandemente influenzata dalle diverse iniziative di carattere logistico che hanno interessato l'Ufficio. In particolare, per tutto il primo semestre dell'anno, l'Ufficio ha dovuto organizzare le proprie attività tenendo conto delle interruzioni e degli spostamenti continui e spesso non coordinati conseguenti agli interventi del cantiere per il rinnovo dell'impianto di riscaldamento. In taluni casi è stato necessario adottare forme di smart working del personale per consentire il completamento dei lavori.

Da segnalare inoltre che nel corso dell'anno 2023, oltre alla prosecuzione dei lavori legati al cantiere per il riscaldamento (l'intervento si protrarrà in parte anche nell'anno 2024, dovendo il Provveditorato OO.PP. ultimare, prima del collaudo, tutti i lavori di ripristino degli ambienti e di restauro delle finiture di pregio dei luoghi interessati), sono stati messi in campo diversi altri interventi, quali la prosecuzione delle attività del cantiere per il rinnovo del cablaggio dell'intero Palazzo di Giustizia (con l'ultimazione di lavori nella palazzina novecentesca) e il cantiere per la messa in sicurezza della scala elicoidale (intervento, quest'ultimo, necessario al fine di poter usufruire di parte dei locali serviti da quella scala, altrimenti inibiti all'utilizzo).

Inoltre, grande attenzione ed impegno sono stati richiesti all'Ufficio per l'avvio del contemporaneo cantiere, della prevista durata di oltre 900 giornate, (poi ridotte a 750), per il rinnovo dell'impianto elettrico ed antincendio. Trattasi di imponente intervento, interamente finanziato con fondi PNRR e non più rinviabile, le cui complessità, vastità e durata hanno



determinato l'Ufficio alla ricerca di altri locali, ove dislocare almeno parzialmente personale e servizi della Corte durante le attività del cantiere. Ufficialmente aperto dal 19.6.2023, a causa alcuni rallentamenti, le attività si stanno tuttora svolgendo nei sotterranei dell'edificio. Nel corso dell'anno 2024, quindi, si procederà alle lavorazioni nei piani fuori terra e si renderà, di conseguenza, necessario addivenire alle riallocazioni di servizi e persone.

Impegnativa e di grande impatto nel 2023 è stata poi l'attività condotta dalla Corte d'Appello per l'adesione alla Convenzione Consip di *facility management* per la gestione integrata dei servizi di manutenzione, portierato, pulizia, facchinaggio a favore di tutti gli Uffici giudiziari bolognesi.

Nonostante gli ostacoli e le criticità determinate anche dagli interventi dei cantieri -in corso e programmati- di cui sopra, l'operosità dell'Ufficio si è mantenuta elevata e anche le iniziative di apertura alla cittadinanza, pur nella limitatezza degli spazi disponibili, non si sono arrestate; nel mese di ottobre 2023 presso la Corte d'appello, su iniziativa congiunta del Presidente e di alcuni Magistrati già in servizio nell'Ufficio è stata ospitata una mostra su Rosario Livatino, con visite guidate aperte e rivolte principalmente agli studenti e agli operatori del diritto. Anche per l'anno 2023, l'Ufficio ha assicurato le complesse operazioni legate all'organizzazione, allo svolgimento e alla correzione delle prove dell'esame per avvocato, che hanno visto all'opera per la sessione 2022 10 sottocommissioni e hanno condotto all'abilitazione 338 candidati (seconda prova ultimata il 8.11.2023), mentre per la sessione 2023, con prova scritta svolta il 12.12.2023, sono attualmente all'opera 8 sottocommissioni. La piena operatività degli uffici per il processo costituiti presso la Corte d' Appello ha poi permesso di raggiungere i risultati che sono stati attestati dal Ministero della Giustizia nelle rendicontazioni semestrali e che verranno riportati nelle sezioni successive.

## 1. ANALISI DEL CONTESTO

### *1.a - Analisi del contesto interno ed esterno.*

La Corte d'Appello di Bologna nell'anno 2023 ha mantenuto costante l'attenzione alla situazione del territorio, alle relazioni con l'utenza, professionale e non, alle esigenze segnalate dai cittadini e alle relazioni con le Organizzazioni sindacali. Ha efficacemente mantenuto la regolarità degli incontri in presenza dei componenti degli Osservatori penale e civile, preziosa occasione di confronto qualificato su temi che interessano l'attività giudiziaria e i servizi di cancelleria e che hanno offerto per l'anno appena trascorso e, si

ritiene, anche per l'anno corrente, utili spunti di riflessione per la migliore organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla introduzione delle riforme Cartabia del processo civile e penale.

Peculiare rilevanza hanno avuto, nell'anno appena trascorso, le sedute della Conferenza Permanente, che ha dovuto affrontare, con riferimento specifico alla sede di Palazzo Baciocchi, i delicatissimi temi di edilizia connessi al prossimo avvio dell'impegnativo cantiere antincendio con la conseguente necessità di liberare parte dell'immobile e trovare altra allocazione per la Corte d'appello e per la Procura Generale.

L'attuazione degli interventi a tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro è stata costantemente monitorata. Ciò ha riguardato la sorveglianza sanitaria ordinaria, le attività di prevenzione e di informazione legate alla coesistenza con il cantiere per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e al nuovo cantiere antincendio, oltre alle iniziative relative alle verifiche di idoneità in relazione alla individuazione di nuovi spazi. Da segnalare l'importante supporto intervenuto con l'assegnazione alla Corte d'Appello di tre tecnici di edilizia dipendenti del Ministero della Giustizia, il cui impegno è stato fondamentale nello stabilire una comunicazione efficace con la direzione lavori dei cantieri in essere e con i nuovi gestori del servizio di manutenzione, al fine del coordinamento degli interventi. Costante il contatto dei tecnici con la Dirigenza dell'Ufficio e con i DEC dei contratti al fine di limitare il disagio per i lavoratori e raggiungere quanto prima una condizione accettabile di tranquillità e benessere nei locali operativi dell'Ufficio.

Le relazioni con l'Utenza e con le Organizzazioni sindacali sono improntate a correttezza e dialogo continuo.

Nel corso dell'anno 2023, a seguito di approfondita interlocuzione con le OO.SS., è stato predisposto il nuovo ordine di servizio relativo all'orario di servizio, orario di lavoro e di apertura al pubblico dell'Ufficio;

Si è inoltre definito un provvedimento volto a meglio regolamentare l'utilizzo dello smart working da parte del personale AUPP il quale, anche in ragione della peculiarità delle mansioni svolte, utilizza frequentemente tale strumento di flessibilità.

Il contesto esterno, con particolare riferimento all'attività giurisdizionale, è caratterizzato da una notevole complessità. Di seguito un estratto dalla relazione ex art. 37 settore penale per l'anno 2024 che evidenzia le principali criticità che incidono sulla amministrazione della giustizia penale:

*“Il distretto di Bologna ha un bacino di utenza e un carico di affari del tutto incongruo rispetto agli organici della magistratura, che sia pure incrementati negli ultimi anni, non tengono conto dell’aumento della popolazione amministrata (al primo gennaio 2020 popolazione residente in Emilia Romagna era di 4.459.866 unità, con un aumento assoluto rispetto all’anno 2000 di circa 450 mila persone); il rapporto giudici/ abitanti – che incide sulle pendenze e sulla capacità di smaltimento dell’arretrato- nel distretto risulta da sempre sfavorevole (indicarlo) e inferiore rispetto alla media nazionale (media nazionale come calcolata nell’anno 2020 dalla Cepej : 17,6 giudici ogni 100.000 abitanti).*

*La dotazione organica appare del tutto inadeguata anche con riferimento ad altri importanti fattori che hanno forte impatto sulla qualità e quantità della domanda di giustizia nel distretto, quali gli effetti del fenomeno migratorio (nella regione Emilia-Romagna nel 2021 i nuovi arrivi di cittadini extra Ue che richiedono un permesso di soggiorno arrivano a +172%; le persone straniere residenti arrivando all’incidenza del 12,8%, la più alta percentuale del ventennio, che colloca la regione al primo posto in Italia), l’alto livello di imprenditorialità e il forte sviluppo economico del territorio, l’elevato livello di innovazione e di sviluppo economico della regione sempre più orientata verso i mercati internazionali. L’inadeguatezza dell’organico diviene ancor più preoccupante se si aggiunge che negli ultimi 15 anni si è acquisita piena consapevolezza del progressivo e sempre più profondo livello di radicamento nel territorio emiliano romagnolo della criminalità organizzata, anche a stampo mafioso, che prima degli anni 2000 non si riteneva operasse con continuità sul territorio del distretto.*

*A testimonianza del prepotente aggravio del lavoro giudiziario dovuto all’espansione di tale fenomeno criminale depongono i numerosi processi in materia decisi dagli uffici giudiziari del distretto con sentenze di condanna passate in giudicato, nonché i procedimenti ancora pendenti, anche presso la Corte di Appello (indicati nelle relazioni dei presidenti di sezione)”.*

*Ed ancora: “si ricorda che l’ufficio opera con un pianta organica che prevede soli nn 67 magistrati (57 consiglieri (un magistrato distrettuale), 9 presidenti di sezione e il Dirigente dell’Ufficio), con una scopertura attuale dell’8% (considerando il magistrato distrettuale); al settore penale sono assegnati 5 presidenti di sezione (con scopertura attuale del 20 % stante il pensionamento del Presidente della II Sezione penale, posto non ancora coperto) e nn. 30 consiglieri (attualmente i posti coperti sono n. 25).”*

Il contesto interno, d’altro canto, continua ad essere caratterizzato da una cronica ed ingravescente carenza, anche e soprattutto con riferimento al personale amministrativo, che

in alcune qualifiche raggiunge il 100% e pone la Corte d'Appello ai primi posti nel distretto per la percentuale di scopertura (36,5% di scopertura formale al 31.12.2023).

Tale criticità, che solo in parte è dovuta ai progressivi pensionamenti o dimissioni di unità di personale, non è adeguatamente compensata dai nuovi ingressi ed è accentuata per altro verso dal frequentissimo turnover, che ha caratterizzato anche tutto l'anno trascorso e continua ad aggravare la situazione dei servizi, a causa dell'incessante trasferimento presso altre Amministrazioni di dipendenti vincitori di altri concorsi. Nel corso dell'anno 2023, sono stati ben 33 i provvedimenti di presa d'atto di dimissioni emessi dalla Corte d'Appello, ma di questi solo 3 sono legati ad inabilità o al raggiungimento dei limiti di età, mentre le restanti dimissioni sono tutte dovute a utile collocamento in graduatorie di concorsi di altre Amministrazioni. Nei primi mesi dell'anno 2024, la già critica situazione descritta è certamente destinata a peggiorare in conseguenza delle assunzioni che saranno effettuate per i concorsi dell'Agenzia delle Entrate, a cui tanto personale della Corte d'Appello ha partecipato. E' opportuno evidenziare l'urgente necessità di cambiare direzione nella strategia assunzionale, non solo con riferimento al personale a tempo determinato, al fine di attrarre e mantenere nel tempo risorse umane che diventino stabilmente parte integrante delle cancellerie e segreterie dell'ufficio: si osserva infatti che il personale di nuova assunzione, estremamente professionalizzato (quasi tutti i nuovi assunti, anche per aree inferiori alla III, sono laureati, molti di loro in possesso di master e specializzazioni, quasi tutti i laureati in giurisprudenza hanno anche l'abilitazione alla professione di avvocato) ambisce giustamente a raggiungere posizioni più elevate nella PA ed utilizza questi contratti, anche a tempo indeterminato, quale mera "fase" nel proprio percorso professionale, spostandosi con facilità verso qualunque altra Amministrazione che offra condizioni più favorevoli o con maggiori prospettive di progressione o di mobilità.

Le considerazioni già espresse negli anni precedenti sulle piante organiche non possono che essere ripetute, non solo si registra un incremento della scopertura di varie unità rispetto alle previsioni delle piante stesse, ma anche perchè ne è auspicabile una implementazione al fine di tenere conto di alcuni rilevanti aspetti:

- le aumentate esigenze della giurisdizione, anche in conseguenza dell'aumento del numero dei magistrati presenti presso l'Ufficio, passati dai 53 dell'anno 2022 ai 60 in servizio attualmente nella Corte d'Appello (a cui vanno aggiunti tre magistrati applicati da altri Uffici); in particolare all'esigenza di garantire lo svolgimento delle udienze penali

programmate al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, corrisponde una diminuzione del personale addetto all'assistenza, con conseguenti evidenti ricadute sulla gestione dei servizi di cancelleria di front e back office; anche la recente immissione in servizio di 5 nuovi assistenti non ha determinato un sensibile miglioramento della situazione, essendo gli stessi destinati a sostituire colleghi, anche di altre professionalità, o già trasferiti o in procinto di lasciare l'Ufficio.

- l'esigenza di implementare il numero dei Direttori di Area Terza, quale supporto al dirigente amministrativo per il governo delle molteplici attività che interessano l'Ufficio Giudicante di vertice distrettuale.

- la necessità di poter disporre di ulteriore personale tecnico-amministrativo con le qualifiche adeguate ai compiti gestionali dell'Ufficio di vertice del distretto. Del prezioso supporto dei tre soli tecnici di edilizia che sono assegnati a prestare servizio presso la Corte d'Appello questo Ufficio non si può avvalere in via esclusiva né prioritaria, in quanto di fatto si tratta di personale coordinato e alle dipendenze della Direzione Generale Risorse del Ministero della Giustizia, con incarichi da svolgersi a livello distrettuale. Nella contingenza operativa in cui si trovano ad operare gli Uffici bolognesi, la presenza stabile dei tecnici e il loro costante supporto è conditio sine qua non per la realizzazione degli impegnativi programmi edilizi in corso.

- l'esigenza di integrare il numero dei funzionari statistici in servizio presso l'Ufficio al fine di supportare sempre di più lo stesso nelle attività di programmazione e di monitoraggio.

### ***1.b- Risorse umane e materiali disponibili.***

Di seguito le tabelle riassuntive del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso la Corte d'Appello al 31.12.2023, corredate dalle percentuali di scopertura. Dal confronto con l'anno precedente emerge un aumento della percentuale di scopertura formale rispetto alla dotazione organica (le vacanze sono divenute 50 rispetto alla previsione di 137 unità) mentre ancora più evidente è il turnover senza sostituzione verificatosi nella compagine del personale assunto a tempo determinato come addetto all'ufficio per il processo, la cui carenza al 31.12.2023 si attesta su 27 unità, portando così la percentuale di scopertura al 30,34%, solo di poco inferiore a quella del personale amministrativo a tempo indeterminato.

Da ribadire con preoccupazione anche il fenomeno del turnover nel personale a tempo determinato assunto con le risorse del PNRR per gli uffici per il processo, anche sotto il

profilo dell'investimento formativo: molti di questi funzionari dopo un periodo iniziale di formazione teorica e on the job, che ha comportato per il personale amministrativo e per i magistrati un oneroso sforzo di affiancamento e di addestramento, hanno lasciato o sono in procinto di lasciare l'Ufficio per aver superato altri concorsi a tempo indeterminato presso questa o altre Amministrazioni.

Grazie agli attenti monitoraggi e agli incontri svolti con gli Uffici, questa criticità sembra essere stata colta dal Ministero, che ha comunicato di avere in previsione la prosecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato degli attuali addetti UPP e lo svolgimento di un ulteriore concorso per 4000 unità. La notizia, estremamente incoraggiante, tuttavia pone di fronte, nel caso specifico della Corte, al "solito" problema logistico e di dotazione di postazioni di lavoro, in quanto la immissione in servizio di questo nuovo contingente sarà prevedibilmente contemporanea alla prima fase dei lavori in superficie del cantiere antincendio. Alle croniche carenze si devono poi aggiungere le numerose assenze del personale amministrativo che, se pure normativamente previste, incidono negativamente sulla produttività dell'Ufficio: hanno beneficiato nell'anno 2023 della dL. 104/92 sotto forma di permessi: 21 unità (di cui 3 cessate dal servizio) e sotto forma di congedo: 3 unità di cui 2 cessate dal servizio nell'anno 2023 Part-time: 5 unità (di cui una cessata nell'anno 2023). Aspettativa/comando/distacco: 13 unità (di cui 6 non più a noi in carico nel corso dell'anno 2023), ed escludendo le 4 unità formalmente in carico a noi ma appartenenti al CISIA (informatici).

A questa situazione si cerca di porre, in parte, rimedio con alcune applicazioni, le quali, però, a causa della temporaneità, non possono assicurare l'efficacia di intervento che si potrebbe invece ottenere con personale in pianta stabile, il quale è presumibilmente maggiormente orientato ad acquisire una competenza nei servizi assegnati, da implementare e perfezionare nel tempo.

Da segnalare negativamente la perdurante assenza completa di conducenti di automezzi, che ha costretto l'Ufficio a ricorrere ad applicazioni per alcuni giorni la settimana da altri uffici bolognesi, e la prossima analoga situazione di carenza stringente di ausiliari (anche in parte dovuta alle procedure di riqualificazione interne), destinata a produrre i suoi effetti nell'anno corrente con particolare riferimento alle molteplici limitazioni e prescrizioni che non consentono a gran parte degli stessi di svolgere alcune delle mansioni del profilo. Critica anche la scopertura nei profili dell'assistente e del cancelliere con evidenti riflessi sull'assistenza alle udienze.

**PERSONALE AMMINISTRATIVO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 31/12/2023**

<b>QUALIFICA</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>DI CUI ASSENTI</b>	<b>AI QUALI SI AGGIUNGONO</b>	<b>VACANTI</b>	<b>PRESENZE EFFETTIVE</b>	<b>SCOPERTURA FORMALE</b>	<b>SCOPERTURA EFFETTIVA</b>
DIRIGENTE	1	1	0	0	0	1	0,00	0,00
DIRETTORE	8	6	1	0	2	5	25,00	37,50
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO	1	0	0	0	1	0	100,00	100,00
FUNZIONARIO TECNICO	2	0	0	0	2	0	100,00	100,00
FUNZIONARIO CONTABILE	5	4	0	0	1	4	20,00	20,00
FUNZIONARIO STATISTICO	0	2	1	0	-2	1	-200,00	-100,00
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	27	27	2	3	0	28	0,00	-3,70
CANCELLIERE ESPERTO	15	7	0	0	8	7	53,33	53,33
CONTABILE	2	0	0	0	2	0	100,00	100,00
ASSISTENTE GIUDIZIARIO	37	19	2	7	18	24	48,65	35,14
ASSISTENTE TECNICO	4	0	0	0	4	0	100,00	100,00
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA DEI LOCALI E AL SERVIZIO AUTOMEZZI	1	0	0	0	1	0	100,00	100,00
OPERATORE GIUDIZIARIO	18	16	1	0	2	15	11,11	16,67
CENTRALINISTA	0	1	0	0	-1	1	-100,00	-100,00
CONDUCENTE AUTOMEZZI	4	0	0	1	4	1	100,00	75,00
AUSILIARIO	12	4	1	1	8	5	66,67	66,67
<b>TOTALE</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>92</b>	<b>36,50</b>	<b>33,58</b>

**PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO (FONDI PNRR) IN SERVIZIO AL 31/12/2023**

<b>QUALIFICA</b>	<b>PERSONALE PREVISTO</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>POSTI VACANTI</b>	<b>SCOPERTURA FORMALE</b>
UPP	89	62	27	30,34
TECNICO DI AMMINISTRAZIONE	10	10	0	0,00
TECNICO DI CONTABILITA' SENIOR	4	2	2	50,00
TECNICO DI EDILIZIA SENIOR	3	3	0	0,00
TECNICO IT SENIOR	1	1	0	0,00
OPERATORE DI DATA ENTRY	21	22	-1	-4,76
TECNICO DI CONTABILITA' JUNIOR	1	1	0	0,00
TECNICO IT JUNIOR	0	0	0	0,00





## SITUAZIONE PERSONALE UNEP UFFICI DEL DISTRETTO AL 31/12/2023

CIRC.	UFFICIO NEP	Funzionario UNEP			Ufficiale Giud.			Assistente Giud.			Operatore Giud.			Totale			%
		ORG.	PRES.	VAC.	ORG.	PRES.	VAC.	ORG.	PRES.	VAC.	ORG.	PRES.	VAC.	ORG.	PRES.	VAC.	
BO	CABO	31	24	7	12	8	4	24	19	5	0	0	0	67	51	16	23,9
		31	24	7	12	8	4	24	19	5	0	0	0	67	51	16	
FE	T. FE	14	8	6	7	4	3	9	3	6	0	0	0	30	15	15	50,0
		14	8	6	7	4	3	9	3	6	0	0	0	30	15	15	
FC	T. FC	9	6	3	7	4	3	7	7	0	0	0	23	17	6	26,1	
		9	6	3	7	4	3	7	7	0	0	0	23	17	6		
MO	T. MO	16	12	4	13	2	11	9	7	2	0	0	38	21	17	44,7	
		16	12	4	13	2	11	9	7	2	0	0	38	21	17		
PR	T. PR	11	8	3	7	2	5	8	9	-1	0	0	26	19	7	26,9	
		11	8	3	7	2	5	8	9	-1	0	0	26	19	7		
PC	T. PC	10	5	5	5	3	2	5	6	-1	0	0	20	14	6	30,0	
		10	5	5	5	3	2	5	6	-1	0	0	20	14	6		
RA	T. RA	12	9	3	8	3	5	7	2	5	0	0	27	14	13	48,1	
		12	9	3	8	3	5	7	2	5	0	0	27	14	13		
RE	T. RE	10	5	5	4	2	2	7	4	3	0	0	21	11	10	47,6	
		10	5	5	4	2	2	7	4	3	0	0	21	11	10		
RN	T. RN	8	6	2	3	0	3	5	3	2	0	0	16	9	7	43,8	
		8	6	2	3	0	3	5	3	2	0	0	16	9	7		
	TOTALI	121	83	38	66	28	38	81	60	21	0	0	268	171	97	36,2	

Si riporta di seguito la situazione del personale di magistratura aggiornata al 31/12/2023

### MAGISTRATI

SEZIONI	MAGISTRATI ASSEGNATI	MAGISTRATI PREVISTI
Prima	6	Prima
Seconda	5 + 1 applicato	Seconda
Terza	6	Terza
Quarta	5 + 1 applicato	Quarta
Quinta	6	Quinta
Prima	6	Prima
Seconda	7 + 1 applicato	Seconda
Terza	6	Terza
<i>Totali</i>	52 + 6 in corso di assegnazione + 3 applicati	65

SETTORE	SEZIONE	Nr. Magistrati addetti
Primo presidente		1
Penale	Prima	6
Penale	Seconda	5
Penale	Terza	6
Penale	Quarta	5
Penale	Quinta	6
Civile	Prima	6
Civile	Seconda	7
Civile	Terza	6
Lavoro		5
Magistrato distrettuale		1
In corso di assegnazione		6
<i>Totali</i>		60

## **Risorse strumentali e logistica**

L'immobile che ospita la Corte d'Appello (oltre alla Procura Generale e all'Ordine degli Avvocati) è un palazzo di pregio artistico e storico della fine del 1500 e presenta continue e rilevanti problematiche di manutenzione, ordinaria e straordinaria (esigenze sempre tempestivamente segnalate nel sistema Sigeg) da ultimo, le criticità riscontrate nel manto di copertura e la caduta di arenaria e di intonaco, per la quale in più occasioni è stata interessata la Proprietà.

140 I cantieri attualmente attivi su palazzo Baciocchi sono i seguenti:

- 1) nuovo cablaggio strutturato, curato dal CISIA di Bologna
- 2) adeguamento elettrico / antincendio, contratto del Provveditorato OO.PP. di Bologna
- 3) ristrutturazione scala elicoidale, contratto del Provveditorato OO.PP. di Bologna.

Per il punto 1), nel 2023 sono state completate le palazzine "B" (giudici penali) e "C" (sezione civile – lavoro) e sono stati avviati i lavori per il palazzo storico (questi sono più complessi e delicati in quanto trattasi di palazzo vincolato dalla Soprintendenza).

Per il punto 2), il cantiere è stato consegnato secondo il cronoprogramma prestabilito dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 19.06.2023, tuttavia i lavori si sono effettivamente avviati a metà novembre 2023, e la prima fase che comporterà lo spostamento di magistrati, di aule di udienza e personale amministrativo è realisticamente prevista per maggio-giugno 2024. I lavori dovranno terminare entro febbraio 2026 per rispettare le tempistiche dettate dal PNRR.

Per il punto 3), giovedì 11.01.2024 si è svolto un primo incontro con i vari responsabili dei cantieri attivi in palazzo Baciocchi per verificare modi, tempi, lavorazioni ed eventuali interferenze. In particolare, il cantiere per la scala elicoidale prevede una durata di 128 giorni "naturali e consecutivi", e la consegna dei lavori è prevista per il giorno 25.01.2024.

Per quanto riguarda le sedi provvisorie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli uffici minorili di via del Pratello e per il cantiere di adeguamento elettrico-antincendio di palazzo Baciocchi, sono state individuate due sedi, per le quali numerosi contatti, sopralluoghi e progettazioni sono stati fatti nel corso dell'anno 2023. L'iter amministrativo necessario alla stipula dei contratti di locazione temporanea prevede il necessario parere di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio. Per il primo immobile l'iter è quasi completato e a breve sarà rilasciato il parere di congruità; per il secondo immobile invece l'iter deve ancora essere avviato, con inoltro della documentazione tecnico-amministrativa di rito.

Come accennato nella premessa, nel mese di giugno 2022 si è aperto il cantiere per il rinnovo dell'impianto di riscaldamento (caldaia e termoconvettori), che ha comportato la sostituzione della vecchia caldaia a vapore e dei termosifoni in ghisa con impianti moderni. Si è trattato di una operazione tutt'altro che semplice, che ha inciso per tutta la prima parte dell'anno 2023 in modo pesante sia sull'attività dell'Ufficio sia sul palazzo storico in cui lo stesso ha sede insieme alla Procura generale e all'Ordine degli Avvocati. L'impianto di riscaldamento, benchè consegnato all'Amministrazione anticipatamente nel mese di settembre 2023, non è stato ancora collaudato, dovendosi attendere anche tutte le attività di ripristino dei locali e dei decori su cui il cantiere è intervenuto.

Nonostante come già detto vi siano state molte dimissioni di personale amministrativo, le recenti nuove assunzioni di personale a tempo determinato, e le prossime di cui si ha già notizia, hanno reso ancora più difficile la allocazione fisica del personale, già difficoltosa in diversi settori; al trasferimento, attuato negli anni precedenti della cancelleria civile dal secondo piano dell'edificio storico ai piani terra e primo della attigua palazzina ex pretura non è ancora seguito il completo trasferimento della ragioneria nei locali del secondo piano, che sono in attesa del previsto intervento di risistemazione, già approvato dalla Conferenza permanente ed in corso di autorizzazione del Ministero. Questo determina la non disponibilità di questi ultimi locali per accogliere altro personale: non vi sono collocazioni sufficienti e soddisfacenti per ospitare tutto il personale, in particolare i giudici ausiliari e gli addetti all'ufficio per il processo che lavorano in affiancamento ai magistrati, per i quali si fa spesso ricorso allo smart working onde sovvenire parzialmente alle difficoltà logistiche, aumentate dall'avvenuto trasferimento. La necessità di reperire nuovi spazi, soprattutto per le cancellerie e gli uffici collocati al piano terra del Palazzo e di realizzare nuove aule di udienza (attualmente la Corte è strutturata con 5 sezioni penali, talvolta operanti con doppio collegio, che tengono udienza con solo 4 aule a disposizione -di cui due attualmente predisposte con strumenti che consentono la multivideoconferenza) è divenuta a questo punto imprescindibile ed impone un ripensamento della distribuzione degli spazi all'interno del Palazzo o, in alternativa, l'acquisizione di locali esterni contigui e facilmente accessibili. È bene sottolineare che numerosi saranno i processi penali di rilevante importanza e gravosità per l'Ufficio che si svolgeranno nell'anno in corso, tra questi, per citarne solo alcuni, è opportuno menzionare il ben noto processo di Corte di Assise d'Appello contro Bellini e altri, relativo alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980; I processi di 'ndrangheta emiliana (Aemilia, Grimilde, Grande Aracri solo per citarne alcuni) e il processo Parmacalcio.

Critica anche la situazione degli archivi: una parte dei sotterranei del Palazzo è dedicata alla conservazione de fascicoli correnti, che non trovano spazio presso le cancellerie mentre gran parte è occupata da materiale appartenente dell'archivio di deposito del tribunale di Bologna e dal magazzino dei corpi di reato di quell'Ufficio.

Per la razionale organizzazione degli spazi di archivio il Ministero ha autorizzato l'acquisizione di alcune aree della ex Caserma Gamberini di Ozzano Emilia, destinate ad essere adattate come archivio per gli uffici giudiziari bolognesi e, eventualmente, anche per gli altri Uffici del distretto. L'attività viene gestita direttamente dal Ministero della Giustizia, tuttavia la tempistica preventivata non consente allo stato di programmare un trasferimento neppure parziale del materiale conservato nei sotterranei della Corte d'appello ovvero nell'archivio di Granarolo.

Pertanto, trattandosi di progetto che richiederà certamente tempi non compatibili con le attuali esigenze dell'Ufficio, prosegue l'attività interna alla Corte finalizzata all'efficientamento della gestione documentale con riferimento all'archivio corrente e a quello di deposito.

Le dotazioni informatiche sono allo stato estremamente carenti: mancano stampanti, scanner e pc desktop necessari per allestire le postazioni di lavoro per tutto il personale; per tale ragione si deve ricorrere all'utilizzo dei pc portatili, di cui comunque non è disponibile un numero sufficiente per garantire la sostituzione delle dotazioni più obsolete al personale a tempo indeterminato. La dotazione al momento disponibile della Corte è infatti composta da: n. 28 PC portatili + relativo monitor en. 2 scanner A4 ed è in corso di trasmissione la richiesta alla DGSIA di fornitura stampanti multifunzione per poter soddisfare le numerose richieste del personale e dei magistrati.

Il protocollo d'intesa attivato con gli uffici del primo grado per consentire la visibilità del gestore documentale TIAP e la gestione condivisa con la Procura generale su share point, di una cartella che raccoglie tutto il materiale "pubblicato" (e cioè i ruoli d'udienza, le istanze depositate telematicamente a mezzo PEC dai difensori, e da ultimo il c.d. "fascicoletto di udienza" costituito dalla sentenza impugnata e dagli atti di impugnazione), consentono la consultazione da parte di Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali, oltre che da parte delle Cancellerie e Segreterie di tutti gli elementi più rilevanti del procedimento. Purtroppo, non sempre tutti utilizzano questa funzionalità, richiedendo ancora alla cancelleria copie cartacee di sentenze o di altri atti, alle volte anche molto consistenti.

È in corso il progetto ministeriale di digitalizzazione dei fascicoli del settore civile e lavoro, progetto inserito nel PNRR ed attuato a cura del personale della Corte d'appello con il

contributo di una risorsa esterna. Il raggiungimento, anticipato rispetto alle previsioni, degli obiettivi assegnati all'Ufficio nel corso dell'anno 2023 è stato attestato da una ricognizione effettuata a cura del Ministero della Giustizia. A seguito della rinegoziazione degli obiettivi PNRR è prevista nell'anno 2024 anche la digitalizzazione di fascicoli penali, secondo la programmazione che sarà curata dalla DGSIA.

### **Settore amministrativo – contabile**

I settori amministrativo e contabile hanno continuato con efficienza lo svolgimento delle proprie mansioni, che nell'anno 2023 hanno comportato un carico particolarmente significativo, sia per la gestione del numeroso personale anche a tempo determinato che è stato assegnato all'Ufficio (anche della cospicua "mobilità" dello stesso, che come ricordato nel corso dell'anno ha lasciato l'Ufficio per altre Amministrazioni, onerando l'Ufficio con ulteriori attività legate alla cessazione del rapporto di lavoro).

È proseguita regolarmente, nonostante le richiamate criticità, anche logistiche, l'attività di controllo svolta dall'ufficio del Funzionario delegato per le spese di giustizia, attività svolta con attenzione e professionalità. Aumentato anche in questo settore il movimento degli affari, considerando che l'importo complessivo dei pagamenti effettuati per Spese di giustizia nell'anno 2023 è pari a complessivi euro 18.174.887,42.

La Corte d'Appello gestisce le sedi giudiziarie di nove circondari (tutti capoluoghi di provincia), un Tribunale per i Minorenni, un Tribunale di Sorveglianza e due Uffici del Magistrato di Sorveglianza (Reggio Emilia e Modena), con i conseguenti adempimenti amministrativi, compresa la gestione della segreteria del Consiglio Giudiziario, attività che ha assunto un peso sempre più considerevole nell'economia delle risorse assegnate al settore amministrativo, al punto di richiedere attualmente una assegnazione stabile di personale doppia rispetto a quella precedente la pandemia.

Sono aumentati gli adempimenti collegati alle liquidazioni ex Legge Pinto: tutti gli adempimenti sono stati costantemente effettuati grazie all'impegno profuso dal personale dell'Ufficio Ragioneria della Corte d'Appello. Durante l'anno 2023 è stato effettuato il controllo di circa 1.300 posizioni debitorie relative al periodo 2017 -2022 il cui pagamento al 31/12/2023 non risultava effettuato a causa del mancato assolvimento da parte degli aventi diritto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente (art. 5 legge 89/2001). All'esito del controllo effettuato, anche grazie alla successiva attività di sollecito della documentazione mancante sono presenti solo decreti per i quali non risultano mai pervenute le richieste di

pagamento da parte dei beneficiari. Tale obiettivo ha consentito di evitare ulteriori contenziosi con gli aventi diritto ed eventuali azioni volte ad ottenere giudizi di ottemperanza.

Per contro, si rappresenta che nel l'anno 2023 il dirigente della Corte d'Appello è stata nominata quale Commissario *ad acta* per l'esecuzione di sentenza TAR relativamente a 16 distinti giudizi di ottemperanza attivati per mancato pagamento di somme liquidate per decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, da Corti d'Appello di altri distretti.

Intensa l'attività del Collegio regionale di garanzia elettorale che, a seguito delle elezioni europee dell'anno 2021, amministrative e delle politiche 2022 e comunali 2023, nel corso dell'anno ha esaminato oltre 420 rendiconti. Con riferimento alle elezioni politiche 2022, impegnativo è stato lo sforzo anche amministrativo e di supporto alla giurisdizione per l'attività conseguente alle contestazioni e sanzioni irrogate.

Le elezioni regionali 2024 e le elezioni amministrative previste nello stesso anno per ben 36 comuni del distretto, tra cui i capoluoghi di Ferrara, Forlì, Modena e Reggio nell'Emilia fanno prevedere un'attività relativa al controllo di circa 12.000 rendiconti, con necessità di recuperare spazi utili alla conservazione degli stessi.

Impegno assorbente per il settore contabile ha costituito il raggiungimento dell'obiettivo di concludere e gestire l'adesione alla convenzione di facility management FM4 per la gestione dei servizi di tutti gli immobili che ospitano uffici giudiziari della sede di Bologna. Attualmente la Corte d'Appello di Bologna risulta stazione appaltante con responsabilità di gestione delle manutenzioni edili ed impiantistiche, pulizia, reception e facchinaggio di undici edifici immobili dagli uffici giudiziari del circondario. Tale adesione consente la razionalizzazione della spesa connessa alla gestione degli immobili e l'ottimizzazione della relativa gestione.

Si tratta di un contratto di elevata complessità, che richiede il supporto e l'apporto di diverse professionalità sia nella gestione amministrativa e contabile sia in quella tecnica. A tal fine si è costituito un gruppo di lavoro di supporto al RUP e al DEC, cui partecipano i funzionari contabili della ragioneria, il personale dell'ufficio del consegnatario e i tecnici di edilizia. L'attività di gestione del contratto e di rapporto con il Fornitore per l'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite richiede un impegno costante, soprattutto nei primissimi mesi di operatività, durante i quali vengono definiti i livelli minimi di prestazione e le modalità corrette di erogazione del servizio.

Altrettanto assorbente è stato l'impegno per il settore amministrativo-personale che ha sostituito alla gestione cartacea delle istanze di assenza del personale l'utilizzo pieno delle



funzionalità del programma che consente al dipendente di inoltrare l'istanza direttamente dalla propria postazione di lavoro ottenendo in tempi brevi la validazione delle stesse da parte del capo-servizio. Tale modalità, che remotizza sia la registrazione dell'ingresso/uscita dal servizio sia la gestione delle istanze di assenza è altresì funzionale al prossimo necessario trasferimento di parte del personale in altra sede.

### ***1.c – Inserimento del livello di raggiungimento a consuntivo degli indicatori.***

Il raggiungimento degli obiettivi operativi indicati nel programma delle attività annuali per il 2023 è in corso di verifica con la collaborazione dei i capi servizio e la verifica - effettuata congiuntamente da Dirigenza e direttori coordinatori - costituirà la base per la valutazione della performance dell'Ufficio e per il riconoscimento del fondo incentivante di sede, per l'anno 2023 (fondo non ancora assegnato).

L'inserimento del livello di raggiungimento a consuntivo degli indicatori viene effettuato secondo le indicazioni ministeriali.

### **Tirocini**

La Corte d'Appello si occupa di gestire e coordinare i tirocini curriculari e i tirocini afferenti la formazione teorica pratica di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69. Il monitoraggio di entrambe le tipologie di tirocinio avviene attraverso piattaforme informatiche alle quali accedono, con diverse modalità, sia l'Ente Ospitante che l'interessato.

#### Tirocini curriculari

Per quanto concerne i tirocini curriculari, il 27.11.2023 è stata rinnovata la Convenzione con l'*Alma Mater Studiorum* dell'Università di Bologna fino al 26/11/2028. La stessa prevede la disponibilità per il Soggetto ospitante di accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro. I settori interessati sono i seguenti:

- Civile - l'obiettivo è quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, specificatamente del pubblico impiego, nel settore della giustizia,

- Penale - il tirocinio presso la Corte di Appello di Bologna è finalizzato al completamento del percorso di studi magistrali e favorisce un primo incontro con il mondo delle professioni forensi,
- Recupero Crediti - fra gli obiettivi formativi: acquisire competenze specifiche in una unità organizzativa amministrativa e favorire un primo incontro con il mondo delle professioni forensi.

Nell'anno 2023 sono entrate in Corte d'Appello 27 unità di studenti appartenenti ai Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Sociologia e Diritto dell'Economia. La durata media dello stage è stata di 200 ore nelle sezioni civili e penali e di 300 ore nell'area recupero crediti.

A seguito della pubblicazione del bando da parte della referente per i tirocini, per il primo semestre dell'anno 2024 si sono già candidati 32 studenti. Purtroppo, a fronte di tali richieste, la Corte d'Appello sarà in grado di soddisfare solo 11 domande poiché mancano gli spazi per ospitarli a causa dei più volte richiamati lavori di manutenzione.

#### Tirocini ex art.73

I tirocini ex art.73 della durata di 18 mesi prevedono l'affiancamento a un Magistrato formatore. La Corte d'Appello ha sempre accolto un numero considerevole di neolaureati in Giurisprudenza con elevata soddisfazione e apprezzamenti dichiarati anche pubblicamente. A tal fine è stato elaborato dalla referente e proposto ai tirocinanti, a conclusione del percorso, un questionario online, anonimo, di valutazione sulle attività di formazione con la finalità di migliorarne la qualità e, laddove possibile, soddisfare le aspettative e le esigenze dei tirocinanti.

Con il d.l. n. 144 del 23.9.2022 (convertito in legge n. 175/2022) è radicalmente mutato il sistema di accesso alla magistratura, Non costituendo quindi il tirocinio più titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, il numero di domande presenti in piattaforma è sensibilmente scemato, nonostante l'analisi delle graduatorie dei vincitori degli ultimi concorsi offre comunque indicazioni interessanti: la percentuale degli idonei forti dell'espletamento del tirocinio formativo si è rivelata in incremento esponenziale. Nel 2023 il numero di tirocinanti presenti in Corte d'Appello ammontava a 41 unità. Nell'anno 2024 non è ancora avanzata alcuna domanda di partecipazione al tirocinio formativo.

## **Patto per la Giustizia**

Il “*Patto per la Giustizia della Città metropolitana di Bologna*”, sottoscritto nel 2017, ha visto la partecipazione degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti della città di Bologna, del Comune, della Regione Emilia -Romagna e di altre Istituzioni pubbliche e private locali. È stato rinnovato con la partecipazione del Presidente della Corte d’appello e del Procuratore generale nell’anno 2023.

Durante l’anno 2023 si sono poste le basi per la definizione di un “Accordo quadro tra il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello e a Procura generale di Bologna e la Regione Emilia Romagna; patto regionale per una giustizia più efficiente ed efficace, integrata, digitale e vicina ai cittadini”, con lo scopo di” per programmare e organizzare le rispettive attività in un quadro coordinato di riferimento a livello regionale, al fine di ottimizzare le risorse e renderne più efficiente l’impiego, nonché di mettere in opera meccanismi di governo per monitorare e valutare lo stato di avanzamento delle attività promosse”. Il Patto, nella sua versione definitiva, è attualmente in corso di sottoscrizione presso il Ministero della Giustizia.

## **Progetti in collaborazione con le università: uni4justice**

In data 9 febbraio 2023 il Presidente della Corte ha sottoscritto con l’Università di Bologna l’Accordo sopra indicato per la collaborazione finalizzata alle attività relative nell’ambito del PNRR;

Tra i settori di impegno da parte dell’Università sono elencati i seguenti:

- ricognizione delle strutture, delle risorse e delle attività degli uffici per il processo e della complessiva struttura organizzativa dell’ufficio giudiziario;
- ricognizione dei motivi/ fattori che non hanno ostacolato nell’orizzonte anteriore al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una piena diffusione dell’U.P.P.;
- redazione di progetti pilota di U.P.P.;
- analisi dell’arretrato e classificazione dei flussi di ingresso (analisi della domanda di giustizia);
- potenziamento della calendarizzazione dei procedimenti e efficientamento nella gestione delle udienze;
- formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria e di tutte le componenti che a vario titolo operano nell’U.P.P. e negli uffici giudiziari;
- analisi, studio, realizzazione e miglioramento degli strumenti di “conoscenza” a

disposizione della giurisdizione attraverso il contributo allo sviluppo di sistemi per la massimazione dei provvedimenti, analisi della giurisprudenza, l'evidenziazione dei riferimenti normativi, l'individuazione di fonti di conoscenza specialistiche, l'analisi semantica delle sentenze;

- analisi, studio e sperimentazione di strumenti automatizzati per la l'individuazione dei precedenti, comparazione dei casi simili, la "pesatura dei fascicoli", la classificazione dei documenti;
- analisi, studio e sperimentazione di strumenti di supporto alla scrittura della motivazione;
- redazione di modelli di provvedimento e/o atti a disposizione del sistema giudiziario;
- individuazione di aree di intervento per nuovi servizi verso l'utenza;
- individuazione di elementi critici a livello territoriale idonei a produrre domanda giudiziaria al fine di proporre protocolli di intesa con gli stakeholder per intervenire sulle cause che generano flussi anomali di carichi di lavoro;
- individuazione di modelli previsionali dei carichi di lavoro al fine di aumentare a resilienza degli uffici giudiziari;
- elaborazione di linee guida per il *change management*.

Nell'ambito del progetto UNI4Justice, nell'anno 2023 la Corte d'Appello ha organizzato con la collaborazione dell'Università di Bologna una serie di incontri, dedicati al personale addetto agli UPP e aperti anche al personale UPP del Tribunale di Bologna per una formazione, curata da Magistrati della corte d'Appello, in ambito civile e penale su materie di specifico interesse degli addetti, che hanno espresso le proprie esigenze formative tramite un sondaggio realizzato a cura dell'ufficio per il processo trasversale presso la Presidenza della Corte.

### **Collaborazione con il consiglio dell'ordine avvocati**

È costante l'attività degli Osservatori per la Giustizia civile e per la Giustizia penale costituiti presso la Corte di Appello, con la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto: l'interlocuzione con gli Avvocati si mantiene intensa e sono stati realizzati vari protocolli d'intesa, in particolare con riferimento alla giurisdizione civile. Prosegue intensa l'attività di confronto degli Osservatori con particolare riferimento alla Riforma Cartabia.

### *1.d – Eventuali criticità sopravvenute e loro superamento.*

La cronica inadeguatezza dell'attuale contingente di personale amministrativo (vacanze formali al 36,5%) risente ulteriormente degli avvicendamenti (o meglio, del continuo crearsi di vacanze) in posizioni che erano state recentemente coperte con personale di nuova nomina: dopo una fase di formazione e di affiancamento ai colleghi più esperti, questo personale svolgeva mansioni che le improvvise dimissioni costringono a riassegnare al personale che già era in servizio, il quale così ha dovuto sopportare l'onere della formazione dei nuovi assunti senza vantaggio alcuno.

L'inevitabile difficoltà di armonizzazione delle nuove figure professionali assunte a tempo determinato (in particolare gli addetti UPP) con la struttura "storica" dell'ufficio giudiziario è stata comunque assorbita dall'Ufficio stesso, che nell'anno 2023 ha saputo valorizzare l'apporto di questo personale, spesso dotato di titoli culturali superiori a quanto richiesto dai profili professionali di inquadramento. Un particolare ringraziamento va rivolto a tutto il personale assunto a tempo indeterminato per la disponibilità, la competenza e l'attenzione con cui ha saputo affiancare i nuovi colleghi contribuendo ad integrarli nella struttura e a dare una veste organica all'ufficio per il processo in tutte le sue articolazioni.

Con particolare riferimento al settore penale, merita evidenziare che anche gli uffici per il processo intersezionali svolgono attività di supporto alla giurisdizione con raccordo all'attività di cancelleria. Gli addetti UPP assegnati a tale struttura infatti sono andati a costituire l'ufficio spoglio (scheda del processo, segnalazione al presidente di sezione delle priorità di definizione e predisposizione delle bozze di sentenze di n.d.p. per prescrizione o per altri motivi); l'ufficio che predispose i decreti di citazione, aggregato all'ufficio udienze, che segue anche gli adempimenti conseguenti ad eventuali rinvii. Si tratta di un supporto fondamentale soprattutto in questa fase storica di continue modifiche del processo penale, in quanto gli addetti riescono ad impostare velocemente e notificare il decreto in base alle novità normative; l'ufficio che segue le istanze e i provvedimenti di liquidazione, che ha introdotto il pieno utilizzo del programma SIAMM verificando la completezza e congruità delle istanze, (in questo modo si è risolta sia la problematica annosa di dispersione delle istanze e della documentazione sia quella relativa alla tempistica dell'emissione del provvedimento), ed infine due unità di personale UPP sono state aggregate al gruppo di lavoro che si occupa dell'esecuzione delle sentenze penali, relativamente al quale settore si sta perseguendo, con ottime prospettive di raggiungimento in tempi brevi, l'obiettivo

di azzerare l'arretrato. Tutti gli addetti UPP intersezionali del settore penale lavorano per parte del loro tempo anche presso un UPP sezionale, in affiancamento ai magistrati.

Determinante anche nel settore civile l'apporto degli addetti UPP, sia presso gli uffici per il processo sezionali sia presso l'ufficio intersezionale, dove in raccordo con la cancelleria svolgono un'importante attività di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di smaltimento dell'arretrato, ricomprendendo in questa accezione tutti gli aspetti anche amministrativi che comportano rilevanti conseguenze sulla gestione del procedimento.

Utile al fine del coordinamento delle attività è stata la costituzione, da parte del Capo dell'Ufficio, di una Cabina di regia per il governo dell'ufficio per il processo sotto i diversi profili della gestione delle criticità del personale addetto agli UPP, della distribuzione delle risorse, della valutazione del raggiungimento degli obiettivi, della formazione e delle strategie per conseguire i risultati del PNRR. A cura della cabina di regia viene altresì predisposta la proposta di revisione del progetto organizzativo. Collaborazione indispensabile alla cabina di regia è offerta dal servizio statistico della Corte d'appello, oltre che dall'UPP trasversale dell'ufficio di presidenza, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di monitoraggio sull'UPP realizzato dal Ministero. costituisce lo snodo di presidio della qualità in senso strutturale ed evolutivo del sistema distrettuale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR attraverso l'analisi delle statistiche e l'elaborazione di proiezioni con conseguente individuazione di margini di miglioramento organizzativo;
- potenziamento dell'area gestionale e amministrativa a supporto del personale magistratuale e di cancelleria;
- elaborazione e verifica dei progetti di lavoro agile del personale UPP, con aggiornamento dei modelli in uso, verifica della coerenza del progetto ai tempi di lavoro ed ai carichi ponderali considerati, verifica del risultato e predisposizione dei modelli statistici di rilevazione.

## **2 – OBIETTIVI**

Come già segnalato, il lavoro di tutto il personale, di magistratura ed amministrativo, concorre, nel rispettivo ambito di competenza, a determinare la performance dell'Ufficio e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi operativi della Corte d'Appello di Bologna.

Per il 2023 **obiettivo generale** ed assorbente **per l'Ufficio** è consistito nel perseguire il raggiungimento dei target e delle milestones del PNRR, in relazione agli obiettivi di medio periodo, utilizzando tutti gli strumenti messi in a disposizione, con la collaborazione dell'ufficio pe ril processo trasversale, della cabina di regia, del funzionario statistico e, con particolare riferimento alla formazione specifica degli addetti UPP, dell'Università di Bologna.

Di seguito, alcuni dati, ricavati da fonte ministeriale (kit statistico trasmesso dalla Direzione Generale di Statistica) e **referiti al 30 giugno 2023**, che danno conto del grande impegno con cui tali obiettivi sono stati perseguiti, non essendo ancora consolidato e trasmesso agli Uffici da parte del Ministero della Giustizia il dato consolidato al 31.12.2023. Quanto al settore civile, si evidenzia un clearance rate superiore alla media nazionale delle Corti d'appello, con una tendenza all'aumento, in considerazione del minore periodo esaminato.

#### Procedimenti civili iscritti, definiti e clearance rate

	Anno 2022		
	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR
Dato Corte d'Appello di Bologna	3.568	4.941	1,38
<b>Dato nazionale</b>	<b>88.736</b>	<b>108.774</b>	<b>1,23</b>

	I semestre 2023		
	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR
Dato Corte d'Appello di Bologna	1.862	2.478	1,33
<b>Dato nazionale</b>	<b>45.630</b>	<b>58.554</b>	<b>1,28</b>

Si rileva inoltre nel primo semestre 2023 un miglioramento nella riduzione dell'arretrato fissato al 2019, riduzione che si attesta oltre il 55% rispetto alla media nazionale del 33,7%.

### Pendenti arretrato civile

	Anno 2022			
	iscritti CEPEJ	var pendenti vs 2019	arretrato	var pendenti vs 2019
Dato Corte d'Appello di Bologna	7.173	-40,9%	2.900	-49,0%
<b>Dato nazionale</b>	<b>184.877</b>	<b>-21,7%</b>	<b>70.531</b>	<b>-28,3%</b>

	I semestre 2023			
	iscritti CEPEJ	var pendenti vs 2019	arretrato	var pendenti vs 2019
Dato Corte d'Appello di Bologna	6.631	-45,4%	2.527	-55,5%
<b>Dato nazionale</b>	<b>172.452</b>	<b>-27,0%</b>	<b>65.187</b>	<b>-33,7%</b>

Dalle rilevazioni interne, non consolidate, al 31.12.2023, per il **settore civile**, emerge una riduzione rispetto all'anno precedente, della durata media dei procedimenti civili da 517 a 485 giorni, con una diminuzione dell'arretrato dal 38% al 32%.

### Pendenti arretrato Penale

	I semestre 2023							
	pendenti totale	di cui: sezione ordinaria	di cui: sezione assise	di cui: sezione minorenni	var pendenti tot vs 2019	var sezione ordinaria vs 2019	var sezione assise vs 2019	var sezione minorenni vs 2019
CABO	15.415	15.371	14	30	-19,0%	-18,9%	-26,3%	-57,1%
<b>Nazionale</b>	<b>236.488</b>	<b>234.592</b>	<b>496</b>	<b>1.400</b>	<b>-11,0%</b>	<b>-10,9%</b>	<b>-24,7%</b>	<b>-18,3%</b>



Relativamente al **settore penale**, La lettura del dato statistico interno, sebbene non ancora consolidato, evidenzia i che rispetto all'anno 2022, pur avendo la Corte d'Appello nel settore penale definito un numero leggermente inferiore di procedimenti (9306 rispetto a 9540), ha ridotto, dimezzandolo, il numero di definizioni per prescrizione (-1949 rispetto a 3962), portando la percentuale delle definizioni per prescrizione dal 41% al 20,9%. La durata media dei procedimenti si è ridotta da 607 a 540 giorni (rispetto ai 755 nazionali), mentre l'indice di ricambio (CR) è pari a 1,29, rispetto al dato nazionale di 1,13.

Per l'anno 2024, in base alla rimodulazione degli obiettivi PNRR effettuata dal Ministero della Giustizia, secondo la previsione effettuata in sede di formulazione della relazione per il settore penale di cui all' art.37 DL 6.7.2011 n.98 convertito nella legge n. 111/2011 - "programmi di gestione civili e penali per l'anno 2024", "l'obiettivo finale (617 giorni al 30.06.2026) può ritenersi raggiungibile essendo, ad oggi, calcolato il DT in 556 giorni); Conclusivamente, a parità di organico e di efficienza, il settore penale può ragionevolmente prevedere anche per l'anno 2024 la capacità di definire circa n. 5.700 procedimenti con sentenza "vera" (emessa in udienza), circa n. 1.300 con sentenza NDP *de plano* (prescrizione + altre cause) e quindi complessivamente circa 7.000 procedimenti".

Per quanto attiene agli **obiettivi operativi generali delle Cancellerie**, occorre tenere presente queste priorità che l'Ufficio dovrà perseguire nel corso dell'anno, avendole già affrontate sin dall'anno precedente, ed ora dovranno essere portate a compimento:

- La preparazione alla ispezione ministeriale ordinaria che si svolgerà nella seconda metà dell'anno corrente. Con nota in data 2 gennaio 2023 tutti i capi area erano stati sollecitati a procedere alla verifica delle risultanze della precedente ispezione (anche considerando eventuali rilievi non espressamente contestati dall'equipe ispettiva, ma comunque espressi) e alla regolarizzazione delle situazioni di persistente irregolarità o di arretrato. Attualmente sono in corso attività di regolarizzazione e verifica presso tutti i settori.
- Inoltre, essendo ormai certo il necessario temporaneo trasferimento di una parte dell'Ufficio a causa del più volte ricordato "cantiere antincendio", occorre che ciascuno dei capi settore si curi, unitamente al personale dell'ufficio tecnico edilizia che sarà quotidianamente impegnato in questa attività, della rimodulazione degli spazi operativi e dei flussi di lavoro che inevitabilmente dovrà essere conseguente all'attivazione del nuovo cantiere anche per la quota di personale che resterà in servizio presso questa

sede, tenendo altresì conto della necessità di armonizzare al meglio le attività e gli spostamenti onde consentire per quanto possibile il mantenimento attuale dei livelli di servizio e garantire lo svolgimento delle udienze già calendarizzate.

- Per il settore civile, prosecuzione nel perseguimento degli obiettivi PNRR come rimodulati dal Ministero a seguito della interlocuzione con la Commissione Europea, ed in particolare, la riduzione entro il 31.12.2024 del 95% dei procedimenti civili iscritti fino al 31.12.2017 e pendenti alla data del 31.12.2019. Inoltre, tenendo presente che l'obiettivo al 30.6.2026 è la riduzione del 90% delle cause civili pendenti al 31.12.2022 per fascicoli iscritti dal 1.1.2018 al 31.12.2022, l'attenzione dell'Ufficio, che conseguentemente determinerà una priorità anche per il lavoro delle cancellerie civili, dovrà essere focalizzata sulla definizione dei fascicoli iscritti fino al 2022.

- Il settore civile e lavoro proseguiranno poi nell'obiettivo, sempre ricompreso nelle linee di intervento PNRR, della digitalizzazione dei fascicoli contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione,

- il settore penale curerà l'attuazione degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento all'aumento del numero delle udienze e delle definizioni, alla riduzione dei tempi del processo e alle necessità di rivedere l'organizzazione interna sulla base anche di quanto imposto dalla riforma Cartabia. Il settore penale sarà inoltre interessato dalla digitalizzazione dei fascicoli penali come indicato dalla DGSIA.

- Nel settore amministrativo, contabile e delle spese di giustizia, oltre agli obiettivi generali sopra individuati, saranno definiti specifici obiettivi di settore, tenendo conto fin da ora di alcune delle prevedibili sopravvenienze dell'anno 2024: in materia elettorale, sono già previste le elezioni regionali ed amministrative. Nel caso della possibile l'indizione di un referendum la Corte d'appello di Bologna si dovrà occupare anche della organizzazione, molto onerosa in quanto richiede una complessa organizzazione interna e di raccordo con altre Amministrazioni (Comune e Prefettura) del seggio per il voto degli Italiani all'estero.

- E' già stato preannunciato dal Ministero della Giustizia sia il prossimo ingresso di un consistente numero di nuovo personale addetto all'ufficio per il processo, sia il rinnovo fino al 30.6.2026 dei contratti per il personale a tempo determinato UPP già in essere; entrambe queste favorevoli notizie comporteranno conseguenti onerose attività per gli uffici amministrativi, (in particolare sarà utile verificare la necessità di rivisitare i criteri per l'autorizzazione al lavoro da remoto) economato, per i tecnici di edilizia.

### **3 – PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

*Indicazione degli strumenti operativi individuati per la realizzazione degli obiettivi riguardanti la trasparenza, la prevenzione e mitigazione della corruzione:* il dirigente amministrativo continuerà nell'opera di sensibilizzazione del personale sulle disposizioni del "Codice di comportamento".

È stata attuata - anche se in minima parte - la "rotazione" del personale, tenuto conto dell'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite, soprattutto in un momento di notevole turnover del personale amministrativo, come sopra indicato.

Pertanto la predetta rotazione durante l'anno trascorso è avvenuto "naturalmente" in quanto il più volte richiamato alto tasso di turnover induce veloci e plurimi avvicendamenti in tutti i servizi.

*Strumenti operativi per realizzare gli obiettivi:* il dirigente continuerà il dialogo con i Capi Area, che, a loro volta, dovranno curare la sensibilizzazione del rispettivo personale, sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione. In particolare, in considerazione delle novità introdotte dal Codice dei Contratti, sarà richiesto un approfondimento ed aggiornamento della formazione per il personale che si occupa della materia contrattuale.

*Misure poste in essere per promuovere la cultura della trasparenza e la riduzione dei comportamenti corruttivi:* informazione al personale e ai Tirocinanti sulle disposizioni normative e regolamentari relative alla trasparenza dell'attività amministrativa, informazione sul "Codice di comportamento" dei dipendenti del Ministero della Giustizia, informazione sugli interventi riguardanti, in particolare, l'applicazione del Codice degli Appalti. Nei capitolati di gara viene inserito il cd. "patto di integrità" previsto dall'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"). Analoghe informazioni vengono fornite agli Addetti UPP e all'altro personale a tempo determinato al loro ingresso nell'Ufficio.

## CAPITOLO 3

### L'AZIONE DI CONTRASTO E AGGRESSIONE PATRIMONIALE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA: I RISCONTRI DELLA GIURISPRUDENZA BOLOGNESE

156

La Direzione Investigativa Antimafia, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge i compiti previsti dall'art. 108 comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011 attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche che dipendono direttamente dal Direttore, tra le quali il **Centro Operativo di Bologna**.

In data 28 dicembre 2022 è intervenuto un decreto di riassetto organizzativo interno delle Articolazioni periferiche che ha previsto l'elevazione della Sezione Operativa di Bologna al rango di "Centro" attribuendole la competenza territoriale, oltretutto dell'Emilia Romagna, dal 1° luglio 2023 anche delle Marche.

Tra i compiti assegnati rivestono un carattere estremamente caratterizzante quelli della prevenzione amministrativa, della partecipazione ai Gruppi Interforze istituiti presso le 14 province supportando l'attività dei Prefetti nella definizione delle istruttorie antimafia e nell'esecuzione degli accessi ai cantieri da questi disposti ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 159/2011. L'interdittiva antimafia, quale "*frontiera avanzata*" nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato, si concretizza in un provvedimento amministrativo di natura preventiva che ha la finalità di tutelare l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale provvedimento, adottato dal Prefetto, in sintesi fonda la motivazione su una **valutazione probabilistica** di indizi gravi, precisi e concordanti, di natura non afflittiva ma piuttosto teso ad impedire che la criminalità organizzata penetri e si infiltri nel circuito dell'economia legale.

Il perimetro normativo è definito dall'art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, comma 3, consistente "*nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4*".

Sebbene il numero complessivo delle imprese colpite da provvedimento antimafia in ambito nazionale nell'anno 2022 sia stato pari a 639, in diminuzione del 27,99% rispetto

a quello del 2021, l'**Emilia Romagna nell'anno 2022 è risultata la prima regione con 136 imprese interdette, pari al 23,63% del totale**, seguita da Sicilia (125), Calabria (99) e la Campania (64).

Nel 2023, fino al 31 dicembre, le interdittive adottate in Emilia Romagna sono state 99 mentre gli accessi ai cantieri sono stati 9 rispetto ai 2 del 2022.

Tra le province emiliane spicca quella di Reggio Emilia la cui attività preventiva antimafia ha registrato ben 99 provvedimenti nel 2022, pari a circa il 73% del totale regionale.

Del resto proprio Reggio Emilia, come attestato dalle diverse sentenze della Corte di Cassazione emesse nell'ambito del processo c.d. "*Aemilia*", ha rappresentato l'epicentro di una *cosca di 'ndrangheta dotata di autonomia operativa pur mantenendo saldo il rapporto con la casa madre calabrese*<sup>1</sup>.

La mappatura delle imprese operanti in Italia - nel periodo 2016-2020 - che presentano elementi di possibile contiguità o contatto con contesti di criminalità organizzata, svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, ha documentato che, ancora dopo *Aemilia*, Reggio Emilia si pone, dopo Milano ed insieme a Brescia, come la provincia del Nord Italia con la più alta incidenza di possibili infiltrazioni e di riciclaggio di proventi illeciti.

Ma è la stessa analisi della struttura economica ed imprenditoriale della Provincia di Reggio Emilia a rivelare le possibili radici della questione criminale se si considera che essa comprende il 12% delle imprese regionali (pari a 54.933).

La prerogativa di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 159/2011 è conferita anche al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, unica Autorità che, in materia, ha competenza in ambito nazionale.

A tal fine, il Direttore della DIA e le altre Autorità proponenti che hanno il potere di richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione, possono ordinare di procedere ad accertamenti finanziari e patrimoniali nei confronti del proposto e dei congiunti.

In tale ambito la Direzione Investigativa Antimafia nel periodo **1992 – 30 settembre 2023** ha complessivamente operato sequestri di prevenzione antimafia e confische di beni riportati nello specchio che segue, distinti per matrice criminale:

---

1 Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 31 ottobre 2018, n. 8846\2015.

Matrice	Sequestri (d.lgs 159/2011) (dati espressi in euro)	Confische (d.lgs 159/2011) (dati espressi in euro)
cosa nostra	11.890.381.382,91	7.601.958.280,20
camorra	2.882.123.242,45	1.127.940.268,66
ndrangheta	2.725.875.428,91	2.108.363.263,8
crim.org.pugl.	212.271.419,64	144.272.591,85
altre	656.839.866,07	520.625.036,12
Totale	18.367.491.339,98	11.503.159.440,65

Nel periodo 1° luglio 2022 a tutto il 2023 il Centro Operativo DIA di Bologna ha eseguito:

- misure di prevenzione quantificabili complessivamente in circa € 13,5 milioni;
- apprensioni, attraverso il cosiddetto “doppio binario” in ambito penale, per oltre € 8 milioni.

Inoltre, a conferma della solidità delle attività di servizio compiute dal predetto Centro, nel periodo in esame sono intervenute pronunce di irrevocabilità relative a provvedimenti di confisca concernenti operazioni, svolte dall’articolazione in periodi antecedenti a quello oggetto della trattazione, per complessivi 54 mln di euro, tangibile testimonianza dell’attenzione prestata dalla Direzione al comparto dell’aggressione patrimoniale nei confronti delle forme di criminalità organizzata di tipo mafioso o dei soggetti ad esse attigue. Nell’ordine, il 26 ottobre 2022 è stato eseguito un decreto di sequestro di prevenzione antimafia emesso il 10.10.2022 dal Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione - nell’ambito della procedura n. 55/2022, nei confronti di un imprenditore appartenente al sodalizio *‘ndranghetistico* emiliano legato al boss della cosca Grande Aracri operante nella provincia di Reggio Emilia, condannato per 416 bis ed altro, sequestrandogli beni per un controvalore di circa € 10,5 mln.

Il proposto, originario del Crotonese e stabilitosi in Emilia negli anni ‘80, è risultato essere uno dei principali attori della infiltrazione mafiosa entro l’economia locale e non solo locale, attraverso attività commerciali, in particolare (ma non solo) nel settore dei trasporti, in grado di operare in sinergia con gli altri sodali e nell’interesse della consorteria *‘ndranghetista*, arricchendosi e arricchendo la cosca, mediante operazioni illecite, investimenti, falsa fatturazione, ecc., con proventi reinvestiti o messi a disposizione della *‘ndrangheta*.

Il decreto di sequestro ha interessato 57 immobili tra cui una villetta di pregio a Reggio Emilia, capannoni industriali e terreni situati in Emilia Romagna e Calabria, 1 società immobiliare, 5 mezzi commerciali e autovetture ed oltre 50 rapporti bancari accessi in numerosi istituti di credito.

Il 1° febbraio 2023 è stato eseguito un provvedimento di confisca disposta ex art. 240 bis codice penale dalla Corte di Appello di Bologna con provvedimento 578/2022 SIGE - 40112/2022 SIEP del 10 gennaio 2023 su richiesta del Procuratore Generale della Repubblica di Bologna nei confronti di un imprenditore di origini cutresi ma dimorante in Emilia.

La misura è consequenziale alla sua condanna con sentenza di questa Corte di Appello n. 6036/2020 del 17 dicembre 2020 (divenuta irrevocabile il 7.5.2022) alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per associazione mafiosa aggravata - delitto commesso dal 2004 al febbraio 2018 – nell'ambito del processo cd. *Aemilia*.

A sostegno della misura ablativa la Corte ha valorizzato anche il contenuto della proposta della DIA del 18 febbraio 2019 di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale che era stata accolta dal Tribunale di Bologna con decreto di sequestro nr. 3/2019 del 17 ottobre 2019.

In quest'ultimo provvedimento era stato sottolineato il ruolo dell'imprenditore quale partecipe dell'associazione di matrice *'ndranghetista* operante in Emilia in strettissimi rapporti di contiguità con il referente della cosca nella provincia di Reggio Emilia.

La figura del soggetto colpito è emersa soprattutto nella diretta partecipazione all'attività di raccordo del gruppo criminale con esponenti politici locali che aveva rappresentato uno degli snodi fondamentali per il rafforzamento e l'espansione economica del sodalizio grazie agli enormi vantaggi che il patto politico-mafioso gli assicurava, garantendogli l'assegnazione di lucrose gare d'appalto ad imprese gestite direttamente o indirettamente da esponenti del sodalizio. Era stata infatti monitorata dagli investigatori la partecipazione dell'imprenditore a plurimi incontri tra i vertici della associazione emiliana e un esponente politico provinciale di primo piano. Si trattava di incontri promossi da un esponente di spicco della consorteria *'ndranghetista* attraverso un suo *factotum*, nel contesto di una strategia di reazione alle iniziative della Prefettura di Reggio Emilia che aveva emesso numerose interdittive nei confronti di operatori economici ritenuti permeabili al condizionamento mafioso.

Gli accertamenti svolti dalla DIA di Bologna hanno consentito di individuare un *asset* patrimoniale di cui il condannato aveva la disponibilità di valore sproporzionato ai redditi dichiarati e dall'attività economica svolta.



La confisca ha riguardato 50 immobili, tra cui capannoni industriali e terreni, nonché una società immobiliare, un automezzo e 12 rapporti bancari per un controvalore di circa 8,5 mln di euro.

Il 22 marzo 2023 è stata data esecuzione ad un altro decreto di confisca, quello divenuto irrevocabile il 31 gennaio 2023 della Corte di Appello di Bologna nell'ambito del procedimento 21/2021 nei confronti dei congiunti di un altro imprenditore edile, anch'egli di origine cutrese dimorante in provincia di Parma, portatore di una pericolosità sociale qualificata nel torno di tempo 2000-2018, poiché ritenuto contiguo alla *cosca* "Grande Aracri".

In quel contesto temporale è stato analizzato il ruolo che l'imprenditore aveva come soggetto in grado di presentarsi agli Istituti bancari, munito di contabilità tale da poter reinvestire in attività lecite così occultando i capitali della famiglia di 'ndrangheta attraverso il meccanismo delle false fatturazioni adottato da esponenti di spicco della consorteria (mediante loro società), riciclando denaro anche in Svizzera facendolo poi rientrare in Italia – nell'arco degli anni 2009 e 2010 - attraverso lo scudo fiscale.

L'imprenditore era stato già colpito, nell'aprile 2021, da un decreto di confisca che aveva riguardato beni del valore di oltre 10 mln di euro.

Nella circostanza, gli era stata altresì irrogata la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per un periodo di 5 anni. Gli accertamenti, svolti dalla DIA di Bologna su delega della Procura Distrettuale di Bologna, hanno consentito di individuare una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni nella disponibilità dell'imprenditore, anche tramite i propri congiunti.

Con l'ultimo provvedimento della Corte d'Appello di Bologna è stata sottoposta a confisca definitiva la parte del patrimonio che era nella disponibilità dell'imprenditore ma intestata ad alcuni familiari, e consistente in 3 imprese, 11 beni immobili (tra cui una villetta di pregio in provincia di Parma e due terreni in provincia di Crotone) e tre rapporti finanziari, del valore complessivo di oltre 4 mln di euro.

Il 22 giugno 2023 è stato eseguito un terzo decreto di confisca, quello n. 21/2022 emesso dalla Corte d'Appello di Bologna il 20 settembre 2022, che ha confermato precedenti decisioni del Tribunale di Bologna, nei confronti di un imprenditore, questa volta ravennate, operante nel settore vitivinicolo, divenuto irrevocabile il 23 marzo 2023 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto. L'imprenditore è stato ritenuto portatore di una pericolosità sociale "*generica*" dal 1997, poi divenuta



“qualificata” a seguito della condanna riportata al culmine dell’operazione *Malavigna* svolta da questo Centro e conclusa alla fine del 2017.

Il 22 luglio 2019, all’esito del giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie.

Queste ultime investigazioni hanno consentito di disarticolare un gruppo criminale specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali perpetrate mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra i territori dell’Emilia, Puglia ed anche in San Marino.

Il sodalizio era capeggiato dall’esecutato e da alcuni esponenti “cerignolani”, tra cui un familiare di un reggente del *clan* Piarrulli-Ferraro, nonché da altri soggetti ritenuti vicini al citato *clan* operante nella provincia di Foggia.

L’imprenditore era rimasto coinvolto, nel 2012, nell’operazione *Baccus* della DDA di Bari per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, dichiarazioni fiscali fraudolente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno di enti dell’Unione Europea.

Per quei fatti, dopo alterne vicende, l’imprenditore verrà condannato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 1° febbraio 2019 (irrevocabile in data 3 febbraio 2021) per i reati relativi, appunto, all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed associazione a delinquere semplice.

Lo “schema operativo” del quale il sodalizio si era nutrito, per come ricostruito nell’operazione *Baccus*, era nella sostanza il medesimo, speculare, omologo “schema operativo” fotografato dall’indagine *Malavigna* e che ha visto, ancora una volta, il predetto imprenditore - quale promotore ed organizzatore del sodalizio - assolvere alle stesse identiche attività frodatricie ai danni dell’Erario.

Il decreto di confisca segue, quindi, quello di primo grado, nel quale confluirono i sequestri proposti della Procura di Ravenna ed accolti dal Tribunale di Bologna – Sezione M.P. - nel 2020 nell’ambito delle procedure n. 29/2020 e n. 90/2020.

Anche queste ultime investigazioni sono state sostenute dagli accertamenti patrimoniali svolti dalla Articolazione DIA bolognese, che hanno attestato la sproporzione tra il ricostruito *asset* patrimoniale dell’esecutato e le capacità contributive lecite del nucleo familiare di riferimento.

La misura ablativa ha interessato partecipazioni societarie e 9 compendi aziendali attivi nel settore vitivinicolo siti nella provincia di Ravenna, 74 beni immobili ubicati tra le provincie

di Ravenna, Forlì e Brescia, 6 automezzi d'epoca e 22 rapporti bancari e assicurativi recanti disponibilità finanziarie di cui ad un conto corrente acceso presso un istituto bancario di San Marino, per un controvalore complessivo di circa 50 mln di euro.

Infine, il 30 agosto 2023 è stato eseguito il provvedimento di confisca antimafia n. 16/2022 SITMP Corte App. emesso dalla Corte di Appello di Bologna e depositato il 22 agosto 2023 nei confronti di un imprenditore, ancora una volta di origine cutrese e residente in Cremona, ritenuto "appartenente" alla consorteria emiliana di matrice 'ndranghetistica facente capo ai Grandi Aracri di Cutro, manifestando una pericolosità perimetrata dal 1996 fino al 2019.

La figura dell'imprenditore è stata al centro di una complessa attività investigativa i cui esiti avevano portato, nel mese di luglio 2021, il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna ed il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia a formulare una proposta "congiunta" per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale.

La misura ha ricostruito la figura del proposto, passata da una sua messa a disposizione della consorteria prima, tra la c.d. "manovalanza", e poi come imprenditore.

L'ascesa imprenditoriale dell'esecutato era iniziata principalmente attraverso l'attività di due imprese costituite sul finire degli anni '90 con aggiudicazione di appalti in Lombardia, in Emilia Romagna, in Veneto, in Toscana e in Liguria, proseguita con la messa a disposizione di imprese ad egli riferibili utilizzate per l'emissione o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Tale modalità consentiva di potersi imporre sul mercato perché riusciva ad offrire prezzi più bassi rispetto alle altre ditte, essendo i costi di impresa abbondantemente coperti con la parte a lui spettante derivante proprio dai proventi di tale attività, come attestato anche dagli esiti di un'altra operazione, quella denominata *Valpolicella*.

All'imprenditore, sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata massima prevista dalla legge (5 anni), sono stati confiscati 2 immobili e 5 imprese del settore edile e immobiliare in provincia di Piacenza e di Cremona, nonché 2 autovetture e 43 rapporti bancari accessi in numerosi istituti di credito per un valore di circa 3 mln di euro.

Alla luce di tali premesse fattuali è dunque opportuno approfondire le correlate e conseguenti problematiche giuridiche emergenti dai provvedimenti emessi dalla **Corte di Appello di Bologna** nel periodo di riferimento.

## 1. Quadro di riferimento.

Le misure di prevenzione patrimoniali ed il loro meccanismo presuntivo costituiscono, anche in ambito europeo, “l’invenzione” giuridica più efficiente ed efficace dell’azione di contrasto dello Stato al crimine organizzato di tipo economico, in quanto, andando a colpire le ricchezze illecitamente accumulate, debilitano la capacità di gestire affari, depauperano la disponibilità della criminalità organizzata, ledono l’immagine ed il carisma criminale, aspetti sui quali si fonda la forza di intimidazione ed il controllo del territorio conteso agli attori istituzionali.

In questo capitolo si andranno ad esaminare alcuni principi cardine che regolano l’azione giudiziaria che ha visto impegnata anche recentemente la Corte di Appello di Bologna nel decidere su una proposta di applicazione di misura preventiva antimafia che aveva vissuto approdi giudiziari di segno opposto e che sarà esaminata nei paragrafi a seguire. In via preliminare si ritiene di accennare agli *aspetti associativi della cellula ‘ndraghetista emiliana* alla quale vengono ancorate la maggioranza delle misure adottate.

Vale qui ricordare che l’operazione, poi processo, *Aemilia* è tra i più importanti processi italiani alla *‘ndrangheta* celebrato nel Nord Italia giunti al vaglio (positivo) della Corte di Cassazione e che, con i suoi 219<sup>2</sup> imputati, è collocabile dopo il maxi-processo del 1986 di Palermo contro *Cosa Nostra* (che ne contava 460<sup>3</sup>) e prima dell’altrettanto noto processo *Spartacus* del 1998 celebrato innanzi la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere contro il *clan dei Casalesi* (che di imputati ne contava 130<sup>4</sup>).

L’indagine *Aemilia* prende le mosse da un’attività investigativa svolta al fine di studiare eventuali mutamenti della situazione sul territorio nel periodo successivo alle sentenze di condanna pronunciate nell’ambito della c.d. operazione “Grande Drago”, che avevano riconosciuto l’esistenza di una organizzazione criminale di tipo ‘ndranghetista collegata alla cosca cutrese “Grande Aracri”.

A voler sintetizzare quanto cristallizzato dai diversi approdi dei Giudici di legittimità, si consideri che l’insediamento di cellule criminali di matrice ‘ndranghetista in Emilia, risalente agli anni ‘90 e successivamente radicatosi a Reggio Emilia nonché nelle province limitrofe fino alla bassa Lombardia, riscontrato dalle sentenze *Grande Drago* ed *Edilpiovra*,

2 di cui 71 scelsero il rito abbreviato – fonte: sentenza 1154 del 31/10/2018 del Tribunale di Reggio Emilia.

3 Fonte: sentenza del 16/12/1987.

4 Fonte: sentenza 9/98 del 15/09/2005 della Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere.

costituisce l'imprescindibile presupposto e la chiave di lettura delle successive vicende associative scrutinate nel processo *Aemilia*.

La linea evolutiva della massiccia penetrazione 'ndranghetista nella regione emiliana ricostruita giudizialmente ha consentito di individuare un punto di svolta nell'affermazione del predominio della cosca Grande Aracri dopo la sanguinosa guerra di mafia che ha direttamente interessato anche il Nord peninsulare e l'Emilia, ove tra il 1992-1999 sono stati commessi diversi omicidi di mafia, e che si era di fatto conclusa con l'omicidio Dragone nel 2004 in Cutro, che sancì l'egemonia criminale dei Grande Aracri nel territorio calabrese di storico insediamento, dando luogo ad un assetto di potere criminale destinato a riverberare i propri effetti anche sulle strutture associative delocalizzate.

Il sodalizio, strutturato ed autonomamente operante nell'area emiliana sotto l'egida dei Dragone, a metà degli anni 2000 subiva una radicale novazione all'insegna di un pragmatico sincretismo che comportava la cooptazione di molti esponenti delle cosche perdenti e l'adozione di un modulo organizzativo orizzontale, con ripartizione delle aree di operatività territoriale.

Siffatta scelta, caldeggiata dal "capo" vincente (Grande Aracri), lungi dall'esprimere una frammentazione della compagine, fu invero dettata dall'esigenza di un più penetrante e capillare controllo del territorio, attuato mediante la costante interlocuzione dei vertici, la circolarità delle informazioni, il raccordo e la sinergia operativa nell'attuazione del comune "progetto" criminale.

La struttura dà conto di un programma associativo di carattere criminoso esplicitato dalla attuazione di molteplici reati-fine, sostenuto da un'ampia dotazione di uomini e mezzi, finalizzato all'implementazione del controllo del territorio in settori nevralgici del tessuto imprenditoriale, quali gli autotrasporti e l'edilizia, anche attraverso il riciclaggio di capitali illeciti mediante il diffuso sistema delle false fatturazioni, ma non alieno dall'attuazione anche di condotte tipiche quali le estorsioni, i danneggiamenti, le usure.

Il sodalizio emiliano non ha ripetuto in via esclusiva la sua capacità intimidatoria dalla "casa madre" di Cutro, ma ne ha fatto largo e diretto uso in un territorio e in contesti già incisi da penetranti espressioni di mafiosità di matrice 'ndranghetista quali gli omicidi degli anni '90.

Basti ricordare la concentrazione tra il 2010 ed il 2012 - nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza - di ben 124 episodi di danneggiamento e di incendio.

Il processo *Aemilia* ha ricostruito come il sodalizio emiliano praticasse l'estorsione anche

mediante l'imposizione di prestazioni lavorative quale forma di recupero crediti, talora di natura usuraria, costringendo il debitore ad effettuare prestazioni per "scontare" i debiti secondo le pretese del creditore mafioso.

I giudici hanno chiarito che l'associazione emiliana non si è limitata a sfruttare - alla stregua di una rendita di posizione - il capitale intimidatorio accumulato nel corso degli anni '90 e la fama criminale del sodalizio calabrese di riferimento, facendo leva all'uopo sulla consistente colonia di emigrati negli anni trasferitisi dalla Calabria in Emilia, ma ha con costanza attualizzato il metodo, declinandolo secondo gli opportuni adattamenti suggeriti dal contesto operativo e dalle condizioni sociali dell'area di insediamento, evidenziando nei due lustri di attività del sodalizio le linee di una tendenza evolutiva dagli schemi tradizioni della 'ndrangheta ad un affinamento degli ambiti di penetrazione criminale e alla messa in campo di progetti egemonici in svariati settori imprenditoriali.

Si consideri anche la puntualizzazione operata in data (07.05.2022) dalla Suprema Corte in tema di competenza per territorio rispetto ai reati associativi, utilissima in caso di mafie c.d. "delocalizzate" operanti in territori diversi da quelli di origine delle associazioni (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), come quella appunto 'ndranghetista emiliana riconosciuta autonoma rispetto all'associazione operante in Calabria, cui pure risultava collegata, tra l'altro, per il "capo" di quest'ultima e per la destinazione di parte degli introiti.

Ebbene la Corte, nel radicare in Emilia Romagna la competenza coincidente con il luogo in cui ha avuto (ed ha) sede la base ove si sono realizzate programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio<sup>5</sup>, ha anche precisato che gli associati simultaneamente aggregati ad entrambi i sodalizi devono rispondere di due distinti reati associativi ed essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti.

Per l'effetto, si è ritenuto corretto che dovessero rispondere della partecipazione ad entrambi i sodalizi coloro che erano risultati far parte, appunto, di entrambi.

Tanto premesso, la tematica in argomento vuole affrontare taluni principi cardine del settore.

---

<sup>5</sup> Per la Corte di Cassazione, infatti, essendo l'associazione una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il *pactum sceleris*, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.

## 2. Il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. L'influenza del giudicato penale sul giudizio di prevenzione.

Il nostro ordinamento prevede nei confronti di chi ha commesso un reato l'applicazione di una pena che deve essere proporzionata e adeguata al fatto compiuto. Inoltre, esistono le misure di sicurezza per gli individui socialmente pericolosi che mirano a tenere il soggetto lontano dalla opportunità di commettere altri crimini.

A questo tipo di sistema si affianca il procedimento di applicazione delle misure preventive, che garantisce, rispetto al sistema penalistico, una più celere applicazione giudiziaria. Queste sono misure *ante delictum*, cioè quelle misure che tendono ad evitare che l'individuo possa orientarsi alla commissione di reati: tali misure sono disciplinate nel c.d. Codice antimafia. Invece, le misure di sicurezza sono *post delictum*, previste dal Codice penale [artt.199-240] ed hanno la finalità di evitare la recidiva. Anche queste misure corrispondono ad un'esigenza preventiva, con lo scopo però di sottoporre il già accertato colpevole di un reato ad un provvedimento idoneo ad incidere sulla sua pericolosità sociale.

A differenza del procedimento penale, il quale si deve basare su un'attenta e chiara verifica dei presupposti del reato attraverso la ricerca di prove e di indizi, il sistema preventivo individua fatti particolari che possono essere molto vicini alla prova indiziaria.

Il tema relativo ai rapporti tra procedimento penale e quello delle misure di prevenzione è mutato nel corso del tempo, partendo da un principio di pregiudizialità del procedimento penale su quello di prevenzione fino ad un passaggio successivo, grazie anche all'opera interpretativa della giurisprudenza, del principio di autonomia tra i due procedimenti.

In particolare, l'art. 23bis della legge 13 settembre 1982, nr. 646 [introdotto dall'art. 9 della legge 55/1990], prevedeva "[...] una sospensione per pregiudizialità del procedimento di prevenzione, in caso di influenza della cognizione del reato sulla decisione ed un'autorità di giudicato della pronuncia di scioglimento". La prevista pregiudizialità del processo penale trovava fondamento anche nella giurisprudenza, tant'è che veniva affermato che, qualora il procedimento penale e quello relativo alle misure di prevenzione si fossero basati sugli stessi presupposti, al fine di evitare una contraddizione tra i due giudicati quello di prevenzione andava sospeso sino alla definizione di quello penale. Tale previsione normativa ha comunque avuto vita breve, in quanto già il Decreto-legge nr. 152 del 1991 abrogò i commi 3 e 4 dell'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982 n. 646, eliminando con tale provvedimento normativo - anche se non esplicitamente - il principio di pregiudizialità del procedimento penale su quello di prevenzione. Anche l'orientamento giurisprudenziale di pari passo cominciò ad affermare il



principio di autonomia tra i due procedimenti, quello penale e quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione. Veniva ribadita la differenza, sia di forma che di sostanza, tra i due ambiti, quello penale e quello di prevenzione. Quello penale collegato a un determinato fatto reato oggetto di verifica nel processo con l'esercizio dell'azione penale; quello di prevenzione relativo ad una complessiva verifica di pericolosità del soggetto proposto, con analisi di condotte che non necessariamente dovevano costituire un fatto reato. (cfr. Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 8 ottobre 1990, nr. 3248).

Sulla base di una tale premessa, si affermava la possibilità di applicare provvedimenti di prevenzione, sia personale che patrimoniale, anche in contrasto con le conclusioni a cui era giunto il giudicato penale. Tale diversità di conclusioni erano ritenute accettabili proprio sulla base della diversità dei presupposti che portavano all'esercizio delle misure di prevenzione che al giudicato penale.

Infine, il principio di autonomia tra il procedimento di prevenzione e quello penale è stato definitivamente esplicitato dal legislatore con l'articolo 29 del Codice antimafia, che riporta nel titolo "*Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale*", e che sancisce chiaramente che "[...] *l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale*".

Lo sdoppiamento delle procedure ha permesso che il medesimo soggetto, nel duplice ruolo di proposto ed imputato, può essere chiamato a rispondere sulle identiche contestazioni nella duplice qualificazione giuridica. Quindi, il medesimo soggetto può essere chiamato sia ad una verifica della sua pericolosità sociale nell'ambito di un procedimento di prevenzione, che per lo stesso fatto, previsto anche da una fattispecie incriminatrice, esserne accertata la responsabilità in sede penale con eventuale irrogazione di una condanna.

Tale riconoscimento legislativo ha permesso al giudice delle misure di prevenzione di avere una maggiore libertà di valutazione per fatti che potevano essere l'oggetto di accertamento anche dal giudice del procedimento penale.

Per chiarire meglio tale aspetto di "relativa" indipendenza tra il giudicato penale e quello di prevenzione, si richiama la sentenza della Sezione 5<sup>a</sup> 22.11.2021 / 17.2 2022 n. 5741, secondo la quale "[...] *in tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice antimafia, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto*

*pericoloso, era stata ordinata la confisca [...]*”, ovvero che il terzo abbia acquistato a titolo lecito autonomo il bene. Tale sentenza chiarisce ulteriormente il rapporto che c'è tra il giudicato penale ed il giudicato di prevenzione affrontando il tema della “interferenza probatoria” tra il processo penale e di prevenzione.

Al riguardo, si è osservato che, laddove il processo penale si sia concluso con la condanna dell'imputato, è pacifico che quei fatti-reati possano essere posti a fondamento anche di un giudizio di pericolosità sociale. È necessario però verificare che sussista una correlazione temporale fra l'attività delittuosa e l'incremento che si intende neutralizzare con la misura di prevenzione patrimoniale.

Per converso, ove in un procedimento penale intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, il giudice della prevenzione deve verificare se esistano o meno ulteriori elementi su cui fondare un diverso giudicato di prevenzione. Se, invece, il processo si è concluso con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito, ove i fatti-reato siano accertati [ad esempio, mancanza o remissione di querela, intervenuta prescrizione, amnistia] non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare tali elementi fattuali per una prognosi di pericolosità sociale. A tale ultima ipotesi va ricondotta l'assoluzione pronunciata ex articolo 530, comma 2, del Cpp, oppure perché la prova [ad esempio, intercettazioni] sia stata ritenuta inutilizzabile, proprio perché quei fatti - ove accertati nella loro oggettività - ritenuti non sufficienti per una condanna penale, possono invece essere valorizzati nell'ambito di un procedimento di prevenzione per accertare la pericolosità sociale del proposto. Inoltre, poiché il giudizio di prevenzione può essere promosso anche ove a carico del proposto non sia mai stato dato corso un giudizio penale (ad esempio per prove non sufficienti per dimostrare la colpevolezza) il giudice della prevenzione in tali casi, dopo avere ritenuto - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte, deve verificare - senza tenere conto degli elementi valutativi che costituiscono la prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano i presupposti di applicabilità della misura di prevenzione. E la stessa situazione si verifica nel caso in cui siano contemporaneamente pendenti il giudizio penale e quello di prevenzione: in tale ipotesi, stante l'indipendenza dei due giudizi, il giudice della prevenzione può stabilire se quei fatti abbiano una rilevanza ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione e quindi, decidere sulla pericolosità del proposto.



Dal confronto tra la confisca penale allargata ex art. 240-bis c.p. e la confisca di prevenzione prevista dall'articolo 24 del D.Lgs. 159/2011 risultano evidenti non solo le affinità applicative riguardanti alcuni elementi comuni ai due istituti (disponibilità diretta o indiretta dei beni e sproporzione tra disponibilità ufficiali e patrimonio) ma, soprattutto, le principali differenze che connotano i due istituti, riferite essenzialmente ai presupposti soggettivi e oggettivi e al connesso regime probatorio.

Si ricorderà, innanzitutto, che in virtù della sua natura di misura di sicurezza patrimoniale conseguente all'applicazione di una condanna, la confisca penale (sia ordinaria che allargata) presuppone necessariamente l'accertamento probatorio - secondo i principi e la dialettica del processo penale - della responsabilità dell'imputato in relazione ad un fatto di reato.

Ne deriva che in caso di assoluzione o proscioglimento dell'imputato la misura patrimoniale non può essere mantenuta e i beni, eventualmente già sottoposti a sequestro, devono ritornare nella piena e totale disponibilità degli aventi diritto, pur in presenza di una chiara e incontrovertibile dimostrazione dei requisiti oggettivi previsti dalla legge (nesso di pertinenzialità con il reato o sproporzione).

Al contrario, si è visto come la confisca ex art. 24 del D.Lgs. 159/2011 richiede l'accertamento, nell'ambito di un autonomo procedimento di prevenzione, dell'esistenza, anche non attuale, di una condizione di pericolosità sociale della persona cui è riconducibile il patrimonio, al quale si perviene mediante un coefficiente probatorio "attenuato" rispetto a quello previsto nel processo penale.

Da questo punto di vista, rispetto al modello penalistico, il procedimento di prevenzione presenta il notevole vantaggio operativo di richiedere una più labile piattaforma probatoria per dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione della misura patrimoniale, il quale peraltro non è più collegato all'esistenza di una pericolosità attuale.

Altre differenze che, sempre sul piano teorico e salve le considerazioni che verranno formulate da qui a breve, rendono più "agevole" il percorso della confisca di prevenzione si riscontrano sotto il profilo oggettivo.

Rispetto alla confisca penale allargata (per la quale solo l'esistenza di una non confutata condizione di sproporzione tra reddito e patrimonio può giustificare l'apprensione dei beni secondo una presunzione relativa di illecita provenienza), la confisca di prevenzione presenta un ulteriore "vantaggio applicativo", rappresentato dalla possibilità di colpire, sempre sulla base di uno *standard* probatorio attenuato, anche i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Tale vantaggio conferisce alla confisca di prevenzione un notevole valore aggiunto ove si consideri che, pur in presenza di una condizione di assoluta compatibilità nel rapporto tra fonti e impieghi, è possibile pervenire comunque al sequestro e alla successiva confisca di determinati beni o attività economiche laddove si riesca a dimostrare che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Alla luce del quadro finora delineato, anche rispetto ad uno strumento speciale come la confisca penale allargata ex art. 240-bis c.p., la confisca di prevenzione sembrerebbe presentare potenzialmente maggiori probabilità di successo e più ampie garanzie di efficacia.

Sennonché, l'esperienza investigativa e giudiziaria degli ultimi anni consente di affermare che gli evidenti vantaggi operativi della confisca di prevenzione possono trovare effettiva manifestazione e concretizzazione soltanto ricorrendo ad un approccio operativo sistematico e congiunto, basato cioè sul contestuale impiego degli strumenti penali e di prevenzione. Questa è la direzione seguita anche dal legislatore che, a partire dalla legge n. 125 del 2008, ha accolto gli auspici formulati nelle più importanti sedi istituzionali circa l'opportunità di un sostanziale allineamento delle discipline, in modo da assicurarne l'applicazione in relazione ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

L'intento di armonizzazione si conferma anche con riguardo all'oggetto dei due tipi di provvedimenti ablativi, dal momento che il dettato dell'art. 24 del D.Lgs. n. 159/2011 riproduce il testo dell'art. 12-sexies della legge n. 356/1992 (ora art. 240-bis c.p.).

Le modifiche legislative introdotte nel corso degli ultimi hanno ampliato il ventaglio dei reati per i quali è consentita l'applicazione delle misure di prevenzione, con l'intento altresì di favorire l'applicazione alternativa o cumulativa delle misure antimafia penali e di prevenzione (c.d. "doppio binario") ed assicurare la massima efficacia all'attività di aggressione ai patrimoni illeciti.

Al riguardo, il Codice Antimafia sancisce all'art. 29 che "l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale" e al successivo art. 30 comma 1, primo periodo, che "il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale" precisando al comma 2 che qualora "la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III" del Decreto, ed ove la confisca sia successivamente disposta in sede penale sarà dichiarata dal giudice già eseguita in sede di prevenzione, ed al comma 3 che

“..se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il Tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiarerà la stessa già eseguita in sede penale”.

I provvedimenti ablativi derivanti dai due percorsi mantengono la fondamentale differenza di operare in fasi diverse del percorso giudiziario e, pertanto, il loro contestuale utilizzo consente di ampliare considerevolmente le possibilità di neutralizzare i guadagni ottenuti attraverso le condotte criminali, siano esse accertate in sede penale o solo supposte sulla base di un panorama cognitivo indiziario.

### **3. Concetto di “appartenenza” e “partecipazione” ad una associazione di tipo mafioso. Pericolosità qualificata.**

Presupposto principale per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs n. 159/2011 è quello dell'esistenza di indizi che il proposto appartenga alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p. (c.d. pericolosità qualificata).

Inoltre la norma, attraverso il rinvio operato dall'art. 4, comma 1 lett. c), del D.Lgs 159/2011 all'art. 1 dello stesso decreto, fa sì che le richiamate misure si applichino nei confronti di coloro i quali, tenuto conto della condotta e del tenore di vita, sulla base di elementi di fatto, si ritenga vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (c.d. pericolosità semplificata).

La misura, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, non trova più applicazione nei confronti di coloro i quali debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, considerata la genericità della fattispecie.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il concetto di “appartenenza” ad un'associazione mafiosa ha una portata più ampia di quella di “partecipazione”, richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p.

In altri termini, mentre la “partecipazione” richiede una presenza attiva del soggetto nell'ambito del sodalizio criminoso (Sezioni Unite n. 33748 del 12.7.2005), la nozione di “appartenenza” si sostanzia in una situazione di contiguità all'associazione, nel cui ambito può ricondursi ogni comportamento che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, costituendo una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa e, nel contempo, denoti la pericolosità specifica che sottende al procedimento preventivo.

Ciò che conta, per essere indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa è la sussistenza di un contesto di circostanze da cui traspaia la vicinanza del soggetto proposto ad un

determinato sodalizio, i cui metodi e le cui finalità finiscono per essere “soggettivamente” condivisi attraverso un regime di vita che, conseguentemente, legittima il giudizio di pericolosità sociale. All’indomani della sentenza sez. 6<sup>a</sup> n. 3941 dell’8 gennaio 2016, parte della giurisprudenza di legittimità ha affermato che la situazione di contiguità necessaria ad integrare il giudizio di pericolosità deve risolversi in un contributo fattivo proveniente dal proposto alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso, onde non dilatare eccessivamente la connotazione del comportamento.

In tema di indiziati mafiosi (qualora non si sia formato il giudicato sulla responsabilità in ordine al fatto reato) il giudice deve procedere ad un’autonoma valutazione degli elementi probatori portati alla sua cognizione, spiegando le ragioni della loro idoneità a rivelare la sussistenza dei presupposti normativi che legittimano l’applicazione della misura di prevenzione anche in presenza di elementi indizianti ritenuti non sufficienti per una affermazione di penale responsabilità (sez. 5<sup>a</sup> n. 9505 del 17.1.2006).

In tema inoltre di associazione di tipo mafioso, nei casi di delocalizzazione in più articolazioni periferiche di associazioni di *‘ndrangheta* (c.d. locali), la giurisprudenza è costante nel ritenere che le stesse, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscono un unico centro autonomo di imputazione e scelte criminali in diverso ambito territoriale e che non occorre che ogni cellula abbia dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che ciascuna di esse faccia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non postulare la commissione di azioni eclatanti, devono consistere nell’attuazione di un sistema incentrato nell’assoggettamento derivante dalla forza del vincolo associativo (cfr. sul punto Cass. 44667 del 12 maggio 2016). Peraltro, la medesima giurisprudenza riconosce come, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un’associazione ex art. 416 bis c.p. costituita fuori dal territorio di origine di quest’ultima, sia necessario che l’articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare - per il solo fatto della sua esistenza - una capacità d’intimidazione effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principale oppure dalla esteriorizzazione “*in loco*” di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416 bis comma 3 c.p.p. (sul punto, Cass. Sez.2<sup>a</sup> n. 34147 del 30 aprile 2015). Restando in tema, rileva anche la puntualizzazione operata

di recente (07.05.2022) dalla Suprema Corte di Cassazione all'esito del processo "Aemilia" in tema di competenza per territorio rispetto ai reati associativi, come già evidenziata sopra.

#### **4. L'attualità della pericolosità del proposto.**

Deve farsi rinvio al principio di diritto ormai consolidato secondo cui, in tema di misure di prevenzione, ai fini della applicazione di esse nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è comunque necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto.

Solo in presenza di elementi sintomatici di una sua "partecipazione" al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, a condizione che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. Unite, n. 111 del 30.11.2017).

Sotto tale profilo, la presunzione di perdurante pericolosità significativa per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità, fornendo giustificazione adeguata sulla sua persistenza al momento del giudizio di prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure (sez. 5<sup>^</sup>, n. 34150 del 22.09.2006).

La citata sentenza ha comunque escluso che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, anche quando siano coinvolte compagini storiche, possa automaticamente discendere l'attualità della pericolosità, dovendo la stessa essere fondata su valorizzati elementi sintomatici quali, per esempio il ruolo verticistico e strategico rivestito dal proposto (Sez. 2<sup>^</sup>, n. 23446 del 20.04.2017) o il richiamo ad accertamenti definitivi di responsabilità della condotta partecipativa in un gruppo storicamente stabile (sez. 2<sup>^</sup>, n. 17128 del 24.03.2017).

Valorizzando il citato passaggio della motivazione della sentenza di cui sopra, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto necessario accertare la presenza del requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è stato ritenuto possibile applicare la presunzione semplice relativa alla

stabilità del vincolo associativo, occorrendo però che la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (sez. 6<sup>a</sup>, n. 20577 del 07/07/2020).

#### **5. Perimetrazione temporale: la connessione temporale tra la pericolosità della persona ed il momento di acquisto del bene.**

In riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione si è posto il tema di stabilire fino a che punto l'azione di aggressione patrimoniale possa retrocedere nel tempo rispetto alle condotte delittuose ritenute produttive dei profitti illeciti e che, in tale settore, qualificano la pericolosità sociale.

In particolare, la questione riguarda la necessità o meno dell'esistenza di una correlazione temporale fra il periodo storico in cui si manifesta la pericolosità sociale del proposto e il momento di acquisto dei singoli beni che compongono il suo patrimonio.

Tale questione non assume un valore solamente teorico, in quanto la sua preliminare definizione ha un'incidenza diretta sull'estensione temporale dell'indagine economico-patrimoniale, ovvero sul "perimetro" cronologico nel quale collocare l'attività di ricerca e ricostruzione patrimoniale e finanziaria e la conseguente valutazione sulla compatibilità degli *assets* patrimoniali e finanziari individuati in sede investigativa rispetto alle disponibilità reddituali, ovvero circa la loro presunta derivazione illecita.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cassazione sez. 5<sup>a</sup> n. 18822 del 23 marzo 2007), ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni.

In sostanza, deve essere verificato se i beni del proposto siano entrati nel suo patrimonio successivamente o almeno contemporaneamente al suo inserimento nel sodalizio criminoso e non già anteriormente.

La valutazione degli elementi patrimoniali del proposto richiederebbe quindi, ai fini del provvedimento ablativo, la collocazione temporale dell'inizio delle attività illecite condotte nell'ambito del sodalizio criminale.

L'individuazione di un nesso temporale tra la manifestazione della pericolosità qualificata e l'acquisizione dei beni non è necessariamente riferita alle risultanze del processo penale, potendo bensì essere riferita al quadro indiziario posto a base del procedimento di prevenzione, il cui "perimetro cronologico" non necessariamente coincide con quello del giudizio penale.



Un opposto indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 2<sup>^</sup>, n. 10456 del 17 febbraio 2005 e sez. 2<sup>^</sup> n. 21717 dell'8 aprile 2008), viceversa, si era gradualmente consolidato facendo leva sull'asserita assimilazione della confisca di prevenzione alla confisca penale allargata ed tradizionale orientamento delle Sezioni Unite enunciato nella sentenza n. 920 del 19 gennaio 2004, in base al quale cioè la confisca potrebbe intervenire in relazione a tutti i beni, prescindendo dall'epoca del loro acquisto, anche nel caso in cui risultino acquisiti al patrimonio in epoca precedente al fatto reato (c.d. principio di irrilevanza temporale).

Senonché, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, anche in tema di confisca penale allargata la giurisprudenza più recente ha stabilito che l'acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontana dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Cass. sez. 1<sup>^</sup>, sentenza n. 41100 del 16 aprile 2014).

Alla luce di tale incertezza interpretativa, anche in tema di confisca di prevenzione può apparire prudenzialmente corretto, sotto il profilo metodologico, cercare di circoscriverne l'applicazione entro un ragionevole ambito temporale rispetto al periodo storico in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto proposto.

Peraltro, nel settore della prevenzione tale esigenza si rivela ancor più pregnante laddove la applicazione della misura patrimoniale venga ancorata unicamente al requisito della sproporzione tra redditi dichiarati o attività economica svolta e patrimonio.

Occorre considerare infatti che la sproporzione costituisce di per sé un dato econometrico del tutto "neutro" rispetto alla qualificazione illecita del patrimonio, che, pur facendo emergere la non congruità del patrimonio rispetto alle disponibilità economiche ufficiali, non fornisce alcuna indicazione ulteriore sulle concrete modalità attraverso le quali quel patrimonio si è formato. In altre parole, la sproporzione assume valenza giustificativa, quale criterio indiziario di derivazione illecita del patrimonio, solo se e in quanto correlata alla qualificazione soggettiva di "persona socialmente pericolosa" e, pertanto, non si riconnette a un accertamento giudiziale di attività delittuose predeterminate, bensì ad un generico giudizio di pericolosità sociale del proposto che, per quanto fondato sui precedenti penali e di polizia del soggetto interessato, non presenta specifiche attitudini "sintomatiche" in ordine alla formazione illecita del patrimonio.

L'unico modo per colmare tale lacuna è proprio quello di rendere quanto più verosimile e manifesto il collegamento tra la condotta socialmente pericolosa e l'arricchimento illecito.

Se, per come si è visto, è da escludere che questo collegamento si debba identificare in una connessione di tipo “causale” (altrimenti non ci sarebbe bisogno di ancorare la misura patrimoniale alla sproporzione potendosi ricorrere ai requisiti alternativi della “*provenienza illecita*” o del “*reimpiego*”), non resta che individuare quanto meno un ragionevole collegamento di natura temporale tra i beni risultati incompatibili con le disponibilità ufficiali e i fatti storici sui quali si fonda il giudizio di pericolosità sociale.

Non sfugge, tuttavia, come in questo ambito l’approccio suggerito si appalesi molto più arduo rispetto alla confisca penale allargata dove, a parte le ipotesi più complesse di inserimento stabile e duraturo in un’associazione di tipo mafioso, si riesce quasi sempre e in maniera abbastanza agevole a collocare il fatto o la condotta (anche se reiterata e continuata) entro un determinato segmento temporale (che, generalmente, coincide con la consumazione del reato). Nel caso della confisca di prevenzione, invece, l’analisi ricomprende un arco temporale più vasto e indeterminato, che sovente può anche riguardare tutta la storia criminale del proposto, proprio perché l’accertamento della pericolosità sociale si fonda su una molteplicità di fatti (sentenze di condanna, pendenza di procedimenti penali, frequentazioni, arricchimenti ingiustificati, ecc.) di difficile identificazione e collocazione cronologica.

#### **6. Ricostruzione della situazione economico-finanziaria del proposto. Cenni sul raffronto con la confisca allargata e la “sproporzione”.**

Si tratta di un termine di raffronto fondamentale per procedere all’esame della sproporzione fra beni posseduti e risorse potenzialmente disponibili secondo il disposto degli artt. 20 e 24 del Codice Antimafia (per le misure di prevenzione) e dell’articolo 12-sexies della legge n. 356/1992 (per la confisca penale allargata).

Secondo le norme, tale ricostruzione deve essere effettuata attraverso i seguenti parametri:

- reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi provenienti da fonti diverse (da considerarsi non il reddito lordo ma quello effettivamente disponibile, ovvero la parte di esso che residua dopo l’imposizione fiscale);
- attività economica svolta.

Una volta completata l’analisi del flusso di entrate/spese, si può procedere al calcolo della sproporzione (inteso come raffronto fra la capacità economico-finanziaria, gli investimenti e i consumi del soggetto interessato), inserendo i dati acquisiti in apposite tabelle di calcolo, la cui elaborazione algebrica permette di verificare la congruità tra fonti e impieghi. Sul concetto di sproporzione vale osservare come tale ultimo valore economico è ottenuto



utilizzando come parametro di riferimento l'incidenza dei costi desunti dalle analisi Istat, poiché fondata non su ipotesi arbitrarie ma su osservazioni affidabili di comportamenti collettivi (Cass., Sez. 1<sup>a</sup> n. 52058 del 10.06.2014; sez. 5<sup>a</sup> 20743 del 07.03.2014, nonché Sez. 4<sup>a</sup> n. 4110 del 07.12.2012).

Il calcolo della sproporzione non va comunque operato attraverso un mero confronto aritmetico fra patrimonio complessivo accumulato e reddito complessivamente prodotto. Occorre bensì rilevare, con riferimento ad un determinato periodo temporale, lo scompenso esistente tra incrementi patrimoniali più reddito consumato, da una parte, e reddito legittimamente prodotto, dall'altra parte. Detta analisi deve essere operata su ciascun bene e per ogni singola annualità, tenendo conto di tutti gli altri acquisti a titolo oneroso perfezionati nel medesimo periodo (e, infatti, con questi esborsi il proposto può aver decurtato le proprie lecite disponibilità finanziarie), così da contestualizzare la prova della sproporzione in base alle circostanze esistenti del momento dell'acquisto.

Al proposto è, di converso, riconosciuta la facoltà di offrire la prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in modo da dimostrare la legittima provenienza degli stessi.

L'assunto della provenienza illecita del patrimonio è pur sempre la risultante di un processo dimostrativo che si avvale anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, che se pur non debbono necessariamente avere i caratteri descritti dall'art. 192 c.p.p. devono essere comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza.

Al fine di decidere sulla richiesta di confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 159/2011, occorre vagliare la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo alla persona ritenuta socialmente pericolosa e l'illegittima provenienza dei medesimi. In particolare, sono stati enucleati precisi parametri probatori:

- mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione;
- titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla propria attività economica;
- provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La sproporzione, quindi, è uno dei possibili indici di provenienza illecita dei beni, ben potendo la Parte Pubblica offrire un diverso ed alternativo parametro probatorio in ordine alla provvista (illecita) del proposto e, quindi, all'origine illecita del suo patrimonio.

La citata norma qualifica come confiscabili i beni che risultino il “frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” e quelli il cui valore risulti “sproporzionato al reddito dichiarato” o “all’attività economica svolta”.

Deve ritenersi che il riferimento alla “sproporzione” specifichi uno degli indici che comprovano l’illecita provenienza dei beni nella disponibilità di persone socialmente pericolose (cfr. Cass. sez. 2<sup>^</sup>, n. 31549 del 06.06.2019): la confisca può essere disposta in presenza di detta sproporzione reddituale o, in alternativa, in presenza di altri e concreti elementi comprovanti la provenienza illecita dei beni, anche sotto il profilo del reimpiego di illeciti guadagni, che il giudice è tenuto ad accertare.

Secondo la linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, per i beni di coniuge, figli e conviventi del preposto, anche se acquisiti al di fuori del biennio antecedente la formulazione della proposta (nel qual caso opera la presunzione di cui all’art. 26 comma 2 D.Lgs n.159/2011), il rapporto personale che lega gli intestatari al preposto e l’assenza di mezzi propri in capo a costoro costituiscono circostanze significative dell’attribuzione soltanto apparente e formale di tali beni da parte del preposto alle persone di sua maggior fiducia non in grado di dimostrare la loro lecita provenienza, senza la necessità di condurre specifici accertamenti. Sulla base del rilievo assegnato al legame personale ed alla condivisione di interessi e di abitudini di vita, si è giustificato il diverso trattamento riservato a detta categoria di soggetti rispetto a tutti gli altri terzi estranei (persone fisiche o giuridiche), nei cui confronti non opera nessuna presunzione ma devono essere acquisiti precisi elementi di prova circa il carattere fittizio dell’intestazione.

E’ legittimamente presunta invece quando risulti l’assenza di autonome risorse economiche del terzo intestatario (cfr. Cass., sez 6<sup>^</sup>, n. 43446 del 15.06.2017).

Vale evidenziare che, una volta perimetrato il contesto cronologico di attualità della pericolosità qualificata, l’apprensione coattiva dei beni nella disponibilità del preposto va disposta a condizione che sia raggiunta la prova (il cui onere spetta ovviamente alla Parte Pubblica) in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale o alla loro illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni.

Inoltre, va evidenziato che la ricostruzione patrimoniale esige non soltanto l’esatta perimetrazione temporale degli acquisti (intendendo per tali il momento, anche prolungato, dell’incidenza dei medesimi sul patrimonio del soggetto acquirente) in rapporto alla pericolosità soggettiva, ma anche l’esplicita comparazione dei valori tra entità d’investimento e risorse disponibili nel periodo, considerando le fonti lecite ed

escludendo le quote di reddito derivanti da evasione fiscale o da reimpiego di profitti illeciti (derivanti da fatti reato). In plurimi procedimenti trattati dalla Corte di Appello di Bologna sono probatoriamente emerse le modalità attraverso le quali come il proposto aveva saputo coltivare metodicamente illegali rapporti interpersonali e d'impresa con i più rappresentativi esponenti dell'associazione di stampo mafioso, con essi relazionandosi di continuo nell'emissione di false fatture e di fittizi spostamenti patrimoniali – quali quelli registrati da operazioni bancarie poi controbilanciate da opposti versamenti occulti per contanti - con lo scopo di violare l'imposizione fiscale, di giovare derivatamente di una maggiore competitività sul mercato e di accomodare al bisogno bilanci di esercizio, ovvero di alterare artatamente altri dati contabili.

Giova già anticipare che non può esservi perplessità alcuna sul fatto che i frutti di tale metodica attività di evasione fiscale debbano ritenersi di natura "illecita", ossia penalmente rilevante secondo quanto implicitamente prescritto dall'art. 24 del Dlgs. n. 159/2011 (cfr. Cass., sez. 6<sup>a</sup>, sent. n. 4908 del 12 gennaio 2016), giacché conseguiti grazie all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000.

E, come tali, tanto i profitti propri dell'evasione fiscale, quanto i relativi reinvestimenti in attività produttiva risultano assoggettabili al potere ablativo dello Stato, anche a prescindere dalla più ampia illiceità delle attività esercitate dalle imprese resesi in tal senso responsabili. D'altro canto, il processo penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare alle previsioni incriminatrici, richiede prove certe per pervenire alla condanna, mentre nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità sociale, alla stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico e da tali episodi spicca la capacità del proposto di godere di un assoluto prestigio criminale nell'ambito del territorio emiliano e lombardo.

Nel contesto di una commistione tanto salda e continua tra attività imprenditoriale apparentemente lecita e contiguità all'associazione mafiosa - radicata in modo tale da non potersi seriamente ipotizzare che le imprese del gruppo del proposto avrebbero potuto svilupparsi in quel modo e consentire quei ritorni patrimoniali di vantaggio in assenza del condizionamento mafioso articolatosi nelle sue plurime manifestazioni - sarebbe stato dunque riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se, in ipotesi, talune operazioni commerciali siano state condotte secondo requisiti di formale liceità, magari perché contratte con terzi di buona fede, senza particolari vantaggi all'atto dell'acquisizione della commessa ovvero senza indebiti *benefits* su prezzi o fatturazioni.

## CAPITOLO 4

### L'ATTIVITÀ DI TUTELA AGROALIMENTARE SVOLTA

#### DAL REPARTO CARABINIERI DI PARMA NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

##### 1. **Compiti e articolazione del comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare**

Il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, attraverso i Reparti dislocati sul territorio nazionale (tra cui quello con sede a Parma), indirizza la propria azione lungo **tre direttrici** operative:

- contrasto alle frodi connesse all'indebita percezione di fondi comunitari erogati a sostegno del comparto agricolo, nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune);
- tutela della sicurezza (commerciale e qualitativa, non sanitaria) degli alimenti, prevenzione e contrasto delle frodi in campo agroalimentare, con attività finalizzate ad accertare il rispetto da parte di tutti gli operatori interessati dalla relativa filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione) della normativa europea e nazionale di settore;
- da qualche mese, viene esercitato il controllo e la vigilanza sul comparto ippico (essenzialmente sovvenzioni agli ippodromi e regolarità delle corse). Su quest'ultimo ambito operativo non sono ancora disponibili dati statistici.

##### a. **Frodi comunitarie**

L'azione di controllo in materia di **fondi comunitari** riguarda, prevalentemente, la Politica Agricola Comune (PAC) che è finalizzata sostanzialmente a:

- offrire sussidi e prezzi garantiti agli operatori del comparto agricolo, nell'ottica di creare un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, al fine di evitare l'abbandono delle campagne e dei territori rurali;
- incentivare una produzione mirata alla necessità della popolazione e disincentivare le sovrapproduzioni in agricoltura che abbatterebbero i prezzi (antitetico rispetto alla *ratio* della PAC, ossia *prezzi garantiti a sostegno del reddito*) a discapito dell'equilibrio di mercato fra la domanda e l'offerta.

I riflessi degli indebiti percepimenti di fondi comunitari non sono ascrivibili esclusivamente al danno economico nei confronti della P.A. ma anche al pregiudizio della funzione sociale perseguita dalla distribuzione dei fondi medesimi, con grave nocumento per le fragili economie locali e la critica situazione in cui versa l'imprenditoria giovanile. È concreto

il rischio che le descritte distrazioni di denaro pubblico contribuiscano al fallimento delle aziende, cagionando, al contempo, il lento e inesorabile abbandono di un settore strategico per l'economia nazionale e per il sostentamento della popolazione, a vantaggio, di contro, dell'aumento di consenso per le organizzazioni criminali. Queste ultime, in tal guisa, acquisiscono e distribuiscono risorse ai consociati al di fuori delle maglie di ipotesi di riciclaggio, soprattutto nelle aree del territorio nazionale maggiormente caratterizzate dall'operatività di sodalizi di matrice mafiosa. In quest'area d'intervento, i risultati conseguiti dal Reparti per la Tutela Agroalimentare hanno certificato le strutturali infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito agricolo. Gli sforzi investigativi hanno trovato esito anche nell'esecuzione di numerosi provvedimenti cautelari di natura personale e patrimoniale emessi a carico di personaggi di spicco e affiliati di noti sodalizi mafiosi.

#### b. **Qualità agroalimentare**

La seconda direttrice operativa riguarda il controllo della **filiera agroalimentare**, allo scopo di tutelare il consumatore, difendere gli imprenditori onesti e proteggere le eccellenze agroalimentari del territorio, sintesi di storia, cultura e tradizione del nostro Paese. L'azione di controllo viene svolta in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, per garantire che il prodotto sia conforme a quanto previsto dalle specifiche norme del comparto, accertando, nel contempo, la sua reale identità, composizione, provenienza, aspetto qualitativo e presentazione dell'alimento, che dovrà essere adeguata alle normative di specie. L'azione di controllo del Comando riguarda il rispetto da parte degli operatori delle norme che disciplinano i rispettivi settori in ogni fase della catena alimentare, ad esempio verificando la provenienza e corrispondenza delle materie prime impiegate nella trasformazione-lavorazione degli alimenti e la corretta rivendicazione per quelli tutelati con i marchi di qualità (DOP/IGP/STG) o per quelli certificati "Biologici", con attività ispettive anche presso le strutture della grande distribuzione e presso gli esercizi di vendita sia all'ingrosso sia al dettaglio. Triplice l'obiettivo:

- proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, quale volano dell'economia pubblica (seconda voce delle esportazioni) ed esempio emblematico della libera concorrenza del mercato;
- tutelare il consumatore, affinché proceda ad acquisti sani, sotto il profilo della salute, e sicuri quanto a individuazione della provenienza e correttezza delle informazioni relative al prodotto;

- difendere le eccellenze del territorio agricolo e rurale, custode di storia, cultura e tradizione di pratiche millenarie.

## 2. Tutela penale in tema di frodi comunitarie.

Nel settore del contrasto alle “**frodi in danno dell’UE**”, mediante l’attuazione di mirati controlli sui finanziamenti a sostegno del reddito agricolo, svolti attraverso riscontri documentali e controlli sul campo, al fine di verificare:

- l’esistenza dei previsti requisiti soggettivi (effettivo esercizio di un’attività agricola ex art. 9 Reg. UE 1307/2013, assenza di motivi ostativi per ricevere i finanziamenti ex art. 67 D. Lgs. n. 159/2011);
- l’esistenza dei requisiti oggettivi dei richiedenti (disponibilità titolata delle superfici agricole e unità produttive dichiarate in conduzione), nonché la titolarità delle attività finanziate e l’effettiva esecuzione di specifici interventi.

Le violazioni sono essenzialmente riconducibili all’art. **640 bis c.p.** (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), all’art. **316 ter c.p.** (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), oltre alle violazioni di cui al **D.Lgs. n. 231/2001** (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). In alcuni casi, allorquando è stato accertato che sono stati prodotti documenti falsi per commettere il reato di truffa aggravata o indebita percezione, è stata segnalato all’A.G. anche l’ipotesi di tale fattispecie di reato (**art. 476 e segg. c.p.**).

## 3. Tutela civilistica, amministrativa e penale nella protezione del patrimonio agroalimentare nazionale.

### a. Tutela in sede civile.

Le indicazioni geografiche sono diritti di proprietà intellettuale, connesse alla registrazione di nomi di prodotti (agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose), usati nel commercio o nel linguaggio corrente per identificare, uno specifico prodotto ove la qualità, la reputazione o altra caratteristica del bene in questione sia collegata ad una determinata zona geografica. Si tratta di produzioni caratterizzate da un indissolubile legame con il territorio, tanto da renderne impossibile la delocalizzazione. Nulla impedisce ad un imprenditore del settore della carta, piuttosto che delle automobili, di spostare la sua produzione da una zona geografica all’altra, senza che il suo marchio debba – per ciò solo – essere modificato. Questo è impossibile con un prodotto DOP o IGP. Un caseificio non può spostare la sede

in cui produce il Parmigiano Reggiano al di fuori della zona di produzione individuata nel relativo disciplinare.

Questa differenza sostanziale tra le indicazioni geografiche e i marchi è evidente anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, che si sviluppa su 3 piani: civile, penale e amministrativo. Sotto il profilo civilistico, le indicazioni geografiche hanno come base di riferimento il D.Lgs. n. 30/2005, definito *Codice della Proprietà Industriale (CPI)*.

Il CPI, tra le altre cose, prevede che, ai fini della registrazione, il marchio non risulti ingannevole in ordine alla provenienza geografica del prodotto, alla natura dello stesso o alla sua qualità. Con riguardo alla **provenienza geografica, ad esempio, sono** vietati i segni che fanno riferimento ad una determinata località senza essere stati prodotti in quel luogo, allo scopo di fornire una garanzia qualitativa circa lo standard del prodotto.

Il CPI disciplina la tutela giurisdizionale sotto il profilo civilistico dei diritti di proprietà industriale e, di conseguenza, anche delle indicazioni geografiche tipiche del mondo agroalimentare. **DOP, IGP e STG** sono tutte sigle che si riferiscono ad Indicazioni Geografiche titolate, così come quelle utilizzate nei vini, quali DOCG, DOC e IGT. Grazie al CPI, le indicazioni geografiche sono divenute a tutti gli effetti diritti di proprietà intellettuale. **Denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche costituiscono uno strumento finalizzato a comunicare ai consumatori la presenza nei prodotti di determinate qualità legate al territorio di provenienza. Allo stesso tempo, consentono agli operatori del luogo di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione dei loro prodotti, da loro creata mediante uno sforzo qualitativo.**

In particolare il CPI, agli articoli 117 e seguenti, disciplina le azioni esperibili dinnanzi al Giudice Civile, ivi compresa quella di risarcimento del danno a seguito di provata contraffazione, intesa sia come violazione di un diritto titolato che come uso del marchio o del brevetto.

Il Codice disciplina anche le modalità di quantificazione del danno, secondo la logica del danno emergente e del lucro cessante, individuando i criteri di risarcibilità quali le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno e il danno morale. Una volta accertata la violazione del codice della proprietà industriale, con sentenza il giudice può disporre l'inibitoria della produzione, distribuzione, commercializzazione e uso delle cose oggetto della violazione.

#### **b. Tutela penale**

Come preliminarmente illustrato, tra gli obiettivi istituzionali del Reparto vi è anche quello della tutela delle indicazioni geografiche. Si tratta, come detto, di una tutela, conseguente



all'azione di controllo, che si esplica sul piano penale e amministrativo ma non su quello civilistico<sup>1</sup>. Dal punto di vista penale, le indicazioni geografiche trovano tutela diretta nell'**art. 517 quater c.p.**, nonché nell'inasprimento delle pene previsto dall'**art. 517 bis** quando i fatti previsti dagli art. 515, 516 e 517 *“hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti”*. L'**art. 517-quater c.p.** non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale. Per tale motivo, la contraffazione di un marchio collettivo può comportare il **concorso** tra il delitto di cui all'**art. 517 quater c.p.** e quelli di **contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi** e commercio di prodotti con segni falsi (**artt. 473 e 474 c.p.**).

Di particolare importanza la recente novella legislativa (**D.Lgs n. 206/2023**) che ha introdotto importanti modifiche all'**art. 517 c.p.** prevedendo, tra le altre cose, la competenza del Pubblico Ministero distrettuale in tema di *“associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione”* e la possibilità di eseguire operazioni sotto copertura.

È interessante osservare come la più recente giurisprudenza abbia esteso la garanzia penalistica non solo all'indicazione DOP/IGP in sé e per sé considerata, ma **anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare** (materie prime utilizzate, luogo di produzione, metodo di produzione). In tal modo, il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno DOP/IGP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione<sup>2</sup>: fattispecie nella quale, in particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del disciplinare di produzione. La tutela degli interessi protetti dai delitti sin qui considerati è affidata anche alla disciplina della responsabilità da reato delle società e degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001.

---

<sup>1</sup> Non deve ingannare il riferimento dell'**art. 127 del CPI** alle sanzioni penali e amministrative all'esito del processo civile, con le quali si punisce:

- penalmente, per il delitto di falsa testimonianza, l'imprenditore e chi non risponde alle domande del giudice senza giustificato motivo;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 516,46 l'apposizione sul bene di indicazioni idonee a far presumere l'esistenza di un marchio che lo tuteli;
- con sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 2.065,83, salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzo di un marchio registrato in seguito all'intervento di una dichiarazione di nullità della registrazione per illiceità del marchio.

<sup>2</sup> Cassazione Penale, sez. 3<sup>^</sup>, n. 49889/2019.



In particolare, l'art. 25-bis, lett. f-bis del decreto prevede che in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sia applicabile alla società o ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed il secondo comma del medesimo articolo prevede altresì la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

### c. Tutela amministrativa.

La principale tutela in sede amministrativa è disciplinata dal **D.Lgs. 297/2004** "*Disposizioni sanzionatorie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*".

Alle indicazioni geografiche come DOP e IGP è riservata protezione da una serie vasta di comportamenti illeciti, quali lo sfruttamento della notorietà del nome protetto, la usurpazione/imitazione, l'uso di espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», l'evocazione intesa come contraffazione implicita del nome registrato, l'uso di indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore sull'origine, la natura o le qualità essenziali del prodotto.

Il D.Lgs. n. 297/2004 prevede sanzioni amministrative di tipo pecuniario, oltre alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta, "salva l'applicazione delle norme penali vigenti". A titolo esemplificativo si citano le condotte più ricorrenti:

- indebito utilizzo della denominazione, per prodotti comparabili in quanto appartenenti allo stesso tipo, nei casi di mancanza del necessario assoggettamento alla struttura di controllo prevista oppure in mancanza della certificazione di conformità da parte della stessa struttura;
- evocazione di una denominazione protetta nella presentazione del prodotto;
- violazione della disciplina di produzione;
- uso della denominazione protetta per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, capace comunque di generare uno sfruttamento indebito della reputazione della stessa. Per il vino, gli aspetti sanzionatori sono disciplinati dall'**art. 74 della legge n. 238/2016** "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*".

### ATTIVITA' SVOLTA NEL DISTRETTO DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE DI PARMA, IN MATERIA DI FRODI COMUNITARIE.

Il 21 giugno 2022, in Alfonsine (RA), nell'ambito del contrasto alle frodi comunitarie, in

collaborazione con il personale del Comando Arma competente per territorio, è stata eseguita una perquisizione locale delegata dalla Procura Repubblica di Ravenna, che consentiva di sequestrare documentazione corroborante l'ipotesi investigativa per i reati di uso di atto falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per i quali è stata deferito in stato di libertà alla A.G. un soggetto che era investito di pubbliche funzioni nella verifica della fidejussione documentale degli allegati alla richiesta di contributi: costui infatti, tramite artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false domande di aiuto, consentiva al proprietario di un fondo agricolo, per le annate agrarie dal 2014 al 2020, l'illecito percepimento di €. 21.945,60. Il 27 giugno 2022, in Forlì, nell'ambito del contrasto alle frodi comunitarie, a parziale conclusione di attività investigativa, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Forlì ed a quella Europea con sede in Bologna (EPPO), per tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il titolare di azienda agricola che, mediante artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false attestazioni circa l'avvenuta realizzazione dell'impianto di irrigazione sui vigneti nella propria disponibilità, traeva in errore gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, tentando di ottenere la concessione di un contributo comunitario FEAGA (*Fondo Europeo Agricolo di Garanzia*) per €. 17.469,00. L'attività condotta ha consentito il blocco dell'erogazione del citato fondo destinato alla riconversione e ristrutturazione vigneti.

Il 18 luglio 2022, in Forlì, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Forlì, per tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il legale rappresentante di una società agricola poiché, mediante artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false attestazioni circa la avvenuta realizzazione dell'impianto di irrigazione sui vigneti nella propria disponibilità, traendo in errore gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, tentava ottenere la concessione del contributo comunitario FEAGA (*Fondo Europeo Agricolo di Garanzia*) per €. 3.045,00. L'attività condotta, oltre ad accertare la falsità dei documenti prodotti nella fase conclusiva d'istruzione della pratica, permetteva bloccare l'erogazione del citato aiuto economico destinato alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti. La società è stata segnalata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la responsabilità amministrativa dell'Ente. Il 26 luglio 2022, in Piacenza, è stato denunciato in stato di libertà a quella Procura della Repubblica ed alla Procura Europea di Bologna (EPPO), per "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" il legale rappresentante di una società agricola poiché, mediante artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false attestazioni circa l'avvenuta

realizzazione dell'impianto di irrigazione sui vigneti nella propria disponibilità, traeva in errore organi accertatori Regione Emilia Romagna, percependo per l'anno 2021, quale contributo comunitario FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), la somma di €. 14.747,88 e, mediante analoghe condotte, tentava di percepire per l'anno 2022 l'aiuto di €. 10.446,90.

La società è stata segnalata ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il 27 luglio 2022, in Piacenza, è stato denunciato in stato di libertà a quella Procura della Repubblica ed alla Procura Europea di Bologna (EPPO), per "tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" il legale rappresentante di una cantina vinicola, poiché mediante artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false attestazioni circa l'avvenuta realizzazione dell'impianto di irrigazione sui vigneti nella propria disponibilità, traeva in errore organi accertatori Regione Emilia Romagna, tentando di percepire, quale contributo comunitario FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), la somma di €. 25.511,00. La società è stata segnalata ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il 26 agosto 2022, in Forlì, sono stati denunciati in stato di libertà a quella Procura della Repubblica di Forlì e alla Procura Europea di Bologna (EPPO), i soci amministratori di una società agricola per "truffa aggravata e continuata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche" e per "falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico", poiché, mediante la presentazione di false dichiarazioni di esecuzione lavori e false attestazioni di fine lavori, hanno indotto in errore gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, ottenendo l'ammissione al beneficio complessivo di €. 39.228,00 quali contributi comunitari previsti per la ristrutturazione e riconversione di vigneti per le annualità 2020 e 2021, percependo in acconto €. 7.453,00 in danno del fondo FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia).

La società è stata segnalata ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il 5 Settembre 2022, in Lugo (RA), è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna e alla Procura Europea di Bologna (EPPO), per "tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", il legale rappresentante di un'impresa individuale, che con artifici e raggiri consistiti nella presentazione di false attestazioni circa l'esecuzione lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione su vigneti,

aveva indotto in errore il Centro Assistenza Agricola e gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, tentando di percepire, in danno del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), €. 26.494,16, quale contributo comunitario previsto per la ristrutturazione e riconversione vigneti, per l'annualità 2021. L'attività condotta, ha consentito la sospensione dell'erogazione dell'aiuto economico.

Il 13 settembre 2022, in Lugo (RA), è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna e alla Procura Europea di Bologna (EPPO), per "truffa e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", il legale rappresentante di un'impresa individuale che, con artifici e raggiri consistiti in false attestazioni circa la realizzazione di un impianto di irrigazione per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, induceva in errore il Centro Assistenza Agricola e gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, percependo illecitamente €. 14.468,69 per l'annualità 2021 e tentando di percepire €. 3.617,18 per l'annualità 2022, in danno del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia). L'attività condotta, consentiva la sospensione dell'erogazione dell'aiuto economico.

Il 29 settembre 2022, in Castelfranco Emilia (MO), sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena e alla Procura Europea di Bologna (EPPO), in concorso tra loro per i reati di "tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" due soci amministratori di una Società Agricola che, mediante la presentazione di false dichiarazioni di esecuzione lavori e false attestazioni di fine lavori, avevano indotto in errore gli organi accertatori della Regione Emilia Romagna, ottenendo l'ammissione al beneficio complessivo di €. 64.811,23, quale contributo comunitario previsto per la ristrutturazione e riconversione vigneti per l'annualità 2021, in danno del fondo FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), importo di cui veniva sospesa l'erogazione. La società segnalata sensi D.LGS. 231/2001 per responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il 14 ottobre 2022, a conclusione di verifiche relative alla corretta erogazione dei Fondi Strutturali in favore attività agrituristiche, in Castelfranco Emilia (MO), Pavullo nel Frignano (MO), Gattatico (RE), Viano (RE) e Bobbio (PC), sono state accertati e contestati nr. 8 illeciti amministrativi per complessivi €. 6.100,00, causa omessa comunicazione obbligatoria, del calendario di apertura e dell'elenco dei prezzi praticati.

Il 16 marzo 2023, in Faenza (RA), è stata deferita alla Procura della Repubblica di Ravenna nonché alla Procura Europea di Bologna (EPPO), per "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato continuata", un'imprenditrice agricola che, nel corso delle campagne agrarie 2021 e 2022, attestando falsamente la disponibilità di superfici di proprietà

dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), induceva in errore l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura in Emilia-Romagna (*di seguito* AGREA), così da percepire indebiti contributi in seno alla P.A.C. per €. 4.888,42.

Il 21 marzo 2023, in Parma, è stato deferito alla locale A.G. ed alla Procura Europea di Bologna (EPPO) per "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato continuata", il legale rappresentante di un'impresa agricola individuale, pregiudicato, che nel corso delle campagne agrarie dal 2017 al 2022, traendo in inganno l'organismo pagatore AGREA, omettendo di comunicare la sua interdizione dai pubblici uffici, riusciva a percepire €. 38.178,00 quali aiuti e premi nell'ambito della P.A.C.

Il 03 aprile 2023, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena ed alla Procura Europea di Bologna (EPPO) per "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata", il titolare di un'impresa individuale con sede in San Felice sul Panaro (MO) che, sebbene gravato da impedimenti soggettivi in quanto condannato per reati ricompresi nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. nell'ambito dell'indagine "Aemilia", non comunicando la propria condizione traeva in inganno l'organismo pagatore AGREA, riuscendo ad ottenere pagamenti per aiuti al comparto agricolo nell'ambito della P.A.C. per complessivi €. 53.204,00.

Il 5 giugno 2023, in Bologna, a parziale conclusione di un'attività investigativa, è stato denunciato alla Procura Europea di Bologna (EPPO), il titolare di un'impresa individuale di allevamento ittico, ritenuto responsabile di "tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche". Le indagini, intraprese dal gennaio 2023, consentivano di accertare che il soggetto, al fine di ottenere aiuti economici per l'ammodernamento dell'impianto di itticoltura, mediante la presentazione di falsi preventivi intestati a società operanti nel settore presenti nelle province di Alessandria, Livorno, Massa Carrara, Savona e Udine, induceva in errore la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna, tentando di percepire la somma di €. 157.115,00 dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). L'8 giugno 2023, in esito di perquisizioni disposte dalla Procura Europea di Bologna (EPPO) e condotte nelle province di Livorno, Massa Carrara, Savona, Alessandria e Udine, congiuntamente con personale dei Re.T.A. di Roma e Torino, delle Sezioni EPPO dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali Carabinieri di Venezia e Bologna, nonché dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti, venivano acquisite ulteriori fonti di prova in ordine all'ipotesi di reato di cui tratta l'attività svolta il 5 giugno 2023, nei confronti del titolare della suddetta impresa individuale di allevamento ittico.

Altresì venivano rinvenuti elementi di responsabilità a carico dei responsabili di quattro società che avevano presentato preventivi nell'istruttoria del bando per fondo FEAMP 2014-2020, relativo ad "investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" per la regione Emilia Romagna, determinandone il deferimento all'Autorità Giudiziaria. Le risultanze investigative acquisite dimostravano infatti che i titolari delle società coinvolte, attraverso contatti con fornitori di medesime prestazioni professionali, riuscivano a far stilare preventivi di offerta superiori a quelli da loro presentati, condizionando la regolare e libera scelta del funzionario regionale. Nel corso delle perquisizioni locali ed informatiche, veniva sequestrato materiale investigativo che faceva emergere la sussistenza di accordi per la presentazione dei preventivi e relativi importi, talvolta già predisposti per garantire l'aggiudicazione del bando, configurando così il reato di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione a bando".

### ATTIVITÀ DI CONTRASTO SVOLTA NEL DISTRETTO DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE DI PARMA IN MATERIA DI FRODI AGROALIMENTARI

*Nel settore del contrasto alle "frodi in danno dell'agroalimentare", mediante l'attuazione di mirate attività ispettive, nelle varie fasi della produzione agroalimentare e fino al momento dell'offerta al consumatore finale, è stato verificato:*

- *la corretta etichettatura degli alimenti in genere affinché le informazioni fornite non inducano in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione (Reg. UE 1169/2011, sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2017);*
- *il rispetto da parte degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) dei disciplinari di produzione per le indicazioni geografiche protette (Reg. Ue 1151/2012 sanzionato dal D.Lgs. n. 297/2004);*
- *il metodo di produzione da agricoltura biologica (Reg (UE) 2018/848).*

*Ciò ha consentito di accertare prevalentemente le violazioni (ancorché tentate, continuate e/o in concorso) di cui all'**art. 515 c.p.** (frode nell'esercizio del commercio), dell'**art. 517-bis c.p.** (frode aggravata per le indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), dell'**art. 473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,*



modelli e Disegni), nonché le violazioni amministrative sanzionate dal D.Lgs. n. 297/2004, dal D. Lgs. n. 190/2006, dal D. Lgs. 231/2017 e dalla legge n. 238/2016.

In particolare, nello specifico:

In materia di ***frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.):***

- 15 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria;
- 3 società sono state deferite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 6337 litri di vino sequestrati;
- 2870 kg. di prodotti alimentari sequestrati.

Tra questi, meritevole di segnalazione la campagna di verifica sulle rivendite di vino spillato (sfuso), dove è stato riscontrato l'illecito utilizzo del marchio DOP, con l'utilizzo di vino comune da tavola in luogo di quello pubblicizzato, e l'individuazione di una illecita attività di glassatura dei prodotti ittici, posta in essere al solo scopo di aumentare il peso del prodotto in vendita, in percentuali variabili tra il 5% e il 16%, in danno della buona fede del consumatore.

In materia di ***contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci aggravata poiché alimenti a denominazione di origine protetta (artt. 473, 474, 517ter, 517quarter), incluse le fattispecie amministrative di evocazione e uso indebito delle denominazioni di origine geografica:***

- 9 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria;
- 2 società sono state deferite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 3.096 Kg. Di prodotti alimentari sequestrati;
- €. 74.000 di sanzioni amministrative elevate.

Tra queste, merita menzione l'attività illecita posta in essere da quattro soci amministratori di una società agricola che, utilizzando i segni distintivi di un'altra impresa individuale precedentemente contraffatti, ponevano in commercio "Parmigiano Reggiano Dop Biologico" porzionato, senza alcuna autorizzazione dell'organismo di controllo. L'attività ha consentito il sequestro anche della macchina pesatrice con stampa etichette, una porzionatrice e una per il confezionamento sottovuoto, unitamente a n. 50.000 etichette contraffatte e n. 1.700 buste utilizzate per l'attività illecita, a conferma del carattere organizzato dell'attività illecita posta in essere.

In materia di ***pratiche leali d'informazione, tracciabilità ed etichettatura (fattispecie esclusivamente amministrative):***

- 6.795 Kg di prodotti alimentari sequestrati;
- €. 50.564 di sanzioni elevate.

## CAPITOLO 5

### TRASFERIMENTO ILLECITO DI VALORI: INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA ED UTILIZZO DI DATI INFORMATICI NEL PROCESSO PENALE

#### 1. Premessa

L'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, convenzionalmente denominata "*Aspromonte Emiliano*", ha disvelato l'esistenza, in Emilia Romagna, non soltanto di un'associazione criminale dedita al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti composta da soggetti italiani, la maggior parte dei quali appartenenti o contigui alla '*ndrangheta* reggina e crotonese, ma anche di una rete di soggetti di nazionalità cinese in grado di riciclare i proventi illeciti e/o recapitarli ai *broker* del narcotraffico e agli stessi cartelli sudamericani tramite un c.d. *Informal Value Transfer System* (Sistema Informale di Trasferimento di Valori) analogo all'*hawāla*<sup>1</sup>.

Le indagini, coordinate dalla locale **Direzione Distrettuale Antimafia**, sono state eseguite con un approccio trasversale, che ha consentito di imprimere maggiore incisività e efficacia alla repressione delle condotte illecite perpetrate dal sodalizio criminale e all'aggressione degli *asset* patrimoniali allo stesso riconducibili.

#### 2. Input dell'attività e il cruciale ruolo dei soggetti di etnia cinese

Le indagini scaturiscono da riscontri circa l'operatività di alcuni "*corrieri*" appartenenti a varie organizzazioni criminali, impegnati nel riciclare e/o inviare denaro ai cartelli sudamericani del narcotraffico tramite un *Informal Value Transfer System* che prevedeva, in sintesi, una vorticoso serie di trasferimenti all'estero e successivi meccanismi di compensazione.

Più nel dettaglio, il meccanismo in argomento, di norma posto in essere da soggetti di

---

<sup>1</sup> Sistema informale di trasferimento di valori utilizzato, principalmente, in Medio Oriente, Nord Africa, nel Corno d'Africa ed in Asia meridionale. Il meccanismo coinvolge vasta rete di mediatori (c.d. *hawāladar*): il cliente avvicina un *broker hawāla* in una città e gli consegna una somma da trasferire ad un destinatario che si trova in un'altra città, di solito straniera; il mediatore contatta un suo omologo presente nella città del destinatario, dà delle disposizioni sui fondi (di solito, sottraendo una piccola commissione) e promette di saldare il debito in una data successiva. La caratteristica del sistema è che tra i *broker* non vi è, necessariamente, un trasferimento diretto di denaro, ma le transazioni sono basate unicamente sull'onore: al di là di registrazioni informali e di un conteggio dell'importo dovuto da un mediatore ad un altro, il pagamento fra i vari *hawāladar* avviene mediante meccanismi di compensazione. Non essendovi alcun contratto di natura obbligazionaria o di credito, l'*hawāla* può funzionare anche in assenza di un sistema legale e giuridico (o fra Stati con ordinamenti giuridici molto diversi); inoltre, essendo sottratto (nella maggior parte dei casi) al controllo di Stati o Autorità terze, può costituire un mezzo rapido ed efficiente per riciclare proventi illeciti senza lasciare tracce.



nazionalità cinese e noto come *Fei Ch'ien*<sup>2</sup>, prevedeva le seguenti fasi:

- a. i "prelevatori" di contanti venivano contattati da intermediari che, nel sondare la disponibilità a procedere al ritiro di denaro, comunicavano le indicazioni relative al luogo, al giorno e all'ora in cui sarebbe avvenuta la consegna;
- b. ottenuta la disponibilità del "money mule", gli intermediari richiedevano allo stesso il numero seriale di una banconota (c.d. "token"), che veniva inoltrato ai "corrieri" che avrebbero materialmente effettuato la consegna di denaro;
- c. quando il "prelevatore" e il "corriere" si incontravano presso il luogo convenuto, il primo mostrava la banconota "token" e, solo dopo aver effettuato il "riconoscimento", il secondo procedeva alla consegna del contante;
- d. effettuato il "pick up" ed il conteggio del denaro, il "money mule" apponeva la sua firma sulla banconota "token", unitamente alla data e all'importo ritirato, inviando una foto a chi aveva commissionato il prelievo di denaro, a conferma dell'avvenuto scambio;
- e. successivamente, il "money mule" depositava il denaro su conti bancari/rapporti finanziari e in seguito, sulla scorta di indicazioni ricevute dagli intermediari, effettuava una serie di bonifici verso conti correnti esteri (prevalentemente aziende commerciali realmente esistenti, ubicate nel continente asiatico e americano), trattenendo per sé una percentuale a titolo di commissione;
- f. mentre il denaro transitava in diversi conti correnti esteri, altri "agenti" (simili ai c.d. "hawaladar"), residenti nel Paese del beneficiario finale, mettevano a disposizione di quest'ultimo, in contanti, la somma consegnata *ab origine*; grazie a complicati meccanismi di compensazione, il denaro giungeva ai destinatari senza che vi fosse un trasferimento diretto mediante meccanismi tracciabili.

Il *Fei Ch'ien* è collegato alle **rimesse di denaro** che i soggetti di etnia sinica effettuano, periodicamente, verso la madrepatria.

In particolare:

- g. gli "agenti" cinesi di stanza nei Paesi esteri raccoglierebbero, dai loro connazionali ivi

<sup>2</sup> Letteralmente "Denaro volante". Originariamente il sistema *Fei Ch'ien* era del tutto lecito in quanto assicurava all'erario la riscossione di tributi: quando un commerciante esportava un bene, registrava l'incasso e le quote cedute a fini tributari, richiedendo all'ufficio governativo territorialmente competente una ricevuta che, in seguito, veniva presentata nel luogo di destino della merce, così da permettere al commerciante di rientrare dei tributi versati. All'inizio del XIX secolo, il *Fei Ch'ien* divenne un sistema informale di rimesse di denaro analogo all'*hawala*, grazie alla costituzione di una rete fiduciaria di persone definita *guanxi* (letteralmente "connessione di persone"), basata sul segreto e sull'onestà delle parti che cooperano nel trasferimento. Come accade per l'*hawala*, il *Fei Ch'ien* è stato ed è tuttora largamente impiegato dalle organizzazioni criminali per trasferire beni illeciti occultati nelle molteplici operazioni giornaliere di trasferimento.

residenti, le somme di contanti che questi desiderano mandare in Cina, fungendo da veri e propri “collettori” e potendo quindi disporre ingenti liquidità;

h. in Italia, le organizzazioni malavitose consegnano i proventi illeciti ai “prelevatori” sinici, che a loro volta provvedono a disporre dei bonifici verso aziende commerciali asiatiche;

i. il denaro proveniente dal narcotraffico transiterebbe quindi nei circuiti bancari legali, “confondendosi” con i capitali leciti, venendo infine utilizzato per le rimesse che erano state inizialmente “commissionate” dai cittadini cinesi;

j. mentre il denaro transita nei C/C esteri, gli “agenti” cinesi residenti nel Paese del beneficiario finale, attingendo alle loro cospicue riserve di liquidità, “sbloccherebbero” una somma di denaro (in contanti) equivalente a quella consegnata in Italia, che viene recapitata ai fornitori dello stupefacente;

k. laddove la necessità sia quella di riciclare i proventi illeciti, il meccanismo non subirebbe variazioni se non nell’ultimo *step*: invece che consegnato in contanti, il denaro raccolto dagli “agenti” all’estero potrebbe essere versato su conti riconducibili ad aziende/ cittadini cinesi ivi residenti e da lì bonificato (previa eventuale emissione di fatture false) a soggetti economici gestiti, direttamente o indirettamente, dagli “attori” del narcotraffico.

Tale sistema informale di pagamento ha riguardato anche zone rientranti nel distretto della Corte d’Appello di Bologna. Fra queste, maggior interesse investigativo ha destato senza dubbio il territorio di **Gualtieri (RE)**, ove fra il 04.12.2020 e il 26.01.2021 erano avvenute diverse consegne di denaro da parte di soggetti di origine calabrese, per un totale di circa **850.000 euro** in contanti. Gli accertamenti, effettuati anche a seguito di attività di *osservazione, controllo e pedinamento*, hanno permesso di acquisire importanti informazioni e di ricostruire i *background* criminali dei personaggi a vario titolo coinvolti, apparsi sin da subito contigui, direttamente o tramite legami familiari, sia a **pluripregiudicati** con precedenti di rilievo (non solo per reati inerenti gli stupefacenti, ma anche tentato omicidio, estorsione, usura, riciclaggio e associazione a delinquere di tipo mafioso), alcuni dei quali emersi nel corso della celebre indagine “*Aemilia*”, sia a diversi **gruppi malavitosi di matrice ‘ndranghetista** operanti nella provincia crotonese, ma con ramificazioni anche nel nord Italia.

Il quadro inizialmente prospettato era, quindi, quello di un gruppo di soggetti con tutta probabilità contigui alla *‘ndrangheta* che, definitivamente stabilitisi ormai da anni in Emilia Romagna, avevano costituito una **compagine criminale autonoma**, in grado di movimentare in meno di due mesi quasi **1 milione di euro**, presumibilmente proveniente dal traffico di stupefacenti.

### 3. Le indagini in sintesi

Un punto di svolta dell'indagine è stato l'**acquisizione delle chat criptate** intrattenute tramite la piattaforma *Sky ECC*<sup>3</sup> (che, di fatto, precludeva ogni tipo di intercettazione), smantellata grazie a un'operazione condotta da un *Joint Investigation Team* francese, belga e olandese (sotto l'egida di *Europol*), che ha permesso di accedere alle comunicazioni di oltre 70.000 utilizzatori dei dispositivi<sup>4</sup>.

Le indagini, pertanto, sono state svolte non solo tramite intercettazioni (telefoniche ed ambientali), ma anche attraverso l'utilizzo dei dati relativi alle *chat* intrattenute dagli indagati tramite i dispositivi criptati con tecnologia *Sky ECC*, rilevati grazie all'impiego di un c.d. "*IMSI catcher*"<sup>5</sup>.

3 *Sky ECC era un sistema di messaggistica istantanea con crittografia end-to-end a curve ellittiche (Elliptic-Curve-Cryptography o ECC) dotato di un elevatissimo grado di sicurezza, offerto dalla società canadese Sky Global, specializzata nell'offerta di sistemi di telefonia "sicuri". Nato come sistema per tutelare la privacy delle comunicazioni, Sky ECC divenne in breve tempo (anche grazie all'operazione "Emma", che nel 2020 aveva violato la rete criptata EncroChat) l'applicativo più utilizzato da criminali di tutto il mondo, attratti dalle numerose funzionalità di sicurezza offerte, quali:*

- *l'autodistruzione dei messaggi dopo un determinato lasso di tempo stabilito dall'utente;*
- *l'invio di "messaggi flash", in grado di autodistruggersi dopo 30 secondi dalla visualizzazione;*
- *la possibilità di cancellare tutti i contenuti all'inserimento di una c.d. "panic password";*
- *la possibilità di creare chat di gruppo e inviare note, immagini, contatti e messaggi vocali in modo sicuro, con contestuale controllo sul download degli allegati ricevuti dagli interlocutori;*
- *una "Modalità Nascosta", in cui l'applicativo continuava a funzionare comparando sull'interfaccia dello smartphone "mascherato" come una calcolatrice;*
- *il cosiddetto "Secure Vault", ovvero l'archiviazione protetta di tutti i contenuti ricevuti, il cui backup (disabilitabile dall'utente) avveniva su una sorta di "cloud criptato";*
- *la verifica automatica della sicurezza della rete una volta effettuato l'accesso (qualora la connessione di rete non fosse risultata sicura, non sarebbe stato possibile utilizzare Sky ECC);*
- *la generazione casuale delle chiavi di crittografia private, che venivano memorizzate solo sul dispositivo e mai sui server Sky Global;*
- *la protezione, aggiungendo vari livelli di crittografia, anche delle reti pubbliche (telefoniche o Wi-Fi) cui il cellulare si fosse connesso.*

*Prima che la rete fosse smantellata i criptofonini registrati sulla rete Sky Global erano circa 171.000, con utilizzatori in Europa, U.S.A., alcuni Paesi dell'America Latina (principalmente in Colombia) e nel Medio Oriente; circa 18.000 dispositivi si trovavano in Belgio (6.000) e nei Paesi Bassi (12.000).*

4 *L'operazione, analoga a quella che appena un anno prima aveva disarticolato la rete EncroChat, ha avuto il suo culmine il 9 marzo 2021, quando la polizia belga ha effettuato, in contemporanea, circa 200 interventi, che hanno portato all'arresto di 48 persone e al sequestro di 1.2 milioni di euro in contanti e 17 tonnellate di cocaina e armi da fuoco; fra gli arrestati, oltre a numerosi appartenenti alla criminalità organizzata, figurano anche avvocati, membri del club motociclistico Hells Angels, membri delle FF.OO. corrotti e addirittura personale di Procure e ospedali sospettati di fornire informazioni ai criminali.*

*Nei confronti dell'amministratore delegato di Sky Global è stato emesso un mandato di cattura da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, con l'accusa di cospirazione per violare la legge federale sulla criminalità organizzata (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o RICO) e per facilitare consapevolmente l'importazione e la distribuzione di droga, in quanto i dispositivi venduti da Sky Global sarebbero stati "specificamente finalizzati a prevenire il monitoraggio attivo, da parte delle forze dell'ordine, delle comunicazioni fra membri di organizzazioni criminali transnazionali, coinvolte nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro. Come parte dei suoi servizi, infatti, Sky Global garantisce che i messaggi memorizzati sui suoi device possono (e di fatto vengono) cancellati da remoto dalla società in caso di sequestro da parte delle Forze di Polizia o se compromessi in altro modo". Il 19 marzo 2021 la società ha cessato ogni attività, essendo stata estromessa dalle infrastrutture informatiche Blackberry; la rete criptata Sky Global è stata definitivamente smantellata e il sito Skyecc.com è stato posto sequestro dall'F.B.I. statunitense.*

5 *Dispositivo in grado di effettuare il c.d. "attacco Man in the Middle": l'IMSI Catcher agisce infatti da "falso ripetitore" e, interponendosi tra il telefono "bersaglio" e le celle telefoniche, è in grado di captare e identificare i cellulari in una determinata area, ottenendo informazioni quali il numero di telefono, l'IMSI (International Mobile Subscriber Identity, identifica la SIM dell'utente) e l'IMEI (International Mobile Equipment Identity, che identifica in maniera univoca marca e modello dell'apparecchio).*

a. **La ricostruzione delle condotte tramite le chat Sky ECC**

L'acquisizione e analisi delle *chat Sky ECC*, effettuata "in parallelo" rispetto alle indagini tecniche, ha permesso di individuare non soltanto i soggetti apicali dell'organizzazione, appartenenti a pieno titolo alla '*ndrangheta* (con gradi - o "*doti*" - di altissima levatura), ma anche una rete di persone, imprese, mezzi e basi logistiche diffuse in tutta la penisola, che avevano quale perno l'organizzazione stabilita nel reggiano, "*testa di ponte*" per la distribuzione di cocaina, *marijuana* e *hashish* pressoché in tutta Italia.

Le *chat* sono state acquisite tramite tre distinti **Ordini di Indagine Europei**. In particolare, con il primo O.I.E. sono stati richiesti i dati (messaggi, immagini e *file* audio) relativi ai codici IMSI / IMEI scoperti grazie all'*IMSI Catcher* nel gennaio 2021<sup>6</sup>; a seguito dell'analisi degli stessi, con due successivi OO.I.EE., sono state acquisite le comunicazioni intrattenute dai soggetti risultati in contatto con gli indagati, sino a ricostruire l'intera struttura dell'associazione e la filiera dell'approvvigionamento di stupefacente. Complessivamente, sono stati acquisiti e analizzati oltre **15 GB di dati** (corrispondenti a centinaia di migliaia di messaggi, immagini e *files* audio), relativi a **121 PIN Sky ECC**.

Una volta ottenuti i dati, di fondamentale importanza si è rivelata l'**identificazione** degli interlocutori di una conversazione. È stato quindi elaborato un "percorso metodologico" che, partendo dal PIN *Sky ECC/nickname*, ha portato alla raccolta di elementi personali scambiati lungo i canali cifrati, quali:

1. foto degli indagati, delle loro abitazioni, autovetture, di figli/coniugi/altri familiari etc.;
2. informazioni sulla sfera personale e relazionale del soggetto (date di nascita, compleanni, anniversari, ricorrenze particolari, nuove nascite o morti);
3. informazioni su vicende giudiziarie o sui "rapporti" di indagati e/o loro familiari con le Forze di Polizia (condanne, carcerazioni, controlli di polizia in una determinata zona o su una determinata autovettura, precedenti, fissazione di udienze);
4. informazioni reddituali/patrimoniali (acquisto di case, auto o altri beni, redditi percepiti, assunzioni/licenziamenti).

Tutti i dati raccolti sono stati "*messi a sistema*" e incrociati con le risultanze degli approfondimenti alle Banche Dati, l'analisi dei tabulati e gli elementi acquisiti grazie ad appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi ed indagini tecniche.

---

<sup>6</sup> *Circostanza confermata dall'acquisizione del traffico telefonico delle celle serventi la frazione di Santa Vittoria di Gualtieri (RE), che ha permesso di identificare alcuni telefoni cellulari che, contrariamente agli altri dispositivi in uso agli abitanti del paese, utilizzavano schede SIM olandesi.*

L'analisi delle *chat* ha consentito non solo di identificare compiutamente e con un elevato grado di certezza **32 soggetti**, utilizzatori di dispositivi criptati *Sky ECC*, ma anche di **ricostruire l'intera struttura dell'associazione**, le sue dinamiche e i suoi mutamenti nel corso del tempo, percorso criminale che può essere così sintetizzabile:

- 1) già a partire dagli anni **2016/2017** era attiva, tra le province reggiane e parmensi, un'organizzazione criminale dedicata al narcotraffico, composta da soggetti calabresi stabilmente residenti, da diversi anni, in Emilia Romagna, già all'epoca in contatto con membri di spessore della *'ndrangheta* reggina;
- 2) con il progressivo incremento dei quantitativi di stupefacente trattati, anche la consistenza numerica dell'associazione era aumentata: nel **novembre 2019**, oltre che sui membri "storici", il sodalizio poteva contare su una rete di soggetti di fiducia, grazie ai quali sono stati portati a compimento numerosi approvvigionamenti di cocaina e *marijuana*, poi rivendute sulla piazza emiliano – romagnola;
- 3) il vero "salto di qualità" era avvenuto nei mesi di **maggio/giugno 2020**, quando quale **principale promotore** del sodalizio era subentrato uno dei più importanti *broker* del narcotraffico internazionale, appartenente a una pericolosa *'ndrina* di **San Luca (RC)** e all'epoca **latitante** in Spagna<sup>7</sup>. Dotato di una di una non comune abilità nell'organizzare il trasporto di **centinaia di chilogrammi di stupefacente ogni mese** (anche grazie a una vastissima rete di contatti con *narcos* dell'America latina, numerosi "alleati" nei porti del nord Europa nonché aziende, mezzi e basi logistiche diffuse in tutta Italia), l'indagato apportava nuovi canali di approvvigionamento della droga, con un conseguente aumento della frequenza e della consistenza dei carichi di stupefacente (principalmente cocaina, ma anche *hashish* e *marijuana*); nel contempo, l'espansione del narcotraffico verso regioni quali Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo e Campania ha determinato un allargamento delle fila della compagine criminale. Sono stati pertanto "arruolati" diversi soggetti, da impiegare quali corrieri, custodi dello stupefacente, "staffette" etc.;
- 4) a **settembre 2020**, a seguito di alcuni dissidi tra il nuovo *dominus* dell'associazione e il suo referente in Italia (peraltro coincisi temporalmente con la carcerazione di quest'ultimo per l'espiazione di una pregressa condanna), si verificava un cambio al vertice del "ramo reggiano" del sodalizio, che portava a una rimodulazione della struttura e dei ruoli in seno

---

<sup>7</sup> In quanto colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare n. 6089/2015 R.G.N.R. D.D.A. / 2109/16 R.GIP / 53-54-56/2018 R. OCC del 06.11.2018.



all'associazione: pur continuando a sfruttare i precedenti fornitori di stupefacente, venivano reperiti nuovi corrieri, custodi del narcotico e soggetti deputati a fornire il supporto logistico e documentale con cui "mascherare" i trasporti di droga, in pieno *lockdown* per il Covid 19, attraverso fittizie bolle di accompagnamento, relegando alcuni membri "storici" al ruolo, di secondo piano, di terminali di distribuzione;

5) nel corso del biennio **2020-2022**, la rivendita delle ingenti partite di stupefacente del sodalizio è stata assicurata da una rete acquirenti di fiducia, composta da soggetti residenti non solo in provincia di Modena e Reggio Emilia, ma anche a Roma, in Lombardia (*hinterland* milanese e province di Brescia e Bergamo) e nel Crotonese.

È stato altresì ricostruito il *modus operandi* attuato dal sodalizio per la gestione dello stupefacente. È infatti chiaramente emerso che ogni approvvigionamento di droga è stato pianificato in Spagna dal principale promotore dell'associazione, il quale, mediante l'utilizzo dei telefonini criptati, gestiva sia le fasi dell'acquisto direttamente dai fornitori sudamericani e sia la successiva distribuzione in tutta Europa. Lo stupefacente, partendo a bordo di *container* da scali portuali in Colombia (Cartagena), Brasile (Santos e Itajai) o in Perù (Callao), arrivava (nascosto grazie a "carichi di copertura" apparentemente innocui) fino ai porti di Anversa, Amburgo o Rotterdam, da cui veniva poi smistato in vari depositi e consegnato a diverse associazioni criminali straniere e italiane. Il sodalizio con base a Gualtieri (RE) è risultato essere fra i più attivi nella distribuzione dello stupefacente in tutta la penisola: era infatti demandata ai referenti di stanza nel reggiano la materiale organizzazione e attuazione dei traffici illeciti, sempre coordinati e supervisionati "a distanza" dal *leader* dell'associazione. Pienamente coinvolte nel narcotraffico sono risultate, in molti casi, le coniugi/conviventi e i parenti degli appartenenti al sodalizio, che hanno collaborato attivamente nella detenzione, nel trasporto e nella cessione dello stupefacente (in taluni casi intestandosi società, immobili e autovetture da impiegare nel narcotraffico) nonché nella raccolta, custodia e consegne dei relativi proventi ai "*money mules*" incaricati di trasferirli all'estero.

Grazie all'analisi delle *chat Sky ECC* sono stati ricostruiti ben **73 episodi delittuosi**, fra cui:

**1. 52 approvvigionamenti e successive cessioni** di stupefacente avvenute fra novembre 2019 e marzo 2021, per un totale di ben **1.113,5 kg. di cocaina, 436,9 kg. di hashish e 92 kg. di marijuana**<sup>8</sup>, che hanno fruttato al sodalizio oltre 40 milioni di euro;

---

<sup>8</sup> Quantificazione che tiene conto dei soli episodi delittuosi evidenziati nell'informativa, per quanto vi siano chiari riferimenti (non sufficienti però ad una puntuale contestazione) a quantitativi trattati dalla compagine ben superiori.

2. 14 casi di **intestazione fittizia** di altrettante società di capitali, utilizzate per l'emissione di F.O.I. nonché per "mascherare" i trasporti di droga attraverso fittizie bolle di accompagnamento;
3. 7 episodi di **riciclaggio/autoriciclaggio** dei proventi del narcotraffico (individuando oltre 5 milioni di euro riciclati grazie al meccanismo del *fei ch'ien*).

È stato inoltre possibile dimostrare le aggravanti di cui agli artt. **61-bis (transnazionalità delle condotte delittuose)** nonché **416-bis 1 c.p.**<sup>9</sup>, avendo la maggior parte degli indagati, tanto nella condotta "associativa" ex art. 74 del D.P.R. 309/90 quanto nella commissione dei singoli reati fine, agito per **agevolare la 'ndrangheta** di San Luca (RC) e di Cirò Marina (KR): dopo aver documentato, sulla base delle risultanze investigative e processuali, l'esistenza dei citati *clan* ed averne ripercorso la storia criminale e giudiziaria (dimostrandone, quindi, la "mafiosità"), grazie alle **chat Sky ECC** è stato possibile determinare tanto le condotte di ciascun membro del sodalizio quanto la consapevolezza degli stessi di agevolare (o che uno o più complici agissero con la finalità di agevolare) un'organizzazione mafiosa, in ottemperanza alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite per cui la citata aggravante "*ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità*"<sup>10</sup>.

#### b. La natura delle **chat Sky ECC** e la loro utilizzabilità

Una questione affrontata nel corso delle indagini è stata la **natura dei dati** relativi alle **chat Sky ECC** e le modalità di acquisizione degli stessi: trattandosi di conversazioni digitali private, intrattenute tramite messaggi scambiati utilizzando il mezzo telefonico, l'acquisizione delle **chat** poteva infatti essere assimilata a operazioni di "**intercettazione**", da eseguirsi quindi ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p. Tale ipotesi è stata tuttavia **esclusa**, in quanto:

1. ancorché relativi a conversazioni digitali private, si trattava di messaggi non captati in fase c.d. *live*<sup>11</sup>, ma **già acquisiti**, "a monte", nel corso delle indagini effettuate dal *Joint Investigation Team*, tramite strumenti investigativi consentiti dal codice di procedura penale francese e autorizzati dalla locale A.G.;

<sup>9</sup> Nella specifica accezione di agire "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis".

<sup>10</sup> Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 8545 del 03.03.2020.

<sup>11</sup> Peraltro, anche laddove si fosse trattato di un'intercettazione diretta, appare opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di cooperazione internazionale, trovano applicazione le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto (nel caso di specie la Francia) e non quelle del codice di rito del Paese richiedente, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero il controllo della correttezza della procedura seguita, e ciò a maggior ragione ove si tratti di un paese UE che condivide con gli altri Stati membri i principi fondamentali dell'ordinamento (Cass. Pen. Sez IV, sent. 19216/2020).

2. l'attività di intercettazione telematica era stata svolta su *server* presenti in territorio francese, senza alcuna diretta intercettazione di dispositivi cellulari localizzati in territorio italiano;

3. mediante gli OO.I.EE. non era mai stato richiesto all'A.G francese di effettuare attività di intercettazione telefonica/telematica, ma unicamente di procedere alla trasmissione di copia dei messaggi riferibili ai PIN *Sky ECC* di interesse (messaggi, come detto, già scambiati, acquisiti e sequestrati);

4. le *chat* erano state trasmesse come dati freddi (non in divenire) di natura documentale (assicurando la c.d. *catena di custodia*), acquisiti in epoca antecedente alla formulazione degli OO.I.EE.

Non vertendosi, quindi, né nell'ambito delle operazioni di intercettazione i dati, già decriptati dal J.I.T. e riversati in supporti non riscrivibili (insuscettibili pertanto di manipolazioni), sono stati considerati **prove documentali** informatiche ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Già in passato tale norma, considerata "a struttura aperta", era stata ritenuta idonea a ricomprendere "*i messaggi di posta elettronica memorizzati nell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario costituiscono meri documenti informatici intesi in senso "statico", dunque acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., dovendo escludere che si possa parlare di documentazione relativa a 'flussi informatici': termine quest'ultimo che, attenendo ad una trasmissione in atto, indica in una concezione "dinamica" lo scambio di comunicazioni che avviene in maniera telematica o informatica tra apparecchi posti a distanza, che, in quanto tale, soggiace alla diversa e più rigorosa disciplina processuale delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni [...] sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 266-bis c.p.p., che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell'art. 234 c.p.p.*"<sup>12</sup>; in tema di messaggistica istantanea, più di recente, la Corte di Cassazione ha stabilito che "*i messaggi "WhatsApp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.*"<sup>13</sup>. L'acquisizione

12 Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 12975 del 06.02.2020. In questo senso anche Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 40903 del 28.06.2016.

13 Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 22417 del 16 marzo 2022 (Fattispecie relativa a dati - allegati in copia cartacea o trasfusi nelle informative di polizia giudiziaria - acquisiti in separato procedimento, in cui la Corte ha precisato che non è indispensabile, ai fini della loro autonoma valutabilità, l'acquisizione della copia forense effettuata nel procedimento di provenienza, né dell'atto autorizzativo dell'eventuale perquisizione).



effettuata tramite O.E.I. in Francia ha riguardato, quindi, un documento non cartaceo o analogico ma digitale, al pari dei messaggi “WhatsApp” o di posta elettronica per cui la Suprema Corte ha sancito l’applicabilità dell’art. 234 c.p.p. in luogo degli artt. 254 o 266.

I dati trasmessi sono stati considerati pacificamente **utilizzabili**, tenuto conto che:

1. l’attività di acquisizione dei documenti informatici era avvenuta sotto il controllo dell’A.G. francese, circostanza che, in virtù del principio della reciproca fiducia in forza delle relazioni intercorrenti tra gli Stati, “consente di realizzare la presunzione di legittimità degli atti compiuti dalle autorità straniere secondo la legislazione dello specifico stato straniero”. Il controllo, peraltro, era stato esercitato anche durante tutta la procedura di estrazione, masterizzazione e sigillatura dei dati: non solo i relativi verbali, ma gli stessi CD non riscrivibili sono stati inviati, prima della trasmissione all’A.G. italiana, a un giudice istruttore francese, che ha assicurato l’esecuzione dell’attività con modalità che ne potessero garantire non solo la genuinità, ma anche la conservazione e l’inalterabilità;
2. secondo consolidata giurisprudenza, “l’utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizioni esperite dall’autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell’attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa alla irregolarità lamentata nelle fasi delle indagini preliminari”<sup>14</sup>. L’unico limite è rappresentato dal fatto che l’acquisizione non avvenga con modalità contrastanti con norme inderogabili e principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ma ciò è apparso sin da subito difficilmente rinvenibile in attività giudiziarie di uno stato membro della UE (e, come tale, tenuto a condividere i principi fondamentali dell’ordinamento europeo) come la Francia, che condivide con l’Italia i valori costituzionali della libertà individuale e della riservatezza delle comunicazioni;
3. sia la Corte di Cassazione sia la Corte Costituzionale francese avevano ritenuto che le attività investigative relative alla piattaforma Sky ECC erano state svolte correttamente;
4. nonostante non fosse stato fornito l’algoritmo di decriptazione, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che la decifrazione dei messaggi consente solo di renderli intellegibili, senza che possa giungersi a modificarne il contenuto (l’uso di un

---

<sup>14</sup> Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 1396/2021.

algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati in quanto, secondo la scienza informatica, ne permette unicamente la fedele riproduzione)<sup>15</sup>;

5. ancorché in relazione alle modalità di intercettazione e acquisizione delle *chat* criptate fosse stato opposto il segreto di difesa nazionale, l'A.G. francese ha sempre fornito il c.d. "*certificato di sincerità*"<sup>16</sup>, ovvero un'attestazione della corrispondenza dei dati trasmessi in esecuzione di O.E.I. a quelli acquisiti nei procedimenti francesi. Tale attestazione si rinviene sia dal controllo esercitato, in fase di estrazione, masterizzazione e trasmissione dei dati, da parte sia del giudice francese sia dai verbali di esecuzione redatti dalla polizia giudiziaria, che danno atto di aver masterizzato su CD non riscrivibili (insuscettibili pertanto di manipolazioni), poi sigillati contraddistinti univocamente da specifici numero di protocollo, i dati in sequestro;
6. pur non essendo (per quanto detto in precedenza) l'acquisizione delle *chat* assimilabile a un'intercettazione, anche considerando applicabile la disciplina prevista dall'articolo 270 c.p.p. in tema di captazioni eseguite in altri procedimenti penali, in varie sentenze<sup>17</sup> la Corte di Cassazione ha ritenuto utilizzabili registrazioni effettuate all'estero ed acquisite con rogatoria internazionale, laddove eseguite sotto il controllo e in forza dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla segretezza, conformemente agli *standard* garantiti dall'art. 15 Costituzione. Ebbene, la captazione e decriptazione dei messaggi *Sky ECC* era stata disposta da un giudice legittimato, autorizzata per specifici periodi temporali, eseguita sotto il controllo dell'ufficio inquirente e per fatti reato di particolare gravità<sup>18</sup>, di talchè appariva pienamente conforme alla Costituzione italiana.

#### c. **Le indagini tecniche e i relativi riscontri investigativi**

Nel marzo 2021 il *dominus* dell'associazione è stato tratto in arresto in Spagna ed estradato in

---

15 Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 30395 del 21/04/2022: "In assenza dell'algoritmo necessario [...] risulta impossibile ottenere un dato di forme dal reale potendosi al più imbattersi in sequenza alfanumerica o simbolica priva di senso alcuno, pertanto si ritiene che salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (nel presente caso non prospettati) debba escludersi a priori la ricorrenza di alterazioni o manipolazioni dei testi captati".

16 La normativa francese prevede, all'articolo 230-3 c.p.p., che "Fatti salvi gli obblighi derivanti dal segreto della difesa nazionale, i risultati sono accompagnati dalle indicazioni tecniche utili alla comprensione e alla loro utilizzazione, nonché da un attestato vidimato dal responsabile dell'organismo tecnico che certifichi la sincerità dei risultati trasmessi."

17 Cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 1926 del 2017

18 Tra cui il reato di associazione per la preparazione di un crimine, punito con più di 10 anni di reclusione ai sensi dell'art. 450 codice penale francese

Italia per espiare una condanna a 20 anni di reclusione. Venuto meno il principale promotore del sodalizio l'attività illecita subiva un iniziale rallentamento ma, come comprovato dalle intercettazioni, nel giro di poco tempo la consorteria riusciva a riorganizzarsi, reperendo nuovi canali di approvvigionamento e movimentando **oltre 90 kg di stupefacente**.

Nel corso delle indagini tecniche, svolte da marzo 2021 ad agosto 2022, è stata effettuata la disamina di **1.032 tabulati** di traffico telefonico/dati, la collocazione di **10 dispositivi di intercettazione video-ambientale** e 3 localizzatori *GPS* nonché l'intercettazione di **64 utenze**; le suddette attività hanno consentito di:

- (1) ricostruire altre cessioni di **cocaina**, sia "all'ingrosso" sia "al dettaglio, avvenute fra aprile e luglio 2021, per un totale di almeno **4-5 kg di stupefacente**;
- (2) sequestrare, complessivamente, **43 kg di cocaina, 43,5 kg. di hashish**, 300 grammi di sostanza da taglio e **9.650 prodotti contraffatti**;
- (3) **arrestare in flagranza** di reato tre soggetti italiani;
- (4) sottoporre a controllo un cittadino di nazionalità **cinese**, indagato per **riciclaggio** dei proventi illeciti della compagine criminale, sequestrando complessivamente **133.050 euro in contanti**, 3 cellulari e 1 macchina conta-soldi.

#### d. **Gli accertamenti patrimoniali**

A partire dal mese di **ottobre 2021** sono state avviate mirate **indagini patrimoniali** nei confronti di oltre 150 soggetti (tra persone fisiche e giuridiche), onde procedere alla richiesta di **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca "per sproporzione"**<sup>19</sup> dei beni ritenuti provento dei reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90, 512-bis, 648-bis e 648-ter 1 c.p., aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416-bis 1 c.p.

Gli accertamenti hanno consentito di segnalare alla competente A.G. **48 persone fisiche** e **45 società** di capitali, con contestuale proposta di **sequestro** di beni per un valore complessivo pari a oltre **51 milioni di euro**.

#### 4. **Le misure cautelari personali e reali**

All'esito delle indagini, sono state deferite all'A.G. **64 persone** responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio/autoriciclaggio, con le aggravanti della transnazionalità, della disponibilità di armi e di aver agito per agevolare clan di *'ndrangheta*. E' stata richiesta

<sup>19</sup> Secondo il combinato disposto degli artt. 321, 2° comma c.p.p. e 240-bis c.p.

l'applicazione di **misure cautelari** personali nei confronti di **47 indagati** nonché il **sequestro** di beni per oltre **51 milioni di euro**.

Condividendo il quadro probatorio prospettato, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna ha disposto **41 ordinanze di custodia cautelare** (37 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora) nei confronti di altrettanti indagati, oltreché il **sequestro** di 44 immobili e terreni, 17 autoveicoli/motocicli, 354 rapporti bancari e 81 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali, per un valore pari a **51.750.649,13 euro**.

Le suddette ordinanze sono state eseguite nel **maggio 2023** nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, Milano, Cremona, Brescia, Pavia, Livorno, Roma, Foggia, Potenza, Crotone e Reggio Calabria, unitamente a **45 perquisizioni** personali e locali, nel corso delle quali, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre **45 mila euro** in contanti, autovetture e beni di lusso per un valore complessivo pari a **oltre 230.000 euro**, nonché ulteriore **sostanza stupefacente**.

A seguito di ulteriori analisi delle *chat Sky ECC*, è stato individuato un soggetto di nazionalità albanese residente in provincia di Parma e contiguo all'associazione, nei cui confronti è stata richiesta e ottenuta una misura cautelare personale, eseguita nel **luglio 2023**.

## 5. La cooperazione internazionale e l'arresto di due latitanti

Gli ulteriori sviluppi dell'indagine hanno, altresì, condotto all'arresto in **Paraguay** di altri **2 soggetti** italiani (intranei ad una **cosca 'ndranghetista** di San Luca), attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e riusciti a sottrarsi alla cattura, risultando pertanto destinatari di un **Mandato di Arresto Europeo**, successivamente **internazionalizzato**.

In seno all'associazione i due rivestivano un ruolo di assoluto rilievo in quanto, oltre ad essere stretti congiunti del principale promotore (tanto da essere stati designati quali suoi "**successori**"):

1. avevano agevolato la latitanza dello stesso in Spagna, coadiuvandolo nella gestione dei traffici illeciti e tenendo aggiornata la contabilità della commercializzazione dello stupefacente e dei relativi proventi;
2. fungevano da interlocutori con i fornitori per l'approvvigionamento della cocaina, talvolta coordinando, in prima persona, i traffici;
3. si occupavano di reperire e distribuire ai membri del sodalizio i telefoni cellulari criptati con tecnologia *Sky ECC*;
4. custodivano armi da fuoco per conto della compagine criminal;

5. al fine di addivenire al rintraccio dei due soggetti, sono state intraprese specifiche attività di indagine anche tramite l'attivazione dei canali di **cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia**.

Grazie alla proficua sinergia operativa e al costante scambio informativo intercorso con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.) e in particolare, con l'unità del progetto "I-CAN" ("*Interpol Cooperation Against `Ndrangheta`*"), in data **12.07.2023** i fuggitivi sono stati individuati in **Paraguay** ed arrestati dalla polizia locale<sup>20</sup>; immediatamente **espulsi** dal Paese sudamericano, i due sono stati dapprima trasferiti in Spagna e, in seguito, **estradatai** in Italia, venendo tratti in **arresto** nelle date del **17 e 18 agosto 2023**.

---

<sup>20</sup> Dalla consultazione di fonti aperte, è emerso come i due stessero probabilmente per negoziare, con altri due soggetti (un brasiliano e un paraguaiano) fermati insieme a loro, la spedizione in Europa di un ingente quantitativo di cocaina.

*Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione da essi prestata nella raccolta del materiale necessario per la stesura della presente relazione va rivolto al Presidente Vicario della Corte di Appello dott. Alberto Pederali ed a tutti i Presidenti di Sezione, ai consiglieri referenti per i rispettivi settori (dott.ssa Annarita Donofrio per quello civile e dott.ssa Stefania Di Rienzo per quello penale), alla Dirigente amministrativa della Corte di Appello dott.ssa Elisabetta Bovi, al funzionario statistico dott. Paolo Giuberti, alla insostituibile sig.ra Silvana Lisa ed a tutto lo Staff di Segreteria della Corte di Appello.*








# Tabelle statistiche

## SCOPERTURA DEGLI UFFICI - PERSONALE AMMINISTRATIVO


Ufficio	PERSONALE PREVISTO	PERSONALE IN SERVIZIO	POSTI VACANTI	PERCENTUALE SCOPERTURA
TRIBUNALE BOLOGNA	257	176	81	31,52
TRIBUNALE MINORENNI	26	14	12	46,15
TRIBUNALE SORVEGLIANZA	27	19	8	29,63
TRIBUNALE FERRARA	73	64	12	16,44
TRIBUNALE FORLÌ	76	56	20	26,32
TRIBUNALE MODENA	114	88	26	22,81
TRIBUNALE PARMA	89	72	17	19,10
TRIBUNALE PIACENZA	59	38	21	35,59
TRIBUNALE RAVENNA	86	69	17	19,77
TRIBUNALE REGGIO EMILIA	77	60	17	22,08
TRIBUNALE RIMINI	74	55	19	25,68
<b>Totali giudicanti 1° grado</b>	<b>958</b>	<b>711</b>	<b>250</b>	<b>26,10</b>
<b>CORTE D'APPELLO</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>50</b>	<b>36,50</b>

## SCOPERTURA PERCENTUALE NEGLI UFFICI GIUDICANTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO



## MOVIMENTI CIVILI CORTE D'APPELLO ULTIMI 5 ANNI GIUDIZIARI


Anno giudiziario	UFFICIO	Iscritti	Definiti	Finali
2018/2019	CONTENZIOSO	3.304	4.440	11.601
	LAVORO	1.005	1.211	1.083
	VOLONTARIA	1.232	891	341
2019/2020	CONTENZIOSO	2.424	4.248	9.777
	LAVORO	805	661	1.227
	VOLONTARIA	1.232	1.227	341
2020/2021	CONTENZIOSO	2.571	4.003	8.335
	LAVORO	960	1.212	974
	VOLONTARIA	1.342	1.130	547
2021/2022	CONTENZIOSO	2.365	3.771	6.929
	LAVORO	759	1.106	650
	VOLONTARIA	1.252	1.240	539
2022/2023	CONTENZIOSO	2.078	3.086	5.984
	LAVORO	660	808	759
	VOLONTARIA	1.271	1.185	617




## SOPRAVVENUTI PER RUOLO-TRIBUNAI CIVILI 1°GRADO AG 2022/2023

SEDE	Macromateria	SOPRAVVENUTI
BOLOGNA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	9.038
FERRARA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.437
FORLÌ	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.729
MODENA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3.478
PARMA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2.101
PIACENZA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.344
RAVENNA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.524
REGGIO EMILIA	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2.283
RIMINI	1.GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	1.823
BOLOGNA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2.357
FERRARA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	585
FORLÌ	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	640
MODENA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.437
PARMA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.048
PIACENZA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	768
RAVENNA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	736
REGGIO EMILIA	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	1.146
RIMINI	2.CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	717
BOLOGNA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	4.581
FERRARA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.992
FORLÌ	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.993
MODENA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2.848
PARMA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.774
PIACENZA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	964
RAVENNA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.489
REGGIO EMILIA	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.922
RIMINI	3.GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1.705


SOPRAVVENUTI AFFARI CONTENZIOSI



SOPRAVVENUTI SEZIONE LAVORO




SOPRAVVENUTI VOLONTARIA GIURISDIZIONE






## SOPRAVVENUTI PER RUOLO-TRIBUNAI CIVILI 1°GRADO AG 2022/2023

SEDE	Macromateria	SOPRAVVENUTI
BOLOGNA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	7.541
FERRARA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.509
FORLI'	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2.044
MODENA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	4.769
PARMA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2.784
PIACENZA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	1.528
RAVENNA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2.048
REGGIO EMILIA	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	3.071
RIMINI	4.PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2.282



## SOPRAVVENUTI PER RUOLO-TRIBUNAI CIVILI 1°GRADO AG 2022/2023

SEDE	Macromateria	SOPRAVVENUTI
BOLOGNA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	497
FERRARA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	181
FORLI'	5.PROCEDURE CONCORSUALI	207
MODENA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	370
PARMA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	200
PIACENZA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	104
RAVENNA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	184
REGGIO EMILIA	5.PROCEDURE CONCORSUALI	256
RIMINI	5.PROCEDURE CONCORSUALI	190
BOLOGNA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	3.303
FERRARA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.172
FORLI'	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.312
MODENA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	2.736
PARMA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.828
PIACENZA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.079
RAVENNA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.204
REGGIO EMILIA	6.ESECUZIONI MOBILIARI	3.533
RIMINI	6.ESECUZIONI MOBILIARI	1.177
BOLOGNA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	449
FERRARA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	229
FORLI'	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	260
MODENA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	396
PARMA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	205
PIACENZA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	177
RAVENNA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	188
REGGIO EMILIA	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	274
RIMINI	7.ESECUZIONI IMMOBILIARI	217




**INCIDENZA SUL TOTALE DEI TRIBUNALI DEI SINGOLI RUOLI-SOPRAVVENUTI  
CIVILE 1°GRADO AG 2022/2023**

Macromateria	SOPRAVVENUTI	%
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBB	17.209	22,8%
AFFARI CONTENZIOSI	7.998	10,6%
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	7.976	10,6%
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	13.489	17,9%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	12.151	16,1%
ESECUZIONI MOBILIARI	8.713	11,6%
PROCEDURE CONCORSUALI	7.851	10,4%
<b>TOTALE</b>	<b>75.387</b>	<b>100,0%</b>




## SOPRAVVENUTI DISTRETTO PER MATERIA 1°GRADO




## PENDENTI ULTRATRIENNALI SICID AL 30/06/2023 - TRIBUNALI 1°GRADO

Ruolo	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Distretto
<b>AFFARI CONTENZIOSI</b>	12,0%	1,3%	20,9%	12,3%	27,2%	19,9%	12,7%	8,4%	24,8%	15,3%
<b>LAVORO</b>	1,4%	0,0%	3,6%	4,1%	20,6%	14,4%	2,2%	6,5%	0,0%	6,9%
<b>PREVIDENZA E ASSISTENZA</b>	1,4%	0,0%	1,1%	7,8%	21,3%	3,0%	0,0%	4,2%	0,0%	5,9%
<b>AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE</b>	26,3%	19,1%	23,0%	52,6%	28,8%	33,9%	19,1%	23,7%	24,9%	29,6%
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI</b>	1,6%	0,0%	1,4%	2,2%	1,4%	0,0%	0,4%	1,4%	2,5%	1,6%
<b>TOTALE RUOLO SICID</b>	<b>11,3%</b>	<b>3,4%</b>	<b>16,6%</b>	<b>14,2%</b>	<b>24,6%</b>	<b>16,9%</b>	<b>11,1%</b>	<b>8,5%</b>	<b>20,2%</b>	<b>14,2%</b>




## PENDENTI ULTRATRIENNALI SIECIC AL 30/06/2023 - TRIBUNALI 1°GRADO

	Bologna	Ferrara	Forlì	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Distretto
<b>Ruolo</b>										
ESECUZIONI MOBILIARI	3,2%	0,3%	3,1%	2,5%	10,6%	4,1%	4,7%	2,9%	4,9%	4,0%
ESECUZIONI IMMOBILIARI	45,5%	23,1%	54,7%	42,5%	49,4%	73,3%	46,2%	41,4%	50,6%	40,3%
ISTANZE DI FALLIMENTO	7,4%	14,3%	0,0%	0,0%	2,0%	7,4%	0,0%	0,0%	0,0%	29,2%
FALLIMENTARE	69,4%	35,8%	60,1%	60,4%	74,8%	77,7%	62,0%	66,9%	70,1%	71,7%
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	63,3%	75,0%	44,4%	65,9%	74,2%	48,4%	45,5%	55,0%	55,6%	78,1%
<b>TOTALE RUOLO SIECIC</b>	<b>16,6%</b>	<b>2,6%</b>	<b>10,6%</b>	<b>17,4%</b>	<b>25,4%</b>	<b>34,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>9,7%</b>	<b>18,3%</b>	<b>32,3%</b>







## MOVIMENTI PENALI CORTE D'APPELLO ULTIMI 5 ANNI GIUDIZIARI

anno giudiziario	UFFICIO			
	Iscritti	Definiti	Finali	
2018/2019	SEZIONI PENALI	7.740	7.009	19.100
	ASSISE APPELLO	26	26	14
	SEZIONE MINORI	135	123	84
2019/2020	SEZIONI PENALI	6.826	7.014	18.912
	ASSISE APPELLO	30	23	21
	SEZIONE MINORI	92	116	60
2020/2021	SEZIONI PENALI	5.918	7.673	17.157
	ASSISE APPELLO	16	26	11
	SEZIONE MINORI	99	109	50
2021/2022	SEZIONI PENALI	7.585	8.938	15.104
	ASSISE APPELLO	27	20	18
	SEZIONE MINORI	40	75	15
2022/2023	SEZIONI PENALI	8.765	9.218	15.371
	ASSISE APPELLO	24	28	14
	SEZIONE MINORI	63	48	30






## SOPRAVVENUTI SETTORE PENALE UFFICI DI 1°GRADO 2022/2023

SEDE	UFFICIO	Iscritti
Bologna	1.Procura Noti	18.799
Ferrara	1.Procura Noti	6.679
Forlì	1.Procura Noti	6.273
Modena	1.Procura Noti	10.790
Parma	1.Procura Noti	7.691
Piacenza	1.Procura Noti	4.971
Ravenna	1.Procura Noti	7.597
Reggio Emilia	1.Procura Noti	7.590
Rimini	1.Procura Noti	8.126
Bologna	2.GIP/GUP - NOTI	12.589
Ferrara	2.GIP/GUP - NOTI	4.420
Forlì	2.GIP/GUP - NOTI	4.340
Modena	2.GIP/GUP - NOTI	5.737
Parma	2.GIP/GUP - NOTI	4.109
Piacenza	2.GIP/GUP - NOTI	3.014
Ravenna	2.GIP/GUP - NOTI	5.135
Reggio Emilia	2.GIP/GUP - NOTI	3.606
Rimini	2.GIP/GUP - NOTI	5.342
Bologna	3.Dibattimento collegiale	344
Ferrara	3.Dibattimento collegiale	39
Forlì	3.Dibattimento collegiale	45
Modena	3.Dibattimento collegiale	140
Parma	3.Dibattimento collegiale	107
Piacenza	3.Dibattimento collegiale	64
Ravenna	3.Dibattimento collegiale	77
Reggio Emilia	3.Dibattimento collegiale	105
Rimini	3.Dibattimento collegiale	121
Bologna	4.Dibattimento monocratico	4.907
Ferrara	4.Dibattimento monocratico	1.379
Forlì	4.Dibattimento monocratico	859
Modena	4.Dibattimento monocratico	2.431
Parma	4.Dibattimento monocratico	1.645
Piacenza	4.Dibattimento monocratico	941
Ravenna	4.Dibattimento monocratico	1.712
Reggio Emilia	4.Dibattimento monocratico	1.706
Rimini	4.Dibattimento monocratico	1.759




## SOPRAVVENUTI SETTORE PENALE UFFICI DI 1°GRADO 2022/2023

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO</b>	<b>Iscritti</b>
Bologna	5.Appello Giudice di Pace	47
Ferrara	5.Appello Giudice di Pace	31
Forlì	5.Appello Giudice di Pace	10
Modena	5.Appello Giudice di Pace	42
Parma	5.Appello Giudice di Pace	20
Piacenza	5.Appello Giudice di Pace	28
Ravenna	5.Appello Giudice di Pace	32
Reggio Emilia	5.Appello Giudice di Pace	22
Rimini	5.Appello Giudice di Pace	34
Bologna	6.GDP- GIP Noti	1.223
Ferrara	6.GDP- GIP Noti	505
Forlì	6.GDP- GIP Noti	293
Modena	6.GDP- GIP Noti	1.053
Parma	6.GDP- GIP Noti	259
Piacenza	6.GDP- GIP Noti	196
Ravenna	6.GDP- GIP Noti	254
Reggio Emilia	6.GDP- GIP Noti	674
Rimini	6.GDP- GIP Noti	292
Bologna	7.GDP- Dibattimento	535
Ferrara	7.GDP- Dibattimento	389
Forlì	7.GDP- Dibattimento	282
Modena	7.GDP- Dibattimento	302
Parma	7.GDP- Dibattimento	215
Piacenza	7.GDP- Dibattimento	227
Ravenna	7.GDP- Dibattimento	556
Reggio Emilia	7.GDP- Dibattimento	344
Rimini	7.GDP- Dibattimento	279




## TEMPI DEFINIZIONE-PROCURE NOTI AG 2022/2023

TEMPI DELLA GIUSTIZIA - PROCURA NOTI											
Classi di durata	BOLOGNA	FERRARA	FORLI'	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	RIMINI	DISTRETTO	
Entro 6 mesi	7.007	2.546	2.941	3.342	2.139	1.752	2.461	1.871	2.733	<b>26.792</b>	
Tra 6 mesi e 1 anno	1.260	536	181	446	438	359	497	382	490	<b>4.589</b>	
Tra 1 e 2 anni	3.218	708	1.299	1.124	1.286	578	1.878	1.171	1.958	<b>13.220</b>	
In oltre 2 anni	2.351	1.076	326	1.182	1.656	552	1.004	1.103	818	<b>10.068</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>13.836</b>	<b>4.866</b>	<b>4.747</b>	<b>6.094</b>	<b>5.519</b>	<b>3.241</b>	<b>5.840</b>	<b>4.527</b>	<b>5.999</b>	<b>54.669</b>	
<b>Classi di durata</b>											
Entro 6 mesi	50,6%	52,3%	62,0%	54,8%	38,8%	54,1%	42,1%	41,3%	45,6%	<b>DISTRETTO</b>	
Tra 6 mesi e 1 anno	9,1%	11,0%	3,8%	7,3%	7,9%	11,1%	8,5%	8,4%	8,2%	<b>49,0%</b>	
Tra 1 e 2 anni	23,3%	14,5%	27,4%	18,4%	23,3%	17,8%	32,2%	25,9%	32,6%	<b>8,4%</b>	
In oltre 2 anni	17,0%	22,1%	6,9%	19,4%	30,0%	17,0%	17,2%	24,4%	13,6%	<b>24,2%</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	



## TEMPI DEFINIZIONE- GIP NOTI AG 2022/2023

TEMPI DELLA GIUSTIZIA- GIP NOTI										
	BOLOGNA	FERRARA	FORLÌ	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	RIMINI	DISTRETTO
<b>Classi di durata</b>										
Entro 6 mesi	13.727	3.626	4.872	4.230	4.181	2.583	4.306	5.837	4.443	<b>47.805</b>
Tra 6 mesi e 1 anno	1.764	317	499	656	453	306	1.880	402	608	<b>6.885</b>
Tra 1 e 2 anni	1.483	166	103	789	290	327	617	207	351	<b>4.333</b>
In oltre 2 anni	2.170	103	81	897	106	139	380	486	99	<b>4.461</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.144</b>	<b>4.212</b>	<b>5.555</b>	<b>6.572</b>	<b>5.030</b>	<b>3.355</b>	<b>7.183</b>	<b>6.932</b>	<b>5.501</b>	<b>63.484</b>
<b>Classi di durata</b>										
Entro 6 mesi	71,7%	86,1%	87,7%	64,4%	83,1%	77,0%	59,9%	84,2%	80,8%	<b>DISTRETTO</b>
Tra 6 mesi e 1 anno	9,2%	7,5%	9,0%	10,0%	9,0%	9,1%	26,2%	5,8%	11,1%	<b>75,3%</b>
Tra 1 e 2 anni	7,7%	3,9%	1,9%	12,0%	5,8%	9,7%	8,6%	3,0%	6,4%	<b>10,8%</b>
In oltre 2 anni	11,3%	2,4%	1,5%	13,6%	2,1%	4,1%	5,3%	7,0%	1,8%	<b>6,8%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>






## TEMPI DEFINIZIONE- TRIBUNALE MONOCRATICO AG 2022/2023


<b>TEMPI DELLA GIUSTIZIA- DIBATTIMENTO MONOCRATICO</b>											
<b>Classi di durata</b>	<b>BOLOGNA</b>	<b>FERRARA</b>	<b>FERRARA</b>	<b>FORLÌ</b>	<b>MODENA</b>	<b>PARMA</b>	<b>PIACENZA</b>	<b>RAVENNA</b>	<b>REGGIO EMILIA</b>	<b>RIMINI</b>	<b>DISTRETTO</b>
Entro 6 mesi	2.371	632	1.114	749	460	831	881	1.004	8.672		
Tra 6 mesi e 1 anno	1.076	470	492	431	105	400	257	327	3.787		
Tra 1 e 2 anni	1.591	431	498	544	233	419	515	719	5.228		
In oltre 2 anni	2.232	388	995	552	776	410	1.026	901	7.610		
<b>TOTALE</b>	<b>7.270</b>	<b>1.921</b>	<b>3.099</b>	<b>2.276</b>	<b>1.574</b>	<b>2.060</b>	<b>2.679</b>	<b>2.951</b>	<b>25.297</b>		
<b>Classi di durata</b>	<b>BOLOGNA</b>	<b>FERRARA</b>	<b>MODENA</b>	<b>PARMA</b>	<b>PIACENZA</b>	<b>RAVENNA</b>	<b>REGGIO EMILIA</b>	<b>RIMINI</b>	<b>DISTRETTO</b>		
Entro 6 mesi	32,6%	32,9%	35,9%	32,9%	29,2%	40,3%	32,9%	34,0%	34,3%		
Tra 6 mesi e 1 anno	14,8%	24,5%	15,9%	18,9%	6,7%	19,4%	9,6%	11,1%	15,0%		
Tra 1 e 2 anni	21,9%	22,4%	16,1%	23,9%	14,8%	20,3%	19,2%	24,4%	20,7%		
In oltre 2 anni	30,7%	20,2%	32,1%	24,3%	49,3%	19,9%	38,3%	30,5%	30,1%		
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		

**TEMPI DI DEFINIZIONE PER CLASSI-TRIBUNALE MONOCRATICO AG 2022/2023**




## TEMPI DEFINIZIONE- TRIBUNALE MONOCRATICO AG 2022/2023

TEMPI DELLA GIUSTIZIA- DIBATTIMENTO COLLEGIALE										
	BOLOGNA	FERRARA	FORLI'	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO EMILIA	RIMINI	DISTRETTO
<b>Classi di durata</b>										
Entro 6 mesi	76	23	21	43	46	15	36	35	61	<b>356</b>
Tra 6 mesi e 1 anno	63	10	12	17	17	6	13	21	30	<b>189</b>
Tra 1 e 2 anni	100	16	33	51	49	21	20	32	42	<b>364</b>
In oltre 2 anni	32	6	26	55	25	16	17	38	35	<b>250</b>
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>55</b>	<b>92</b>	<b>166</b>	<b>137</b>	<b>58</b>	<b>86</b>	<b>126</b>	<b>168</b>	<b>1.159</b>
<b>Classi di durata</b>										
Entro 6 mesi	28,0%	41,8%	22,8%	25,9%	33,6%	25,9%	41,9%	27,8%	36,3%	<b>DISTRETTO</b> 30,7%
Tra 6 mesi e 1 anno	23,2%	18,2%	13,0%	10,2%	12,4%	10,3%	15,1%	16,7%	17,9%	<b>16,3%</b>
Tra 1 e 2 anni	36,9%	29,1%	35,9%	30,7%	35,8%	36,2%	23,3%	25,4%	25,0%	<b>31,4%</b>
In oltre 2 anni	11,8%	10,9%	28,3%	33,1%	18,2%	27,6%	19,8%	30,2%	20,8%	<b>21,6%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>




## INCIDENZA DELLE PRESCRIZIONI UFFICI PENALI 1°GRADO DEFINITI AG 2022/2023

	BOLOGNA	FERRARA	FORLI'	MODENA	PARMA	PIACENZA	RAVENNA	REGGIO	RIMINI	DISTRETTO
PROCURA NOTI	0,5%	0,2%	0,8%	0,8%	1,1%	0,4%	0,9%	2,0%	3,5%	1,1%
GIP NOTI	1,2%	0,3%	0,9%	6,3%	2,0%	0,7%	1,7%	2,3%	5,0%	2,2%
DIBATTIMENTO MONOCRATICO	5,9%	2,8%	6,1%	5,8%	6,5%	7,4%	1,9%	13,1%	4,2%	6,0%
DIBATTIMENTO COLLEGIALE	2,2%	1,8%	5,4%	3,0%	3,6%	1,7%	2,3%	5,6%	4,8%	3,5%
DIBATTIMENTO MONO+COLL	5,8%	2,8%	6,0%	5,7%	6,3%	7,2%	1,9%	12,8%	4,2%	5,9%
CORTE D'APPELLO	33,7%									




## MAGISTRATI IN SERVIZIO-PROCURE DELLA REPUBBLICA

	TOGATI	ONORARI	TOTALE	Percentuale ONORARI
Procura Bologna	32	29	61	47,5%
Procura Ferrara	9	9	18	50,0%
Procura Forlì	8	11	19	57,9%
Procura Modena	14	16	30	53,3%
Procura Parma	10	9	19	47,4%
Procura Piacenza	7	6	13	46,2%
Procura Ravenna	10	10	20	50,0%
Procura Reggio Emilia	10	21	31	67,7%
Procura Rimini	9	19	28	67,9%
<b>Totale Requirenti 1° grado</b>	<b>109</b>	<b>130</b>	<b>239</b>	<b>54,4%</b>




## MAGISTRATI IN SERVIZIO-TRIBUNALI PENALI

	TOGATI	ONORARI	TOTALE	Percentuale ONORARI
Tribunale Bologna	32	8	40	20,0%
Tribunale Ferrara	8	2	10	20,0%
Tribunale Forlì	7	2	9	22,2%
Tribunale Modena	14	3	17	17,6%
Tribunale Parma	8	4	12	33,3%
Tribunale Piacenza	5	1	6	16,7%
Tribunale Ravenna	9	2	11	18,2%
Tribunale Reggio Emilia	7	1	8	12,5%
Tribunale Rimini	11	3	14	21,4%
<b>Totale Giudicanti 1°grado</b>	<b>101</b>	<b>26</b>	<b>127</b>	<b>20,5%</b>
<b>Corte Appello</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0,0%</b>



## MAGISTRATI IN SERVIZIO-TRIBUNALI CIVILI

	TOGATI	ONORARI	TOTALE	Percentuale ONORARI
Tribunale Bologna	41	28	69	40,6%
Tribunale Ferrara	11	4	15	26,7%
Tribunale Forlì	13	6	19	31,6%
Tribunale Modena	23	7	30	23,3%
Tribunale Parma	15	8	23	34,8%
Tribunale Piacenza	8	9	17	52,9%
Tribunale Ravenna	14	6	20	30,0%
Tribunale Reggio Emilia	17	11	28	39,3%
Tribunale Rimini	8	3	11	27,3%
<b>Totale Giudicanti 1°grado</b>	<b>150</b>	<b>82</b>	<b>232</b>	<b>35,3%</b>
<b>Corte Appello</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>46,3%</b>





*Stampato nel mese di Gennaio 2024*

Stampa:

TIPOGRAFIA  
**ALFA-BETA**   
Bologna  
**Fondata nel 1962**

Grafica e impaginazione:

 **Corona Giulia**  
Graphic Designer